



Comune di Capannori

Servizio Governo del Territorio


Ufficio Urbanistica - Edilizia

Capannori p.zza A.Moro 1 - Lucca 55012 tel. 0583-4281

REGOLAMENTO URBANISTICO Variante Generale : adozione del.C.C. n° 41 del 16.06.2008, approvazione del. C.C. n. 13 del 12.03.2009, n. 14 del 13.03.2009 e n. 15 del 16.03.2009

OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL R.U.

controdeduzioni osservazioni alla cartografia e varie



Estensore del progetto adottato	Estensore delle modifiche al progetto adottato
	Resp. del Procedimento
Arch. Roberto Gilletti	Arch. Stefano Modena
Garante della comunicazione	Dott. Antonio Le Donne
Coordinamento tecnico	Geom. Giovanni Del Frate

Gruppo di progettazione interno det.dir. n° 1662 del 21/11/2006	Tecnici esterni incaricati
Geom. Giovanni Colzi Geom. Giovanni Del Frate Geom. Chiara Marsili Geom. Andrea Meschi Arch. Stefano Modena Geom. Sabrina Zappelli	Arch. Roberto Gilletti Geol. Alessandra Biserna Ing. Renzo Bessi Dott. Laura Guidi Dott. Damiano Iacopetti
Funzione S.I.T. Dis. Francesco Agostini Dott. Alessia Pieraccini	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
1121	56485	Adami Giovanni	S.Giusto di Compito	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 1 alloggi, con Permesso di Costruire n°P07/0175V.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3)Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree esterne dalle urbane o di frangia (tav F1).</p> <p>Da fotointerpretazione e da sopralluogo diretto si evince che lo stato attuale dei luoghi è totalmente differente rispetto a quando è stato redatto il piano, infatti attualmente su tale lotto è presente una nuova costruzione.</p> <p>Per tale motivo preso atto della situazione attuale e appurata l'irreversibile modifica dello stato dei luoghi si procede ad una nuova classificazione urbanistica del lotto in questione, secondo la disciplina delle "aree a prevalente uso residenziale - saturazione (art 20s).</p>	Parzialmente accolta
1038	55955	Adorni Braccesi Alesandro Ranieri	Colognora di Compito	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come " " Verde pubblico per impianti sportivi " (art 31).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in " Verde pubblico per impianti sportivi " (art 31).</p> <p>3) Viene fatto presente che l'area adibita a " Verde pubblico per impianti sportivi " (art 31), è di proprietà del richiedente e di terzi.</p> <p>4) Viene richiesto che i lotti di proprietà del richiedente, siano classificati come "aree a prevalente uso agricolo" (art 46).</p>	<p>Aree che corrispondono a quanto previsto dall'art. 3, lettera c) del D.M. 1444/68. Vi sono comprese le aree pubbliche o di uso pubblico per le attività sportive e vengono attuate mediante la redazione di progetti unitari estesi all'intera area, o parti organiche della stessa.</p> <p>La presenza in tale area di una classificazione a "verde pubblico attrezzato per impianti sportivi" (art 31) prevede l'utilizzo da parte dell'amministrazione ad uso pubblico.</p> <p>La richiesta è quella di togliere da tale classificazione solo una parte del lotto, visto che non è totalmente di proprietà dello scrivente; per tanto non può essere cambiata la classificazione perché andrebbe a compromettere l'intera area e le residue aree di terzi.</p> <p>Inoltre il fatto di cambiare la destinazione d'uso ad agricolo non impedirebbe l'eventuale uso improprio di tale area.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
512	55954	Adorni Braccesi Alessandro Ranieri	Colognora di Compito	<p>Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona che consenta le realizzazione di edifici e l'esercizio di attività sportive e ricreative comprendenti anche ricovero e pensionamento cavalli nonché rifugio escursionistico. Nel RU vigente e nella variante adottata l'area è inserita parte in aree boschive (art. 43) e parte in aree di valore paesaggistico (art. 44).</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni territoriali, geologico-idrauliche, paesaggistiche ecc., non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. In merito agli edifici per il ricovero e pensionato di animali, si fa presente che l'art. 48 delle NTA prevede già la possibilità di realizzare strutture mediante l'approvazione di apposite varianti di localizzazione che individuino le aree interessate dagli interventi e le caratteristiche delle attrezzature da realizzare.</p>	Non accolta
1249	55956	Adorni Braccesi	Colognora di Compito	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente uso</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Alessandro Ranieri		<p>agricolo" (art 46).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale" (art 48).</p> <p>3)Viene richiesto che l'area attualmente delimitante detti immobili compresi in art 48 venga estesa in direzione nord, in modo tale che possa essere possibile procedere alla demolizione del fabbricato. Si richiede oltre al cambio di destinazione, che sia consentita la demolizione e ricostruzione dei fabbricati con spostamento delle volumetrie.</p>	<p>caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si precisa che comunque, a seguito di una modifica sulle norme di attuazione (art.4), sono da considerarsi inclusi negli insediamenti consolidati del territorio rurale gli edifici posizionati, anche parzialmente, a distanza non superiore a 20 mt dai fabbricati situati all'interno del limite individuato in cartografia del R.U., purché costruiti anteriormente al 1940. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
335	54549	Agostini Massimo	Pieve S.Paolo	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "areea prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3) Viene richiesto che il lotto in questione venga classificato come "area a prevalente destinazione di servizio - completamente" (art 22c), in ottemperanza del fatto che il fabbricato adiacente ad uso falegnameria è di proprietà del richiedente, che avrebbe intenzione di ampliare la sua attività.</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
22	50469	Agostini Rinaldo	Capannori	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente</p>	<p>L'area oggetto dell'osservazione: - è interessata da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore di 200 anni (tav. B3 del Qc) ed ha un perimetro delimitato in misura inferiore al 70% da aree con edificazione</p>	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>destinazione di servizio di completamento" (art. 22c) e sottoposto a PU</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 20/10/2005 sull'area è stato approvato PU n. 75 (Det. Dirig. n. 1366) - in data 11/12/2006 è stato rilasciato PC n. P06/0176 - in data 27/11/2007 è stato comunicato l'inizio dei lavori (prot. n. 74715) - in data 10/01/2008 è stata presentata variante al PC (prot. n. 2299) - in data 28/04/2008 è stata presentata ulteriore variante al PC (prot. n. 30958) 	<p>esistente e da viabilità (fattore escludente)</p> <ul style="list-style-type: none"> - è esclusa parzialmente dal limite degli insediamenti produttivi <p>Dalle foto satellitari, risalenti al settembre 2008, è tuttavia verificata la presenza del fabbricato sull'area suddetta. La situazione contestuale modificata rende ragionevole la rettifica del limite del Centro Abitato e la riclassificazione del lotto in "area a prevalente destinazione di servizio di saturazione" (art. 22). Non si ritiene invece coerente con le scelte del RU adottato il ripristino dell'edificabilità.</p>	
233	54839	Agraria Barsanti	Lunata	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 2 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p>	<p>Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti che possano comportare modifiche delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo.</p>	Non accolta
915	56847	Alecci Mario	Camigliano	<p>Trattasi di terreno inserito in parte in art.19 edifici di interesse tipologico (con fabbricato), in parte in art.47 aree agricole perturbane e in parte in art.46 aree a prevalente uso agricolo del RU vigente, in art.19 , art.47 e art.46 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
311	55135	Alessandri Moreno	Segromigno Monte	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n°4 alloggi come da PU.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree boschive e ripariali" (art 43).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 3 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree di tutela.</p> <p>E' da escludere l'edificabilità oggi prevista in aree inserite all'interno del limite delle zone boscate, individuate nella tavola D.3.. Dalla verifica effettuata, 16 aree edificabili sono risultate inserite all'interno delle zone boscate. Vengono limitate alle sole esigenze di adeguamento igienico, tecnico e di sicurezza le possibilità di ampliamento delle aziende produttive non legate all'attività agricola esistenti in tali aree.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				residenziale" (art 20c).	rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti le aree di riqualificazione fluviale: zone umide e fasce di vegetazione ripariale e/o igrofila, tavola B1. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
880	56811	Alessandri Piero	Segromigno Monte	<p>1) L'area oggetto dell'osservazione risulta classificata nel vigente RU come zona omogenea per nuovi insediamenti residenziali, soggetta alla normativa dell'art. 24 delle NTA, per la realizzazione di n° 13 alloggi più opere di urbanizzazione. I titolari in data 03.11.2006 hanno presentato una richiesta di approvazione di un Piano attuativo per 13 alloggi: -la richiesta è stata sospesa il 04/12/2006 chiedendo, oltre ai documenti previsti dal R.E., la firma del piano da parte di tutti i proprietari dell'area; -in data 13/04/2007 l'istanza veniva archiviata per mancata integrazione nei termini stabiliti; -in data 11/04/2008 i titolari hanno ripresentato una rinnovata richiesta per l'approvazione del Piano Attuativo; -con successiva nota veniva comunicato l'avvio del nuovo procedimento e richiesta la documentazione integrativa;</p> <p>2) a giudizio degli scriventi la documentazione richiesta dall'Ufficio è ritenuta eccessiva e anomala rispetto a quella di prassi., con l'intenzione di vanificare i tempi di attuazione del Piano Attuativo per applicare le misure di salvaguardia;</p> <p>3) con l'adozione della Variante l'area è stata classificata in zona a prevalente uso agricolo, disciplinata dall'art. 46 delle NTA. I titolari dichiarano quanto segue: a) il comparto si sviluppa a sud dell'edificato urbano di Segromigno</p>	<p>La scheda delle analisi dei fattori di criticità , allegata alla valutazione Integrata n. 1rcB2, evidenzia la presenza dei seguenti aspetti: - area edificabile visibile da < 100 mt da beni storici - presenza di vincolo paesaggistico.</p> <p>La tutela dei beni di valore storico, paesaggistico e ambientale è, secondo gli indirizzi stabiliti dall'A.C., tra i principali obiettivi della variante generale, nonché fondamentale criterio di revisione delle trasformazioni territoriali oggi ammissibili. Il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 72 del 24/7/2007 , stabilisce che la tutela della qualità del patrimonio paesaggistico, considerata nella consistenza materiale e formale e nella integrità e fruibilità delle sue risorse storiche, culturali e ambientali, è assunta come criterio costitutivo della progettazione (art. 21, comma 3). In queste aree sono comunque da evitare le tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana (art. 21, comma 7).</p> <p>La valutazione Integrata, adottata con la Variante in oggetto, affrontata all'art 5 il tema della Valutazione di sostenibilità degli interventi, attraverso l'esclusione delle seguenti attività di trasformazione del territorio: al punto 8) viene esclusa l'edificabilità dalle fasce individuate attorno ai principali beni di interesse storico-architettonico nella tavola D.1 del quadro conoscitivo e considerate, ai fini della tutela dei suddetti beni, come aree "di immediata prossimità"; il criterio ha carattere escludente solo nei casi in cui l'edificazione del lotto comporti l'estensione del tessuto insediativo in direzione del bene da tutelare oppure una limitazione della sua fruibilità o della sua visibilità da spazi pubblici.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>Monte, che si è sviluppato a partire dagli anni 60 lungo la Via comunale delle Scuole, che si interrompe proprio a confine con l'ambito normativo; detto spazio libero ed incolto costituisce lo spazio naturale per completare verso sud il nucleo urbano, quale cerniera di collegamento con Via delle Ville.</p> <p>B) con i nuovi insediamenti (lungo via delle scuole) sarebbe raggiunto l'obiettivo del PS , tramite il rafforzamento dell'identità dei centri e dei nuclei principali, costituendo un vero e proprio completamento degli stessi, rafforzandone così la qualità urbana complessiva e la riqualificazione della parte storica di Segromigno M., decongestionando il traffico sulla Via delle Selvette che fiancheggia le recinzioni delle ville, confluendo lo stesso sulla viabilità di nuova realizzazione all'interno della lottizzazione.</p> <p>C) nel caso non venisse riconfermata la destinazione originaria di Piano , la proprietà si troverebbe a dover rispondere di ingenti danni determinati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> -annullamento di preventivo di vendita; -pagamento di circa € 3.000 per ICI -spese peritali e d'imposta sostitutiva per circa € 8.100 -oneri professionali di progettazione del piano attuativo e assistenza agli atti di promessa di vendita <p>D) che gli edifici più vicini sono Villa Sani a ca. 100 ml e Villa Orlando a poco meno di 200 ml,.</p> <p>I proprietari ritengono illegittimo modificare l'attuale disciplina urbanistica dell'area, in ragione di una presunta incompatibilità storico-ambientale.</p> <p>Per quanto sopra viene richiesto di confermare la vigente previsione</p>	<p>L'area oggetto dell'osservazione rientra nella fascia di visibilità dai seguenti complessi di ville storiche monumentali, comprendenti gli immobili e le relative pertinenze, parchi e giardini ornamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 97 - Villa Ubaldini e Annessi n. 99 - Villa Sani n. 100 - Villa Orlando n. 100c - Cappella di Villa Orlando n. 101- Villa Mazzarosa n. 102 - Villa Mansi n. 102 a - Palazzo annesso a Villa Mansi; <p>al punto 9)</p> <p>in coerenza con le direttive del P.I.T. vengono escluse dalle aree riconosciute ai sensi del Dlgs 92/2004 come beni paesaggistici, rappresentate nella tavola D.2, le individuazioni di nuovi insediamenti, sia a carattere residenziale che produttivo non agricolo. La nuova edificazione viene pertanto limitata agli interventi di modesta entità, con caratteristiche e modalità realizzative tali da costituire il completamento e la coerente integrazione degli insediamenti esistenti.</p> <p>Rispetto alla affermazione di una richiesta eccessiva di documentazione tendenziale all'allungamento dei tempi , è doveroso precisare che essendo un Atto di Governo del Territorio, l'Ufficio ha eseguito la regolari prassi prevista per tutti i piani attuativi, richiedendo, anche con note illustrative, la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e di regolamento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'art. 72 del Regolamento Edilizio; - dell'art. 24 del Regolamento Urbanistico; - dal D.P.G.R. 09.02.2007, n. 4/R Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della L.R. 1/2005, in materia di valutazione integrata e n. 2/R Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della L.R. 1/2005, in materia di disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti; - dal D.P.G.R. 27.04.2007, n. 26/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della L.R. 1/2005, in materia di 	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				urbanistica per la realizzazione di 13 alloggi.	<p>indagini geologiche."</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'art. 36 del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 72 del 24/7/2007; - dal Titolo VI artt. 51 e successivi del Regolamento Urbanistico; - dagli artt. 11, 14, 66 e 67 della L.R. 03.01.2005 n.1; <p>Per quanto sopra, verificato che l'area oggetto dell'osservazione rientra nella fascia di visibilità di 100 ml dai beni storici formalmente riconosciuti, il cui territorio contribuisce alla valorizzazione e fruizione del bene stesso e considerato che lo stesso essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo.</p> <p>Rispetto agli aspetti sopra analizzati, l'osservazione non introduce elementi di novità o aggiornamenti del quadro conoscitivo, tali da dover ridefinire :</p> <ul style="list-style-type: none"> -la tutela dei beni di valore storico, paesaggistico e ambientale; -la tutela dei beni storici formalmente riconosciuti, anche in rapporto al tritarono e alla fruibilità e visibilità dei beni stessi -l' espansione del centro abitato -le conseguenti scelte di pianificazione operare in sede di Variante al R.U. <p>Per quanto sopra si confermano le scelte pianificatorie effettuate con la Variante al R.U. adottata con delibera C.C. n. 41 del 16.06.2008.</p>	
1273	56103	Ammazzini Susanna	Generale	<p>Osservazione alle norme tecniche di attuazione art. 52:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dettagliare a che livello procedurale è possibile valutare l'effettiva estensione della zona d'influenza; 2) elencare nelle forme d'intervento dell'abaco della fattibilità idraulica la tipologia nuova edificazione, come previsto per il punto 11 dell'abaco della fattibilità geomorfologica. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) In riferimento alla prima osservazione, viene modificata la norma (art. 52) come richiesto, per rendere esplicito che variazioni dell'area di influenza potranno effettuarsi sulla base di specifiche indagini geologiche di approfondimento a livello di Piano Attuativo o di intervento diretto. 2) Per quanto concerne la specifica nelle forme di intervento della fattibilità idraulica a proposito della tipologia "interventi di nuova costruzione", si precisa che la nuova edificazione è contemplata nella descrizione della forma di intervento 11 dell'abaco della fattibilità idraulica, come ".....di nuova edificazione in singoli lotti delimitati dall'edificazione 	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					preesistente".	
214	54505	Andrea Mele	Massa Macinaia	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
524	55700	Andreini Andrea	Colle di Compito	L'osservazione ha per oggetto un fabbricato di vecchia edificazione (indicato come ante '42) inserito in art. 46 sia del vigente R.U. che di quello adottato ed in entrambi i casi posto al di fuori del limite del centro abitato. Per lo stesso viene richiesto l'inserimento nel perimetro del centro abitato e quindi in art. 19. La richiesta sostanzialmente è volta all'ottenimento di ampliamenti funzionali al fabbricato.	La richiesta di variazione della zona urbanistica da art.46 ad art.19 comporterebbe l'ampliamento del centro abitato per poter ricomprendere il fabbricato in oggetto. La classificazione di cui alla Variante adottata è stata definita dopo un processo conoscitivo che ha ridefinito nei suoi limiti i centri abitati, secondo un criterio atto a rivedere le previsioni attuali, secondo un'ottica di maggiore cautela e rispetto alle condizioni di sostenibilità, di correttezza e di certezza delle individuazioni, che non riguardano tanto la coerenza tra obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto piuttosto la conformità con gli atti stessi. Si ritiene quindi che in questa fase del procedimento di adozione del RU, non rilevando cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti, rispetto al quadro conoscitivo, non possa essere prevista la modifica dei limiti del centro abitato, che invece potrà essere vagliata con un eventuale lavoro di reinterpretazione. Si fa altresì presente che il fabbricato risulta posto in area prevalentemente agricola e la continuità di tessuto edificato è interrotta anche da viabilità esistente, come si evince dall'allegata cartografia. Visto quanto sopra si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
1250	55699	Andreini Andrea	Colle di Compito	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "edifici di interesse tipologico" (art 16) 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "edifici di interesse tipologico" (art 16) 3) Viene richiesto che il fabbricato sia classificato come "edifici di interesse tipologico" (art 19), perché non presenta ne caratteristiche storico -architettoniche, ne elementi o decori interni e esterni di pregio.	Il valore storico - architettonico di un fabbricato è comprovato da una serie di parametri di forma di proporzione e di contesto, che vanno ben oltre le semplici finiture estetiche o canoni di bellezze soggettivi. Il fatto in se di essere un edificio che pur avendo perso la sua funzione originaria, permane come testimonianza di una edilizia storica tradizionale ed indentitaria del nostro territorio, è già abbastanza sufficiente per individuarlo come un complesso da valorizzare e da salvaguardare. È proprio per tale ragione che non sono ammessi per questo tipo di fabbricato interventi che vanno a deturpare o modificare l'assetto fondativo ed estetico originario. L'urbanistica moderna anche in coerenza con strumenti sovraordinati sia regionali (PIT, legge 1/05), che nazionale	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					(codice del paesaggio), tende ad adottare misure di salvaguardia relative a permanenze e persistenze storiche siano naturale o antropiche che sono testimonianza concreta e reali del patrimonio e delle tradizioni del nostro territorio, in una sorta di invariante strutturale che deve essere in primis tutelata ma fondamentalmente valorizzata. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
366	54937	Andreini Giancarlo	Castelvecchio di Compito	Trattasi di terreno edificato (fabbricato artigianale con attività di falegnameria in essere) inserito in art.21 di saturazione nel vigente RU, in art.21a produttive sature nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.21b di saturazione per poter fare un minimo di ampliamento.	L'osservazione non evidenzia ne fa presente alcun elemento che possa essere rilevante per la ridefinizione della destinazione dell'area interessata in considerazione anche delle condizioni ambientali del contesto circostante. Si confermano pertanto le scelte urbanistiche adottate. Per quanto riguarda il lotto adiacente si fra presente non risulta una zona produttiva di completamento ma in realtà è un area destinata ad impianto per la frantumazione e il riciclaggio di inerti disciplinata dalla relativa Scheda Normativa n° 32	Non accolta
322	54772	Andreini Giovanna, Nardi Giovanni Anthony	Colle di Compito	chiede che il proprio terreno sia inserito in zona edificabile in quanto limitrofa al centro abitato dove sono presenti molte abitazioni e fornita da principali servizi quali acquedotto, fognatura ecc.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
270	54775	Andreini Giuseppe, Andreini Giovanna, Andreini Andrea	Colle di Compito	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 2 alloggi. 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Viene dichiarato che in data 23/01/2007 è stata presentata richiesta di A. Paesaggistica n. P07/0029AA e in data 22/02/2007 e 03/12/2007 rilasciato il PC n. P07/0029. La dichiarazione di inizio lavori è stata comunicata in data 12/05/2008 prot. n. 0033448.	Il lotto oggetto dell'osservazione è stato escluso dalle aree di frangia definite dalla tav. F del Qc (fattore escludente). Il sopralluogo effettuato ha rilevato l'inesistenza sull'area, oggetto dell'osservazione, del cantiere di costruzione. Parte del lotto è occupata attualmente con olivi ed orti. Non si rilevano pertanto variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possono giustificare la modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione come da Variante.	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
799	57015	Andreini Mario	Castelvecchio di Compito	<p>1) Terreno con fabbricato classificato dal RU adottato e vigente in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art.20), in parte come " area a prevalente uso agricolo" (art.46)</p> <p>2) Viene richiesto l'inserimento entro il limite del Centro abitato dell'area ad est del fabbricato esistente e la sua riclassificazione come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art.20)</p> <p>3) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è volontà del proprietario recuperare il vecchio manufatto arretrando il fabbricato - il manufatto preclude la visibilità sulla via Sarzanese - è stato concordato con il dirigente del settore urbanistica un modesto arretramento del fabbricato 	<p>Dalle foto satellitari risalenti al settembre 2008 non si rileva l'esistenza di manufatti, di recinzioni o perimetrazioni di vario tipo che possano rappresentare elementi di limite della resede dell'abitazione esistente. L'osservazione non aggiunge una documentazione fotografica (ad eccezione di una foto satellitare) che possa facilitare la comprensione dello stato dei luoghi.</p> <p>Per quanto sopra, si conferma la destinazione del lotto come da RU adottato. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
1171	56054	Andreotti Agostina	Capannori	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione agricola " (art46).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3)Viene richiesto di poter inserire tale lotto internamente ai centri rurali consolidati (art 48).</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
700	57317	Angelini Enrico, Marcheschi Alaide	Castelvecchio di Compito	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n°3 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area agricole periurbane" (art 47), parte "aree a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s).</p> <p>3) Si chiede il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree a pericolosità idraulica molto elevata I4 (tav B2).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di nuova edificazione ricadenti in zone dove esiste un vincolo di pericolosità idraulica I4 con un tempo di ritorno inferiore a 20 anni (tav B2).</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1103	56357	Antonetti Antonio	S.Gennaro	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "aree di valore paesaggistico" (art 44).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree di valore paesaggistico" (art 44).</p> <p>3) su detto lotto insiste un fabbricato trasformato in civile abitazione con DIA n° D08/0503.</p> <p>4)Viene richiesto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - osservazione alla NTA, vedi specifica relazione - alla cartografia: inserendo gli immobili in oggetto all'interno del centro abitato e che siano pertanto inseriti in zona agricola periurbana (art 47). 	<p>Il ruolo di queste aree (aree agricole periurbane), è quello di contribuire al miglioramento della qualità e della vivibilità degli insediamenti, attraverso l'integrazione tra la residenza e l'attività agricola con essa compatibile, anche quando esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali.</p> <p>Oltre a la definizione sopracitata va anche specificato che le aree periurbane non devono necessariamente essere interne al perimetro del centro abitato, ma queste aree possono essere anche nelle sue immediate vicinanze.</p> <p>L'area non presenta caratteristiche tali che possono giustificare l'inserimento in agricolo periurbano.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1120	56359	Antonetti Silvia, Antonetti Piero	S.Gennaro	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
927	56824	Attilieni Anna Maria	Segromigno Monte	1) L'area oggetto dell'osservazione risulta classificata nel vigente RU come zona omogenea per nuovi insediamenti residenziali, soggetta alla normativa dell'art. 24 delle NTA, per la realizzazione	<p>La scheda delle analisi dei fattori di criticità , allegata alla valutazione Integrata n. 1rcB2, evidenzia la presenza dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area edificabile visibile da < 100 mt da beni storici - presenza di vincolo paesaggistico. 	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>di n° 13 alloggi più opere di urbanizzazione. I titolari in data 03.11.2006 hanno presentato una richiesta di approvazione di un Piano attuativo per 13 alloggi: -la richiesta è stata sospesa il 04/12/2006 chiedendo, oltre ai documenti previsti dal R.E., la firma del piano da parte di tutti i proprietari dell'area; -in data 13/04/2007 l'istanza veniva archiviata per mancata integrazione nei termini stabiliti; -in data 11/04/2008 i titolari hanno ripresentato una rinnovato la richiesta per l'approvazione del Piano Attuativo; -con successiva nota veniva comunicato l'avvio del nuovo procedimento e richiesta la documentazione integrativa; 2) a giudizio degli scriventi la documentazione richiesta dall'Ufficio è ritenuta eccessiva e anomala rispetto a quella di prassi., con l'intenzione di vanificare i tempi di attuazione del Piano Attuativo per applicare le misure di salvaguardia; 3) con l'adozione della Variante l'area è stata classificata in zona a prevalente uso agricolo, disciplinata dall'art. 46 delle NTA. I titolari dichiarano quanto segue: a) il comparto si sviluppa a sud dell'edificato urbano di Segromigno Monte, che si è sviluppato a partire dagli anni 60 lungo la Via comunale delle Scuole, che si interrompe proprio a confine con l'ambito normativo; detto spazio libero ed incolto costituisce lo spazio naturale per completare verso sud il nucleo urbano, quale cerniera di collegamento con Via delle Ville. B) con i nuovi insediamenti (lungo via delle scuole) sarebbe raggiunto l'obiettivo del PS , tramite il rafforzamento</p>	<p>La tutela dei beni di valore storico, paesaggistico e ambientale è, secondo gli indirizzi stabiliti dall'A.C., tra i principali obiettivi della variante generale, nonché fondamentale criterio di revisione delle trasformazioni territoriali oggi ammissibili. Il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 72 del 24/7/2007 , stabilisce che la tutela della qualità del patrimonio paesaggistico, considerata nella consistenza materiale e formale e nella integrità e fruibilità delle sue risorse storiche, culturali e ambientali, è assunta come criterio costitutivo della progettazione (art. 21, comma 3). In queste aree sono comunque da evitare le tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana (art. 21, comma 7).</p> <p>La valutazione Integrata, adottata con la Variante in oggetto, affrontata all'art 5 il tema della Valutazione di sostenibilità degli interventi, attraverso l'esclusione delle seguenti attività di trasformazione del territorio: al punto 8) viene esclusa l'edificabilità dalle fasce individuate attorno ai principali beni di interesse storico-architettonico nella tavola D.1 del quadro conoscitivo e considerate, ai fini della tutela dei suddetti beni, come aree "di immediata prossimità"; il criterio ha carattere escludente solo nei casi in cui l'edificazione del lotto comporti l'estensione del tessuto insediativo in direzione del bene da tutelare oppure una limitazione della sua fruibilità o della sua visibilità da spazi pubblici. L'area oggetto dell'osservazione rientra nella fascia di visibilità dai seguenti complessi di ville storiche monumentali, comprendenti gli immobili e le relative pertinenze, parchi e giardini ornamentali: n. 97 - Villa Ubaldini e Annessi n. 99 - Villa Sani n. 100 - Villa Orlando n. 100c - Cappella di Villa Orlando n. 101- Villa Mazzarosa n. 102 - Villa Mansi n. 102 a - Palazzo annesso a Villa Mansi;</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>dell'identità dei centri e dei nuclei principali, costituendo un vero e proprio completamento degli stessi, rafforzandone così la qualità urbana complessiva e la riqualificazione della parte storica di Segromigno M., decongestionando il traffico sulla Via delle Selvette che fiancheggia le recinzioni delle ville, confluendo lo stesso sulla viabilità di nuova realizzazione all'interno della lottizzazione.</p> <p>C) nel caso non venisse riconfermata la destinazione originaria di Piano , la proprietà si troverebbe a dover rispondere di ingenti danni determinati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> -annullamento di preventivo di vendita; -pagamento per ICI -spese peritali e d'imposta sostitutiva -oneri professionali di progettazione del piano attuativo e assistenza agli atti di promessa di vendita <p>D) che gli edifici più vicini sono Villa Sani a ca. 100 ml e Villa Orlando a poco meno di 200 ml,.</p> <p>I proprietari ritengono illegittimo modificare l'attuale disciplina urbanistica dell'area, in ragione di una presunta incompatibilità storico-ambientale.</p> <p>Per quanto sopra viene richiesto di confermare la vigente previsione urbanistica per la realizzazione di 13 alloggi.</p>	<p>al punto 9) in coerenza con le direttive del P.I.T. vengono escluse dalle aree riconosciute ai sensi del Dlgs 92/2004 come beni paesaggistici, rappresentate nella tavola D.2, le individuazioni di nuovi insediamenti, sia a carattere residenziale che produttivo non agricolo. La nuova edificazione viene pertanto limitata agli interventi di modesta entità, con caratteristiche e modalità realizzative tali da costituire il completamento e la coerente integrazione degli insediamenti esistenti.</p> <p>Rispetto alla affermazione di una richiesta eccessiva di documentazione tendenziale all'allungamento dei tempi , è doveroso precisare che essendo un Atto di Governo del Territorio, l'Ufficio ha eseguito la regolari prassi prevista per tutti i piani attuativi, richiedendo, anche con note illustrative, la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e di regolamento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'art. 72 del Regolamento Edilizio; - dell'art. 24 del Regolamento Urbanistico; - dal D.P.G.R. 09.02.2007, n. 4/R Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della L.R. 1/2005, in materia di valutazione integrata e n. 2/R Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della L.R. 1/2005, in materia di disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti; - dal D.P.G.R. 27.04.2007, n. 26/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della L.R. 1/2005, in materia di indagini geologiche." - dall'art. 36 del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 72 del 24/7/2007; - dal Titolo VI artt. 51 e successivi del Regolamento Urbanistico; - dagli artt. 11, 14, 66 e 67 della L.R. 03.01.2005 n.1; <p>Per quanto sopra, verificato che l'area oggetto dell'osservazione rientra nella fascia di visibilità di 100 ml dai beni storici formalmente riconosciuti, il cui territorio contribuisce alla valorizzazione e fruizione del bene stesso e considerato che lo stesso essendo in posizione periferica</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo.</p> <p>Rispetto agli aspetti sopra analizzati, l'osservazione non introduce elementi di novità o aggiornamenti del quadro conoscitivo, tali da dover ridefinire :</p> <ul style="list-style-type: none"> -la tutela dei beni di valore storico, paesaggistico e ambientale; -la tutela dei beni storici formalmente riconosciuti, anche in rapporto al territorio e alla fruibilità e visibilità dei beni stessi -l' espansione del centro abitato -le conseguenti scelte di pianificazione operare in sede di Variante al R.U. <p>Per quanto sopra si confermano le scelte pianificatorie effettuate con la Variante al R.U. adottata con delibera C.C. n. 41 del 16.06.2008.</p>	
1136	56504	Attilieni Giuseppe	Lunata	terreno inserito in art. 16 del vigente R.U. ed in art. 33 del R.U. adottato per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 22c per la realizzazione di un fabbricato ad uso direzionale	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1008	57140	Avenante Renzo	Lammari	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
1195	56411	B.Quattro srl	Verciano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 4 con permesso di costruire n°P07/0048, P07/0049, P07/0050, P07/0051, parte "aree a verde pubblico attrezzato" (art 30), parte "area di sede stradale".</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, parte "aree a prevalente destinazione residenziale - saturazione (art 20s), parte "aree a verde pubblico attrezzato " (art 30), parte "aree a</p>	<p>Dall'esame delle foto satellitari risalenti al settembre 2008 la parte del lotto oggetto dell'osservazione può individuarsi come non facente parte della resede del fabbricato esistente. Pertanto non si ritiene conforme con i criteri adottati in fase di individuazione delle destinazioni urbanistiche, inserire l'intera area in art. 20s. Inoltre l'inserimento dell'area suddetta in zona di saturazione residenziale non appare coerente con gli indirizzi dettati dagli strumenti sovraordinati quali il PIT regionale e la legge 1 del 2005 della Regione Toscana, che intendono minimizzare quanto più possibile lo spreco di suolo libero.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>3) Viene richiesto che porzione dell'area sita a sud e precisamente una striscia di 10 m, attualmente classificata con art 30 "verde pubblico", venga inserita in articolo 20 "saturazione residenziale", in subordine che l'area in questione venga inserita in art 47 "aree agricole periurbane", o nell'art 33 "aree a verde urbano privato.</p>		
509	55365	Baccelli Franco	Valgiano	<p>L'osservazione riguarda un complesso immobiliare con relativa area di pertinenza posto in loc. "Alla Cartiera" inserito nel vigente R.U. in art. 19 e nel R.U. adottato inserito in art. 16 e parte dell'area di pertinenza in art. 43.</p> <p>Si rileva che l'osservante non ha letto bene la cartografia del R.U. adottato, in quanto il complesso immobiliare è stato inserito in variante in art. 16 mentre lui indica Art. 19 come destinazione adottata. Si fa presente che l'intero complesso è stato oggetto di P07/0163 "recupero del complesso denominato ex Cartiera di Valgiano" e in tale permesso è stata autorizzata la realizzazione di area a parcheggio e di pertinenze nei terreni che da art. 19 sono stati inseriti in variante in art. 43.</p> <p>Pertanto viene richiesto:</p> <p>1. Che venga ripristinata la situazione di cui al R.U. vigente (per cui riportare tutto in art. 19) , in quanto con la variante adottata mancano gli spazi per le pertinenze e aree a parcheggio ecc...tra l'altro già approvate con P07/0163;</p> <p>2. Inoltre esiste un fabbricato inserito in art. 43 sia del vigente R.U. che di quello adottato per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 19 in quanto facente parte dell'originario complesso edilizio.</p>	<p>1. Visto che il complesso immobiliare e l'area di pertinenza sono stati oggetto di Permesso di Costruire n° P07/0163 "Recupero del complesso denominato ex cartiera di Valgiano" con il quale è stata autorizzata anche la realizzazione di opere pertinenziali nei terreni inseriti in art. 43 in sede di Variante, considerato che i lavori di cui al suddetto permesso sono iniziati in data 19/05/2008 , si ritiene opportuno che venga ampliato l'art. 16 a tutta l'area oggetto di intervento.</p> <p>2. Per quanto riguarda il fabbricato inserito in art. 43 si fa presente che sono state allegate fotografie che dimostrano la sua esistenza e consistenza, è evidente che lo stesso fa parte del complesso immobiliare originariamente ad uso cartiera, inoltre ha caratteristiche tali da poter essere inserito in art. 16 "Edifici di valore storico-architettonico". Si ritiene pertanto accoglibile l'inserimento dello stesso in tale articolo.</p> <p>Non risulta altresì accoglibile la richiesta di inserimento di tutto il complesso in art. 19 in quanto in sede di variante, per il territorio rurale, è prevista una disciplina orientata verso la tutela dei fabbricati di valore storico.</p>	Parzialmente accolta
1342	56065	Baccetti	Massa	1) Lotto classificato dal RU adottato come	A. Il lotto oggetto dell'osservazione:	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Giovanni	Macinaia	<p>"area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposto a PU con previsione edificatoria di 4 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto:</p> <p>A. il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>B. di declassificare l'area dalla pericolosità I4 con TR = 20 anni, al fine di consentirne nuovamente l'edificabilità.</p> <p>4) Si dichiara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - che l'area oggetto di osservazione si colloca entro un contesto già urbanizzato e in quanto tale risulta particolarmente idonea a scopo residenziale - una carenza documentativa relativa all'assetto idrogeologico-idraulico 	<ul style="list-style-type: none"> - è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. - ricade entro l'ambito B di salvaguardia delle pertinenze fluviali (fattore escludente) nella tav. B1 del Qc - è interessato da vincolo paesaggistico. Dal cap. 5 punto 9 della Valutazione Integrata si evince che gli interventi di edificazione in zone di tale valore devono essere inoltre di "modesta entità". - presenta fenomeni di allagamento con frequenza inferiore a 20 anni (tav. B3 del Qc) (fattore escludente) <p>B. Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici già inseriti nel Quadro Conoscitivo dell'attuale RU. Infatti l'area già dagli studi del 2003 risultava inserita nelle aree allagabili con tempo di ritorno ventennale. L'aver operato, pertanto, in ambito di Variante (utilizzando quindi quanto già disponibile del QC esistente a meno di revisioni per prescrizioni sopraggiunte da Enti sovraordinati), e l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari della 26/R, hanno reso inevitabile assegnare al lotto in questione il regime vincolistico contestato. Indipendentemente alla classificazione della pericolosità idraulica, è vigente anche la "normativa di attuazione del Piano Stralcio per la riduzione del Rischio Idraulico nel Bacino del F. Arno-Norma: n.3 - Disciplina di salvaguardia (aree B)" - DPCM 5 novembre 1999 - che vincola alla inedificabilità tali aree per garantire l'attuazione del Piano (v. Variante adottata: TAVV. B1 - Pertinenze fluviali), al quale il Comune non può che adeguarsi.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p>	
657	57205	Bacchi Rino	Colle di Compito	<p>1) Fabbricato ad uso residenziale classificato, con la propria resede, dal RU adottato e vigente come "Edificio di interesse tipologico" (art 19)</p> <p>2) Viene richiesto la classificazione dell'immobile suddetto ed area di resede in art. 20 di saturazione</p>	<p>La documentazione fotografica, allegata all'osservazione relativa al fabbricato, dimostra la mancanza di valore tipologico del complesso sia in termini di organizzazione complessiva dell'area (relazione tra fabbricato e resede, tra fabbricato e viabilità esistente, tra fabbricato e territorio rurale), sia in termini strettamente architettonici. Per quanto detto si ritiene opportuno riclassificare il lotto indicato come</p>	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>3) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il fabbricato si colloca in prossimità di villette monofamiliari classificate in art. 20 - il fabbricato originario (di interesse tipologico) è stato inglobato nell'ampliamento realizzato nella seconda metà del '900 effettuato nel rispetto dei materiali originari e delle aperture - il fabbricato attualmente non è da considerarsi testimonianza tipologica dell'edificio originario 	"area a prevalente uso residenziale di saturazione" (art. 20).	
417	55192	Bacci Franco	Massa Macinaia	<p>1) Lotti classificati dal RU adottato come "aree a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotti classificati dal RU vigente in buona parte come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c). I terreni fanno parte di un PU con previsione edificatoria di 3 alloggi (spettante: circa 2 alloggi).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detti terreni.</p> <p>4) Viene dichiarato che in data 01/02/07 è stata presentata una lettera (prot. n. 7971) ove si richiedeva di escludere dalla perimetrazione del PU la scarpata della strada provinciale di Sottomonte e il sedime di una via vicinale</p> <p>5) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato fattore escludente l'edificazione dell'area</p>	<p>I lotti oggetto dell'osservazione sono stati esclusi dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" del Qc (fattore escludente). I terreni presentano caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non possono essere considerati aree residuali del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La continuità di tessuto è inoltre interrotta da viabilità esistente: l'edificazione dei lotti oggetto dell'osservazione risponderebbe quindi ad una logica di espansione e non di completamento.</p> <p>Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46).</p>	Non accolta
266	54840	Bagnatori Amabiolo	Marlia	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
673	57202	Bagneschi Delfo	Castelvecchio di Compito	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area agricola periurbana" (art. 47)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale" (art. 20)</p> <p>3) Viene richiesto la riclassificazione del lotto suddetto in art. 20 di saturazione</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la qualità degli insediamenti non può 	<p>Le foto satellitari risalenti al settembre 2008 confermano il carattere rurale dell'area oggetto dell'osservazione. La documentazione fotografica non facilita la comprensione dello stato dei luoghi.</p> <p>Per quanto sopra, si conferma la destinazione del lotto come da RU adottato. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>essere demandata esclusivamente alla conservazione di aree agricole all'interno dei centri abitati</p> <ul style="list-style-type: none"> - le aree lasciate libere da edificazione entro i centri abitati diventano "terre inutili" destinate all'abbandono e al degrado - l'abitazione adiacente necessita di uno spazio per giardino 		
424	55190	Bagneschi Roberto, Bagneschi Roberta	Castelvecchio di Compito	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lotti classificati dal RU adottato come "aree agricole periurbane" (art. 47) 2) Lotti classificati dal RU vigente in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio. 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Viene contestata la legittimità della ripermetrazione del Centro Abitato come fattore escludente l'edificabilità di detto terreno. 	<p>I lotti sono stati esclusi dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" del Qc (fattore escludente). I terreni presentano caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non possono essere considerati aree residuali del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La continuità di tessuto è inoltre interrotta da viabilità esistente: l'edificazione dei lotti oggetto dell'osservazione risponderebbe quindi ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come aree agricole periurbane (art. 47)</p>	Non accolta
1184	56282	Baiocchi Guido	Capannori	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 1 con permesso di costruire n°05/0318, parte "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s) L'area interessata da destinazione residenziale completamento ha già permesso la realizzazione di una villetta unifamiliare. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, interamente in "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s) . 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per la parte interessata già da edificazione, ed il resto "area a prevalente 	<p>Come si evince dall'attuale stato dei luoghi, sul lotto perimetrato dal vigente RU come completamento residenziale, è stato edificato un fabbricato residenziale per n°1 alloggi.</p> <p>Per tanto la restante parte di terreno come previsto sia dal vigente che dall'adottato RU è stata classificata come residenziale di saturazione.</p> <p>Non è previsto in generale da questa variante inserire nuovi lotti edificabili, che nel caso specifico avrebbe una valenza nulla visto che il fabbricato come da documentazione fotografica, è già completato.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				destinazione residenziale - saturazione" (art20s).		
210	54498	Baiocchi Nicla	S.Leonardo in Treponzio	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area verde urbano privato" (art. 33)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e con previsione edificatoria di 1 alloggio</p> <p>3) Viene richiesto:</p> <p>A. il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>B. in subordine si chiede la modifica dell'art. 20 delle NTA.</p> <p>4) Viene dichiarato che l'area oggetto di osservazione non ha problemi di accessibilità ed è inserita in un contesto già urbanizzato. Si contestano i criteri che hanno concorso alla definizione del limite del Centro abitato</p>	<p>A. Il lotto oggetto dell'osservazione, pur appartenendo alle aree di frangia definite dalla tavola F "Sistemi insediativi" del quadro conoscitivo adottato, non verifica il 70% del contatto (fattore escludente). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una ripermetrazione del centro abitato. Si conferma pertanto la destinazione del lotto ad area verde urbano privato (art. 33)</p> <p>B. Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.</p>	Non accolta
737	57375	Baisi Fiorello	Segromigno Piano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "areea agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesta la conferma del vigente RU, che classifica il lotto come "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 16 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree di nuova edificazione nelle fasce di rispetto degli elettrodotto (3 micro_T e 0,2mT) tav.C1.</p> <p>È anche presente un vincolo condizionante riguardante la pericolosità idraulica I3 (tav B4).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le fasce di rispetto di elettrodotti, che nel caso specifico copre solo in maniera parziale l'area interessata da edificabilità.</p> <p>L'area marginale residua non permette alcuna nuova edificazione.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
9	48667	Baisi Giorgio	Lunata	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione di 2 nuovi alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p>	<p>l'area oggetto dell'osservazione è esclusa dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residua del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				4) Viene contestata la non appartenenza del terreno all' area di frangia individuata nella tavola F del quadro conoscitivo adottato	possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)	
719	57373	Baisi Grazia	Segromigno Piano	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "parcheggio pubblico" (art 34). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "areea agricole periurbane" (art 47). 3) Viene richiesta la conferma del vigente RU, che classifica il lotto come "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 16 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree di nuova edificazione nelle fasce di rispetto degli elettrodotto (3 micro_T e 0,2mT) tav.C1. È anche presente un vincolo condizionante riguardante la pericolosità idraulica I3 (tav B4). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le fasce di rispetto di elettrodotti, che nel caso specifico coprono solo in maniera parziale l'area interessata da edificabilità. L'area marginale residua non permette alcuna nuova edificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
162	54310	Balanesi Roberto	Pieve di Compito	Il vigente RU identifica l'area oggetto dell'osservazione con la scheda normativa 30 con la destinazione di Area a parco per lo sport ed il tempo libero in frazione di Pieve di Compito, località Palatola, con individuazione nella cartografia dell'area oggetto di possibile edificazione. In relazione agli interventi ammessi dal vigente RU, è stato approvato il P.U. n. 6/05 per "intervento di riqualificazione dell'area a corredo di un laghetto attraverso la realizzazione di strutture turistiche ricettive" e successivo PC05/0175 per la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo. Con la Variante adottata alla scheda normativa viene tolta la destinazione "per lo sport" e sostituita con "pesca sportiva" e modificata la cartografia con la eliminazione dell'area a servizi all'interno dell'ambito e il ridimensionamento del parcheggio. Viene richiesto:	1) la Valutazione integrata che ha anticipato le scelte di pianificazione della presente Variante, ha sottoposto il vigente RU a verifica di sostenibilità delle scelte operate rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi. La Valutazione si è basata sull'individuazione degli aspetti escludenti e condizionanti per i nuovi interventi sul territorio. L'area in oggetto, dalla verifica della tav. D1 "beni storici" del quadro conoscitivo, ricade nelle aree di immediata prossimità dal Complesso della Villa Orsetti e dalla chiesa di S. Maria a Ripa. Viene esclusa l'edificabilità dalle fasce individuate attorno ai principali beni di interesse storico-architettonico; il criterio ha carattere escludente solo nei casi in cui l'edificazione del lotto comporti l'estensione del tessuto insediativo in direzione del bene da tutelare oppure una limitazione della sua fruibilità o della sua visibilità da spazi pubblici. Inoltre dalla verifica della tavola F1 "sistemi insediativi" del Q.C. l'area risulta esterna alle aree urbane e di frangia, pertanto, allo scopo di contrastare l'eccessiva dispersione degli insediamenti sul territorio, per evitare ulteriori saldature	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>1) che nella S.N. sia inserita la possibilità della riqualificazione dell'area anche attraverso la nuova edificazione</p> <p>2) che venga reinserita nella cartografia l'area per nuova edificazione in relazione al P.U. 06/05 e del rilasciato P.C. P05/0175</p> <p>3) che nella S.N. siano inserite le destinazioni d'uso di servizio delle categorie 1,2,3,4,5,6 e che la destinazione turistico-ricettiva sia prevista anche sugli edifici realizzandi</p> <p>4) che l'area a parcheggio sia dislocata nella parte sud-ovest dell'area</p>	<p>edilizie tra le diverse frazioni e per mantenere una diffusa presenza di superfici inedificate nelle aree di frangia, tutelandone il ruolo di elemento per la qualità degli insediamenti e di interfaccia con il territorio rurale, è stata esclusa l'edificabilità a fini residenziali o di servizio all'esterno di tali aree.</p> <p>2) In merito ai progetti approvati prima dell'adozione della Variante, l'art 67 delle NTA prevede specifiche norme di salvaguardia che fanno salvi i diritti giuridico-urbanistici vigenti :</p> <p>Nelle aree per le quali alla data di adozione delle presenti norme siano già stati approvati i Progetti Unitari di cui all'articolo 4 e sia stato registrato e trascritto il relativo atto d'obbligo, per il rilascio dei relativi atti autorizzativi, i parametri urbanistici in essi previsti, per un periodo comunque non superiore a cinque anni dalla data della loro approvazione e purché ciò non porti pregiudizio alla realizzazione di opere pubbliche previste dalla presente Variante generale; possono essere ammesse le varianti che non siano in contrasto con le disposizioni del R.U.</p> <p>3) Per gli interventi sugli edifici esistenti si applicano le disposizioni generali pertinenti alla zona urbanistica in cui essi ricadono, con le limitazioni previste dalla scheda normativa. Considerato che la Scheda normativa, è posta all'esterno dell'ambito urbano, la valutazione di sostenibilità adottata non prevede destinazioni di servizio nel territorio rurale.</p> <p>In particolare la scheda ha individuato la destinazione turistico-ricettiva o residenziale degli edifici esistenti, coerentemente all'ambito relativo della pesca sportiva praticata nel laghetto.</p> <p>4) la normativa della scheda 30 prevede che :la rappresentazione dei parcheggi sulla cartografia di piano ha valore prescrittivo per quanto riguarda la superficie minima da realizzare e indicativo per la loro ubicazione.</p>	
180	54348	Baldaccini Italo	Lunata	<p>Dichiara che le aree oggetto di osservazione sono classificate nel vigente R.U. in zona a prevalente destinazione di servizio di completamento art. 22 delle NTA.</p> <p>Per il lotto in questione è stato approvato</p>	<p>Il lotto è parzialmente interessato dall'ambito a1 di assoluta protezione dei corsi d'acqua (fattore escludente 4 dell'art. 5 "Valutazione di sostenibilità" della Relazione di sintesi della Valutazione Integrata)</p> <p>infatti :viene esclusa l'edificabilità dalle aree di tutela fluviale sotto elencate e individuate nella tavola B.1: "A1 ambito di</p>	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>un Progetto Unitario con DD. 814 del 11/06/2007 e rilasciato il relativo P.C. n. P06/0357 per la realizzazione di due fabbricati ad uso servizi più parcheggio pubblico.</p> <p>Con l'adozione della Variante il lotto è stato classificato come area agricola periurbana , art. 47 delle NTA</p> <p>Viene contestata l'esclusione del lotto dal limite del centro abitato e dalle zone di frangia, in quanto valutano l'area omogenea con quelle adiacenti, ricomprese nel centro abitato, ed errata la nuova previsione urbanistica.</p> <p>Con riferimento alla Sentenza Con. Di Stato sez. IV, 1n. 437/1998, e TAR Liguria Sez. 1 n.1153/2002 riferiscono che il potere discrezionale di disciplinare il territorio, deve essere esercitato in modo logico, coerente ed aderente allo stato dei luoghi e che le esigenze dei privati possono essere sacrificate solo in presenza di superiori esigenze pubbliche non altrimenti soddisfabili</p> <p>Con riferimento alla Sentenza Con. Di Stato sez. IV, 1n. 7771/2003 il potere dell'amministrazione di modificare le scelte contenute in un precedente PRG, trova un limite nella necessità di ponderare il pubblico interesse con quello privato che risulti assistito da una aspettativa giuridicamente tutelata e derivante dalle precedenti scelte di pianificazione.</p> <p>Con riferimento alle sentenze del Consiglio di Stato sez. V, n.148 del 1989 viene dichiarata illegittima la Variante che modifica le previsioni senza una circostanziata motivazione sulle particolari ragioni di pubblico interesse rispetto alle aspettative ingenerate nel privato, pur in assenza di una precedente lottizzazione</p>	<p>assoluta protezione del corso d'acqua".</p> <p>La natura giuridico-urbanistica del lotto è stata modificata definitivamente con il rilascio del P06/0357 per la realizzazione di due fabbricati e del parcheggio, e che gli stessi sono stati realizzati oltre l'ambito A1 di rispetto dal corso d'acqua esistente, con parere favorevole dell'Ente di tutela idraulica.</p> <p>Per quanto sopra si propone di riclassificare l'area oggetto della suddetta trasformazione in zona a prevalente destinazione di servizio di saturazione.</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>convenzionata. Chiede che il terreno sia classificato come zona omogenea a prevalente destinazione di servizio di completamento art. 22 della NTA</p>		
181	54347	Baldaccini Italo	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) con permesso di costruire n°P06/0230 - P06/0231 - P06/0232 - P06/0233 - P06/0234. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "areea agricole periurbane" (art 47). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree di frangia confinanti per non meno del 70% con l'urbanizzato esistente (tav F). Visto però lo stato attuale dei luoghi e fatti dovuti accertamenti attraverso sopralluoghi diretti, si è appurato che il vincolo riguardante il 70% non ha più ragione di essere visto che i lavori su tale lotto sono effettivamente iniziati (scavo e platea di fondazione). L'area perciò assume come classificazione nel RU adottato "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s). Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.</p>	Non accolta
402	55297	Baldassarri Bruno	Marlia	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n°1 alloggi, con Permesso di Costruire n°P06/0209. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree prevalentemente uso agricolo" (art 46). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia posizione del lotto ricadente fuori dalle aree urbane e di frangia (tav F). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: aree ricadenti esternamente ad aree urbane o di frangia individuate nella tavola F1, per tanto in tali aree è esclusa l'edificabilità sia a fini residenziali e di servizio. Da sopralluoghi e da fotointerpretazione (aggiornata al settembre 2008), risulta che nell'area di proprietà dello scrivente, sono state apportate modifiche attualmente non irreversibili, ma che devono essere monitorate e regolamentate contestualmente alla classificazione del RU adottato (art 47). Dalle foto si vede chiaramente che il territorio è stato riorganizzato con appositi lavori di scavo, con una strada di accesso che culmina in un piazzale, operazione questa non possibile ed incoerente. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
440	55292	Baldassarri Bruno	Lammari	Osservazione alla Scheda normativa n. 26 " Complesso Produttivo esistente in	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				frazione Lammari"		
428	55294	Baldassarri Bruno, Baldassarri Oreste	Marlia	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 3 alloggi, con PU n° 26/06.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree prevalentemente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia posizione del lotto ricadente fuori dalle aree urbane e di frangia (tav F). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: aree ricadenti esternamente ad aree urbane o di frangia individuate nella tavola F1, per tanto in tali aree è esclusa l'edificabilità sia a fini residenziali e di servizio.</p> <p>Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
404	55309	Baldassarri Marco	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) sottoposto a PU con previsione edificatoria di 3 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che sull'area oggetto dell'osservazione in data 13/03/2008 è stato approvato con Det. n. 366/2008 (prot. n. 26/06) il PU. di 3 unità abitative.</p> <p>5) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato fattore escludente l'edificazione dell'area</p>	<p>Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato un'area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo.L'edificazione del terreno risponderebbe quindi ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46).</p> <p>Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.</p>	Non accolta
950	56960	Baldocchi Armando	Pieve di Compito	<p>Terreno inserito in art. 46 sia del vigente R.U. che di quello adottato per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c per la realizzazione di nuovi alloggi</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
587	56585	Baldocchi Carla	Toringo	<p>trattasi di terreno libero catastalmente identificato da un unico mappale (587) che</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				ricade in art.20 residenziale di saturazione e in piccola parte in art.20 residenziale di completamento (per n°2 alloggi) nel RU vigente; ricade in art.33 verde urbano privato e in piccola parte in art.20c residenziale di completamento (sempre n°2 alloggi), chiede che venga individuata una nuova area edificabile inglobando anche la porzione del medesimo mappale ricadente nell'adiacente lotto per n°2 alloggi	sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
960	56953	Baldocchi Nello	Pieve di Compito	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente uso agricolo" (art 46). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46). 3)Viene richiesto che il lotto venga trasformato da agricolo a "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c).	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
1216	56405	Balduini Luciano	Verciano	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "aree a prevalente destinazione produttiva - saturazione (art 21s) 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree a prevalente destinazione produttiva - satura (art 21) 3) Viene richiesto che la zona in questione sia classificata come "area a prevalente destinazione produttiva - saturazione (art 21 s), per permettere un eventuale incremento di superficie e volume dei fabbricati per un maggior spazio per la produzione e stoccaggio dei prodotti.	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 2 e 4 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardanti le aree boscate (tavD3) e le aree di tutela fluviale (tav B1). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: esclusa edificabilità in aree inserite all'interno del limite delle zone boscate, e esclusa edificabilità in aree di tutela fluviale e nello specifico negli ambiti relativi alle opere di regimazione idrica. In tali aree le possibilità di ampliamento delle aziende produttive vengono limitate alle sole esigenze di adeguamento igienico, tecnico e funzionale, a condizione della realizzazione contestuale degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio e alla compensazione degli effetti ambientali. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
931	56860	Bandettini Emanuele	Marlia	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n°	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardanti le aree di frangia (tav F1).	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>1 alloggi, con Permesso di Costruire n°P06/0402.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).</p>	<p>Da fotointerpretazione e da sopralluogo diretto si evince che lo stato attuale dei luoghi è totalmente differente rispetto a quando è stato redatto il piano, infatti attualmente su tale lotto è presente una nuova costruzione.</p> <p>Per tale motivo preso atto della situazione attuale e appurata l'irreversibile modifica dello stato dei luoghi si procede ad una nuova classificazione urbanistica del lotto in questione, secondo la disciplina delle "aree a prevalente uso residenziale - saturazione" (art 20s).</p>	
117	54003	Bandiera Letizia	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "Aree a prevalente destinazione di servizio (art 22 s).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree a prevalente destinazione di servizio (art 22 s).</p> <p>3) Viene osservato che il fabbricato artigianale è stato trasformato a seguito di un Permesso di Costruire n° 05/0247 e successiva variante n° P06/0369V in civile abitazione per la realizzazione di sei appartamenti e due villette.</p> <p>Nel 2008 è stato consegnato sia il certificato di conformità (prot 22518) e di abitabilità (prot 41019).</p> <p>4) Viene richiesta la classificazione "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s). (vedi foto allegate e foto satellitare 2008) e certificato di abitabilità in data 11/06/2008 prot. n° 41019.</p>	<p>In base alle analisi dello stato di fatto dei luoghi si prende atto dell'effettivo uso residenziale dell'area.</p> <p>Pertanto viene accolta la richiesta di classificazione come "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s) solo per la parte trasformata in residenziale a sud e non per la parte soprastante a nord classificata a servizio.</p>	Accolta
405	55290	Bandoni Leonida Giovanni	S.Margherita	<p>Trattasi di terreni liberi inseriti in art.46 sia nel vigente RU che nella Variante adottata. Parte di detti terreni ricade in art.40 fasce di rispetto infrastrutturale con indicazione di un tratto di viabilità di progetto nel vigente RU, e sono stati inseriti in art.37 fasce di salvaguardia delle previsioni di PS nella Variante adottata. La richiesta è quella di togliere da detti terreni la fascia di rispetto di cui all'art.37 adottato.</p>	<p>I tracciati della viabilità riportati sugli elaborati grafici del R.U. hanno valore indicativo e potranno essere modificati e definiti mediante progettazione esecutiva, nell'ambito delle fasce di salvaguardia delle previsioni del Piano Strutturale appositamente individuate.</p> <p>Queste zone di rispetto hanno lo scopo di preservare il territorio da ogni possibilità di nuova edificazione, di ampliamento ecc. Il tracciato è conseguente ad una scelta di piano sovracomunale frutto di accordi provinciali della nuova viabilità. Eventuali modifiche sono previste solo in sede di nuovo accordo tra enti interessati per la nuova viabilità relativa alla piana di Lucca.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera C.C. n° 41 del 16.06.2008.	
421	55293	Bandoni Leonida Giovanni	S.Margherita	<p>chiede che il proprio terreno, inserito nel R.U. vigente in art. 46 (agricolo) e art. 40 (fasce di rispetto infrastrutturale) e nel R.U. adottato in art. 46 e art. 37(fasce di salvaguardia delle previsioni del P.S.), sia inserito in aree a prevalente destinazione residenziale di saturazione o di completamento art. 20s o 20c oppure in aree art. 24 (aree per nuovi insediamenti residenziali).</p> <p>La richiesta è motivata in quanto sul lotto insiste un fabbricato oggetto di condono ad uso garage e ripostigli.</p> <p>Viene richiesto inoltre l'eliminazione della fascia di rispetto dal proprio lotto di terreno</p>	<p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti per la ridefinizione delle aree interessate all'osservazione; in particolare l'area oggetto di osservazione ricade in un contesto prevalentemente agricolo lontano da centri urbani e dalla viabilità comunale.</p> <p>Per quanto riguarda la modifica alla fascia di rispetto si fa presente che i tracciati della viabilità riportati sugli elaborati grafici del R.U. hanno valore indicativo e potranno essere modificati e definiti mediante progettazione esecutiva, nell'ambito delle fasce di salvaguardia delle previsioni del Piano Strutturale appositamente individuate. Queste zone di rispetto hanno lo scopo di preservare il territorio da ogni possibilità di nuova edificazione, di ampliamento ecc. Il tracciato è conseguente ad una scelta di piano sovracomunale frutto di accordi provinciali della nuova viabilità. Eventuali modifiche saranno previste solo in sede di nuovo accordo tra enti interessati per la nuova viabilità relativa alla piana di Lucca.</p> <p>All'interno delle fasce di salvaguardia viene applicata la disciplina delle zone agricole.</p> <p>Inoltre trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni territoriali, geologico-idrauliche, paesaggistiche ecc., non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Si confermano quindi le scelte urbanistiche adottate.</p>	Non accolta
444	55295	Bandoni Leonida Giovanni	S.Margherita	<p>Trattasi di terreni liberi inseriti in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.46 e parte in art.43 aree boschive e ripariali nella Variante adottata e chiede di ripristinare la zona vigente art.46</p>	<p>Visionata la foto aerea del settembre 2008, con sovrapposizione del catastale relativo ai mappali oggetto della presente osservazione, emerge che l'area boscata presente sul posto confina a sud con la proprietà del richiedente ed probabilmente si configura un posizionamento errato dell'art.43 sulla cartografia della Variante rispetto all'effettivo stato dei luoghi. E' stata presa come limite dell'area boscata vera e propria l'ombra che il bosco proietta sul terreno.</p> <p>Sulla porzione sud del mappale 18 sono visibili degli alberi ma sembrano essere parte della sistemazione a giardino dell'adiacente abitazione.</p> <p>Si propone l'accoglimento della presente richiesta con</p>	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					revisione della cartografia (sia della tav,D3 allegata al QC che della tav.4 degli elaborati di piano, della Variante adottata) e riposizionando in maniera esatta la zona boscata, con ripristino dell'art.46 su tutta la proprietà in oggetto.	
800	56979	Bandoni Vittorio	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come art. 19 ("edifici di interesse tipologico"), in parte come "area agricola periurbana" (art. 47)</p> <p>2) Viene richiesto:</p> <p>A. il cambio di destinazione dell'area da art. 47 ad art. 22s per permettere l'ampliamento dell'esistente attività commerciale, e art 20s per permettere l'ampliamento del fabbricato a civile abitazione posto a sud del lotto</p> <p>B. la confinazione delle aree in art. 19 strettamente alle resedi dei fabbricati di cui sono pertinenza</p> <p>3) Viene dichiarato che:</p> <p>- il lotto confina a nord con un'area a prevalente destinazione di servizio di saturazione (art. 22), a sud e a ovest con aree a prevalente destinazione residenziale di saturazione (art. 20)</p>	<p>A. Dalle foto satellitari, risalenti al settembre 2008, come da quelle allegate all'osservazione, è chiaramente riconoscibile il carattere agricolo dell'area su cui viene richiesto il cambio di destinazione in art. 22. Si tratta infatti di un insieme di terreni diversamente coltivati o comunque liberi da fabbricati, posti all'interno di un'area per lo più urbanizzata e che, come tali, concorrono ad incrementare la qualità complessiva degli insediamenti, valorizzando anche il corso d'acqua che, nel RU adottato (in linea con la tav. D3 dei "Beni ambientali") è stato individuato nel suo corso.</p> <p>B. Conseguentemente a quanto detto per l'area in art. 47, non si ritiene coerente con la lettura dello stato dei luoghi la riclassificazione delle restanti porzioni di terreno attualmente in art. 19. Anche in questo caso i terreni di proprietà presentano caratteri agricoli o pertinenziali e sono in relazione funzionale con i vicini fabbricati.</p> <p>Non si ritiene pertanto coerente con gli obiettivi di sostenibilità e tutela accogliere complessivamente tale richiesta. Inoltre non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
20	50507	Banducci Amato Roberto, Bertini Gemma	Tassignano	<p>Richiesta di variazione urbanistica per l'inserimento di un terreno in area a prevalente destinazione residenziale di saturazione (art. 20s). Nel RU vigente e nella variante adottata il terreno è inserito in edifici di interesse tipologico (art. 19), parte in area a prevalente destinazione residenziale di saturazione (art. 20s) e in minima parte in verde pubblico attrezzato (art. 30). La richiesta viene motivata col fine di realizzare pertinenze a corredo del fabbricato per abitazione e studio medico di proprietà già inseriti in edifici di interesse tipologico (art. 19).</p>	<p>In merito allo stralcio del verde pubblico l'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione dell'area e pertanto, considerato anche che la destinazione era già prevista nel RU vigente, si confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per garantire l'obiettivo di incrementare la qualità del patrimonio insediativo, con la previsione degli standard, individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R,.</p> <p>Relativamente alla rimanente parte del terreno se ne propone l'inserimento in edifici di interesse tipologico (art. 19) quale area di pertinenza del fabbricato principale.</p>	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
1161	56172	Banducci Francesco	Pieve S.Paolo	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n° 4 con PU n° 363 e permesso di costruire n°07/0278.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "corridoio infrastrutturale" (art 40), parte "area agricola periurbana".</p> <p>3)Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree a pericolosità idraulica molto elevata I4 (tav B2).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di nuova edificazione ricadenti in zone dove esiste un vincolo di pericolosità idraulica I4 con un tempo di ritorno inferiore a 20 anni (tavB2).</p> <p>Tale area è altresì classificata come "Fascia di salvaguardia delle previsioni del Piano Strutturale"</p> <p>Per salvaguardare la possibilità di dare futura attuazione alle indicazioni strategiche in materia di infrastrutture per la mobilità, fino alla definizione di ipotesi progettuali formalmente condivise a livello comprensoriale, il R.U. individua porzioni di territorio all'interno delle quali si applica la disciplina delle zone agricole in cui ricadono con esclusione di ogni possibilità di nuova edificazione, di ampliamento, di ristrutturazione urbanistica o di mutamento della destinazione d'uso.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
67	53204	Baraldi Gabriele Federico	Pieve S.Paolo	<p>Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento). Il Richiedente evidenzia la presenza sul terreno di una fondazione continua realizzata a seguito del rilascio della L.E. n° 1170/67</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
760	57624	Baraldi Gabriele Federico	Gragnano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3)Viene richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'inserimento in "insediamenti consolidati in territorio rurale" (art 48). - che la piccola zona a sud ovest del fabbricato venga tolta dalla classificazione 	<p>- Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile</p>	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				di "aree boschive e ripariali" (art 44).	<p>risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Per la parte di bosco che si sovrappone al fabbricato esistente da fotointerpretazione si conferma il reale stato dei luoghi che denota il limite del bosco arretrato rispetto al fabbricato. Per questa richiesta l'osservazione viene accolta inserendo il fabbricato e una fascia di 5 metri intorno nella classificazione "aree a prevalente uso agricolo" (art 46).</p>	
98	53348	Barbagli Riccardo	Pieve S.Paolo	Richiesta di variazione urbanistica di un fabbricato da "edifici vincolati e di rilevante valore storico architettonico" (art. 15) ad "edifici di interesse tipologico" (art. 19).	Il fabbricato identificato dal map. 164 fa parte di una schiera di annessi ed è inserito nel contesto di un complesso edilizio già censito con la schedatura ai sensi delle L.R. 59/80 (scheda n° 182, terzo elenco). L'osservazione presentata e la relativa documentazione fotografica allegata non forniscono elementi che contrastano con i criteri che hanno determinato la classificazione in edifici vincolati e di rilevante valore storico architettonico e pertanto, anche in considerazione dell'unitarietà del complesso edilizio in cui è inserito l'immobile, si ritiene di dover confermare la destinazione vigente.	Non accolta
805	56791	Barghini Arianna	Pieve S.Paolo	<p>In qualità di residente viene richiesto (area intorno alla Chiesa di Pieve San Paolo):</p> <p>A. il mantenimento della destinazione adottata in fase di variante (art. 47 e art.30) dei terreni a sud dell'edificio religioso (edificabili nel RU vigente)</p> <p>B. l'eliminazione o, in subordine, la riduzione della previsione di ampliamento del servizio previsto ad est della chiesa</p> <p>C. l'ampliamento a sud e ad est del vincolo di rispetto/inedificabilità della</p>	<p>A. La Variante adottata ha come obiettivo la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi. Rimanendo invariati, nella fase di controdeduzione, i criteri che hanno concorso alla cancellazione di aree destinate a nuovi interventi, non è contemplabile il ripristino dell'edificabilità sugli stessi. Sono fatti salvi tuttavia i diritti, definiti nell'art. 68 delle NTA, sui P.U. approvati prima dell'adozione della Variante e tutti gli interventi per i quali</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				chiesa	<p>sono mutate le condizioni di stato dei luoghi che, al momento della redazione del RU adottato, ne avevano compromesso la possibilità edificatoria.</p> <p>B. Le aree di saturazione a servizio e residenziali, non sono state sottoposte, nell'iter di revisione del RU vigente, alla verifica di sostenibilità. Inoltre la previsione, oggetto dell'osservazione, ricade al di fuori della fascia di rispetto della Chiesa di San Paolo. Le previsioni adottate nella Variante non risultano pertanto in contrasto con le scelte complessive di piano. Si conferma quanto adottato. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>C. La fascia di immediata prossimità di 100 mt contenuta nella tav. D1 del Qc adottato, è stata individuata per offrire una condizione di tutela del bene storico, nella consapevolezza della necessità di applicare, nelle fasi successive di pianificazione, una più complessa disciplina di tutela previa studio di dettaglio. L'individuazione della fascia di prossimità, in fase di Variante, sottolinea comunque la necessità, nell'ambito delle scelte pianificatorie, di una tutela non limitata al solo bene storico in sé, ma da estendersi alle relazioni (funzionali e quindi di prossimità, o percettive e quindi di visibilità) che il bene stesso ha con il proprio contesto.</p>	
549	55990	Baroni Alberto	Marlia	Chiede che il proprio lotto di terreno attualmente in zona agricola sia inserito in area edificabile residenziale art. 20c per la realizzazione di un fabbricato monofamiliare in quanto la zona è servita da fognatura, acquedotto, metanizzazione e prospiciente strada comunale	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, nella quale non sono state individuate aree destinate alla nuova edificazione, la presente richiesta è contraria agli obiettivi di pianificazione prefissati. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
940	56828	Baroni Alberto	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come "area boschiva e ripariale" (art 43), in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal vigente RU come "area per nuovi insediamenti produttivi" (art 25) e facente parte del P.I.P di Rimortoli</p> <p>3) Viene richiesto:</p>	<p>Le cause escludenti la previsione di ampliamento dell'area industriale in località Rimortoli sono:</p> <p>1) Inadeguatezza dell'accessibilità locale e comprensoriale. Dal Primo Rapporto di Valutazione Integrata si evince che "dal punto di vista dell'accessibilità, l'area presenta notevoli limiti data l'impossibilità di migliorare la situazione attuale, e prestandosi al più alla rilocalizzazione di poche aziende artigiane già presenti nella zona, in modo da non incidere in misura significativa sui flussi del traffico, in particolare su</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>A. il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area per nuovi insediamenti produttivi" (art 25).</p> <p>B. di assegnare nuovamente l'edificabilità all'area di proprietà inserendola nuovamente nelle "aree per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci".</p> <p>4) Viene contestato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il criterio adottato per la eliminazione dell'area PIP loc. Rimortoli, e la inadeguata pubblicità data al bando svolto dall'A.C. allo scopo di sondare le esigenze del settore produttivo calzaturiero. La domanda di interesse doveva essere rivolta non solo alle imprese operanti che intendono rilocalizzarsi , ma anche alle nuove imprese e non solo del settore calzaturiero. Inoltre l'indagine conoscitiva doveva essere parametrata sull'esigenza di insediarsi nell'area produttiva e non all'interno di un PIP, che per i vincoli ed oneri previsti limita la richiesta. <p>Viene affermato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il ricorso al PIP è una facoltà dell'A.C. che in alternativa può prevedere aree a destinazione produttiva, più appetibili e facilmente attuabili. - in sede di pianificazione generale l'A.C. al fine di dimensionare il fabbisogno per spazi produttivi, non può basarsi sull'interesse di aziende a rilocalizzarsi all'interno di un PIP, ma dimensionare dette aree anche su iniziativa privata e non solo pubblica., - lo stralcio dell'area produttiva di S. Colombano è in contrasto con il PS. In quanto viene previsto all'UTOE B2 "il mantenimento di un'area, già prevista nel vigente P.d.F, per insediamenti produttivi in frazione di S. Colombano a servizio del 	<p>quelli relativi al movimento delle merci".</p> <p>2) Esito debole del Bando pubblico. L'indagine pubblica svolta dall'A.C. sull'area di Rimortoli è stata rivolta alle sole aziende del settore calzaturiero che necessitavano di una ricollocazione e a quelle che non avevano possibilità di ampliamento ove erano insediate, a causa di quanto stabilito dalle previsioni del PS.</p> <p>3) Pericolosità molto elevata dell'area. Dai piani sovraordinati (Piano di bacino del Arno) la zona è risultata inserita entro le aree a pericolosità idraulica molto elevata (PI4)</p> <p>4) Presenza di aree boschive e riparali. Oltre alle motivazioni sopra citate per ragioni di completezza su tale area viene a ricadere (in maniera parziale) il vincolo escludente riguardante le aree boscate.</p> <p>B. Nelle aree che risultano soggette ad allagamenti con 30 anni <Tr =200 anni, e pertanto caratterizzate da una pericolosità idraulica elevata, I3, non sono state contemplate nuove previsioni edificatorie, essendo la relativa attuazione subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza. Pertanto, solo quando gli interventi di messa in sicurezza sul corso d'acqua responsabile degli allagamenti saranno ultimati (con relativo collaudo e certificazione di conclusione lavori), si potrà procedere ad una revisione delle classi di pericolosità nelle zone limitrofe, fermo restando il parere dell'AdB competente. In ogni caso si evidenzia che l'area risulta essere interessata da "aree di riqualificazione fluviale interessate da vegetazione ripariale e/o igrofila (v. TAV. B.1 - nord). Per quanto sopra si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				settore calzaturiero e da destinare alla ricollocazione di aziende in ubicazione incongrua"		
980	56830	Baroni Alberto	S.Colombano	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area boschiva e ripariale" (art 43)</p> <p>2) Lotto classificato dal vigente RU come "area per nuovi insediamenti produttivi" (art 25) e facente parte del P.I.P di Rimortoli</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area per nuovi insediamenti produttivi" (art 25).</p> <p>4) A. Viene contestato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il criterio adottato per la eliminazione dell'area PIP loc. Rimortoli, e la inadeguata pubblicità data al bando svolto dall'A.C. allo scopo di sondare le esigenze del settore produttivo calzaturiero. La domanda di interesse doveva essere rivolta non solo alle imprese operanti che intendono rilocalizzarsi , ma anche alle nuove imprese e non solo del settore calzaturiero. Inoltre l'indagine conoscitiva doveva essere parametrata sull'esigenza di insediarsi nell'area produttiva e non all'interno di un PIP, che per i vincoli ed oneri previsti limita la richiesta. <p>Viene affermato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il ricorso al PIP è una facoltà dell'A.C. che in alternativa può prevedere aree a destinazione produttiva, più appetibili e facilmente attuabili. - in sede di pianificazione generale l'A.C. al fine di dimensionare il fabbisogno per spazi produttivi, non può basarsi sull'interesse di aziende a rilocalizzarsi all'interno di un PIP, ma dimensionare dette aree anche su iniziativa privata e non solo pubblica., - lo stralcio dell'area produttiva di S. 	<p>Le cause escludenti la previsione di ampliamento dell'area industriale in località Rimortoli sono:</p> <p>1) Inadeguatezza dell'accessibilità locale e comprensoriale. Dal Primo Rapporto di Valutazione Integrata si evince che "dal punto di vista dell'accessibilità, l'area presenta notevoli limiti data l'impossibilità di migliorare la situazione attuale, e prestandosi al più alla rilocalizzazione di poche aziende artigiane già presenti nella zona, in modo da non incidere in misura significativa sui flussi del traffico, in particolare su quelli relativi al movimento delle merci".</p> <p>2) Esito debole del Bando pubblico. L'indagine pubblica svolta dall'A.C. sull'area di Rimortoli è stata rivolta alle sole aziende del settore calzaturiero che necessitavano di una ricollocazione e a quelle che non avevano possibilità di ampliamento ove erano insediate, a causa di quanto stabilito dalle previsioni del PS.</p> <p>3) Pericolosità molto elevata dell'area. Dai piani sovraordinati (Piano di bacino del Arno) la zona è risultata inserita entro le aree a pericolosità idraulica molto elevata (PI4)</p> <p>4) Presenza di aree boschive e riparali. Oltre alle motivazioni sopra citate per ragioni di completezza su tale area viene a ricadere (in maniera parziale) il vincolo escludente riguardante le aree boscate.</p> <p>B.Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno e in massima parte già inseriti nel Quadro Conoscitivo dell'attuale RU. Infatti l'area in questione dagli studi del 2003 risultava già inserita nelle aree allagabili con tempo di ritorno ventennale. Tuttavia le elaborazioni cartografiche prodotte e quelle di Bacino del F. Arno non sono tra loro comparabili. La pericolosità del Piano di Bacino non considera in primo luogo eventi con TR< a 30 anni, poi per quasi tutte le classi, verifica l'evento idraulico in relazione sia al tempo di ritorno, sia al battente idrico, mentre a livello di Variante, l'evento critico risulta essere descritto - necessariamente per i dettami del regolamento regionale del DPGRT 26/R- solo sulla base dei tempi di ritorno degli eventi critici. In tal senso è probabile che, come nel caso di specie, aree per l'Arno</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				Colombano è in contrasto con il PS. In quanto viene previsto all'UTOE B2 "il mantenimento di un'area, già prevista nel vigente P.d.F, per insediamenti produttivi in frazione di S. Colombano a servizio del settore calzaturiero e da destinare alla ricollocazione di aziende in ubicazione incongrua" B. Viene contestata la pericolosità idraulica molto elevata, I4, con Tr = 20 anni, perchè in difformità con il Piano di Bacino dell'Arno	classificate a pericolosità elevata -PI3- a livello comunale ricadano in aree a pericolosità elevata - I4 (v. criteri di classificazione).Inoltre, l'aver operato in ambito di Variante (utilizzando quindi quanto già disponibile del QC esistente a meno di revisioni per prescrizioni sopraggiunte da Enti sovraordinati), e l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari del regolamento regionale suddetto , hanno reso inevitabile assegnare al lotto in questione la pericolosità I4 e il regime vincolistico contestato, come infatti rilevato dalla stessa osservazione. In ogni caso non si esclude che prossimi aggiornamenti del QC del RU comportino anche revisioni delle classi di pericolosità, fermo restando il parere dell'AdB dell'Arno. In ogni caso si evidenzia che l'area risulta anche essere interessata da "aree di riqualificazione fluviale per presenza di vegetazione ripariale e/o igrofila (v. TAV. B.1 - nord). Per quanto sopra si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
109	53832	Baroni Maria	Castelvecchio di Compito	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
513	55768	Baroni Raimondo	Segromigno Monte	L'osservazione ha per oggetto un fabbricato ad uso industriale inserito in art. 20s sia nel R.U. vigente che in quello adottato, unica differenza sta nel fatto che nel R.U. vigente una piccola porzione di terreno da art. 20s è stata inserita in art. 43"area boschiva". Per questa viene richiesto il reinserimento in art. 20s.	All'osservazione sono state allegare documentazione fotografica e foto satellitare, dalle quali si evince che l'area oggetto di osservazione risulta in effetti un'area boscata come individuato dal R.U. adottato. Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
150	54285	Barono Luca	Lammari	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione di servizio " (art 22c) con PU n° 34/06. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree a prevalente uso agricolo" (art 46). 3) Viene richiesto che l'intero mappale 716 venga mantenuto in zona edificabile, come nel piano attuale, anche in considerazione che per il suddetto lotto e già stato approvato il relativo PU.	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia posizione del lotto ricadente fuori dalle aree urbane e di frangia (tav F). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: aree ricadenti esternamente ad aree urbane o di frangia individuate nella tavola F1, per tanto in tali aree è esclusa l'edificabilità sia a fini residenziali e di servizio. Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
515	55493	Barsanti	Marlia	L'osservazione riguarda un terreno	Dall'esame delle foto satellitari risalenti al settembre 2008 la	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Anna Maria		inserito in art. 20s nel R.U. vigente ed in art. 47 del R.U. adottato, per il quale viene richiesto che venga confermata la destinazione del R.U. vigente(art. 20s), in particolare per la realizzazione di ampliamenti e pertinenze alla civile abitazione.	parte del lotto oggetto dell'osservazione può individuarsi come non facente parte della resede del fabbricato esistente. Pertanto non si ritiene conforme con i criteri adottati in fase di individuazione delle destinazioni urbanistiche, inserire l'intera area in art. 20s. Inoltre l'inserimento dell'area suddetta in zona di saturazione residenziale non appare coerente con gli indirizzi dettati dagli strumenti sovraordinati quali il PIT regionale e la legge 1 del 2005 della Regione Toscana, che intendono minimizzare quanto più possibile lo spreco di suolo libero. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
231	54649	Barsanti Maria Rosa	Camigliano	Chiede che venga tolta o almeno ridotta una area a parcheggio pubblico posta a ridosso della propria abitazione (finale di corte) dove tra l'altro ci si accede solo da uno stradello che passa davanti alle abitazioni. Tutto ciò anche in considerazione che è l'unica zona da poter utilizzare come parcheggio privato dei propri mezzi e per poter realizzare eventuali volumetrie accessorie e/o recinzioni	Da verifiche effettuate dall'ufficio si riconosce che l'area individuata come parcheggio pubblico è effettivamente utilizzata come resede privata dell'abitazione Si propone quindi di rettificare la cartografia limitatamente alla porzione nord-ovest del lotto inserendo la resede privata del fabbricato in zona art. 33 (verde urbano privato) riducendo quindi una porzione di area destinata a parcheggio pubblico Pertanto l'osservazione viene parzialmente accolta salvo verifica degli standard urbanistici relativi alla riduzione di Parcheggio Pubblico	Parzialmente accolta
553	55945	Barsanti Sergio	Marlia	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46). 3)Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), in subordine viene chiesta la classificazione del lotto come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree esterne dalle urbane o di frangia (tav F1). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: aree ricadenti esternamente ad aree urbane o di frangia individuate nella tavola F1, per tanto in tali aree è esclusa l'edificabilità sia a fini residenziali e di servizio. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
1093	56518	Barsella Claudia	Capannori	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte " verde di connettività" (art 29), parte "edifici di interesse tipologico" (art 19). Lo scrivente è proprietario di un fabbricato per civile	Visto l'attuale stato dei luoghi che attraverso foto aerea e sopralluogo diretto conferma quanto espresso dal proprietario del lotto. Fatte le dovute sovrapposizioni con il catasto terreni ed il RU sia vigente sia adottato, si nota che effettivamente la linea	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>abitazione in corso di ultimazione con Permesso di Costruire n°P05/0407 e successive varianti P06/0204V e P08/0145V.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte " verde di connettività" (art 29), parte "edifici di interesse tipologico" (art 19).</p> <p>3)Viene richiesto che il mappale n°1525 di proprietà dello scrivente venga a ricadere interamente nella solita zona urbanistica e precisamente in quella attualmente denominata "edifici di interesse tipologico" (art 19)</p>	<p>che divide il verde di connettività con la zona di interesse tipologico, non si sovrappone perfettamente con quella che è la reale orditura del territorio.</p> <p>Infatti un piccola parte di verde di connettività va a ricadere sulla proprietà dello scrivente classificata invece "edifici di interesse tipologico" (art 19).</p> <p>Si conclude che la richiesta per quanto riguarda il mappale 1526 sito nel foglio 71di rettifica del confine possa essere accolta, cambiando così la classificazione urbanistica di circa 45 mq di terreno da articolo 29 ad articolo 19.</p>	
604	56609	Barsocchi Franco	Ruota	<p>Terreno inserito in art. 34 sia nel vigente R.U. che in quello adottato per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 43.</p> <p>Le motivazioni per cui si richiede tale variazioni sono:</p> <p>1) Per la posizione disagiata</p> <p>2) Per la situazione geomorfologica</p> <p>3) Per l'impatto ambientale</p>	<p>Il terreno di cui trattasi risulta posto al limite del centro abitato del paese di Ruota e dalla documentazione fotografica allegata e dalla foto satellitare del 2008 emerge che non si tratta di area boscata.</p> <p>1) Per quanto riguarda la posizione si sottolinea che l'area in oggetto è posta immediatamente al limite del centro abitato e cioè in aderenza all'ultimo gruppo di case del centro storico, per cui facilmente fruibile dagli abitanti e dai visitatori del paese;</p> <p>2) Il fatto che l'area sia stata classificata a pericolosità elevata G3 non costituisce un fattore escludente o limitante, ma esclusivamente un fattore condizionante la realizzazione dell'intervento (fattibilità III) . Infatti secondo le prescrizioni della fattibilità III l'attuazione del parcheggio sarà subordinata al compimento di studi di approfondimento finalizzati ad un'analisi della forma o del processo geomorfologico legato alla dinamica del versante ai fini di una corretta progettazione delle opere di messa in sicurezza.</p> <p>3) Per quanto riguarda l'impatto ambientale si fa presente che il terreno oggetto di osservazione è posto in area soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale, pertanto , ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04, il progetto del parcheggio che verrà redatto sarà sottoposto ai pareri previsti dallo stesso. Pareri finalizzati anche alla valutazione dell'inserimento dello stesso nel paesaggio circostante.</p> <p>Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera C.C. n° 41 del 16.06.2008</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
542	55830	Barsotti Bernardo Romano, Barsotti Leo	Guamo	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area per nuovi insediamenti residenziali" (art. 24) e facente parte di un Piano attuativo con previsione edificatoria di 7 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno e la riclassificazione in art. 20c</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 10/03/2006 prot. n. 15/629 è stato presentato il Piano Attuativo la cui attuazione è stata sospesa in data 02/05/06 prot.26/774 in seguito alle misure di salvaguardia previste dall'art. 61 della L.R. 1/2005. - in data 18/05/2006 è stata presentata osservazione al P.G. n. 31/361 per annullare la sospensione accolta dall'amministrazione in data 08/01/2007 (prot. 1295) - in data 27/06/2007 è stata trasmessa tutta la documentazione inerente il Piano Attuativo agli enti preposti - in data 29/11/2007 la Conferenza dei Servizi ha dichiarato detto intervento inadeguato alla finalità di tutela paesaggistica - l'amministrazione ha chiesto l'archiviazione della pratica di Piano Attuativo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione <p>5) Viene contestata la decisione di archiviazione della pratica da parte della A. C.</p>	<p>Il lotto si trova all'esterno delle aree di frangia nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	Non accolta
1309	55719	Barsotti Carmela	Guamo	<p>Viene richiesto che un terreno inserito in art. 46 sia del vigente R.U. che di quello adottato venga inserito in art. 20c per la realizzazione di n° 4 alloggi</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
1279	56067	Barsotti Giuseppina	Guamo	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) facente parte di un PU con previsione edificatoria di 6 alloggi</p> <p>3) Vengono richiesti: A. la ripermetrazione del Centro Abitato e il ripristino della edificabilità di detto terreno. B. In subordine la possibilità di realizzare 1 alloggio senza vincolo del comparto</p> <p>4) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato (fattore escludente l'edificazione dell'area): la perimetrazione non segue in modo coerente le curve di livello. Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato.</p>	<p>A. Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate.</p> <p>B. Considerato che il Progetto Unitario è una elaborazione dettagliata e preventiva alle richieste di permesso di costruire, degli interventi da compiersi sulle aree di completamento ai fini di un corretto e ordinato sviluppo edilizio, la sua cancellazione appare in contrasto con le scelte del RU adottato, orientate ad conseguire una maggior qualità degli insediamenti. Negli Ambiti Normativi i proprietari delle aree concorrono alla realizzazione degli spazi pubblici (nella misura di 18 mq. per 100 mc di volumetria realizzata almeno la metà dei quali destinati a parcheggio pubblico e il rimanente a verde pubblico attrezzato) e delle opere di urbanizzazione compresi nell'ambito stesso. Dal P.U. possono essere escluse soltanto le aree di quei proprietari che complessivamente detengono una superficie inferiore al 5% della superficie compresa nell'Ambito Normativo, qualora gli stessi dichiarino il loro non interesse a partecipare all'attuazione dell'intervento. Queste aree non devono incidere sulla funzionalità e organicità dell'intervento. Il Dirigente, su istanza dei proprietari delle aree, potrà approvare Progetti Unitari parziali, purché costituiscano parti autonomamente funzionali e organiche con l'intero Ambito Normativo e non vengano pregiudicati gli interventi futuri. Si confermano pertanto le scelte operate dal RU adottato.</p>	Non accolta
1001	57133	Barsotti Guido, Barsotti Sergio	S.Margherita	<p>1) Lotto classificato dal RU vigente e adottato come "verde pubblico attrezzato" (art. 30)</p> <p>2) Viene richiesta la riclassificazione del terreno suddetto come "area agricola"</p>	L'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione dell'area di verde pubblico (il terreno è un verde incolto in prossimità della ferrovia e non presenta un uso pertinenziale) e pertanto, considerato anche che la destinazione era già prevista nel RU vigente, si confermano	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>periurbana" (art.47)</p> <p>3) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il terreno prossimo all'incrocio ha problemi di accesso - è interessato da fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico (vicinanza del passaggio a livello) - in prossimità della chiesa è stata individuata già un'area a verde pubblico attrezzato - il terreno è occupato con essenze arboree (vedere foto) 	<p>le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per garantire l'obiettivo di incrementare la qualità del patrimonio insediativo, con la previsione degli standard, individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R,.</p>	
19	50152	Barsotti Mario	Lunata	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p>	<p>Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la classificazione di "area a prevalente uso agricolo".</p>	Non accolta
639	57176	Bartalena Angelo	S.Andrea di Compito	<p>1) Due fabbricati classificati dal RU adottato come "edifici di valore storico-architettonico" (art. 16)</p> <p>2) Fabbricati classificati dal RU vigente in art.14 (centro storico)</p> <p>3) Viene richiesto di riclassificare suddetti fabbricati come "edifici di interesse tipologico" (art. 19)</p> <p>4) Viene dichiarato che i fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non presentano particolari caratteristiche storico-architettoniche né elementi di pregio e/o decorativi - confinano con altri fabbricati con medesime caratteristiche classificati in art. 19 	<p>I fabbricati, oggetto dell'osservazione, nella tav. F del Qc adottato (in continuità con le classificazioni della tav. "Sistemi insediativi" del Piano Strutturale) sono inseriti negli "edifici di origine storica". Quanto sopra motiva la classificazione degli stessi in art. 16. Si confermano pertanto le scelte effettuate.</p> <p>Si fa presente inoltre che un'organica revisione degli immobili di valore storico-architettonico, anche con un adeguato censimento, non è obiettivo dell'attuale processo di revisione del RU. Tale contributo (con documentazione fotografica allegata) potrà essere invece attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
768	57369	Bartelloni Giancarlo	Capannori	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente uso agricolo" (art 46)</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46)</p> <p>3)Viene richiesto che l'intero lotto venga</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				inserito in "area a prevalente destinazione industriale - saturazione" (art 21s)	<p>produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008, peraltro già presente nel vigente RU.</p>	
461	55661	Bartelloni Maria	Capannori	Trattasi di terreno libero inserito in art.30 verde pubblico attrezzato sia nel RU vigente che nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20s residenziale di saturazione	<p>Le motivazioni che accompagnano la presente richiesta sono di interesse privato, ossia vendere tale terreno al condominio posto ad est che scarseggia di posti auto.</p> <p>L'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione dell'area di verde pubblico e pertanto, considerato anche che la destinazione era già prevista nel RU vigente (verificare) , si confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per garantire l'obiettivo di incrementare la qualità del patrimonio insediativo, con la previsione degli standard, individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R.</p>	Non accolta
1162	55927	Bartoli Chiara	Lappato	<p>Area classificata sia nel vigente RU sia in quello adottato come "aree a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>Nel RU adottato parte del lotto soggetto a richiesta, è interno al perimetro degli insediamenti consolidati del territorio rurale.</p>	<p>La costruzione degli ambiti consolidati in territorio rurale, sono stati in prima fase estrapolati dal PS che riportava tutti quei nuclei collocati in territorio rurale non di recente formazione e che hanno proprietà insediative e territoriali ben riconoscibili.</p> <p>La perimetrazione proposta senza ombra di dubbio rispecchia il limite di proprietà senza in alcun modo</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				Viene chiesto che il perimetro degli insediamenti consolidati del territorio rurale venga esteso a tutta la proprietà inglobando così anche parti rimaste fuori.	<p>analizzare il tessuto territoriale.</p> <p>Tali ambiti sono individuati a prescindere dal limite attuale di proprietà, ma cercano di evidenziare e salvaguardare relazioni territoriali profonde che permangono come testimonianza attiva di un disegno riconoscibile caratterizzante questo tipo di struttura insediativa. Da esempio possono essere presi degli insediamenti a carattere rurale e non che hanno precise relazioni con orti, chiuse, percorsi, viabilità, pertinenze, che ne identificano una organizzazione ben riconoscibile e precisa.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
1338	56089	Bartoli Giorgio Giovanni	S.Gennaro	<p>L'osservazione ha per oggetto un'area con soprastante fabbricato agricolo oggetto di Permesso di Costruire in corso di esecuzione per la trasformazione in civile abitazione con contestuale ampliamento, inserita in art. 44 sia del vigente R.U che di quello adottato.</p> <p>Le richieste sono:</p> <p>1) Viene richiesto che l'area venga inserita in centro abitato o in zona di frangia;</p> <p>2) Viene richiesto che l'area venga inserita in art. 47 o in alternativa venga individuata come "insediamento consolidato nel territorio rurale";</p> <p>3) Viene richiesta la modifica della cartografia del quadro conoscitivo della variante adottata, inserendo l'area in "pericolosità geologica 3g" con grado i fattibilità III, mantenendo così il grado di pericolosità di cui al R.U. vigente</p>	<p>1) La classificazione di cui alla Variante adottata è stata definita dopo un processo conoscitivo che ha ridefinito nei suoi limiti i centri abitati, secondo un criterio atto a rivedere le previsioni attuali, secondo un'ottica di maggiore cautela e rispetto alle condizioni di sostenibilità, di correttezza e di certezza delle individuazioni, che non riguardano tanto la coerenza tra obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto piuttosto la conformità con gli atti stessi.</p> <p>Si ritiene quindi che in questa fase del procedimento di adozione del RU, non rilevando cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti, rispetto al quadro conoscitivo, non possa essere prevista la modifica dei limiti del centro abitato, che invece potrà essere vagliata con un eventuale lavoro di reinterpretazione.</p> <p>Visto quanto sopra si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p> <p>2) Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo", per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa rispetto a quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo, in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e delle attrezzature produttive dimesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>territorio rurale, anche con un censimento delle strutture agricole dimesse in funzione della loro potenziale trasformabilità, è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della variante al R.U. In tale sede verranno anche rettificati eventuali errori commessi nella classificazione degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale".</p> <p>Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera C.C. n° 41 del 16.06.2008. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>3) Il movimento franoso segnalato era già individuato nel QC dell'attuale RU, in questa sede, secondo i dettami dell'All. 2 delle norme di attuazione del Piano di bacino dell'Arno, è stata delimitata sulla base di criteri geometrici la zona d'influenza del movimento franoso in questione; zona d'influenza che potrà essere modificata localmente sulla base di mirati approfondimenti geologici, livello di intervento diretto o di piano attuativo (v. art 52 delle NTA), fermo restando il parere dell'autorità di bacino dell'Arno. In ogni caso si puntualizza che in occasione della presente Variante, i dissesti attivi, ricadenti nel bacino dell'Arno, interessanti viabilità comunale e centri abitati, sono stati tutti oggetto di specifici controlli, per aggiornamenti ed integrazioni del QC, da parte dell'AdB dell'Arno (apposito decreto di aggiornamento al PAI).</p>	
83	53266	Bartoli Immobiliare spa	Carraia	Richiesta di variazione della destinazione urbanistica per il ripristino di un'area a prevalente destinazione produttiva di saturazione (art. 21s) con modifica del quadro conoscitivo. Nella variante adottata l'immobile di cui trattasi è inserito parte in aree a prevalente uso agricolo (art. 46), parte in aree agricole periurbane (art. 47) e parte in aree boschive e ripariali (art. 43).	L'area di saturazione produttiva è stata cancellata in seguito alla verifica di sostenibilità rispetto alle condizioni di sicurezza idraulica in quanto la zona è interessata da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore a 200 anni. Si rileva inoltre che in seguito alla verifica dell'effettivo stato dei luoghi la TAV E del quadro conoscitivo AREE PRODUTTIVE - STATO DI UTILIZZO evidenzia che una parte dell'area di cui trattasi risulta attualmente non impegnata da impianti, edifici e pertinenze mentre dalla TAV D3 del quadro conoscitivo BENI AMBIENTALI risulta che una porzione dell'area è interessata da vegetazione riconducibile alle fasce con vegetazione ripariale ed igrofila. Dalle foto satellitari risalenti al settembre 2008 non si rileva l'esistenza né di manufatti, né di recinzioni o perimetrazioni di vario tipo che possano rappresentare degli elementi di	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					limite della resede di pertinenza del complesso produttivo. Per quanto sopra, si conferma la destinazione del lotto come da RU adottato. Tuttavia si rileva che il contributo dell'osservazione sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
851	56322	Bartoli Marco Flavio	Lappato	<p>1) Lotto classificato nel Piano di Fabbricazione in parte in zona di espansione C3 e in parte in zona F3, in parte in zona H (vedi certificato di destinazione urbanistica del 26/07/03)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU adottato e vigente come zona agricola priva pertanto di previsioni edificatorie</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della previsione come da P.d.F.</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 22/04/2004 è stata respinta dal C. C. l'osservazione al RU vigente n.1394 relativamente a questa richiesta - le previsioni del Piano Strutturale superano le volumetrie contenute del Piano di Fabbricazione (art. 104 punto 3 del P.S. conferma le previsioni del P.d.F.) - gli art. 34 e 35 del D. Lgs n. 80 del 31/03/1998 poi art. 7 della L. n.205/2000 rimette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la competenza a decidere su controversie in materia urbanistica ed edilizia (anche risarcimento di danno ingiusto che per la sentenza n. 500/1999 della Corte di Cassazione può essere anche quello derivante dalla sottrazione della edificabilità da un'area già concessa) - il terreno ha potenzialmente conservato la destinazione assegnata dal P.d.F. e pertanto deve essere ricompreso nei sistemi insediativi e nei centri abitati in modo da diventare un area di sviluppo di riserva per la fase successiva al primo quinquennio 	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.	Non accolta
844	56779	Bartolini		Vedi relazione di sintesi osservazione alla	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Giovanni		NTA		NTA
479	55546	Bartolomei Felice	Badia di Cantignano	<p>La richiesta è relativa ad un fabbricato e della sua area a corredo inseriti in art.21 produttiva di saturazione nel vigente RU e ricompresa nel perimetro del centro abitato, in art.21a satura ed una porzione sud in art.46 aree a prevalente destinazione agricola e fuori dal perimetro del centro abitato nella Variante adottata, e chiede</p> <p>1) che sia riportato il limite del centro abitato come da regolamento vigente 2) che l'intera area sia inserita in art.21b di saturazione</p>	<p>1) La nuova classificazione è stata definita dopo un processo conoscitivo che ha ridefinito nei suoi limiti i centri abitati, secondo un criterio atto a rivedere le previsioni attuali, secondo un'ottica di maggiore cautela e rispetto delle condizioni di sostenibilità, di correttezza e di certezza delle individuazioni, che non riguardano tanto la coerenza tra obiettivi di indirizzo e contenuti degli atti sovraordinati, quanto piuttosto la conformità con gli atti stessi.</p> <p>Si ritiene pertanto che in questa fase del procedimento di adozione del RU, non rilevando cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti, rispetto al quadro conoscitivo, non possa essere prevista la modifica dei limiti del centro abitato, che invece potrà essere vagliata con un eventuale lavoro di reinterpretazione.</p> <p>2) L'osservazione non evidenzia nè fa presente alcun elemento che possa essere rilevante per la ridefinizione della destinazione dell'area interessata, la quale è scaturita dalla valutazione della sostenibilità, rispetto ai fattori di criticità territoriale, dei possibili interventi di ampliamento e consolidamento delle aree produttive, riportate nella valutazione integrata.</p> <p>Si confermano pertanto le scelte urbanistiche adottate.</p>	Non accolta
646	57253	Bartolomei Gian Paolo	Castelvecchio di Compito	<p>Terreno inserito in art. 46 e art. 47 del R.U. vigente e in art. 46 del R.U. adottato, per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 21c, in alternativa in art. 22c o come ultima possibilità in art. 24</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
330	54572	Bassani Fabrizio	Camigliano	<p>Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA</p>	<p>Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.</p>	vedi risposta NTA
167	54294	Battaglia Angelo	Lammari	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 2 alloggi 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno</p>	<p>Il lotto è stato escluso dal limite delle aree a carattere urbano definito nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La realizzazione dei fabbricati (confermata da foto satellitari risalenti al settembre 2008) rende tuttavia ragionevole l'inserimento dell'area entro il limite del Centro</p>	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				4) Viene dichiarato che: - in data 01/08/2006 sull'area è stato rilasciato PC n. P06/0038 - i due fabbricati sono in fase di ultimazione	Abitato. Si propone pertanto la revisione della perimetrazione e la riclassificazione del lotto suddetto come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art.20). Non si ritiene invece coerente con le scelte del RU adottato il ripristino della edificabilità.	
655	57200	Battaglia Ilio	Ruota	L'osservazione ha per oggetto un fabbricato per abitazione inserito in art. 43 sia del vigente R.U. che di quello adottato per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 44 o in alternativa in art. 20 di saturazione.	Dalla visione della foto satellitare del 2008 emerge che il fabbricato oggetto della presente osservazione è in effetti contornato da bosco , quindi compatibile con la zona urbanistica ridefinita dalla Variante adottata redatta in conformità ai precedenti studi di cui alla tav.D3 del QC. In tale tavola in fabbricato è individuato in "area boscata". Si precisa che comunque, a seguito di una modifica sulle norme di attuazione, per i fabbricati residenziali inseriti in tali zone sono consentiti gli interventi di cui all'art. 48 se funzionali all'abitazione stessa. Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
1252	55988	Battistini Andrea, Battistini Giovan Carlo, Battistini Carla Maria, Battistini Nicola	Pieve S.Paolo	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) con PU per n° 4 alloggi 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n° 3 alloggi 3) Viene richiesto che la zona in questione sia classificata come nel vigente RU che permette una potenzialità edificatoria di n° 4 alloggi.	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 15 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia fasce di rispetto distanze da strade e ferrovie. Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: esclusa edificazione che non rispetti le distanze minime da strade e ferrovie previste per legge (tav C1) . La costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di qualsiasi opera, pubblica o privata, in vicinanza a linee ferroviarie è regolata dall'art. 49 del DPR 753/80 che ne vieta l'esecuzione all'interno della fascia di 30 mt dalla rotaia più vicina al manufatto. Viene diminuita per tanto la potenzialità edificatoria da n° 4 alloggi a n°3 alloggi. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008..	Non accolta
1032	55991	Battistini Andrea, Battistini Nicola, Battistini Giovan Carlo, Battistini Carla Maria	Pieve S.Paolo	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c), per n°3 alloggi, parte "parcheeggio pubblico" (art 34). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree agricole periurbane" (art 47). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 15 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree dotate di opere di urbanizzazione a rete. Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: gli interventi di nuova nuova edificazione vengono subordinati alla sostanziale esistenza, o alla contestuale realizzazione, delle urbanizzazioni a rete; in particolare è considerata	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).	indispensabile la presenza di almeno una tra la rete acquedottistica e quella fognaria. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
1018	56825	Battistini Carlo	Pieve S.Paolo	<p>Il terreno di proprietà della scrivente è classificato nel vigente R.U. con are a prevalente destinazione agricola, disciplinata dall'art. 46 delle NTA.</p> <p>La variante adottata prevede sugli stessi terreni un'area destinata a corridoio infrastrutturale (art. 40) per il passaggio della "bretellina con sottopasso alla Via di Tiglio in frazione Pieve S.Paolo"</p> <p>Riferiscono che il nuovo tracciato interessa parzialmente condizioni di pericolosità idraulica elevata e molto elevata, condizionato all'ottenimento delle condizioni di sicurezza individuate nella specifica relazione redatta dall'Ing. Bessi e allegata alla Variante.</p> <p>Secondo il ricorrente la relazione di fattibilità idraulica non considera l'impatto che le stesse opere andrebbero a provocare con riguardo alle aree limitrofe, già soggette ad allagamenti.</p> <p>Temone che il volume idrico, sottratto alla lama d'acqua dalle nuove opere viarie, possa riverberarsi nelle aree di stoccaggio idrico, con notevole ripercussione sugli agglomerati edilizi esistenti.</p> <p>A giustificazione di quanto esposto viene allegata una "Relazione Geologico-Tecnica ed Idrogeologico-idraulica del Geologo. M. Toschi, secondo la quale le aree interessate dalla nuova viabilità sono inibite a trasformazioni morfologiche ecc. ; nuove opere sono possibili se non diversamente localizzabili.</p> <p>Inoltre evidenziano che per superare la linea ferroviaria la nuova viabilità coinvolgerà una zona ad alta densità abitativa con andamento non lineare.</p>	<p>L'Amministrazione Comunale con delibera di G.M. n. 333 del 23.12.05 ha approvato alcune linee di indirizzo per le opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello ricadenti nel territorio comunale, nell'ottica del potenziamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia proposto da RFI. Con la citata delibera venivano indicate soluzioni relative ai vari attraversamenti per un approfondimento progettuale da parte di RFI.</p> <p>Per il passaggio a livello sulla via di Tiglio (tratto della Sarzanese-Valdera) in frazione di Pieve S. Paolo è stata proposta l'individuazione di una variazione del tracciato stradale per la realizzazione di un sottovia; ciò ha comportato, nella Variante, l'inevitabile eliminazione dalle previsioni del R.U. di un'area edificabile a destinazione residenziale, secondo il principio che vede prevalente l'interesse pubblico. La soluzione indicata nella citata delibera di G.M., ed assunta all'interno della Variante Generale al R.U., è stata preferita all'ipotesi di realizzazione delle opere per il superamento della linea ferroviaria all'interno della sede stradale esistente, a causa delle difficoltà tecniche determinate dalla sua particolare ristrettezza e dalla presenza di edifici posti in prossimità o addirittura in fregio alla sede stradale stessa. In particolare sono stati considerati poco sostenibili i disagi derivanti dalla prolungata chiusura al traffico di una viabilità primaria, per la quale non possono, ad oggi, indicarsi adeguati itinerari sostitutivi. Tra le poche ipotesi di tracciato ancora possibili, tutte comunque parzialmente interessate da condizioni di pericolosità idraulica elevata e molto elevata, è stata scelta quella che prevede il minor sviluppo lineare.</p> <p>Comunque la soluzione del sottopasso in asse alla viabilità esistente non è tuttora esclusa, ma soggetta ad eventuale verifica tecnica in sede di progettazione. L'individuazione del corridoio infrastrutturale riportato in cartografia ha lo scopo di preservare una porzione di territorio per la realizzazione dell'opera, qualora sia confermata in fase progettuale come la migliore tra le due soluzioni alternative</p> <p>A causa delle condizioni di pericolosità idraulica sono stati</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				Viene richiesto di individuare un percorso alternativo rispetto a quello individuato nella Variante.	comunque progettati adeguati interventi di messa in sicurezza, compresi quelli riguardanti il non aggravio delle condizioni di pericolosità nelle aree circostanti, peraltro condivisi e validati dall'Ente di controllo sovraordinato (UfficioTecnico del Genio civile di Lucca e Pisa). In ogni caso si riportano alcune precisazioni fornite dall'Ing. Bessi redattore del progetto della messa in sicurezza idraulica dell'opera in questione per meglio comprendere le problematiche sollevate dall'osservazione: La zona di Pieve S. Paolo è soggetta ad esondazione del canale Ozzoretto non come zona di ristagno ma come ampliamento dell'alveo del canale medesimo, siamo, cioè, in presenza ancora di un canale che però non è delimitato da sponde, ma si allarga nella campagna adiacente al corso d'acqua. Ciò significa che il volume di allagamento occupato da un qualsiasi ostacolo provoca un rialzamento del pelo libero solamente a causa del rigurgito da esso provocato, essendo comunque ancora un corso d'acqua. Poiché il rigurgito è funzione dell'entità della sezione dell'ostacolo che si oppone allo scorrimento dell'acqua in rapporto alla sezione di deflusso e della velocità della corrente liquida, si deduce che nel nostro caso è praticamente prossimo a zero in quanto l'entità della sezione che forma ostacolo è piccola rispetto alla sezione di deflusso e la velocità di scorrimento è estremamente bassa. Da queste considerazioni si evince l'inutilità di prevedere opere di compenso del tolto all'esondazione."	
1224	56445	Battistini Nicola	Pieve S.Paolo	Il terreno di proprietà della scrivente è classificato nel vigente R.U. come area a prevalente destinazione agricola, disciplinata dall'art. 46 delle NTA. La variante adottata prevede sugli stessi terreni un'area destinata a corridoio infrastrutturale (art. 40) per il passaggio della "bretellina con sottopasso alla Via di Tiglio in frazione Pieve S.Paolo" Riferiscono che il nuovo tracciato interessa parzialmente condizioni di pericolosità idraulica elevata e molto elevata, condizionato all'ottenimento delle condizioni di sicurezza individuate nella specifica relazione redatta dall'Ing. Bessi e allegata alla Variante.	L'Amministrazione Comunale con delibera di G.M. n. 333 del 23.12.05 ha approvato alcune linee di indirizzo per le opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello ricadenti nel territorio comunale, nell'ottica del potenziamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia proposto da RFI. Con la citata delibera venivano indicate soluzioni relative ai vari attraversamenti per un approfondimento progettuale da parte di RFI. Per il passaggio a livello sulla via di Tiglio (tratto della Sarzanese-Valdera) in frazione di Pieve S. Paolo è stata proposta l'individuazione di una variazione del tracciato stradale per la realizzazione di un sottovia; ciò ha comportato, nella Variante, l'inevitabile eliminazione dalle previsioni del R.U. di un'area edificabile a destinazione residenziale, secondo il principio che vede prevalente l'interesse pubblico. La soluzione indicata nella citata	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>Secondo il ricorrente la relazione di fattibilità idraulica non considera l'impatto che le stesse opere andrebbero a provocare con riguardo alle aree limitrofe, già soggette ad allagamenti.</p> <p>Temono che il volume idrico, sottratto alla lama d'acqua dalle nuove opere viarie, possa riverberarsi nelle aree di stoccaggio idrico, con notevole ripercussione sugli agglomerati edilizi esistenti.</p> <p>A giustificazione di quanto esposto viene allegata una "Relazione Geologico-Tecnica ed Idrogeologico-idraulica del Geologo. M. Toschi, secondo la quale le aree interessate dalla nuova viabilità sono inibite a trasformazioni morfologiche ecc. ; nuove opere sono possibili se non diversamente localizzabili.</p> <p>Inoltre evidenziano che per superare la linea ferroviaria la nuova viabilità coinvolgerà una zona ad alta densità abitativa con andamento non lineare.</p> <p>Viene richiesto di individuare un percorso alternativo rispetto a quello individuato nella Variante.</p>	<p>delibera di G.M., ed assunta all'interno della Variante Generale al R.U., è stata preferita all'ipotesi di realizzazione delle opere per il superamento della linea ferroviaria all'interno della sede stradale esistente, a causa delle difficoltà tecniche determinate dalla sua particolare ristrettezza e dalla presenza di edifici posti in prossimità o addirittura in fregio alla sede stradale stessa. In particolare sono stati considerati poco sostenibili i disagi derivanti dalla prolungata chiusura al traffico di una viabilità primaria, per la quale non possono, ad oggi, indicarsi adeguati itinerari sostitutivi. Tra le poche ipotesi di tracciato ancora possibili, tutte comunque parzialmente interessate da condizioni di pericolosità idraulica elevata e molto elevata, è stata scelta quella che prevede il minor sviluppo lineare.</p> <p>Comunque la soluzione del sottopasso in asse alla viabilità esistente non è tuttora esclusa, ma soggetta ad eventuale verifica tecnica in sede di progettazione. L'individuazione del corridoio infrastrutturale riportato in cartografia ha lo scopo di preservare una porzione di territorio per la realizzazione dell'opera, qualora sia confermata in fase progettuale come la migliore tra le due soluzioni alternative</p> <p>A causa delle condizioni di pericolosità idraulica sono stati comunque progettati adeguati interventi di messa in sicurezza, compresi quelli riguardanti il non aggravio delle condizioni di pericolosità nelle aree circostanti, peraltro condivisi e validati dall'Ente di controllo sovraordinato (UfficioTecnico del Genio civile di Lucca e Pisa). In ogni caso si riportano alcune precisazioni fornite dall'Ing. Bessi redattore del progetto della messa in sicurezza idraulica dell'opera in questione per meglio comprendere le problematiche sollevate dall'osservazione: La zona di Pieve S. Paolo è soggetta ad esondazione del canale Ozzoretto non come zona di ristagno ma come ampliamento dell'alveo del canale medesimo, siamo, cioè, in presenza ancora di un canale che però non è delimitato da sponde, ma si allarga nella campagna adiacente al corso d'acqua. Ciò significa che il volume di allagamento occupato da un qualsiasi ostacolo provoca un rialzamento del pelo libero solamente a causa del rigurgito da esso provocato, essendo comunque ancora un corso d'acqua. Poiché il rigurgito è funzione dell'entità della sezione dell'ostacolo che si oppone allo scorrimento dell'acqua in rapporto alla sezione di deflusso e</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					della velocità della corrente liquida, si deduce che nel nostro caso è praticamente prossimo a zero in quanto l'entità della sezione che forma ostacolo è piccola rispetto alla sezione di deflusso e la velocità di scorrimento è estremamente bassa. Da queste considerazioni si evince l'inutilità di prevedere opere di compenso del tolto all'esondazione."	
742	57354	Battistoni Lorenzo	S.Colombano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area di valore paesaggistico" (art 44) dove è stato rilasciato un permesso n° 05/0040.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area di valore paesaggistico" (art 44).</p> <p>3)Viene richiesta la classificazione come "interventi edilizi in territorio rurale" (art 48).</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si precisa che comunque, a seguito di una modifica sulle norme di attuazione (art.4), sono da considerarsi inclusi negli insediamenti consolidati del territorio rurale gli edifici posizionati, anche parzialmente, a distanza non superiore a 20 mt dai fabbricati situati all'interno del limite individuato in cartografia del R.U., purché costruiti anteriormente al 1940.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
749	57381	Bedini Letizia	Vorno	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "aree boschive e riparali" (art 43), parte "aree di valore	Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>paesaggistico" (art 44)..</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree boschive e riparali" (art 43).</p> <p>3)Viene richiesto l'inserimento del lotto nella classificazione "insediamenti consolidati nel territorio rurale" (art 48).</p>	<p>un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
394	55184	Bellandi Ivano	S.Leonardo in Treponzio	<p>1) Lotti classificati dal RU adottato come "area di valore paesaggistico" (art. 44)</p> <p>2) Lotti classificati dal RU vigente in parte come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detti terreni.</p> <p>4) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato fattore escludente l'edificazione dell'area</p>	<p>Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione dei lotti suddetti come area di valore paesaggistico (art. 44).</p>	Non accolta
1356	56223	Belluomini Alfredo	Colle di Compito	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "parcheggio pubblico" (art 34).</p>	<p>E' condizione necessaria, per indirizzare gli interventi di trasformazione urbana e di completamento verso l'obiettivo del miglioramento della qualità degli insediamenti, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05, la conoscenza aggiornata del livello di dotazione, per i diversi centri abitati, delle componenti di tale qualità, definite nel</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>3)Viene richiesto lo stralcio dell'area a parcheggio pubblico (art 34).</p> <p>4) motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viabilità di accesso insufficiente (larghezza inferiore a 3 m lineari). - la situazione abitativa attuale non necessita di nuovi parcheggi. - in aree limitrofe dove è prevista un'espansione abitativa avrebbe una sua logica la previsione a parcheggio. 	<p>regolamento di attuazione del suddetto articolo della legge.</p> <p>Il R.U. vigente ha compiuto la verifica delle superfici a standard di verde e parcheggi pubblici sul dimensionamento totale previsto dal PS. e non sulle quantità insediabili in base alle proprie previsioni edificatorie.</p> <p>Per le aree a parcheggio e verde pubblico, al fine di verificare il rispetto dello standard previsto dal D.M. 1444, sono state individuate e catalogate le aree di previsione attribuendole alle residenze o alle attività produttive. Alcuni standard erano risultati non garantiti in particolare per quanto riguardava l'istruzione e le aree a verde pubblico per le residenze e per le aree di verde, parcheggi ed attrezzature collettive per le zone produttive. Sono state quindi incrementate dette aree e pertanto tutti gli standard con la presente variante risultano rispettati con riferimento agli ambiti territoriali come sopra definiti.</p> <p>La individuazione delle aree destinate a parcheggio o verde pubblico è stata in parte ereditata dal RU vigente confrontandole anche con richieste specifiche dei cittadini e integrandole con gli esiti dello studio sulla mobilità che ha permesso una stima sia dei volumi sia dei movimenti di traffico estremamente variabili ed in continuo mutamento.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
1052	57129	Belluomini Emanuele	S.Margherita	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale-completamento" (art 20c) per n° 2 alloggi, con P per C n° P06/0299.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "verde urbano privato" (art 33).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n° 2 alloggi.</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 8 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia fasce di rispetto ai beni di interesse storico-architettonico. Da fotointerpretazione e da sopralluogo diretto si evince che lo stato attuale dei luoghi è totalmente differente rispetto a quando è stato redatto il piano, infatti attualmente su tale lotto è presente una nuova costruzione. Per tale motivo preso atto della situazione attuale e appurata l'irreversibile modifica dello stato dei luoghi si procede ad una nuova classificazione urbanistica del lotto in questione, secondo la disciplina delle "aree a prevalente uso residenziale - saturazione (art 20s), solo per l'area interessata da nuova edificazione.</p> <p>Viene lasciata come fascia di rispetto della ferrovia di 26 metri.</p>	Parzialmente accolta
1182	56182	Belluomini Francesco	Camigliano	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come</p>	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno essendo 	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>"area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 2 alloggi</p> <p>3) Vengono richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ripermetrazione della zona parco di villa Torrigiani seguendo il perimetro della "cinta" - il ripristino della edificabilità di detto terreno <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato con interventi molto recenti. - ai fini di maggior tutela del complesso architettonico, possono essere ripensati la disposizione sul lotto dei fabbricati, la tipologia, i materiali usati <p>5) Viene criticato il concetto di "visibilità" adottato per la tutela del bene architettonico (ridurre la fascia a 60 ml)</p>	<p>in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tutela dei beni di valore storico è tra i principali obiettivi della Variante generale nonché fondamentale criterio di revisione delle trasformazioni territoriali oggi ammissibili, e si muove coerentemente ai contenuti della pianificazione regionale e provinciale. Attorno ai beni storici e alle loro dirette pertinenze è stata individuata una fascia di territorio considerata di immediata prossimità che ha la funzione di assicurare la tutela del contesto in cui si inserisce il bene. Le ricostruzioni, come le nuove edificazioni, non devono comportare l'estensione del tessuto insediativo in direzione del bene da tutelare né la limitazione della sua fruibilità o visibilità da spazi pubblici. La perimetrazione del parco della villa, contestato in sede di osservazione, è stato ricavato dalla documentazione catastale allegata agli elenchi degli immobili di interesse storico o artistico ai sensi della L.R. n. 59/80. <p>Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	
481	55669	Belluomini Giuseppina	S.Margherita	chiede che il proprio terreno attualmente ubicato in zona art. 47 (aree agricole periurbane) sia inserito in zona edificabile art. 20c	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
635	57327	Belluomini Maria Luciana	S.Ginese di Compito	Trattasi di complesso immobiliare composto da più unità edilizie e inserito in art. 46 sia nel vigente R.U. che in quello adottato. L'osservazione è per richiedere che l'immobile di cui sopra venga individuato ed inserito in area di "insediamenti consolidati nel territorio rurale".	Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo", per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa rispetto a quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo, in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e delle attrezzature produttive dimesse. L'individuazione dei	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato. Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale, anche con un censimento delle strutture agricole dimesse in funzione della loro potenziale trasformabilità, è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della variante al R.U. Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
676	57210	Bendinelli Benito	Gragnano	<p>1) Fabbricato classificato dal RU adottato e vigente come "edificio vincolato e da rilevante valore storico-architettonico" (art. 15)</p> <p>2) Viene richiesto di riclassificare il fabbricato suddetto come "edificio di interesse tipologico" (art. 19)</p> <p>3) Viene dichiarato che il fabbricato è stato costruito nel 1955 (uso cascina e stalla) e recentemente ristrutturato</p>	<p>Il fabbricato, oggetto dell'osservazione, fa parte del "3° elenco degli immobili di interesse storico o artistico ai sensi della L. R. 59/80" (tav. D1 "Beni Storici" del Qc adottato). Quanto sopra motiva la classificazione dello stesso in art. 15. Si confermano pertanto le scelte effettuate.</p> <p>Si fa presente inoltre che un'organica revisione degli immobili di interesse storico o artistico, anche con un adeguato censimento, non è comunque obiettivo dell'attuale processo di revisione del RU. Tale contributo (con documentazione fotografica allegata) potrà essere invece attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
1311	55694	Benedetti Bruno, Guidotti Anna Maria	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area agricola periurbana" (art. 47)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che in data 13/06/2006 è stata presentata un'osservazione al RU vigente per chiedere la correzione del posizionamento dell'area edificabile</p>	<p>Nel RU vigente, cui si riferisce l'osservazione del 13/06/2006, l'area edificabile, corrispondente al codice 70rcA2, ricade in parte sulla resede di una abitazione di altra proprietà. Il richiedente, proprietario del mappale 177, dichiara che l'intervento edificatorio in tali condizioni non è "decente" e propone, in alternativa reiterando la richiesta del 2006, l'arretramento dell'area edificabile su lotto di sua proprietà. Tale collocazione non verifica tuttavia i criteri di sostenibilità definiti in sede di Variante in quanto il terreno è al di fuori delle aree di frangia della tav. F del Qc (verifica effettuata già precedentemente in seguito alla richiesta presentata al RU vigente).</p> <p>Si confermano pertanto le scelte adottate.</p>	Non accolta
65	53200	Benetti Lia	Pieve S.Paolo	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento).	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
918	56948	Bercini Maria Stefania Giorgia	Pieve di Compito	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e facente parte di un PU con previsione edificatoria di 4 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesta la riclassificazione del terreno in art. 20c con possibilità edificatoria di 1 alloggio</p> <p>4) Viene contestata la legittimità della ripermetrazione del Centro Abitato come fattore escludente l'edificabilità di detto terreno. Viene dichiarato che l'intervento edilizio si collocherebbe entro un contesto già urbanizzato</p>	<p>Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	Non accolta
1228	56488	Bergamini Italia, Mazzoni Riccardo, Mazzoni Angela Maria	Pieve S.Paolo	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "rete infrastrutturale stradale e ferroviaria, fasce di rispetto" (art 40).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "rete infrastrutturale stradale e ferroviaria, fasce di rispetto" (art 40).</p> <p>3) Viene richiesto che la zona in questione sia cancellata dal vincolo infrastrutturale (art 40), in subordine viene chiesto di riconsiderare l'ampiezza della rotatoria e considerare l'opportunità di utilizzare la vasta area sul lato di levante della stessa via Madonnina destinata ad agricolo.</p>	<p>La delimitazione grafica delle fasce di rispetto infrastrutturali, può essere rappresentata in cartografia ma anche essere omessa.</p> <p>La delimitazione di tali aree non ha nessuna valenza progettuale ed il segno grafico riportato in cartografia non rispecchia il reale dimensionamento dell'intervento e il suo relativo posizionamento.</p> <p>Per tanto l'intervento viene rimandato ad una progettazione puntuale e minuziosa dove verrà deciso sia il dimensionamento sia il posizionamento, per un corretto inserimento dell'opera nel contesto analizzato.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
897	56816	Bernacchi Daniele, Frugoli Patrizia	S.Ginese di Compito	<p>1) Fabbricato inserito nel RU adottato in "aree boschive e ripariali" (art.43)</p> <p>2) Fabbricato inserito nel RU vigente in "aree di valore paesaggistico" (art.44)</p> <p>3) Viene richiesto l'esclusione del fabbricato e della resede dalle aree boschive e ripariali dando la possibilità di ristrutturazione e ampliamento</p>	<p>L'area oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella tav. D2 del Qc adottato ("Beni paesaggistici") è inserita sia nelle "aree boscate" (Dlgs 42/2004 art. 142 lettera m) sia nella aree vincolate di notevole interesse pubblico (Dlgs 42/2004 art. 136) e in particolare GU 190/1985 - nella tav. D3 ("Beni ambientali") è inserita nelle "aree boscate" 	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>dell'immobile (art.19 o art.48)</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la zona circostante il fabbricato suddetto è priva di vegetazione boschiva - al momento dell'acquisto il fabbricato aveva possibilità di ampliamenti e cambio di destinazione - in prossimità ci sono altre abitazioni 	<p>Premesso che le limitazioni di intervento sulle aree urbanisticamente individuate come "boscate" sono limitate alle parti prevalentemente boscate come definite dalla legge L.R. 39/ 2005 ("[...] costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione forestale arborea, spontanea o di origine artificiale, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare con la proiezione delle chiome, una copertura del terreno pari ad almeno il 20% [...] sulla determinazione dell'estensione minima e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà [...]"), si conferma la destinazione della proprietà come da RU adottato.</p> <p>Si precisa inoltre che non è accoglibile in ogni caso la richiesta di inserimento in art. 19 (disciplina che non è prevista al di fuori dei centri abitati) né entro la perimetrazione degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale" (art.48) in quanto il fabbricato non costituisce un nucleo complesso ed organizzato.</p>	
130	54049	Bernacchi Luca	Lammari	<p>Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di un'area dove sia possibile impiantare una attività di autolavaggio; la destinazione richiesta è aree a prevalente destinazione di servizio saturazione (art. 22s). Nel RU vigente e nella variante adottata il terreno è inserito in area di parcheggio (art. 34) di cui una parte in fascia di rispetto infrastrutturale (art. 40).</p>	<p>L'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione dell'area a parcheggio pubblico e pertanto, considerato anche che la destinazione era già prevista nel RU vigente, si confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per garantire l'obiettivo di incrementare la qualità del patrimonio insediativo, con la previsione degli standard, individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R,.</p>	Non accolta
974	56955	Bernacchi Pier Francesco	S.Gennaro	<p>n riferimento a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - accordo di pianificazione 09.05.2001 - decreto dirigenziale Regione Toscana n. 749 del 14.02.2002 per il Progetto Nuovo parco amici di Pinocchio - al progetto per il parco degli amici di pinocchio, formulato e proposto dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, che fa parte integrante e sostanziale dell'accordo di programma e delle conseguenti previsioni urbanistiche del 	<p>La modifica all'accordo di pianificazione potrà avvenire in sede di variante a tale accordo, attraverso una verifica globale del Progetto del Parco, coinvolgendo gli enti interessati anche in tema di V.I.A.</p> <p>La realizzazione del Pinocchio Guinness prevede la verifica di aspetti paesaggistici e ambientali che sono oggetto di specifica autorizzazione ai sensi del Dlgs.42/2004.</p> <p>Per l'attuazione del suddetto accordo di pianificazione il vigente RU prevede una specifica scheda normativa n. 5, che contiene gli aspetti normativi dell'intervento, che sono confermati nella variante adottata.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>Comune di Capannori La fondazione richiede :</p> <ul style="list-style-type: none"> - che in alla sommità del terreno, dove è prevista la torre progettata dall'arch. Botta, venga sostituita con il Pinocchio Guinness (il pinocchio di legno più alto del mondo); questa struttura comporterà una riduzione delle altezze rispetto alla torre (da 23 a 14 ml). - che il parcheggio previsto lungo la nuova strada comunale nella parte alta del progetto, sia ridotto di dimensioni e la previsione di un punto osservazioni di dimensioni minime come punto panoramico 		
979	56957	Bernacchi Pier Francesco	S.Gennaro	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area di valore paesaggistico (art 44). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area di valore paesaggistico (art 44). 3) Viene richiesto il cambio di destinazione d'uso di tale area, così da permettere la ristrutturazione di un manufatto esistente (serra) presente tutt'oggi ed in pessime condizioni di manutenzione.</p>	<p>L'area in oggetto non rientra nella convenzione con colodi inerente al parco di Pinocchio. Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato. Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata. Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione. Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
999	56959	Bernacchi Pier Francesco	S.Gennaro	<p>In riferimento a :</p> <ul style="list-style-type: none"> -accordo di pianificazione 09.05.2001 -decreto dirigenziale Regione Toscana n. 749 del 14.02.2002 per il Progetto Nuovo parco amici di Pinocchio - al progetto preliminare sulla viabilità di valle redatto dalla provincia di Pistoia che insiste in parte nel territorio comunale di Capannori, ex cartiera Panigada ed altri terreni <p>La fondazione richiede il rispetto degli accordi di programma così specificati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) viabilità di congiungimento tra via di S.Gennaro (in Comune di Pescia), via prov. SP12 delle cartiere, mediante la realizzazione della strada che attraversa i terreni della "cartiera Panigada" con la costruzione del ponte sul torrente Pescia; 2) i terreni posti nel comune di Capannori, e situati attorno alla Cartiera Panigada, vengano classificati e destinati a parcheggio, esercizi commerciali, ludico e turistico alberghiero, come accordato anche per i terreni posti in Pescia. 	<p>Il vigente R.U. prevede a confine con il Comune di Pescia e con gli immobile dell'ex cartiera Panigada un'area destinata a viabilità stradale, che in collegamento con le previsioni urbanistiche del R.U. del Comune di Pescia, costituisce una variante alla viabilità della SP12 delle Cartiere.</p> <p>Considerato che la viabilità rientra all'interno dell'accordo di pianificazione relativo all'individuazione del Parco, si accoglie la suddetta Osservazione, prevedendo l'individuazione di una fascia di "corridoio infrastrutturale" sul limite est del confine Capannori_Pescia, dell'incontro strettamente necessario alla realizzazione della viabilità, ai sensi dell'art. 40 delle NTA., vedi la Tavola n. 4 Pescia-Collodi della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Pescia delibera C.C. N. 84 del 29.11.2007.</p>	Parzialmente accolta
592	56653	Bernacchi Rosita	Vorno	Viene richiesto che un'area su cui insistono diversi fabbricati, ed inserita in art. 44 del vigente ed adottato R.U. ,venga individuata come"insediamenti consolidati nel territorio rurale", viene fatto notare che un'area vicina a quella oggetto di osservazione e con pari densità edilizia è inserita in tale perimetro	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo", per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa rispetto a quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo, in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e delle attrezzature produttive dimesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale, anche con un censimento delle strutture agricole dimesse in funzione della loro potenziale trasformabilità, è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della variante al R.U. In tale</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					sede verranno anche rettificati eventuali errori commessi nella classificazione degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale". Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera C.C. n° 41 del 16.06.2008. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
1176	56173	Bernardi Mariangela	Marlia	<p>1) Il fabbricato ricade nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s), ed il reinserimento all'interno del perimetro dei centri abitati.</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
90	53334	Berti Bruno	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art. 20)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino dell'edificabilità di detto terreno per dare la possibilità di suddividere l'immobile realizzato in 2 unità immobiliari senza aumento di volume</p>	<p>Per gli edifici autorizzati successivamente al 01.06.2004 sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia con esclusione di ogni aumento di volume, dell'incremento del numero delle unità immobiliari e/o del carico urbanistico. Il PC relativo all'area, oggetto dell'osservazione, è stato rilasciato in data 16/06/05. Pertanto si confermano le scelte adottate in corso di Variante.</p>	Non accolta
8	48796	Berti Silvano	Massa Macinaia	<p>1) Richiesta di variazione urbanistica di un'area ad uso commercio di combustibili per l'inserimento aree a prevalente</p>	<p>1) L'osservazione non evidenzia ne fa presente alcun elemento che possa essere rilevante per la ridefinizione della destinazione dell'area interessata e si limita solo a</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>destinazione produttiva di saturazione (art. 21) e contestuale ampliamento della stessa ad un terreno limitrofo. Nel RU vigente l'area già ad uso commerciale è classificata in area a prevalente destinazione di servizio saturazione (art. 22) mentre il terreno su cui si richiede l'estensione del produttivo è inserito in area a prevalente uso agricolo (art. 46). Nella variante adottata tutti gli immobili di cui trattasi sono inseriti in aree a prevalente uso agricolo (art. 46).</p> <p>2) Richiesta di variazione urbanistica di un terreno adiacente a quello del punto 1) da aree a prevalente uso agricolo (art. 46) a impianti per la distribuzione carburanti e a servizio della mobilità (art. 42). Nel RU vigente il terreno è già inserito in aree a prevalente uso agricolo (art. 46) e in parte nella fascia di rispetto stradale (art. 40).</p>	<p>proporre la richiesta di modifica. Nella CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA l'area già ad uso commerciale è inserita parte in I1 (pericolosità bassa), parte in I2 (pericolosità media) e parte in I3 (pericolosità elevata). Si confermano pertanto le scelte urbanistiche adottate.</p> <p>2) Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni territoriali, geologico-idrauliche, paesaggistiche ecc., non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Nella CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA l'area di cui trattasi è inserita parte in I1 (pericolosità bassa) e parte in I2 (pericolosità media).</p>	
245	54795	Bertilacchi Velia Firma	Marlia	<p>Premesso che il proprio di terreno nel R.U. vigente faceva parte di un più ampio lotto che era situato in zona aree per nuovi insediamenti produttivi (PIP) di cui all'art. 25;</p> <p>Che su tale terreno ha pagato l'ICI come terreno edificabile</p> <p>Che invece nel R.U. adottato l'area è stata tolta ed il proprio lotto di terreno è stato inserito in art. 46 (aree agricole)</p> <p>Chiede che detto terreno sia inserito nel contesto dell'art. 25 o in alternativa in area art. 20s (credo volesse dire 20c)</p>	<p>Le cause escludenti la previsione di ampliamento dell'area industriale in località Rimortoli sono:</p> <p>A. Inadeguatezza dell'accessibilità locale e comprensoriale. Dal Primo Rapporto di Valutazione Integrata si evince che dal punto di vista dell'accessibilità, l'area presenta notevoli limiti data l'impossibilità di migliorare la situazione attuale, e prestandosi al più alla rilocalizzazione di poche aziende artigiane già presenti nella zona, in modo da non incidere in misura significativa sui flussi del traffico, in particolare su quelli relativi al movimento delle merci.</p> <p>B. Esito debole del Bando pubblico. L'indagine pubblica svolta dall'A.C. sull'area di Rimortoli è stata rivolta alle sole aziende del settore calzaturiero che necessitavano di una ricollocazione e a quelle che non avevano possibilità di ampliamento ove erano insediate, a causa di quanto stabilito dalle previsioni del PS.</p> <p>C. Pericolosità molto elevata dell'area. Dai piani sovraordinati (Piano di bacino del Arno) la zona è risultata inserita entro le aree a pericolosità idraulica molto elevata (PI4)</p> <p>D. Presenza di aree boschive e riparali. Oltre alle motivazioni sopra citate per ragioni di completezza su tale</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					area viene a ricadere (in maniera parziale) un vincolo escludente riguardante le aree boscate. Per quanto sopra si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
787	56986	Bertini Giuliana	Lammari	1) Lotto con civile abitazione classificato dal RU adottato e vigente come "area a prevalente destinazione produttiva di saturazione" (art.21) 2) Viene richiesta la riclassificazione del lotto con civile abitazione come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art.20) 3) Viene dichiarato che il fabbricato è stato soggetto a ristrutturazione (anno 2002)	Verificata la destinazione del fabbricato come civile abitazione si ritiene ragionevole l'accoglimento della richiesta di riclassificazione del lotto con fabbricato esistente come "area a prevalente uso residenziale di saturazione" (art. 20s).	Accolta
769	57285	Bertini Liliano	S.Margherita	Trattasi di terreno libero inserito in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.46 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
126	54039	Bertocchini Franco	Camigliano	Richiesta di variazione urbanistica per l'inserimento di fabbricato ad uso magazzino e relativa area di pertinenza in zona Insediamenti nel territorio rurale (art. 48) al fine di poter effettuare il cambio d'uso in abitazione. Nel RU vigente e nella variante adottata l'area è classificata a prevalente uso agricolo (art. 46). I fabbricati sono oggetto della domanda di condono n° 1736/95	Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni 'insediamenti consolidati' caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato. Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata. Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione. Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
1045	55364	Bertolotto Ugo Lazzaro	S.Ginese di Compito	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "aree boschive e ripariali" (art 43).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a prevalente uso agricolo" (art 46), parte "area boschive e ripariali" (art 43).</p> <p>3)Viene richiesto che la classificazione ad uso agricolo (art 46) venga estesa a tutto il lotto soggetto a osservazione, visto che il confine del bosco non corrisponde ad reale stato dei luoghi.</p>	<p>Da un sopralluogo e da foto interpretazione attraverso foto satellitari, si evince che il reale stato dei luoghi vede il margine dell'area boscata coincidente con quello perimetrato dal RU adottato.</p> <p>Per tale ragione non si ritiene giustificata una diversa perimetrazione rispetto a quella adottata.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1068	57124	Bertolucci Claudia	Capannori	Terreno inserito in art. 47 sia nel R.U. vigente che in quello adottato per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c per la realizzazione di n° 1 alloggio	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
693	57355	Bertolucci Francesco	Capannori	Trattasi di terreno libero inserito in art.29 verde pubblico estensivo nel RU vigente, in art.29 verde di connettività urbana nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1081	57095	Bertolucci Francesco	Capannori	Il terreno dell'osservante, ricade nel vigente R.U. in area classificata come art. 20 "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" per la realizzazione di n° 3 alloggi. Nella Variante adottata, l'area risulta	L'art. 24 della normativa stabilisce che la rappresentazione grafica contenuta negli elaborati del R.U, ha un valore indicativo e non prescrittivo, che pertanto, nel pieno rispetto delle quantità e dei parametri dimensionali stabiliti dalla normativa e ferma restando la delimitazione complessiva dell'Ambito, in sede di Piano Attuativo potrà essere proposta	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>inserita nell'ambito perequativo n° 5 di Capannori, assoggettata alla N.T.A. dell'art. 24.</p> <p>Le aree interessate dai terreni dell'osservante, ricadono in zona omogenea per nuovi insediamenti residenziali mentre una fascia lungo il perimetro est risulta campita come verde di connettività urbana (art. 29)</p> <p>Viene richiesto che l'intero mappale venga regolato come il resto del mappale suddetto.</p>	<p>una individuazione delle aree per gli interventi edificatori e per gli spazi pubblici diversa.</p> <p>La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.</p> <p>Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa della variante subordina alla redazione del piano attuativo con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in conseguenza della previsione urbanistica.</p> <p>Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le diseguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori di criticità tali da rivalutare e/o modificare l'individuazione dell'ambito n° 5 di Capannori, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizioni giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica.</p>	
45	52380	Bertolucci Gino	Capannori	<p>Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento) per la realizzazione di un alloggio.</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
569	56604	Bertolucci Guido	Lunata	Viene richiesto che il proprio lotto di terreno, inserito in art. 19 sia nel Vigente R.U. che in quello adottato, sia invece inserito in art. 20c (residenziale di completamento). In alternativa, che tale ipotesi sia presa in considerazione limitatamente alla porzione dove insiste un piccolo fabbricato isolato ed a tutta la porzione a sud del medesimo sino alla prospiciente via dell'Isola. La richiesta viene motivata dalla evidente perdita delle peculiarità tipiche delle zone di corte in cui ricadono attualmente i fabbricati	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni territoriali, geologico-idrauliche, paesaggistiche ecc., non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Si fa presente che il complesso immobiliare è inserito in art. 19 con resede occupata da altri fabbricati dove la disciplina delle relative N.T.A. prevede forme di intervento compatibili con il contesto urbanistico nel quale è collocato	Non accolta
1359	56321	Bertolucci Luigi	Capannori	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "verde pubblico di connettività urbana" (art 29), parte Art. "verde pubblico attrezzato" (art 30). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in verde pubblico di connettività urbana" (art 29) 3)Viene richiesto che del lotto in questione venga classificato come"area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c), per n° 2 alloggi.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
448	55419	Bertolucci Maria Pia	Capannori	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
813	57005	Bertolucci Paolo	Tassignano	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione" (art 22s), parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "parcheggio pubblico" (art 34). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione" (art 22s), parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "parcheggio pubblico" (art 34). 3) viene richiesto:	Da un'attenta analisi delle proprietà attraverso il catasto terreni si è confermato che i lotti di proprietà del richiedente sono i mappali 1864, 637, 1955, 2450, 1865. La richiesta di ripristinare la situazione del vigente RU andrebbe a coinvolgere anche proprietà di terzi. Per tale ragione la richiesta di ampliare l'area a completamento di servizio (art 22c) non risulta pertinente. Di conseguenza anche il secondo punto alla lettera B non può essere accolto. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>A) che al lotto di terreno edificabile classificato come "area a prevalente destinazione di servizio - completamento, venga aggiunta e riportata l'intera superficie concessa con il vigente RU (1661 mq).</p> <p>B) che al fine di evitare di coinvolgere la proprietà del terreno confinante, alla realizzazione del parcheggio pubblico, venga riportato l'intero parcheggio, così come risulta dalla variante al RU in oggetto, su porzione dei mappali 1865,2450,1955 do mia proprietà.</p>		
981	56843	Bertolucci Renato	Capannori	<p>Terreno inserito in art. 19 sia del R.U. vigente che di quello adottato per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c per la realizzazione di n° 1 alloggio</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni territoriali, geologico-idrauliche, paesaggistiche e della salute umana, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
1210	56391	Bertolucci Rossella	Tassignano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n°6 alloggi con PU 19/08.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n°6 alloggi. Viene contestata la presenza in detto PU di una fascia di "verde urbano privato" (art 33) che ha sostituito un'area adibita a parcheggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino dell'area adibita a parcheggio in sostituzione del "verde urbano privato" (art 33).</p> <p>.</p>	<p>Al fine di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso una maggior dotazione di opere di urbanizzazione vengono proposti PU per la progettazione di ampi lotti edificabili. La decisione di non prevedere in tale zona soggetta a PU un parcheggio pubblico riguarda i raggiunti standard urbanistici minimi essenziali.</p> <p>Anche quando non espressamente individuati sulle tavole grafiche del R.U., per ciascuna area in cui sia prevista la realizzazione di tre o più alloggi, sono posti a carico dei proprietari dei lotti, in misura proporzionale alla proprietà delle aree comprese nell'Ambito Normativo, spazi pubblici nella misura di 18 mq. per 100 mc. Di volumetria realizzata, almeno la metà dei quali destinati a parcheggio pubblico e il rimanente a verde pubblico attrezzato.</p> <p>Quando gli spazi pubblici non sono individuati graficamente, in luogo della realizzazione diretta delle opere pubbliche può essere consentita la loro conversione monetaria secondo i limiti e le modalità previsti dallo specifico regolamento Comunale.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
1194	56437	Bertoncini Maria Rosa	Massa Macinaia	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "aree per attrezzature di interesse comune" (art 36), parte "area a parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree per attrezzature di interesse comune" (art 36), parte "area a parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>3)Viene richiesta: - l'esclusione dell'area dalla perimetrazione dei centri abitati, con una riclassificazione come "area a prevalente uso agricolo" (art 46). Viene precisato che la zona più appropriata per l'edificazione e quindi l'inserimento di nuovi edifici art. 36, sia l'area posta tra la circoscrizione n° 4 di S. Leonardo ed il distretto sanitario ASL esistente.</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi. Per tali motivi non sono stati presi in considerazione in questa fase della pianificazione la revisione di interventi già presenti nel RU vigente e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti nel primo rapporto di valutazione integrata..</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
626	57254	Bessi Renzo	Generale	<p>L'ing. Renzo Bessi ha avuto l'incarico di redigere gli studi e le modellazioni idrauliche per il vigente RU e per la variante adottata.</p> <p>1)Osserva che le modellazioni eseguite per il vigente RU che sono state eseguite con metodologie più approssimate, rispetto all'aggiornamento realizzato la parte sud del territorio, ma che sono più penalizzanti alla luce delle normative del Regolamento DPRG 26/R. Da ciò deriva che le modellazioni utilizzate la redazione della carta della pericolosità, sono per la maggior parte più penalizzanti, rispetto a modellazioni eseguite con le disposizioni vigenti che sono del tipo bidimensionali o quasi bidimensionali.</p> <p>2 e 3) Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA</p> <p>4) In merito al progetto del percorso parco fluviale dell'Ozzeri , elaborato dalla</p>	<p>1) L'osservazione è certamente pertinente, ma aver intrapreso il lavoro di verifica e razionalizzazione delle scelte urbanistiche precedenti in ambito di Variante, utilizzando quindi quanto più possibile del QC disponibile, e l'entrata in vigore, in corso di redazione, delle disposizioni regolamentari del DPGR 26/R dell' aprile 2007, hanno reso inevitabile produrre gli elaborati cartografici adottati ed il relativo regime vincolistico. Inoltre, anche se perfettamente consapevole dei limiti di competenza in materia, ritengo che una modellazione più accurata come quella del tipo bidimensionale o quasi bidimensionale non significhi, in modo generalizzato, ridurre le condizioni di criticità sul territorio che sarà esaminato, ma comporti solo una più verosimile ricostruzione degli scenari di pericolosità idraulica con la messa in evidenza di aree certamente a minore pericolosità, ma forse anche di altre in condizioni di maggiore vulnerabilità rispetto allo stato attuale. In ogni caso sarà nell'interesse della stessa AC programmare quanto prima un prossimo aggiornamento degli studi idraulici del 2003-2004 per poter rettificare eventuali imprecisioni di analisi e rivedere possibili situazioni di</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>Provincia d'intesa con il Comune di Lucca, che parte da Montuolo si estende fino al cosiddetto Pernio tra l'Ozzoretto e il Rogio, propone di proseguire questo percorso lungo l'Ozzoretto fino ai laghetti di Lamhari, lungo il Rogio fino al padule del Bientina inglobando anche i Boschi di Verciano, il padule del Moscheni e fino a Porcari dove si trovano importanti scavi archeologici, per finire all'oasi del Bottaccio a Castelvecchio di Compito.</p> <p>5) Contesta l'eliminazione delle due strutture ricettive e di parchi verde relative all'Agrigolf di Castelvecchio di C.to e le strutture ricettive dei laghetti di Lamhari;</p> <p>6) Sottolinea la mancanza di una indicazione di una viabilità di ordine superiore che possa attenuare il flusso del traffico dai paesi; manca la viabilità di collegamento tra il flusso proveniente dalla Garfagnana e il nuovo Casello del Frizzone, oltre al traffico proveniente dalla parte sud, che si troverà a passare ugualmente tra i paesi; ricorda che con l'ipotesi del Frizzone ci fu anche l'ipotesi di realizzare il ponte sul Rogio per collegare il casello alla via di circonvallazione raggiungendo la Via Sarzanese, liberando una vasta parte del compitese dal traffico</p> <p>7) Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA</p> <p>8) Polemizza con il taglio dei nuovi alloggi prevista con la Variante che causerà l'aumento della rendita fondiaria, mentre il permanere della situazione vigente, sarebbe stato il mercato immobiliare a calmierare i prezzi.</p> <p>9) Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA</p>	<p>eccessiva penalizzazione.</p> <p>4) Pur nel valutare positivamente la proposta effettuata, si informa che la Provincia di Lucca ha avviato una conferenza dei servizi, anche con il Comune di Capannori, per l'approvazione di un percorso ciclo-pedonale e naturalistico lungo il canale Rogio; per il resto, trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate nuove aree destinate a nuovi interventi e pertanto la richiesta non trova coerenza con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p> <p>5) Le scelte urbanistiche in merito alle due strutture oggetto dell'Osservazione, si ritrovano già nel Programma Amministrativo approvato dal Sindaco a seguito dell'insediamento:</p> <p>per la Struttura turistico ricettiva e per lo sport (Agrigolf) in località "alla Badia" in frazione di Castelvecchio di Compito, area prossima a quella ANPIL del "Bottaccio", è da considerarsi di grandissimo pregio paesaggistico e ambientale per la sostanziale conservazione dei peculiari caratteri della struttura agricola del territorio posto tra il piede della collina e le zone umide della bonifica, per la presenza di edifici di interesse storico, in particolare della villa Poschi della Gherardesca sul sito dell'antica abbazia di Sesto, per i ritrovamenti di interesse archeologico. Sembra quindi non congrua con i caratteri di un territorio così fortemente segnato dalla sua strutturazione agricola storicizzata, l'ipotesi di realizzazione di un campo da golf, con le conseguenti trasformazioni del sistema idrico, di quello delle scansioni agrarie e degli assetti vegetazionali, oltre tutto con la realizzazione di una quantità piuttosto consistente di nuove volumetrie, pur in presenza di un patrimonio edilizio in parte sotto utilizzato da recuperare.</p> <p>Per l'area turistico-ricettiva e sportiva in località "Isola bassa" in frazione di Lamhari, gli studi costituenti il Quadro Conoscitivo mettono in evidenza la assoluta delicatezza paesaggistica e ambientale del contesto in cui tali strutture dovrebbero inserirsi, in particolare per l'elevato rischio di</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>compromissione dell'integrità della falda acquifera. E' da considerarsi incompatibile con l'elevata fragilità dell'area il notevole appesantimento dei carichi urbanistici e ambientali che la destinazione turistico ricettiva comporta.</p> <p>Per quanto sopra esposto, l'esclusione delle struttura ricettive è sostenuta dalla volontà di privilegiare l'utilizzo e il recupero delle volumetrie esistenti rispetto alla nuova edificazione</p> <p>6) Nuove scelte in merito alla Viabilità di ordine superiore, non sono stati affrontati dalla presente variante, che ha per obiettivo la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, nella quale non sono state individuate aree destinate alla nuova edificazione, la presente richiesta è contraria agli obiettivi di pianificazione prefissati.</p> <p>Sul tema della viabilità di interesse comprensoriale sono stati recentemente effettuati studi, elaborazioni e proposte da parte della Provincia di Lucca, sui quali si è sviluppato, ed è tuttora in corso, un dibattito che sembra finalmente poter produrre risultati condivisi e che si dovrà concludere, almeno per quanto riguarda Capannori, con un accordo che preveda anche le necessarie modifiche e integrazioni del Piano Strutturale.</p> <p>In attesa di soluzioni definitive, valutate nei propri effetti ambientali e territoriali e formalmente condivise è sembrato opportuno e coerente con il P.S salvaguardare comunque la possibilità di dare futura attuazione alle indicazioni strategiche in materia di infrastrutture, individuando nella variante generale al R.U. fasce di territorio all'interno delle quali sia esclusa ogni possibilità di nuova edificazione, di ampliamento, di ristrutturazione urbanistica o di mutamento della destinazione d'uso.</p> <p>8) L'indirizzo generale della variante ha riguardato l'attuazione programmata e maggiormente coerente con i fabbisogni ipotizzabili, nel punto 4 dell'art 6 della normativa di P.S.:</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>Le previsioni del P.S. vengono attuate dal R.U. secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attuazione programmata delle nuove quantità insediative definite in base alle valutazioni di fabbisogno contenute nel quadro conoscitivo del R.U.. <p>La Variante ha affrontato gli aspetti dimensionali (capitolo 3.1) con riferimento ad un arco temporale quinquennale, ed ha definito il fabbisogno di nuovi alloggi, e analizzato la domanda conosciuta di nuovi spazi produttivi.</p> <p>Sono apparse non conformi alla disciplina del P.S., come segnalato nel capitolo 3.1, le quantità di produttivo individuate dall'attuale R.U. nelle UTOE D1 ed F. Tali quantità, infatti, sono superiori a quelle massime stabilite nel P.S. attraverso l'articolo 104 e le schede per UTOE raccolte nell'allegato C; pertanto la variante non può che conformarsi ai limiti del P.S. riducendo le quantità nelle UTOE interessate.</p> <p>La Valutazione del fabbisogno abitativo è stata determinata applicando il metodo di calcolo stabilito dal comma 3 dell'art.89 delle N.T.A. del P.T.C. della Provincia di Lucca.</p> <p>Il tutto è raccolto nel Capitolo 4 della Valutazione Integrata, nel quale viene affermato coerentemente con i piani sovraordinati, l'indirizzo di una messa in attuazione delle quantità stabilite in sede di piano strategico secondo criteri di maggiore articolazione temporale e di rispondenza ai reali fabbisogni ipotizzabili nel breve periodo; La valutazione ha messo in evidenza la necessità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di un'analisi degli aspetti quantitativi del piano; - dell'aggiornamento sullo stato di attuazione delle previsioni vigenti; - delle tendenze in atto e della domanda di spazi riferita ad un arco temporale proprio del R.U.. 	
519	55989	Betti Elio	Lunata	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c), per n°6 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c), per n°4 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 16 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia coerenza con gli obiettivi di qualità della LR 39/2005 riguardante la fasce di rispetto di elettrodotti relative al valore di 0,2mT (tav C1).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le fasce di rispetto di elettrodotti, che nel caso specifico copre solo in maniera</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c), per n°6 alloggi.	parziale l'area interessata da edificazione. Si osserva per tanto che solo parte della potenzialità edificatoria verrà diminuita, ossia si passa da n° 6 alloggi a n° 4 alloggi. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
744	57384	Betti Enrico, Betti Orazio	S.Gennaro	1) Lotto classificato dal RU adottato come area di valore paesaggistico (art. 44) 2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come area di valore paesaggistico (art. 44) , in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Viene dichiarato che l'intervento edilizio si collocherebbe entro un contesto già urbanizzato	Il lotto è stato escluso dal limite del Centro Abitato. Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area di valore paesaggistico (art. 44).	Non accolta
853	56093	Betti Giuseppe	S.Gennaro	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area di valore paesaggistico" (art. 44) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 2 alloggi. 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato fattore escludente l'edificazione dell'area	Il lotto è stato escluso dal limite del Centro Abitato in quanto inserito in un contesto rurale (presenza di una lieve acclività e vincolo paesaggistico). Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate . Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area di valore paesaggistico (art. 44).	Non accolta
282	55086	Betti Liliana	Segromigno Monte	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento) per la realizzazione di un alloggio.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
387	54935	Bettini Roberta	Pieve di Compito	Richiesta di variazione urbanistica per l'inserimento di un fabbricato isolato "in un'area o in un articolo del RU in modo	Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				tale che possa essere possibile procedere al suo recupero destinandolo a civile abitazione". Nel RU vigente e nella variante adottata l'immobile è inserito in area a prevalente uso agricolo (art. 46). Il fabbricato è stato oggetto della domanda di permesso di costruire n° P07/0003, archiviata su richiesta della titolare.	<p>un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	
1218	56427	Biagi Giancarlo	Massa Macinaia	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 4 alloggi, parte "parcheggi pubblici" (art 34).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 4 alloggi, parte "parcheggi pubblici" (art 34).</p> <p>3) l'ambito normativo ricade in gran parte sulle proprietà dello scrivente, mentre una piccola parte ricade su proprietà di terzi.</p> <p>4)Viene richiesto la rettifica dell'ambito normativo in oggetto in modo da farlo coincidere con la linea di confine catastale delle particelle 289 e 961, (di proprietà dello scrivente), e se nel caso ridurre il numero massimo di alloggi a n°2 unità.</p>	<p>La perimetrazione dell'ambito normativo, ricadente sui terreni di più persone legalmente proprietarie, è di fatto un elemento acquisito e confermato.</p> <p>Anche se tale ambito ricade per la quasi totalità sulla proprietà dello scrivente ed in minima parte su proprietà di terzi, è inequivocabile che recependo in maniera affermativa questa richiesta, si andrebbero a ledere interessi di persone che con questa variante hanno acquisito una possibilità edificatoria.</p> <p>Per tali ragioni non è possibile ne accogliere la richiesta di rettifica dell'ambito normativo, ne ridurre la potenzialità edificatoria a svantaggio degli altri proprietari.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1287	55698	Biagini	S.Leonardo in	Richiesta di variazione urbanistica per	Poiché la principale finalità della variante è rivedere le	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Arrigo	Treponzio	l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 c).	<p>prescrizioni attuali con un'ottica di maggiore cautela rispetto alle condizioni di sostenibilità, di coerenza e di certezza delle individuazioni, questa valutazione non riguarda tanto la coerenza tra obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto, piuttosto, l'individuazione preliminare delle condizioni e delle modifiche necessarie a rendere il RU conforme e coerente con tali atti.</p> <p>Ragion per cui non è contemplata in tale variante la previsione di nuova edificazione, (residenziale, servizio, industriale).</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
1174	56046	Biagini Carlo	Marlia	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione agricola " (art46).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3)Viene richiesto di poter inserire tale lotto internamente ai centri rurali consolidati (art 48).</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si precisa che comunque, a seguito di una modifica sulle norme di attuazione (art.4), sono da considerarsi inclusi negli insediamenti consolidati del territorio rurale gli edifici posizionati, anche parzialmente, a distanza non superiore a 20 mt dai fabbricati situati all'interno del limite individuato in</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					cartografia del R.U., purché costruiti anteriormente al 1940. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
25	50494	Biagini Gioia	Guamo	Richiesta di variazione urbanistica di piccola porzione di terreno già inserito in residenziale di completamento per la realizzazione due alloggi (art. 20 completamento). La destinazione richiesta è area a prevalente destinazione agricola art. 46.	La porzione di terreno di cui trattasi ha una superficie dichiarata di circa 160 mq; si ritiene pertanto che possa essere stralciata dell'area edificabile mantenendo nella rimanente porzione (di altra proprietà) la potenzialità edificatoria di due alloggi. Trattandosi di terreno posto all'interno del centro abitato se ne propone l'inserimento in area agricola periurbana (art. 47) in luogo della richiesta area a prevalente uso agricolo (art. 46).	Parzialmente accolta
782	56992	Biagioni Elena	Parezzana	Trattasi di più appezzamenti di terreno liberi sparsi nell'UTOE F ed inseriti in art.46 aree a prevalente uso agricolo ad eccezione di una piccola parte del mappale 773 (F.78) che ha anche un piccolo manufatto ed è inserito in art.19 edifici di interesse tipologico nel vigente RU; la Variante ha riconfermato l'art.46 per la maggior parte della superficie ad eccezione del mappale 270 (F.86) che è in art.43 aree boschive e ripariali e la porzione che è art.19 nel vigente è oggi stata inserita in art.46 e perimetrata di marrone (insediamenti consolidati); chiede che tutti i terreni vengano inseriti in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
230	54697	Biancalana Fabrizio Giovanni	S.Leonardo in Treponzio	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area di valore paesaggistico" (art. 44) 2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come art.30, in parte come art. 44, in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposto a P.U. con previsione edificatoria di 4 alloggi 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Viene dichiarato che è stata contestata la perimetrazione dell'ambito rispetto ai confini catastali.	Il lotto oggetto dell'osservazione: - è stato escluso dal limite delle aree a carattere urbano definito nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. - è interessato da vincolo paesaggistico. Dal cap. 5 punto 9 della Valutazione Integrata si evince che gli interventi di edificazione in zone di tale valore devono essere inoltre di "modesta entità". Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare la modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					area di valore paesaggistico (art. 44).	
1088	57111	Biancalana Maria Edi	Carraia	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione produttivo - saturazione " (art 21b).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3)Viene richiesta la classificazione come, "area a prevalente destinazione produttivo - completamento " (art 21c).</p>	<p>Poiché la principale finalità della variante è rivedere le prescrizioni attuali con un'ottica di maggiore cautela rispetto alle condizioni di sostenibilità, di coerenza e di certezza delle individuazioni, questa valutazione non riguarda tanto la coerenza tra obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto, piuttosto, l'individuazione preliminare delle condizioni e delle modifiche necessarie a rendere il RU conforme e coerente con tali atti.</p> <p>Ragion per cui non è contemplata in tale variante la previsione di nuova edificazione, (residenziale, servizio, industriale).</p> <p>Si fa presente a titolo di completezza che sull'area non sarebbe stato possibile prevedere un nuovo completamento, in quanto come riportato in cartografia è resede percorsa da gasdotto.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
95	53360	Biancalana Mario	Carraia	<p>1) Richiesta di variazione urbanistica per l'inserimento dei terreni di proprietà in area a prevalente uso agricolo (art. 46). Nella variante adottata e nel RU vigente i mapp. 687 e 732 sono inseriti per la maggior parte in nuovi insediamenti produttivi (art. 25) e in servizi saturazione (art. 22).</p> <p>2) Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di un'area di verde pubblico attrezzato (art. 30) in sostituzione della porzione di PIP (art. 25) previsto a sud della viabilità di progetto. Il verde è ritenuto necessario come fascia di rispetto delle abitazioni esistenti.</p>	<p>1-2) Il PIP di Carraia è l'unica area per lo sviluppo delle attività produttive individuata nel territorio capannorese. Il PIP è stato scelto dall'amministrazione al fine di gestire, attraverso un intervento pubblico, le condizioni di sviluppo ripartendo su tutta l'estensione dell'area i costi delle opere di urbanizzazione necessarie a garantire la dotazione minima degli spazi pubblici ai sensi del D.M. 1444/68. All'interno del PIP, al momento della progettazione esecutiva, saranno comunque considerate anche le esigenze di tutela delle abitazioni già presenti nella zona. Pertanto si conferma la previsione dell'area PIP così come individuata dalla variante adottata mentre, vista la tipologia degli edifici esistenti, può essere accolta la richiesta di stralcio delle aree di proprietà dalla zona a servizi di saturazione (art. 22) inserendo la porzione del map. 732 già esclusa dal PIP in edifici di interesse tipologico (art. 19) e la porzione del map. 687 già esclusa dal PIP in area agricola periurbana. (art. 47).</p>	Parzialmente accolta
96	53361	Biancalana Mario	Carraia	<p>Richiesta di variazione urbanistica per l'inserimento di una porzione di schiera di corte e relative aree di pertinenza in edifici di interesse tipologico (art. 19). Nel RU vigente e nella variante adottata la zona è inserita in aree a prevalente destinazione di servizio di saturazione (art. 22).</p>	<p>Vista la tipologia degli edifici che presentano i caratteri tipici delle corti si accoglie la richiesta di stralcio delle aree di proprietà dalla zona a servizi di saturazione (art. 22) inserendola in edifici di interesse tipologico (art. 19) ad eccezione dei mapp. 686, 733 e 791 che vengono inseriti in area agricola periurbana. (art. 47) quale estensione di tale zona omogenea limitrofa all'area di cui trattasi.</p>	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
121	53979	Biancalana Mario	Carraia	Richiesta di variazione urbanistica per lo spostamento verso nord del tracciato di progetto della strada all'interno della zona PIP di Carraia (art. 25) al fine di allontanare la strada stessa dai fabbricati per abitazione di proprietà del richiedente ad una distanza di almeno m. 100 e con inserimento dell'area risultante e fino all'area di pertinenza delle abitazioni in zona agricola (art. 46).	Il PIP di Carraia è l'unica area per lo sviluppo delle attività produttive individuata nel territorio capannorese. Il PIP è stato scelto dall'amministrazione al fine di gestire, attraverso un intervento pubblico, le condizioni di sviluppo ripartendo su tutta l'estensione dell'area i costi delle opere di urbanizzazione necessarie a garantire la dotazione minima degli spazi pubblici ai sensi del D.M. 1444/68. All'interno del PIP e all'interno dei corridoi infrastrutturali appositamente individuati, al momento della progettazione esecutiva saranno comunque considerate le esigenze di tutela delle abitazioni già presenti nella zona. Pertanto si conferma la previsione dell'area PIP così come individuata dalla variante adottata.	Non accolta
94	53363	Biancalana Moreno	Carraia	1) Richiesta di variazione urbanistica per l'inserimento dei terreni di proprietà in area a prevalente uso agricolo (art. 46). Nella variante adottata e nel RU vigente i mapp. 689, 1062 e 1063 sono inseriti per la maggior parte in nuovi insediamenti produttivi (art. 25) mentre il map. 734 è inserito in servizi saturazione (art. 22). 2) Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di un'area di verde pubblico attrezzato (art. 30) in sostituzione della porzione di PIP (art. 25) previsto a sud della viabilità di progetto. Il verde è ritenuto necessario come fascia di rispetto delle abitazioni esistenti.	1-2) Il PIP di Carraia è l'unica area per lo sviluppo delle attività produttive individuata nel territorio capannorese. Il PIP è stato scelto dall'amministrazione al fine di gestire, attraverso un intervento pubblico, le condizioni di sviluppo ripartendo su tutta l'estensione dell'area i costi delle opere di urbanizzazione necessarie a garantire la dotazione minima degli spazi pubblici ai sensi del D.M. 1444/68. All'interno del PIP, al momento della progettazione esecutiva, saranno comunque considerate anche le esigenze di tutela delle abitazioni già presenti nella zona. Pertanto si conferma la previsione dell'area PIP così come individuata dalla variante adottata mentre, vista la tipologia degli edifici esistenti, può essere accolta la richiesta di stralcio delle aree di proprietà dalla zona a servizi di saturazione (art. 22) inserendo la porzione del map. 1062 già esclusa dal PIP in edifici di interesse tipologico (art. 19) e la porzione del map. 734 già esclusa dal PIP in area agricola periurbana. (art. 47).	Parzialmente accolta
99	53362	Biancalana Moreno	Carraia	Richiesta di variazione urbanistica per l'inserimento di una porzione di schiera di corte e relative aree di pertinenza in edifici di interesse tipologico (art. 19). Nel RU vigente e nella variante adottata la zona è inserita in aree a prevalente destinazione di servizio di saturazione (art. 22).	Vista la tipologia degli edifici che presentano i caratteri tipici delle corti si accoglie la richiesta di stralcio delle aree di proprietà dalla zona a servizi di saturazione (art. 22) inserendola in edifici di interesse tipologico (art. 19) ad eccezione del map.734 che viene inserito in area agricola periurbana. (art. 47) quale estensione di tale zona omogenea limitrofa all'area di cui trattasi.	Accolta
118	53980	Biancalana Moreno	Carraia	Richiesta di variazione urbanistica per lo spostamento verso nord del tracciato di progetto della strada all'interno della zona PIP di Carraia (art. 25) al fine di allontanare la strada stessa dai fabbricati	Il PIP di Carraia è l'unica area per lo sviluppo delle attività produttive individuata nel territorio capannorese. Il PIP è stato scelto dall'amministrazione al fine di gestire, attraverso un intervento pubblico, le condizioni di sviluppo ripartendo su tutta l'estensione dell'area i costi delle opere di	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				per abitazione di proprietà del richiedente ad una distanza di almeno m. 100 e con inserimento dell'area risultante e fino all'area di pertinenza delle abitazioni in zona agricola (art. 46).	urbanizzazione necessarie a garantire la dotazione minima degli spazi pubblici ai sensi del D.M. 1444/68. All'interno del PIP e all'interno dei corridoi infrastrutturali appositamente individuati, al momento della progettazione esecutiva saranno comunque considerate le esigenze di tutela delle abitazioni già presenti nella zona. Pertanto si conferma la previsione dell'area PIP così come individuata dalla variante adottata.	
274	55096	Biancalana Paolo	S.Leonardo in Treponzio	<p>1) Lotti classificati dal RU adottato in parte come "area agricole periurbane" (art. 47), in parte come "area a prevalente uso residenziale di saturazione" (art.20)</p> <p>2) Lotti classificati dal RU vigente in parte come "area agricole periurbane" (art. 47), in parte come "area a prevalente uso residenziale di saturazione" (art.20), in parte come "aree a prevalente uso residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio</p> <p>3) Vengono richiesti:</p> <p>A. di eliminare per l'area il vincolo idraulico della classe I3 come conseguenza del contesto topografico locale che pone il sito in condizioni di alto morfologico rispetto alla zona circostante.</p> <p>B. la rivalutazione della percentuale di frangia (maggiore del 70%)</p> <p>C. il ripristino dell'edificabilità dell'area con un migliore posizionamento della stessa (verso nord)</p> <p>4) Viene dichiarato che in data 28/03/08 è stata inoltrata richiesta di PC classificata n. P08/0138 che non è stato di fatto rilasciato</p> <p>5) Vengono contestate la mancata verifica del 70% di contatto e l'esistenza del vincolo idrogeologico</p>	<p>A. Per i significativi effetti che al momento tale operazione (modifica del modello digitale del terreno) potrebbe comportare anche nei confronti di terzi (aggravio della pericolosità nelle zone circostanti) nell'ambito di una prossima revisione degli studi idraulici, sarà cura dell'AC in essere prendere in considerazione l'osservazione presentata.</p> <p>B. Il criterio del 70% risponde agli obiettivi di tutela delle aree con problematiche di tipo idraulico così come indicati dagli strumenti sovraordinati</p> <p>C. L'area oggetto dell'osservazione fa parte delle aree a pericolosità idraulica elevata (PI3) contenute nella tav. B4 del Qc adottato. E' interessata da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore di 200 anni (tav. B2 del Qc) ed ha un perimetro delimitato in misura inferiore al 70% da aree con edificazione esistente e da viabilità (fattore escludente). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti di urbanizzazione delle aree prossime al terreno oggetto dell'osservazione. Si conferma pertanto la destinazione del lotto adottata.</p>	Non accolta
398	54883	Biancalana Piera	S.Leonardo in Treponzio	chiede che il terreno di sua proprietà inserito in parte in art. 19 ed in parte in art. 44 sia inserito in area edificabile art. 20c	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
457	55672	Biancalana Rossana	S.Leonardo in Treponzio	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area di valore paesaggistico" (art. 44)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene contestata la legittimità della ripermetrazione del Centro Abitato come fattore escludente l'edificabilità di detto terreno.</p>	Il lotto è stato escluso dal limite delle aree a carattere urbano definito nella tavola F "Sistemi insediativi" del Qc (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato un'area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno risponderebbe quindi ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area di valore paesaggistico (art. 44)	Non accolta
273	55094	Biancalana Sergio	S.Leonardo in Treponzio	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area di valore paesaggistico" (art.44)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesta la ripermetrazione del Centro abitato e il ripristino della edificabilità di detto terreno e il suo corretto posizionamento</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area ha avuto problemi di posizionamento nella cartografia del RU vigente - in data 08/06/06 è stata presentata domanda per PC . Il PC non è stato rilasciato <p>Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato, fattore escludente l'edificazione dell'area. Viene dichiarato che il terreno si colloca entro un contesto già urbanizzato ed è raggiunto dalle reti dei servizi</p>	Il lotto oggetto dell'osservazione è stato escluso dal limite del Centro urbano definito dalla tav. F del QC adottato (fattore escludente) in quanto presenta caratteristiche di ruralità. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la classificazione dell'area come "area di valore paesaggistico" (art.44).	Non accolta
567	56660	Bianchi Alessandro	Pieve S.Paolo	Il vigente RU e la Variante allo stesso, classifica parte dell'area interessata dall'osservazione a zona a prevalente	Visto lo stato dei luoghi e la divisione delle proprietà si accoglie la rettifica della cartografia , rispettando la distribuzione dei fondi e inglobando il manufatto condonato	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>destinazione residenziale di saturazione disciplinata dall'art. 20s e in parte ad area per servizi disciplinata dall'art. 22 delle NTA</p> <p>Sull'area sono presenti una serie di fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -un'abitazione -un manufatto ad uso garage -due manufatti precari. <p>E' intenzione della proprietà di riqualificare l'intero complesso potendo recuperare anche le volumetrie dei manufatti (condonati), mediante demolizione e ricostruzione in posizione diversa di una fabbricato ad uso abitativo.</p> <p>Però l'intervento è ostacolato dal fatto che il manufatto avente maggiore consistenza risulta erroneamente classificato in area a destinazione a servizi.</p> <p>Chiede che venga individuata un'unica scheda normativa che accorpi tutti i volumi della proprietà, che tramite interventi di demolizione e ricostruzione sia possibile la realizzazione di n. 2 alloggi.</p>	<p>all'interno dell'area residenziale di saturazione art. 20 ; contestualmente verrà rettificata la perimetrazione del lotto in art. 20s, con trasformazione di una parte a nord, da zona agricola periurbana art. 47 in zona residenziale di saturazione art. 20s; inoltre la rettifica della striscia di terreno, identificata dai mappali Fg. 74 n. 1227, 1046 e 703 posta a ovest da area destinata a servizi art. 22 in zona residenziale di saturazione art. 20s,</p>	
936	56862	Bianchi Alessandro, Bianchi Francesco	Marlia	<p>1) Immobile (composto da abitazione, ripostigli e rimessa) classificato dal RU adottato come "edificio di valore storico-architettonico" (art. 16)</p> <p>2) Nel RU vigente l'immobile è classificato come "edificio di valore storico-architettonico" (art. 16), mentre i locali sgombero sono inseriti in art 15 ("edifici vincolati e di rilevante valore storico-architettonico")</p> <p>3) Viene richiesta la riclassificazione dell'intero complesso e sua resede come "edificio di interesse tipologico" (art.19)</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'immobile non presenta elementi di pregio (mandolate in parte sostituite da mattoni forati) - è volontà dei proprietari realizzare 2 	<p>Il fabbricato oggetto dell'osservazione nella tav. F del Qc adottato (in continuità con le classificazioni della tavola "Sistemi insediativi" del Piano Strutturale) è inserito nei "complessi rurali di origine storica". Quanto sopra motiva la classificazione dello stesso in art. 16. Si confermano pertanto le scelte effettuate. Si fa presente che un'organica revisione degli immobili di valore storico-architettonico, anche con un adeguato censimento, non è obiettivo dell'attuale processo di revisione del RU. Tale contributo potrà essere invece attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				abitazioni nel complesso suddetto		
774	57278	Bianchi Anna Maria	Marlia	<p>1) Lotto occupato da un fabbricato per civile abitazione il cui grado di pericolosità idraulica è stata aumentata passando ad una classificazione I3 (tav. B4 del Qc adottato)</p> <p>2) Viene richiesto di inserire una porzione del lotto di proprietà nella pericolosità I2 anziché in quella I3 per conformità al PAI dell'Arno e alla classificazione del vigente RU.</p>	<p>L'osservazione è accolta, non per le obiezioni presentate, ma in quanto la cartografia evidenziata, non costituisce quella di ultima versione con le modifiche riguardanti la pericolosità idraulica nel territorio del bacino del F. Serchio. Infatti l'iter procedurale ha comportato che prima di pervenire all'approvazione dello strumento urbanistico in questione, il Quadro conoscitivo dello stesso sia stato oggetto di parere delle due Autorità competenti per territorio sul comune di Capannori, le quali hanno poi espresso specifiche richieste di approfondimenti ed integrazioni. Tra queste prescrizioni sopraggiunte, si inserisce anche la revisione degli aspetti idraulici relativi al T. Fraga, in considerazione di aree allagabili e soggette al transito dei volumi di piene per eventi con Tr di 200 anni. La conseguentemente modifica del quadro della pericolosità nelle aree adiacenti, ha infatti coinvolto, riducendone la pericolosità, anche l'area oggetto di osservazione.</p>	Accolta
938	56805	Bianchi Anna Maria	Marlia	<p>1) Fabbricato per civile abitazione con resede classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art.46) ed esterno al limite del Centro Abitato</p> <p>2) Fabbricato per civile abitazione con resede classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art. 20) e incluso entro il limite del Centro Abitato</p> <p>3) Viene richiesto l'inserimento dell'area entro il limite del Centro Abitato e la classificazione in art. 20 di saturazione</p> <p>4) Viene dichiarato che il fabbricato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenta una tipologia a villetta - è inserito in un contesto già urbanizzato 	<p>Il perimetro dei Centri Abitati deriva dall'analisi sullo stato dei luoghi della tav. F del Qc adottato in cui sono state individuate e classificate le diverse strutture insediative del territorio.</p> <p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato edifici di valore storico-architettonico (disciplinati dall'art. 15, 16, 17) ed alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo" escludendo pertanto, da tale classificazione, quegli insediamenti derivati da un processo di urbanizzazione non omogeneo ed incoerente.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento di tali realtà non è obiettivo dell'attuale processo di revisione del RU. Si conferma pertanto la destinazione del lotto come da RU adottato. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione. Si precisa infine che, in ogni modo, alcuni ampliamenti sono consentiti anche in zona agricola (come da art. 48) fatte salve, in questo specifico caso di area con problematiche di tipo idraulico, le fattibilità definite dalla disciplina dell'art. 52.</p>	Non accolta
252	54857	Bianchi Cinzia	Lammari	1) Rispetto al R.U vigente, nella Variante adottata, il limite di zona dell'art. 35 (aree	1) Nel R.U. adottato è stata estesa l'area per l'istruzione (art. 35) in quanto indispensabile agli standard urbanistici	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>per l'istruzione) le è stato avvicinato al fabbricato per abitazione comprendendo quindi e riducendo anche il giardino di pertinenza ; CHIEDE pertanto che tale limite sia riportato come indicato nel R.U. vigente</p> <p>2) Nella Variante il proprio giardino è attraversato inoltre dal tracciato della pista ciclabile; chiede che sia modificato detto tracciato</p>	<p>necessari all'istruzione pertanto si conferma il limite così come indicato nella cartografia</p> <p>2) La fascia di rispetto in questione fa parte di un più ampio progetto di percorsi ciclo-pedonali pensati per un uso di pubblica utilità. La suddetta fascia ha solo una valenza indicativa a questa scala di analisi, si ritiene necessaria una più approfondita fase progettuale una volta si deciderà l'intervento. Per tanto tale fascia non può essere tolta ma può essere rettificata nella fase progettuale.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
78	53255	Bianchi Guido	Marlia	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s), L'area è stata in passato, interessata da un piano di lottizzazione approvato nel 1989 .</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s).</p> <p>3) Viene richiesto l'inserimento dell'area nella classificazione "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) al fine di recuperare residue volumetrie non attuate nel P.di L. del' 89.</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1336	56153	Bianchi Lamberto	S.Colombano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale" (art 48).</p> <p>3)Viene richiesto che oltre all'abitazione siano inseriti all'interno dell'ambito anche le pertinenze escluse, comprendendo l'intera proprietà internamente a tali ambiti.</p>	<p>L'esclusione degli annessi oggetto dell'osservazione dal perimetro degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale" è riconducibile alle informazioni contenute nella ctr che individua tali fabbricati come tettoie e baracche. L'individuazione dei nuclei consolidati deriva inoltre dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato che esclude di fatto gli annessi suddetti. Si conferma pertanto la destinazione come da RU adottato. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si precisa che comunque, a seguito di una modifica sulle norme di attuazione (art.4), sono da considerarsi inclusi negli insediamenti consolidati del territorio rurale gli edifici posizionati, anche parzialmente, a distanza non superiore a</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					20 mt dai fabbricati situati all'interno del limite individuato in cartografia del R.U., purché costruiti anteriormente al 1940.	
919	56951	Bianchi Maria	Colle di Compito	Terreno inserito in art. 46 sia del R.U. vigente che di quello adottato per il quale viene chiesto l'inserimento in art. 20c	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
14	49386	Bianchi Norma Maria	Colle di Compito	Richiesta di variazione urbanistica di un terreno rappresentato in catasto dai mappali 1338, 1339, 1341, 1342, già inserito nel RU vigente e nella variante adottata parte in "aree di valore paesaggistico" art. 44 e parte "aree boschive e ripariali" art. 43, affinché sia classificato in "aree a prevalente uso agricolo" art. 46 come la rimanente porzione della proprietà.	In considerazione della marginalità della zona rispetto all'area effettivamente boscata, si prende atto della modifica dello stato dei luoghi con la rettifica urbanistica dalla zona omogenea aree boschive (art. 43) a aree a prevalente uso agricolo (art. 46) limitatamente alla porzione di terreno libera da vegetazione così come risulta dai rilievi satellitari degli anni 2004, 2007 e 2008. Gli elaborati del quadro conoscitivo non vengono modificati in quanto rappresentano il livello di riferimento delle conoscenze e delle informazioni territoriali al 14 dicembre 2007, data di adozione del 2° rapporto della Valutazione Integrata, avvenuta con deliberazione di G.C. n. 384. La modifica segnalata, viene registrata e assunta per le valutazioni urbanistico/edilizie, il quanto il Comune è tenuto ad aggiornare costantemente i propri elementi di conoscenza del territorio, che verrà riportata nella prossima verifica da approvarsi contestualmente all'adozione di nuovi atti di pianificazione e/o di governo del territorio.	Parzialmente accolta
238	54858	Bianchi Renzo, Nuti Iole	Marlia	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" (art. 22c) e sottoposto a PA 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno 4) Viene dichiarato che in data 10/06/2008 sull'area è stato approvato e registrato il PA n. 5879	L'edificabilità del lotto oggetto dell'osservazione è compromessa dalla non appartenenza del terreno alle aree di frangia definite dalla tav. F del Qc (fattore escludente). L'edificazione del lotto risponderebbe quindi ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46). Rimangono comunque salvi i diritti su PA così come definiti dall'art. 68 delle NTA.	Non accolta
178	54342	Bianchi Simonetta	Lunata	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)	Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente).	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposto a PU con previsione edificatoria di 4 alloggi.</p> <p>3) Vengono richiesti l'inclusione dell'area entro il limite del Centro Abitato e il ripristino della edificabilità di detto terreno (art 20c o, in subordine, art.24)</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 27/05/08 è stato rilasciato sull'area suddetta PC n. P05/0486 - in data 08/10/08 è stato comunicato l'inizio dei lavori - l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato ed è raggiunta dalle reti dei servizi 	<p>La recente occupazione del lotto con un cantiere (visibile da foto satellitari risalenti al settembre 2008) tuttavia ne ha modificato l'originario carattere rurale. Si propone pertanto l'inclusione entro il limite del Centro Abitato del suddetto terreno e la riclassificazione dello stesso come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art.20). Non si ritiene coerente con le scelte del RU adottato il ripristino della edificabilità dell'area.</p>	
540	55969	Bianchini Franco	Colle di Compito	<p>L'osservazione riguarda un terreno posto a corredo di un fabbricato per abitazione inserito sia nel vigente R.U. che in quello adottato in art. 47, per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20s al fine della realizzazione di eventuali ampliamenti e/o pertinenze.</p>	<p>Dall'esame delle foto satellitari risalenti al settembre 2008 la parte del lotto oggetto dell'osservazione può individuarsi come non facente parte della resede del fabbricato esistente. Pertanto non si ritiene conforme con i criteri adottati in fase di individuazione delle destinazioni urbanistiche, inserire l'intera area in art. 20s. Inoltre l'inserimento dell'area suddetta in zona di saturazione residenziale non appare coerente con gli indirizzi dettati dagli strumenti sovraordinati quali il PIT regionale e la legge 1 del 2005 della Regione Toscana, che intendono minimizzare quanto più possibile lo spreco di suolo libero. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
53	52716	Bianchini Maria Gemma	Segromigno Monte	<p>Richiesta di variazione urbanistica di un'area destinata a parcheggio pubblico (art. 34) da inserire in edifici di interesse tipologico (art. 19). Nel RU vigente l'area è inserita in Sede stradale.</p>	<p>L'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione dell'area a parcheggio pubblico e pertanto, considerato anche che la destinazione pubblica (sede stradale) era già prevista nel RU vigente, si confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per garantire l'obiettivo di incrementare la qualità del patrimonio insediativo, con la previsione degli standard, individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R.</p>	Non accolta
623	56721	Bianclana	Carraia	Viene richiesta una riqualificazione urbana	Pur condividendo la necessità di sistemazione dell'area,	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Marco		delle aree antistanti gli ex caselli autostradali di Capannori. In particolare un piazzale fronte chiesa e un nuovo accesso al cimitero oltre alla realizzazione di parcheggi	trattandosi di opere e infrastrutture soggette a progettazione nell'ambito della programmazione di opere di pubblico interesse, la stessa sarà affrontata in tale sede in accordo con gli Enti proprietari dell'area interessata. Pertanto la richiesta non trova coerenza con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione	
497	56090	Bigliazzi franco	S.Gennaro	<p>1) Fabbricato per civile abitazione con terreno per resede ed olivato classificato dal RU adottato e vigente come "area di valore paesaggistico" (art.44)</p> <p>2) Viene richiesto l'inserimento del complesso entro il limite degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale" (art.48).</p> <p>3) Viene dichiarato che il fabbricato e i suoi corredi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rappresentano una situazione consolidata - sono stati individuati, nella tav F del QC adottato, come "complesso rurale di origine storica" 	Verificato che nella tav. F del Qc adottato il fabbricato e la resede sono classificati come "complesso rurale di origine storica" si ritiene opportuno accogliere la richiesta di inserimento dello stesso entro il limite degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale" (art.48).	Accolta
499	56053	Bigotti Albertina	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area per nuovi insediamenti residenziali" (art. 24) e facente parte di un P.A. con previsione edificatoria di 7 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 30/05/08 (prot. 38311) è stata presentata domanda di approvazione del Piano Attuativo - il terreno si colloca entro un contesto già urbanizzato ed è raggiunto dalle reti dei servizi 	Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderrebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46).	Non accolta
484	55509	Bigotti Maurizio	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area per nuovi insediamenti residenziali" (art. 24) e facente parte di un P. A. con previsione edificatoria di 7 alloggi.</p>	L'edificabilità del lotto, contrariamente a quanto dichiarato nell'osservazione, è stata esclusa dalla sua non appartenenza alle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" del Qc e non dalla mancanza del 70%del contatto. Il terreno presenta infatti caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>3) Vengono richiesti l'inclusione dell'area entro il limite del Centro Abitato e la riclassificazione del terreno in art.20c</p> <p>4) Viene contestato il criterio del 70% del contatto per determinare il limite del Centro abitato.</p>	<p>insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti delle aree prossime al terreno oggetto dell'osservazione.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46).</p>	
489	55507	Bigotti Maurizio	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area per nuovi insediamenti residenziali" (art.24) facente parte di un P. A. con previsione edificatoria di 7 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 30/05/2008 (prot. 38311) è stata presentata richiesta di approvazione di Piano Attuativo - l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato ed è raggiunta dalle reti dei servizi 	<p>Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" del Qc (fattore escludente). Il terreno presenta infatti caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti delle aree prossime al terreno oggetto dell'osservazione.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46).</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1231	56414	Bigotti Pacini Maria Teresa	Lunata	Viene richiesto che un terreno, inserito in art. 46 sia del vigente R.U. che di quello adottato, venga inserito in art. 20c	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1168	56050	Bigotti Pierangelo	Marlia	<p>Viene richiesto che il limite della pericolosità idraulica P4 venga spostato oltre il confine di proprietà che non ha mai visto in 30 anni episodi di esondazioni.</p> <p>Si osserva che circa 3 metri della mia proprietà ricadono in tale classificazione, senza però reali motivi di pericolo, vista tra l'altro la presenza di un muro di recinzione che fungerebbe nell'eventualità da barriera.</p>	<p>Vista la situazione nello specifico attraverso le cartografie e gli strumenti fotografici in nostro possesso, si evince l'effettiva sovrapposizione del limite I4 su una piccola parte del lotto considerato.</p> <p>Proprio per la ragione che il vincolo I4 copre una parte irrisoria del lotto, non vediamo opportuno l'accoglimento di tale richiesta, anche per il fatto che la porzione considerata è talmente minima che non permetterebbe comunque anche con esito positivo, nessun intervento edilizio.</p> <p>Gli studi idraulici effettuati si basano su una modellazione</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					(DMT in formato TIN) digitale del terreno in scala 1:2000 e 1:10000 (CTR) .E' quindi probabile, in tale prospettiva, che siano riscontrabili a scala locale alcune lievi differenze tra la realtà e quanto supposto cartograficamente. Si ritiene pertanto l'osservazione pertinente, ma di fatto con effetti irrilevanti in termini di uso del territorio. Un'organica revisione verrà comunque effettuata in occasione delle prossime fasi di pianificazione urbanistica ed aggiornamento del QC. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
447	55665	Bigotti Umberto	Marlia	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "verde urbano privato" (art 33), parte "parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della potenzialità edificatoria di tale area, pur condividendo la nuova divisione in tre destinazioni urbanistiche.</p>	<p>Per l'area oggetto di osservazione non sono stati riscontrati vincoli escludenti, pertanto la nuova classificazione urbanistica diventa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il parcheggio a nord la classificazione rimane invariata, viene cambiata la profondità che da 14 metri diventa 16 metri. - l'area prevista a completamento di servizio viene ampliata rispetto all'adottato RU di 19 metri verso nord. - rimane invariata la classificazione e la dimensione dell'area a parcheggio pubblico a sud. 	Parzialmente accolta
476	55664	Bigotti Umberto	Marlia	<p>1) Le aree di proprietà dell'osservante, nel vigente RU, risultano ricadere all'interno di un ambito normativo disciplinato dall'art. 24 delle N.T.A. come "aree per nuovi insediamenti residenziali " per la realizzazione di n° 12 alloggi oltre a opere di urbanizzazione.</p> <p>2) Nella Variante al RU adottata, sono state inserite in "aree ambiti di perequazione per nuovi insediamenti residenziali" (art. 24 ambito perequativo n. 1 Marlia).</p> <p>Per il lotto di proprietà è stata richiesta l' approvazione del Progetto Unitario in data 26.05.2006.</p> <p>Il proprietario osserva che avendo l'A.C.</p>	<p>Per il lotto di proprietà è stata richiesta l' approvazione del Progetto Unitario in data 26.05.2006 e acquisito agli atti al n° di prot. 33589, anziché un Piano Attuativo, come prevedeva l'art. 24 della normativa vigente.</p> <p>Con lettera del 23/10/2006 prot. 64397/2006, è stato comunicato il diniego alla richiesta di approvazione del Progetto Unitario, perché in contrasto con il Regolamento Urbanistico vigente, che prevede per l'area in esame, classificata in zona omogenea di espansione residenziale (art. 24 della N.T.A.), l'esecuzione degli interventi previa approvazione di in Piano Attuativo ai sensi dell'art. 69 della L.R. 1/2005.</p> <p>In merito all'individuazione dell'ambito perequativo si informa che la disciplina della perequazione è prevista dall'art. 60 della L.R. 1/05 ed è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>aumentato la superficie dell'ambito, sarà ancora più difficile raggiungere l'obiettivo di attuare l'area; pertanto richiede di ripristinare la zona urbanistica residenziale di completamento ai sensi dell'art. 20c delle NTA.</p>	<p>regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, oltre ad essere sostenuta dalla Regione Toscana per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, avendola espressamente prevista al 2° comma dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T.</p> <p>La perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.</p> <p>Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa della variante subordina alla redazione del piano attuativo con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in conseguenza della previsione urbanistica.</p> <p>Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le disuguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività.</p> <p>Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel P.S. l'istituto della perequazione assume l'obiettivo di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l'incremento della dotazione di servizi e di attrezzature anche con il contributo privato.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori di criticità tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 1 di Marlia, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizioni giuridico-economiche che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica.</p>	
217	54490	Bindi Lido Junior	Colle di Compito	<p>Chiede che il proprio lotto di terreno (nel R.U.. vigente ed adottato ricade in art.44) su cui insiste un fabbricato rurale, sia inserito nel centro abitato ed in una zona</p>	<p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti per la ridefinizione delle aree interessate all'osservazione che possano giustificare una ripermimetrazione del Centro Abitato adottato. Si conferma</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				urbanistica dove sia possibile il cambio di destinazione del fabbricato rurale in abitazione (art. 19 o 47)	pertanto la destinazione del lotto ad "aree boschive e ripariali" .	
669	57179	Bindi Luciano	Castelvecchio di Compito	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n°1 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "edifici di interesse tipologico" (art 19).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree a pericolosità idraulica molto elevata I4 (tav B2).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di nuova edificazione ricadenti in zone dove esiste un vincolo di pericolosità idraulica I4 con un tempo di ritorno inferiore a 20 anni (tavB2).</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
269	54780	Bindi Maurizio, Pieroni Gloria	Castelvecchio di Compito	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo"(art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 15/03/2006 sull'area è stato rilasciato un PC - in data 20/11/2006 è stata inoltrata comunicazione di inizio lavori (il fabbricato è in via di ultimazione) - l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato ed è raggiunta dalle reti dei servizi 	<p>Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La realizzazione del fabbricato (confermata da foto satellitari risalenti al settembre 2008) rende tuttavia ragionevole l'inserimento dell'area entro il limite del Centro Abitato. Si propone pertanto la revisione della perimetrazione e la riclassificazione del lotto suddetto come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art.20). Non si ritiene invece coerente con le scelte del RU adottato il ripristino della edificabilità.</p>	Parzialmente accolta
857	56783	Biondi Silvia, Biondi Daniele, Franceschini Maria Paola	Gragnano	<p>Trattasi di terreno con soprastante fabbricato inseriti in art.44 aree a prevalente destinazione agricola sia nel vigente RU che nella Variante adottata e chiede che tale area sia inserita:</p> <p>1) in art.19 edifici di interesse tipologico in subordine</p> <p>2) in art.47 aree agricole periurbane</p>	<p>La presente osservazione riguarda un fabbricato che è posto al di fuori del centro abitato e al limite dell'art.19 come accadeva già nella cartografia vigente.</p> <p>Tenendo conto che per poter accogliere la duplice richiesta dovrebbe essere modificato, oltre alla zona urbanistica, anche il perimetro del centro abitato, si fa presente che la classificazione di cui alla Variante adottata è stata definita dopo un processo conoscitivo che ha ridefinito nei suoi limiti i centri abitati, secondo un criterio atto a rivedere le previsioni attuali, secondo un'ottica di maggiore cautela e rispetto alle condizioni di sostenibilità, di correttezza e di</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>certezza delle individuazioni, che non riguardano tanto la coerenza tra obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto piuttosto la conformità con gli atti stessi.</p> <p>Si ritiene quindi che in questa fase del procedimento di adozione del RU,</p> <p>non rilevando cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti, rispetto al quadro conoscitivo, non possa essere prevista la modifica dei limiti del centro abitato, che invece potrà essere vagliata con un eventuale lavoro di reinterpretazione.</p> <p>Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
329	54577	Bischi Lorenzo	Lunata	chiede il proprio terreno attualmente in art. 35, sia inserito in area edificabile art. 20c	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
105	53624	Bocca Ivo	Carraia	<p>1) Richiesta di variazione urbanistica per l'inserimento di un'area a corredo di abitazioni in edifici di interesse tipologico (art. 19). Attualmente l'area oggetto di osservazione è classificata come verde pubblico attrezzato per impianti sportivi (art. 31).</p> <p>2) In subordine chiedono che l'area sia inserita in verde urbano privato (art. 33).</p>	<p>1) 2) L'area in oggetto è posta a nord e immediatamente a ridosso di una schiera di corte già inserita in edifici di interesse tipologico (art. 19). Per tale posizione e per l'utilizzo come area di pertinenza delle abitazioni si ritiene di poter accogliere l'osservazione inserendo l'area in edifici di interesse tipologico (art. 19) fino alla recinzione che delimita l'area di proprietà.</p>	Accolta
1131	56335	Boetti Alessandra	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) con Permesso di Costruire n°P07/403 per n° 1 alloggi, parte "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 1 alloggi, parte "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p>	<p>La definizione di aree agricole periurbane dettata dall'articolo 47 stabilisce che: Il ruolo di queste aree è quello di contribuire al miglioramento della qualità e della vivibilità degli insediamenti, attraverso l'integrazione tra la residenza e l'attività agricola con essa compatibile.</p> <p>Tali aree contribuiscono a creare vuoti in prossimità del tessuto antropizzato, creando nella maniera più naturale possibile "spazi filtro" così da non compattare in maniera eccessiva il tessuto urbanizzato.</p> <p>Per tali ragioni visto che l'area richiesta a periurbano andrebbe ad interpersi tra una nuova previsione edificatoria</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				3)Viene richiesta la possibilità di classificata una parte del terreno a nord della mia proprietà come "area agricola periurbana" (art 47).	ed il territorio rurale aperto, la richiesta non può essere accolta. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
407	55332	Bonfanti Rodolfo	Massa Macinaia	<p>La zona oggetto dell'osservazione risulta classificata nella Variante adottata in art. 46 e 47.</p> <p>Viene richiesto di individuare nella zona indicata, l'attività di "Agility Dog - Cinotecnica".</p> <p>L'attività non necessita di strutture murate, ma solo di recinzioni, strutture ancora a terra, struttura prefabbricata e wc chimici, oltre agli allacciamenti elettrici e idrici.</p> <p>Precisano che l'attività in questione, nasce con un indirizzo sociale, rivolto a persone disabili</p>	<p>Il Regolamento n. 5R disciplina del territorio rurale " all'art. 5 prevede che nel caso di aziende agricole che esercitano che esercitano in via esclusiva o prevalente la cinotecnica</p> <p>La costruzione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive dell'azienda o di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiari minime è ammessa, previo rilascio del relativo permesso di costruire, solo se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune.</p> <p>La Legge 23 agosto 1993, n. 349 - "Norme in materia di attività cinotecnica" prevede :</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, per attività cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.</p> <p>L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.</p> <p>I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.</p> <p>Con successivo Decreto, il 28 gennaio 1994 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha stabilito che "Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità"</p> <p>L'attuale normativa comunale adottata con la Variante non prevede all'art. 48 l'attività cinotecnica che pertanto dovrebbe essere integrata.</p>	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>La normativa adottata prevede Annessi per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole la realizzazione di piccole strutture, mentre per la realizzazione di strutture di maggior dimensione per il ricovero, l'allevamento e il pensionato di animali, considerate come attività capaci di presidiare il territorio rurale e di integrarsi con la produzione agricola anche quando non svolte direttamente da aziende agricole, sarà consentita soltanto a seguito dell'approvazione di apposite varianti di localizzazione che individuino le aree interessate dagli interventi e le caratteristiche delle attrezzature da realizzare.</p> <p>L'individuazione della Variante di localizzazione non è prevista per le attività cinotecniche.</p> <p>considerato che il Regolamento Regionale 5R prevede che per la realizzazione di tali attività deve essere prevista e disciplinata dagli atti di governo del territorio del comune, si ritiene utile inserire anche l'attività cinotecnica, in linea con l'art. 5 del regolamento, tra le varie alternative per cui è prevista la variante di localizzazione, assoggettando la stessa a specifica procedura urbanistica. Si modifica il testo come segue: " La realizzazione di strutture di maggior dimensione, quando non soggette all'approvazione di un Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale ai sensi dell'art 42 della L.R. 1/05, per il ricovero, l'allevamento, addestramento e il pensionato di animali, considerate come attività capaci di presidiare il territorio rurale ecc...."</p>	
342	54752	Bongiorni Maria	Segromigno Piano	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area agricola periurbana" (art. 47)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" (art. 22c) e sottoposto a PU</p> <p>3) Vengono richiesti:</p> <p>A. il ripristino della edificabilità di detto terreno</p> <p>B. di modificare la pericolosità I4 assegnata perché non conforme a quella del PdB del F. Arno: PI2. Inoltre è richiesto</p>	<p>A. L'area oggetto dell'osservazione è esclusa dal limite dalle aree di frangia definite dalla tav F del Qc (fattore escludente). Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come da Variante.</p> <p>B. L'osservazione è pertinente, peraltro già presente tra le osservazioni d'ufficio, in quanto aver assegnato ad una porzione dell'area di proprietà la pericolosità I4, relativa ad aree allagabili con Tr= 30 anni, rappresenta un errore di trasposizione cartografica, a cui si provvederà nelle more di approvazione dello strumento in oggetto. In ogni caso l'area risulta, già dagli studi del 2003 allagabile per Tr pari a 200 anni, pertanto verrà ad essere inclusa nella perimetrazione</p>	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>di modificare il perimetro della cassa di espansione che occupa nella parte settentrionale i terreni di proprietà</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la destinazione dell'area come cassa di espansione è in contrasto con le previsioni del PAI dell'Arno - l'area oggetto di osservazione non è interessata dai fenomeni di pericolosità idraulica individuati nella tavola B4 del quadro conoscitivo adottato - vi è stata una violazione della LR 69/2007 	<p>delle aree a pericolosità I3 (30 anni = Tr = 200 anni), in conformità alla pericolosità PI2 del PAI dell'Arno (30 anni = Tr = 100 anni e battente, h, < di 30 cm; 100 anni = Tr = 200 anni. Per quanto concerne la perimetrazione della cassa di espansione, si fa presente che gli interventi di messa in sicurezza idraulica sono stati già oggetto di parere di Enti sovraordinati preposti al governo del territorio e si inseriscono in un contesto funzionale non valutabile a scala locale e tanto meno in rapporto ad un singola opera (cassa di espansione in oggetto); pertanto una loro modifica porterebbe una completa revisione di tutti gli interventi del comparto idraulico di riferimento, con la conseguenza di una nuova inizializzazione del procedimento di validazione. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate.</p>	
661	57145	Bonturi Claudio, Melosi Nelly	Carraia	<p>1) Lotto classificato dal RU vigente e adottato come "area a prevalente uso residenziale di saturazione" (art.20). È circondato da un'area produttiva di completamento (art.21c)</p> <p>2) Viene richiesta:</p> <p>A. la cancellazione dell'area di ampliamento del PIP di Carraia (da riclassificare come area agricola)</p> <p>B. in subordine l'individuazione di una fascia di verde di salvaguardia più ampia intorno alle abitazioni esistenti</p> <p>3) Viene considerata inadeguata la collocazione nella zona di insediamenti per nuove attività produttive</p>	<p>A. La scelta di ampliamento della area produttiva di Carraia è coerente con l'analisi operata a livello preliminare (vedere tav. E del Qc adottato) che ha riconosciuto la zona come area produttiva consolidata e strutturata. Gli interventi relativi all'ampliamento del PIP, già previsti nel vigente R.U. e confermati nella variante generale, sono subordinati tuttavia alla preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica da effettuarsi nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimostrazione dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per persone e beni; - dimostrazione che gli interventi non recano aumento della pericolosità in altre aree. <p>B. Il progetto di PIP obbliga alla effettiva realizzazione di aree verdi e filari arborei (anche come fasce di protezione) attraverso l'impiego di specie vegetali arbustive ed arboree autoctone.</p> <p>Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si confermano pertanto le classificazioni come da RU adottato.</p>	Non accolta
691	57344	Borciani Alberto	Pieve S.Paolo	<p>Richiede il ripristino dell'edificabilità del terreno sottoposto a P.U. approvato con D.D. n. 1682 del 23-11-06 che prevedeva l'edificabilità di 4 nuovi alloggi.</p> <p>Tale terreno è stato classificato dal RU adottato seconda la disciplina degli art 30</p>	<p>Preso visione della documentazione allegata all'osservazione e del QC adottato, non sono emersi elementi di novità rispetto ai fattori escludenti che hanno determinato la diversa destinazione urbanistica dell'area, per tanto si confermano le scelte adottate per la presenza di un bene storico (chiesa Parrocchiale di Pieve S. Paolo) a meno</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				e 47 delle NTA. Vengono contestati i criteri di esclusione dei lotti edificabili posti nelle aree di frangia aventi il perimetro confinante con meno del 70% da aree urbanizzate. Viene richiesto il ripristino della potenzialità edificatoria del lotto come da RU vigente, e l'inserimento in completamento di una piccola porzione di verde pubblico attrezzato.	di 100m e il lotto confinante con due aree libere. (vincolo riguardante il 70%). Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
882	56747	Borelli Lina, Dal Porto Roberto, Dal Porto Alfio, Dal Porto Angela	S.Ginese di Compito	Trattasi di terreno libero inserito in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.46 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
910	56654	Borelli Maria Giovanna	Lunata	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente uso agricolo" (art 46). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46). 3)Viene richiesto che il lotto venga trasformato da agricolo a destinazione che consenta la realizzazione di infrastrutture e servizi alla viabilità o aree commerciali.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
756	57293	Borselli Tamara	Verciano	Trattasi di terreno libero inserito in parte in art.45 aree di valore ecologico e ambientale ed in parte art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.45 e art.46 nella Variante adottata e chiede 1) che venga inserito in art.20c residenziale di completamento; 2) Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA 3)Richiesta di non essere inclusa come area I4 perché mai interessate da allagamenti, pertanto contesta anche gli	1) trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. 2) Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A. 3) Le condizioni di pericolosità idraulica lungo il canale Ozzoretto sono conseguenza di approfondimenti e aggiornamenti richiesti, valutati e concordati dall'AdB del	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				studi idraulici.	Serchio, in quanto la stessa Autorità prima che lo strumento urbanistico in questione potesse essere adottato ha dovuto necessariamente esprimere un parere (AdB Serchio - Norme di Piano: art. 44 - Effetti del Piano nella pianificazione territoriale) sul Quadro conoscitivo proposto. E' questa in circostanza che sono stati infatti prodotti ulteriori studi idraulici per il canale Ozzoretto per eventi alluvionali con TR 200 anni, 30 anni e 20 anni. Inoltre	
1179	56316	Boschi Gabriele	S.Leonardo in Treponzio	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "aree di valore paesaggistico" (art 44).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale" (art 48) in "aree di valore paesaggistico" (art 44).</p> <p>3)Viene richiesto che il lotto sia tolto dalla classificazione "disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale" (art 48), in modo che il mappale sia dello stesso tipo di tutti gli altri adiacenti alle abitazioni.</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse.</p> <p>L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'interno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si precisa che comunque, a seguito di una modifica sulle norme di attuazione (art.4), sono da considerarsi inclusi negli insediamenti consolidati del territorio rurale gli edifici posizionati, anche parzialmente, a distanza non superiore a 20 mt dai fabbricati situati all'interno del limite individuato in cartografia del R.U., purché costruiti anteriormente al 1940.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
48	52368	Bottari	Lammari	1) Lotto ricadente nella classificazione del	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Claudio		<p>vigente RU in area a prevalente destinazione di servizi-completamento (art 22)</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in aree a prevalente uso agricolo (art 46).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino dell'area come da vigente RU ricadente nella classificazione area a prevalente destinazione di servizi-completamento (art 22c).</p>	<p>11 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree esterne dalle urbane o di frangia (tav F1). Altresì sono presenti anche elementi condizionanti quali pericolosità idraulica I3 (tav B4).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: aree ricadenti esternamente ad aree urbane o di frangia individuate nella tavola F1, per tanto in tali aree è esclusa l'edificabilità sia a fini residenziali e di servizio.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
1113	56352	Bozzoli Edoardo, Bozzoli Luigi	Pieve S.Paolo	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente uso agricolo" (art 46). Su tale area è presente un'abitazione dal 1970 a circa 50 metri da Corte Dreotti</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3)Viene richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che la NTA per le zone agricole preveda la possibilità di realizzare per tutte le abitazioni esistenti, ampliamenti, addizioni e pertinenze. - che venga modificata la cartografia di piano adottata, inserendo all'interno degli insediamenti consolidati nel territorio rurale di cui all'art 48 delle NTA. 	<p>- si rimanda alla valutazione sulle NTA.</p> <p>- Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo", per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa rispetto a quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo, in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e delle attrezzature produttive dimesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale, anche con un censimento delle strutture agricole dimesse in funzione della loro potenziale trasformabilità, è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della variante al R.U.</p> <p>Si precisa che comunque, a seguito di una modifica sulle norme di attuazione (art.4), sono da considerarsi inclusi negli insediamenti consolidati del territorio rurale gli edifici posizionati, anche parzialmente, a distanza non superiore a 20 mt dai fabbricati situati all'interno del limite individuato in cartografia del R.U., purché costruiti anteriormente al 1940.</p> <p>Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
474	55666	Bozzoli Enzo	Camigliano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "aree a prevalente destinazione agricola" (art 46).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato in, "aree a prevalente</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				destinazione agricola" (art 46). 3) Viene richiesto di poter ottenere anche in piccola parte l'inserimento del terreno in oggetto, in zona urbanistica "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).	individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
546	55702	Brahim Habib	Capannori	Terreno inserito in art. 30 sia del vigente R.U. che di quello adottato posto in aderenza a fabbricato posto in art. 19. Per il suddetto terreno viene richiesto l'inserimento in art. 19 per una striscia di almeno 5 ml. dal fabbricato stesso.	L'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione dell'area di verde pubblico e pertanto, considerato anche che la destinazione era già prevista nel RU vigente , si confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per indirizzare gli interventi di trasformazione urbana e di completamento verso l'obiettivo strategico dell'incremento della qualità del patrimonio insediativo, da perseguire altresì attraverso , la previsione degli standard , individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R.,.	Non accolta
334	54554	Brugioni Luana	Camigliano	chiede che il suo terreno attualmente in zona art. 19 sia inserito in zona art. 20 di saturazione in quanto su di essa insistono manufatti in lamiera e legno tali da non poter essere catalogati come edifici tipologici chiede inoltre che le distanze tra i fabbricati e dal confine vengano adeguate a quelle previste dal codice civile	Considerato che l'area è inserita in un complesso di corte (finale di corte) e che inoltre nella carta dei sistemi insediativi è individuata come complesso rurale di origine storica, si conferma la destinazione di zona urbanistica art. 19	Non accolta
133	54042	Bruguier Calderai Aristeia	S.Andrea in Caprile	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento).	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
253	54856	Bruno Raffaele	Segromigno Piano	1) Mappali classificati dal RU adottato in parte come "aree a prevalente uso agricolo" (art. 46) e in parte come "aree boschive e ripariali" (art.43) 2) Mappali classificati dal RU vigente	A. L'area oggetto dell'osservazione: - ricade in parte nella fascia di rispetto degli elettrodotti (0,2 microT)(fattore escludente) -è parzialmente occupata da area boscata (fattore escludente)	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c). I lotti fanno parte di un P.U. con previsione edificatoria di 3 alloggi.</p> <p>3) A. Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detti lotti.</p> <p>4) Viene dichiarato che in data 29/07/2005 prot. 43699 è stata presentata domanda di variante per ottenere sul lotto l'aumento di 1 unità abitativa.</p> <p>5) B. Viene contestato l'inserimento delle aree di proprietà in pericolosità I4, perché le aree stesse possano essere nuovamente rese edificabili come previsto dal vigente RU</p>	<p>- è esterna alle aree di frangia definite nella tav. F (fattore escludente)</p> <p>B. Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno e in massima parte già inseriti nel Quadro Conoscitivo dell'attuale RU. Infatti le aree in questione dagli studi del 2003 risultavano già inserite nelle aree allagabili con tempo di ritorno ventennale. L'aver operato, pertanto, in ambito di Variante (utilizzando quindi quanto già disponibile del QC esistente a meno di revisioni per prescrizioni sopraggiunte da Enti sovraordinati), e l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari della 26/R, hanno reso inevitabile assegnare al lotto in questione la pericolosità attribuita e il regime vincolistico contestato.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti delle aree prossime al terreno oggetto dell'osservazione.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come aree a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	
425	55328	Bruschini Maura, Bruschini Fabiana, Farnesi Maria Silvana	Badia di Cantignano	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposto a P.U. con previsione edificatoria di 3 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che sull'area, oggetto dell'osservazione, è stato approvato PU n.8/05 con det. dirigenziale n.1054 del 05/07/2006</p>	<p>Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La continuità di tessuto è inoltre interrotta da viabilità esistente. L'edificazione del terreno quindi risponderrebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Il sopralluogo effettuato sull'area ha rilevato, sulla porzione ovest dell'ambito, la presenza di un cantiere in corso (solo fondazioni) per la realizzazione di 1 unità abitativa. L'intervento tuttavia non ha modificato il carattere rurale e l'organizzazione della restante porzione di area interessata al PU. Non si ritiene pertanto coerente con le scelte di Piano accogliere la richiesta di ripristino dell'edificabilità.</p> <p>Si conferma quindi la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46).</p> <p>Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.</p>	Non accolta
354	54633	Bucchianeri Giuseppe	Carraia	chiede che il proprio terreno sia inserito in zona edificabile art. 20c.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
359	54634	Bucchianeri Marilena	Carraia	chiede che il proprio terreno sia inserito in zona edificabile di completamento residenziale art. 20c	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
550	55313	Bucci Gianluca	Generale	<p>1) Richiesta a livello di cartografia di RU dell'individuazione delle aree per le quali sono in corso o si sono conclusi procedimenti di bonifica, al fine di consentirne le modifiche di natura urbanistica ed edilizia.</p> <p>2) Valutazione per le aree delle varianti al regolamento e di quelle interessate dal rilascio di atti autorizzativi, al di fuori dei siti in elenco all'osservazione, che in passato potrebbero essere state potenzialmente interessate da episodi di inquinamento, di introdurre la richiesta della documentazione tecnica dimostrativa dell'assenza di contaminazione da sostanze inquinanti in relazione alla trasformazione prevista.</p>	1/2) Introdurre risposta standard sulle modifiche del QC. L'osservazione è accolta in termini normativi con integrazione dell'art. 52, introducendo un paragrafo - Siti interessati da inquinamento accertato o potenziale.	Parzialmente accolta
85	53248	Bullentini delfo	Vorno	<p>Richiesta di variazione urbanistica per l'inserimento di fabbricato per abitazione negli insediamenti consolidati del territorio rurale (art. 48) al fine di procedere all'ampliamento dello stesso.</p> <p>Nel RU vigente il fabbricato è inserito in aree boschive (art. 43) e nella variante adottata in aree di valore paesaggistico (art. 44).</p>	Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni 'insediamenti consolidati' caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato dalla quale si evince che il fabbricato di cui	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				L'oggetto dell'osservazione è un fabbricato per abitazione inserito nella variante in aree di valore paesaggistico (art. 44); nel RU vigente è inserito in aree boschive (art. 43), la richiesta tende ad ottenere la variazione della destinazione urbanistica dell'area in modo da poter effettuare ampliamenti dell'abitazione.	trattasi non rientra nei "complessi rurale di origine storica". Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione. Si ritiene pertanto di poter confermare le scelte urbanistiche adottate.	
973	56866	Bullentini Domenico	Lammari	Terreno inserito in art. 20s sia del vigente R.U. che di quello adottato per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c per la realizzazione di n° 1 alloggio	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1011	57158	Bullentini Donatella, Sandroni Rosa	Vorno	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c), per n° 1 alloggi. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree agricole periurbane" (art 47), parte "verde pubblico attrezzato" (art 30). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardanti le aree di frangia (tav F1) Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
303	55244	Buongiorno Maria	Lammari	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c,) , parte "aree agricole periurbane" (art 47), parte "parcheggio pubblico" (art 34). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree agricole periurbane" (art 47), parte "parcheggio pubblico (art 34).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 4 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree di tutela fluviale (tav B1). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: Viene esclusa l'edificabilità dalle aree di tutela fluviale sottoelencate e individuate nella tavola B.1: A1 ambito di assoluta protezione del corso d'acqua. In queste aree le possibilità di ampliamento delle aziende	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				3) Viene richiesto il ripristino della parte destinata ad "area a prevalente destinazione di servizi - completamento" (art 22c), ed eliminata l'area adibita a "parcheggio pubblico" (art 34).	produttive vengono limitate alle sole esigenze di adeguamento igienico, tecnico e funzionale, a condizione della realizzazione contestuale degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio e alla compensazione degli effetti ambientali. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
1096	56406	Burger Werner Willi	Marlia	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area agricola periurbana" (art 47). Il lotto comprende un fabbricato agricolo a cui è stato rilasciato un Permesso di Costruire n°P06/0393 che permetterebbe la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato con cambio di destinazione ad uso residenziale. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46). 3)Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area agricola periurbana" (art 47).	La classificazione dell'area rimane come da adottato RU come "area agricola periurbana" (art 47), perché la definizione di tale area non rispecchia l'effettivo stato dei luoghi. È da aggiungere, che l'ammissibilità di progetti già approvati che comportano modifiche, sono regolamentati dall'articolo 68 delle NTA. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
437	55302	Butori Cherubina	Marlia	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "parcheggio pubblico" (art 34). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree agricole periurbane" (art 47). 3) Viene richiesto il ripristino delle previsioni del vigente RU "aree a prevalente destinazione servizio - completamento" (art 22c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree esterne dalle urbane o di frangia (tav F1). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: aree ricadenti esternamente ad aree urbane o di frangia individuate nella tavola F1, per tanto in tali aree è esclusa l'edificabilità sia a fini residenziali e di servizio. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
415	55306	Butori Costantino	Marlia	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "parcheggio pubblico" (art 34). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree agricole periurbane" (art 47). 3) Viene richiesto il ripristino delle	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree esterne dalle urbane o di frangia (tav F1). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: aree ricadenti esternamente ad aree urbane o di frangia individuate nella tavola F1, per tanto in tali aree è esclusa l'edificabilità sia a fini residenziali e di servizio.	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				previsioni del vigente RU "aree a prevalente destinazione servizio - completamento" (art 22c).	Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
779	57007	Butori Monica Maria	S.Leonardo in Treponzio	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione" (art 22s), parte "verde per impianti sportivi privati" (art 32), parte "aree boschive e riparali" (art 43).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato come parte "aree di valore paesaggistico" (art 44), parte "verde per impianti sportivi privati" (art 32), parte "aree boschive e riparali" (art 43).</p> <p>3) Viene richiesto che lo spazio relativo allo svolgimento delle attività sportive del tiro a volo venga classificata come "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione" (art 22s).</p> <p>In subordine che sia modificata la NTA delle zone agricole la dove per i fabbricati per con destinazione non residenziale, vieta il cambio di destinazione e/o anche l'aumento di superficie e volume.</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
418	55304	Butori Paola	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area agricola periurbana" (art. 47)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" (art. 22c)</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno</p> <p>4) Viene dichiarato che il terreno si colloca entro un contesto già urbanizzato</p>	<p>Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La continuità di tessuto è inoltre interrotta da viabilità esistente. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area agricola periurbana (art. 47)</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
954	56931	C.R.M. s.r.l.	Pieve S.Paolo	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "aree a prevalente destinazione industriale - completamento" (art 21c).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3)Viene richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "aree a prevalente destinazione industriale - completamento" (art 21c). - che venga disciplinata la realizzazione della strada a carico dei privati iniziando urgentemente le procedure di esproprio. 	<p>L'area soggetta ad osservazione risulta essere esclusa da processi di nuova edificazione per due motivi rilevanti: il primo riguarda il dimensionamento dall'originario RU che vede già superati i limiti massimi previsti dal PS per la realizzazione di nuovi impianti produttivi, infatti l'UTOE di riferimento (F) dove ricade questa richiesta vede saturate le previsioni dettate dal PS per la realizzazione di nuovi fabbricati ad uso produttivo (si ricorda la presenza del PIP di Carraia); in secondo luogo tale area soggetta a richiesta non presenta caratteristiche di accessibilità adeguate sia per accedere puntualmente alla nuova area, sia per il raggiungimento di tale sito attraverso viabilità comprensoriale che risulta da anni inadeguata ed insufficiente.</p> <p>Per tali ragioni non viene prevista la classificazione del vigente RU che di conseguenza va ad influire sulla procedura citata nel punto due della sintesi dell'osservazione (disciplina della strada), che non ha più ragione di essere.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
872	57262	Cacini Emilio	Tofori	<p>1) Terreni classificati dal RU adottato come "aree boschive e ripariali" (art.43)</p> <p>2) Terreni classificati dal RU vigente come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della classificazione dei terreni come da RU vigente</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui terreni non sono presenti piante di alto fusto ma vegetazione infestante di bassa statura - i terreni fanno parte della pertinenza dell'abitazione 	<p>L'area oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella tav. D2 del Qc adottato ("Beni paesaggistici") è inserita sia nelle "aree boscate" (Dlgs 42/2004 art. 142 lettera m) sia nelle aree vincolate di notevole interesse pubblico (Dlgs 42/2004 art. 136) e in particolare GU 190/1985 - nella tav. D3 ("Beni ambientali") è inserita nelle "aree boscate" <p>Le foto satellitari risalenti al 2004 testimoniano la presenza di bosco sui terreni oggetto dell'osservazione, mentre nel 2008 è visibile un intervento di trasformazione dello stato dei luoghi in contrasto con le individuazioni contenute nel RU vigente che, come RU adottato, classifica l'area in art. 43 (area boschiva e ripariale). L'intervento non risulta regolato da una procedura corretta (non si fa riferimento a DIA o ad alcuna autorizzazione ambientale). Non si ritiene pertanto coerente con le scelte del RU adottato riclassificare tali terreni come aree agricole. Si confermano pertanto le scelte adottate.</p>	Non accolta
893	56724	Cacini Ivano	Massa Macinaia	<p>1) Mappale classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	<p>Il mappale è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo,</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>2) Mappale classificato dal RU vigente in parte come area a prevalente uso agricolo (art. 46) , in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c). Quest'ultima ricade in un'area con previsione edificatoria di 2 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarata la particolare idoneità del terreno per la presenza delle urbanizzazioni e per la vicinanza di altre residenze. Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato</p> <p>5) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato fattore escludente l'edificazione dell'area</p>	<p>non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La continuità di tessuto è infatti interrotta da viabilità esistente. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del mappale suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	
401	55473	Cacini Marco	Lunata	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 3 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione residenziale completamento " (art 20c) per n° 3 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesta che venga chiarito se la distanza minima di 10m dei fabbricati dalle strade pubbliche, debba intendersi anche dai parcheggi di uso pubblico posti all'interno dei PU</p> <p>In caso di risposta positiva si chiede che tale distanza di 10m venga ridotta a 5m per tutte le aree residenziali di completamento</p> <p>In subordine che tale riduzione da 10m a 5metri dai parcheggi venga applicata specificatamente al lotto in questione.</p>	<p>L'articolo 68 delle NTA del RU adottato dice: le distanze dai confini prescritte per le varie zone urbanistiche per la realizzazione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli esistenti si intendono riferite al confine di proprietà. Nel caso in cui la zona edificabile sia adiacente ad un'area destinata ad uso pubblico, sottoposta pertanto a possibile procedura espropriativa o comunque di acquisizione pubblica, la distanza prescritta deve essere osservata anche rispetto al limite di zona urbanistica, al fine di salvaguardare il corretto utilizzo pubblico dell'area.</p> <p>In conclusione la distanza da viabilità prevista tra l'altro dal DM 1444/68 è di 10 metri lineari per dare la possibilità di realizzare opere pubbliche a carattere generale, il parcheggio non prevede la realizzazione di tali opere quindi la distanza da rispettare è di 5 metri lineari.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1099	56503	Calandra Giuliano Filippo	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n°1 alloggi, con P di C P07/0319.</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 16 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree di nuova edificazione nelle fasce di rispetto degli elettrodotto (0,2mT) tav.C1.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in " verde urbano privato" (art 33).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).</p>	<p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le fasce di rispetto degli elettrodotti relative al valore 0,2mT, dove sono escluse le previsioni edificatorie (tav C1).</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
104	53561	Califano Angelo, Visco Rosa	Lunata	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento) per la realizzazione di un alloggio.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
103	53564	Camerota Antonio, Visco Annamaria	Lunata	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento) per la realizzazione di un alloggio.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1127	56497	Cannavò Grazia Paola	Verciano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "parchi territoriali attrezzati" (art 28).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "parchi territoriali attrezzati" (art 28).</p> <p>3)Viene richiesto l'inserimento in articolo 48 "nuclei consolidati in territorio rurale".</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
202	54542	Cantieri Alba	Verciano	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c), con Permesso di Costruire n° P07/0259, per n° 1 alloggi 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a verde urbano privato (art 33) 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree a pericolosità idraulica molto elevata I4 (tav B2). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di nuova edificazione ricadenti in zone dove esiste un vincolo di pericolosità idraulica I4 con un tempo di ritorno inferiore a 20 anni (tav B2). Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
510	55704	Cantieri Giorgina	Verciano	Chiede che il proprio terreno attualmente ubicato in zona art. 46 agricola, sia inserito in zona edificabile di cui all'art. 20c in quanto inserito in un contesto idoneo alla realizzazione di un fabbricato residenziale	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
155	54305	Capocchi Antonella	Segromigno Piano	Richiesta di variazione della destinazione urbanistica di un fabbricato e relativa area di pertinenza per l'inserimento in aree a prevalente destinazione residenziale di saturazione (art. 20s) o in alternativa in edifici di interesse tipologico (art. 19). Nel RU vigente e nella variante adottata il fabbricato è classificato come edifici di valore storico architettonico (art. 16).	Il fabbricato non risulta inserito negli elenchi ex L.R. 59/80 inoltre la documentazione fotografica evidenzia l'esecuzione di diversi interventi che hanno modificato l'originaria conformazione della corte. Tuttavia in considerazione della classificazione in immobili di valore storico architettonico (art. 16) sia nel RU vigente che nella variante adottata e considerata la necessità di tutela dell'intera schiera di corte e non di un singolo edificio, non si ritiene di dover procedere ad una nuova classificazione dell'area. Il complesso risulta inoltre inserito nei "complessi rurali di origine storica" così come individuati nella Tav. F. del quadro conoscitivo.	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
595	56603	Cardella Domenico	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione (art 22s)</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino cartografico come già richiesto con istanza del 19 aprile 2005. (art 22s).</p>	<p>Il non accoglimento di questa richiesta va ricercato in due distinte motivazione:</p> <p>1) la saturazione non permette nuovi edifici ma l'ampliamento dell'esistente</p> <p>2) i fabbricati esistenti allo stato attuale dei luoghi hanno già un'ampio margine per poter realizzare addizioni.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
823	56736	Cardella Luigi	Marlia	<p>1) Le aree di proprietà dell'osservante, nel vigente RU, risultano ricadere all'interno di un ambito normativo disciplinato dall'art. 24 delle N.T.A. come "aree per nuovi insediamenti residenziali " per la realizzazione di n° 12 alloggi oltre a opere di urbanizzazione.</p> <p>2) Nella Variante al RU adottata, sono state inserite in "aree ambiti di perequazione per nuovi insediamenti residenziali" (art. 24 ambito perequativo n. 1 Marlia).</p> <p>Per il lotto di proprietà è stata richiesta l'approvazione del Progetto Unitario in data 26.05.2006.</p> <p>3) Viene richiesto il perfezionamento del Piano e la conseguente approvazione, ai sensi dell'art. 68.</p>	<p>Per il lotto di proprietà è stata richiesta l'approvazione del Progetto Unitario in data 26.05.2006 e acquisito agli atti al n° di prot. 33589, anziché un Piano Attuativo, come prevedeva l'art. 24 della normativa vigente.</p> <p>Con lettera del 23/10/2006 prot. 64397/2006, è stato comunicato il diniego alla richiesta di approvazione del Progetto Unitario, perché in contrasto con il Regolamento Urbanistico vigente, che prevede per l'area in esame, classificata in zona omogenea di espansione residenziale (art. 24 della N.T.A.), l'esecuzione degli interventi previa approvazione di in Piano Attuativo ai sensi dell'art. 69 della L.R. 1/2005.</p> <p>L'art. 68 della Variante Adottata, sono fatti salvi i procedimenti residui per la definitiva approvazione di tre piani attuativi in itinere, che il Consiglio Comunale aveva già proceduto alla adozione.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori di criticità tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 1 di Marlia.</p>	Non accolta
537	56017	Cardella Mario	Marlia	<p>Chiede che il proprio lotto di terreno attualmente in zona agricola sia inserito in area edificabile residenziale art. 20c per la realizzazione di un fabbricato monofamiliare</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
1047	56021	Cardella	Marlia	<p>Viene richiesto che il mappale 1992 che è</p>	<p>La seguente osservazione prevede un grado di dettaglio che</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Mario		classificato in zona industriale di saturazione. Essendo limitrofi all'abitazione di mia proprietà chiede che venga valutata la possibilità di classificarlo come verde privato di salvaguardia.	va ben oltre la scala di riferimento con cui i piani urbanistici vengono redatti. Tale scala è dell'argine di 1:5000 perciò risulta molto difficile georiferire una così piccola porzione di terreno con un grado di precisione da poter permettere il suo preciso collocamento. Inoltre anche attraverso il catasto storico non è possibile individuare segni o riferimento da comprovare l'effettiva precisione di posizionamento. In conclusione comunque, parte del terreno ricade già nella classificazione " Verde urbano privato"(art 33), mentre una irrisoria parte dell'ordine di 1-2 metri lineari di profondità rimane incerta tra le due classificazioni adottate. Per tutte queste motivazioni, non si ritiene che una tale modifica comporti variazioni di tipo funzionale, e per tanto viene mantenuta l'attuale classificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
529	55944	Cardella Sergio Giovanni	Marlia	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "verde pubblico attrezzato" (art. 30), in parte come "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" (art. 22c) e sottoposto a PA 3) Viene richiesta l'inclusione del lotto suddetto entro il limite del Centro Abitato e il ripristino dell'edificabilità 4) Viene dichiarato che in data 19/01/2006 è stata presentata osservazione (prot. n. 3532) per richiedere la modifica del verde pubblico in verde agricolo periurbano e la ripermimetrazione dell'area ,sottoposta a PA (esclusione della resede di pertinenza di un capannone industriale confinante)	Il lotto oggetto dell'osservazione: - rientra parzialmente nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (PI4) contenute nella tav. B4 del Qc adottato. - è parzialmente incluso entro il perimetro delle aree boscate (fattore escludente) - ricade in parte entro l'ambito di assoluta protezione del corso d'acqua (A1) e nell'alveo fluviale ordinario di modellamento attivo a0 come da tav. B1 del Qc (fattore escludente) - è stato escluso dal limite degli insediamenti produttivi definito nella tavola F dei "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo produttivo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)	Non accolta
413	55340	Carignani Francesco	Toringo	Riguarda la richiesta di 3 appezzamenti di terreno ubicati in zone limitrofe la cui destinazione attuale è art. 46 (agricolo) art. 34 (parcheggio pubblico), 47 (aree	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				agricole periurbane) e art. 30 (verde pubblico attrezzato). Viene richiesto l'inserimento dei tre terreni in zona edificabile (art. 20c) vista la viabilità esistente, l'agglomerato urbano in cui sono inseriti ed i servizi esistenti	e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
389	54914	Carmignani Francesco	Camigliano	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art. 20) 3) Viene richiesta la riclassificazione del terreno in art 20c per la costruzione di 1 alloggio 4) Viene dichiarato che, a seguito di un'osservazione al RU vigente, fu accolta l'edificabilità su detto terreno, tuttavia mai inserita in cartografia	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
139	54101	Carneseccchi Adelina, Madrigali Roberto	Gragnano	1) Mappale classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Mappale classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposto a P.U. con previsione edificatoria di 5 alloggi. 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Viene dichiarato che in data 05/06/2008 sull'area è stato presentato un PU parziale di 2 alloggi (prot. 0039457) 5) Viene contestata la nuova delimitazione del limite del Centro Abitato adottata dalla Variante: non si è tenuto conto della presenza di due vie vicinali che rappresentano un confine "naturale" dell'area urbana	Il lotto oggetto dell'osservazione: - è stato escluso dal limite del Centro Abitato - è interessato da vincolo paesaggistico. Dal cap. 5 punto 9 della Valutazione Integrata si evince che gli interventi di edificazione in zone di tale valore devono essere inoltre di "modesta entità". Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto ad "area a prevalente uso agricolo". Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.	Non accolta
143	54102	Carneseccchi Adelina, Madrigali Roberto	Gragnano	1) Mappale classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Mappale classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione	L'area oggetto dell'osservazione è stata esclusa dalle aree di frangia definite dalla tav. F del Qc adottato (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio. 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Viene contestata la nuova delimitazione del limite del Centro Abitato adottato dalla Variante	prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti di urbanizzazione delle aree prossime al terreno oggetto dell'osservazione che possano giustificare una ripermetrazione del Centro Abitato adottato. Si conferma pertanto la destinazione del lotto ad "area a prevalente uso agricolo" .	
1079	57080	Carrai Monica	S.Ginese di Compito	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
79	53286	Carrara Massimo	Tassignano	La società ha acquistato i terreni adiacenti all'impianto industriale della M.C, TISSUE S.p.A., sul lato di settentrione, e avendo nel futuro, possibile interesse ad allacciarsi al tronchetto ferroviario, ed in tale prospettiva avrà necessità di potenziare la zona di accumulo e di avere maggiore spazio per motivi di sicurezza negli stoccaggi, chiede che i terreni identificati al fg. 80 mappali 254, 255, 256, 257 siano inseriti in zona art. 26 anziché art. 37 come attualmente previsto.	Per coerenza con le identiche scelte urbanistiche effettuate alla cartotecnica (ex delicarta) posta a ovest dell'area, alla quale è stata individuata un'area per la realizzazione di strutture ed infrastrutture per l'interscambio delle merci con il trasporto ferroviario, e per concedere pari opportunità per l'accesso ai raccordi ferroviari, si conferma anche per la presente azienda l'individuazione di una zona a nord, in allineamento con il confine della zona industriale, su aree di proprietà della stessa, disciplinata dall'art. 26 delle N.T.A., per la realizzazione di attività produttive destinate alla riorganizzazione logistica in funzione dell'interscambio con le strutture di trasporto ferroviario. La richiesta in oggetto, relativa alla realizzazione di attrezzature per il trasferimento del trasporto delle merci su ferro, è un obiettivo dichiarato dell'A.C. in materia di mobilità delle merci, riconfermato in questa Variante, con la presenza dell'ampia zona per impianti tecnologici, destinata alla realizzazione dei raccordi ferroviari delle aziende presenti a Tassignano lungo l'autostrada FI-MA	Accolta
1202	56389	Casali Giuseppe Giovanni	Capannori	Lotto sottoposto ad osservazione costituito da tre edifici. A) palazzo inserito nel RU vigente in articolo 15 mentre la variante lo classifica in articolo 16. Il palazzo è cartografato dalla LR 59/1980, ma nel QC tav D1 non risulta riportata; inoltre il lotto ad est risulta interessato da una previsione edificatoria per n° 1 alloggi. Si richiede di correggere tale errore. B) capanne inserite nel RU adottato e vigente in articolo 19. C) la rimessa è inserita in articolo 19 sia	Dopo un'attenta "traduzione" delle richieste pervenute tramite questa osservazione è emerso: - per quanto riguarda il punto A il fabbricato vincolato dalla LR 59/1980 risulta essere inserito nel terzo elenco che non prevede nessuna restrizione riguardante la visibilità. Tali restrizioni (di 100 metri) sono previste per gli immobili inseriti nel primo e secondo elenco, pertanto la scelta urbanistica di nuova edificazione adiacente al lotto soggetto ad osservazione, è legittima e coerente con la normativa. - per quanto riguarda il punto B e C la valutazione risulta essere articolata secondo concetti dettati dal DM 1444/68. Il DM prescrive nell'articolo 2 che sono considerate zone omogenee le parti del territorio interessate da agglomerati	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>dal RU vigente sia in quello adottato. Viene richiesto che i fabbricati del punto B e C mantengano la classificazione in articolo 19 e venga tolta quella in articolo 15.</p>	<p>urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; questa definizione si riserva di salvaguardare in maniera puntuale il singolo edificio, apportando prescrizioni tutelative riguardanti morfemi e stilemi caratteristici e permanenti. La successiva classificazione in articolo 19 è una prescrizione di salvaguardia di tipo contestuale e non di tipo puntuale; tale articolo mira a valorizzare e salvaguardare gli edifici di impianto storico, realizzati anteriormente al 1940, che anche in presenza di interventi di ristrutturazione incongrui, hanno complessivamente mantenuto l'impianto tipologico originario. Detti edifici con le aree di pertinenza ricadono in aree assimilate alle zone A di cui al D.M. 1444/68. - ulteriore puntualizzazione a margine, l'ufficio fa presente che la classificazione del lotto soggetto ad osservazione non ha subito alcuna variazione né a carattere tipologico né a carattere puntuale rispetto al Regolamento Urbanistico vigente. Si precisa che nella carta del vigente RU è riportata una previsione edificatoria per n° 1 alloggi. (foglio 73, mappale 2088). Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
1050	57138	Casanova Mauro, Corti Sabrina, Alderigi Giancarlo	Marlia	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "edifici di interesse tipologico" (art 19). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46). 3)Viene richiesto l'inserimento della corte internamente ai centri abitati con destinazione "edifici di interesse tipologico" (art 19), o in alternativa inserire detto lotto in "insediamenti del territorio rurale" (art 48).</p>	<p>Il RU prevede un limite del centro abitato entro il quale ricade gran parte del territorio urbanizzato con caratteristiche di omogeneità e densità rilevanti. Nel territorio di capannori sono altresì presenti ambiti a carattere rurale, che nel tempo si sono consolidati secondo regole insediative strettamente legate alla funzione storica che assumevano. Si assiste ad una considerevole frammentazione e polverizzazione di piccoli nuclei o singoli edifici su tutto il territorio del comune. Fuori da tale perimetro (centri abitati) sono previsti anche ambiti consolidati che hanno un interesse ed una valenza prettamente storica e non di tipologica per i quali si prevede un atteggiamento conservativo e di salvaguardia; per tanto la richiesta di inserimento in articolo 19 non può essere accolta. Per quanto riguarda la richiesta di inserimento in articolo 48</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>le motivazioni per un non accoglimento sono da ricercarsi nella valutazione di sintesi dove fin dalla stesura del primo rapporto di valutazione viene chiaramente espresso che l'amministrazione si riserva in un secondo momento il completo aggiornamento di tutte quelle casistiche che potenzialmente potrebbero aggiungersi alla tavola dei sistemi insediativi. (tav F).</p> <p>La fase attuale del procedimento non prevede nessun censimento di quei centri esclusi da gli ambiti della tavola F.</p> <p>Per tali ragioni ci riserviamo in una seconda fase del procedimento di aggiornare in maniera dettagliata tutte la casistiche presenti sul territorio.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
224	54842	Casci Diana Maria	Marlia	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento) per la realizzazione di un alloggio.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1328	56102	Caselli Alda	Petrognano	Fabbricato inserito in art. 44 "aree di valore paesaggistico" sia nel vigente R.U. che in quello adottato. Viene richiesto l'inserimento negli "insediamenti consolidati nel territorio rurale" di cui all'art. 48 del R.U. adottato.	Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo", per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa rispetto a quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo, in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e delle attrezzature produttive dimesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
848	56049	Caselli Claudio	Marlia	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale-completamento" (art 20c) per n°2 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).</p>	<p>pianificazione.</p> <p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 8 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia fasce di rispetto ai beni di interesse storico-architettonico (Oratorio di Villa Lenci).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: esclusa edificabilità dalle fasce di rispetto individuate attorno ai principali beni di interesse storico-architettonico della tav.D1 e considerate, ai fini della tutela dei suddetti beni, come aree "di immediata prossimità".</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
668	57211	Caselli Piera	s.Gennaro	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area di valore paesaggistico (art. 44)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e facente parte di un PU con previsione edificatoria di 6 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p>	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è interessato da vincolo paesaggistico. Dal cap. 5 punto 9 della Valutazione Integrata si evince che gli interventi di edificazione in zone di tale valore devono essere di "modesta entità" (fattore condizionante) - è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F del Qc adottato (fattore escludente) <p>Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area di valore paesaggistico (art. 44).</p>	Non accolta
1360	56367	Casini Simona		Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
146	54278	Castiglioni Remo, Lenzi Denis	Segromigno Monte	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20c) per la realizzazione di un alloggio.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
31	51243	Catelani Norberto	Lammari	Richiesta di esclusione del terreno rappresentato dai mapp. 1705 e 1731 dall'ambito normativo soggetto a progetto Unitario per la realizzazione di tre alloggi (art. 20 di completamento).	Dall'osservazione presentata risulta che i terreni di cui si chiede lo stralcio dall'area edificabile sono di proprietà terze e pertanto la richiesta non può essere accolta.	Non accolta
574	56588	Cavallini	Lunata	Chiede che il proprio lotto di terreno	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Giovanna		attualmente in zona agricola sia inserito in area edificabile residenziale art. 20c per la realizzazione di n° 4 alloggi	scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
148	54282	Cavani Ruini Antonio	Pieve S.Paolo	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" (art. 22c) e sottoposto a PU</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno</p> <p>4) Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato</p>	<p>L'area oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rientra nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (PI4) contenute nella tav. B4 del Qc adottato (fattore condizionante) - è interessata da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore a 20 anni (tav. B3 del Qc) (fattore escludente) - ricade parzialmente nell'ambito A1 di assoluta protezione del corso d'acqua e totalmente entro le aree di riqualificazione fluviale (tav. B1) - è esclusa dal limite degli insediamenti produttivi <p>Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate . Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	Non accolta
15	49832	CEB srl, Gori Nello, Gori Marusca, Bianchi Rodolfo, Rigani Monica	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposto a P.U. con previsione edificatoria di 4 alloggi</p> <p>3) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sull'area è stato approvato PU di 4 alloggi (det.dirig. n. 11/07) - 3 delle 4 unità abitative previste dal RU vigente hanno consegnato la comunicazione di inizio lavori (prot. 40664 del 10/06/08, prot. 40660 del 10/06/08, prot. 40662 del 10/06/08). <p>4) Si richiede il ripristino della edificabilità di detto terreno per poter realizzare la unità abitativa restante e la modifica del limite del Centro Abitato</p>	<p>E' verificata (da sopralluogo) la recente realizzazione sul lotto, oggetto dell'osservazione, di 3 dei 4 alloggi previsti dal PU approvato. L'intervento anche se parziale ha compromesso l'intera area. Si ritiene quindi ragionevole l'inserimento del terreno entro il limite del Centro Abitato. Si propone la riclassificazione del lotto suddetto come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art.20). Non si ritiene invece coerente con le scelte del RU adottato il ripristino della edificabilità. Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.</p>	Parzialmente accolta
1197	56342	Ceccarelli	Tassignano	terreno in art. 47 sia del vigente che	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Alberto		dell'adottato R.U. per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c per la costruzione di n°1/2 alloggi	scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
1213	56343	Ceccarelli Roberto	Tassignano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "aree agricole periurbane" (art 47)</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "corridoio infrastrutturale" (art 40).</p> <p>3)Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "aree agricole periurbane" (art 47).</p>	<p>Le infrastrutture sono costituite dall'intera rete stradale e ferroviaria e di norma sono dotate di fasce di rispetto. Nei casi in cui dette fasce di rispetto non siano evidenziate nelle tavole del R.U. vengono applicate ai fini dell'edificabilità le norme del codice della strada. Le aree ricadenti in tale perimetrazione sono disciplinate dalle norme delle zone in cui ricadono con esclusione della nuova edificazione ad eccezione degli impianti ed attrezzature a servizio delle infrastrutture e degli interventi sui fabbricati esistenti come disciplinati dalle presenti norme.</p> <p>Fasce di salvaguardia delle previsioni del Piano Strutturale: Per salvaguardare la possibilità di dare futura attuazione alle indicazioni strategiche in materia di infrastrutture per la mobilità, fino alla definizione di ipotesi progettuali formalmente condivise a livello comprensoriale, il R.U. individua porzioni di territorio all'interno delle quali si applica la disciplina delle zone agricole in cui ricadono con esclusione di ogni possibilità di nuova edificazione, di ampliamento, di ristrutturazione urbanistica o di mutamento della destinazione d'uso.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
11	48152	Cecchetti Damiano Claudio, Cecchetti Riccardo	Lammari	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposto a PU di 3 alloggi</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene contestata la non appartenenza del terreno oggetto dell'osservazione al Centro Abitato. Si dichiara che ad est,</p>	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione è tuttora occupato da un impianto di arboricoltura da legno. La recente occupazione del lotto prospiciente il terreno suddetto con un nuovo complesso residenziale di 2 alloggi non modifica di fatto il carattere rurale del contesto.La continuità di tessuto è inoltre interrotta da viabilità esistente. Si conferma pertanto la destinazione di "area a prevalente uso agricolo" del terreno.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				ovest e sud del suddetto lotto si registra la presenza di edifici con destinazione residenziale		
1065	57048	Cecchettini Luigi	Marlia	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte " area a prevalente uso di servizio - saturazione (art 22s), parte " aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte " area a prevalente uso di servizio - saturazione (art 22s), parte " aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3)Viene richiesto che la parte di lotto classificato come "aree agricole periurbane" venga inserita tra le aree commerciali cosi da poter ampliare le proprie attività.</p> <p>4) Viene richiesto anche che venga modificata la normativa di riferimento cosi da consentire ampliamenti della superficie coperta esistente.</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 4 e 15 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree di tutela fluviale (tav B1) e rispetto di distanze da strade e ferrovie (tav C1).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: ambito di assoluta protezione del corso d'acqua.</p> <p>Altresi sono da escludersi eventuali interventi di nuova edificazione che non rispettino le distanze da strade e ferrovie previste per legge e riportate nella tavola C.1. Per consentire la realizzazione di opere infrastrutturali, deliberate o programmate successivamente all'approvazione del R.U. attualmente in vigore, viene esclusa l'edificabilità dalle aree necessarie all'attuazione di tali interventi.</p> <p>Va precisato che i due vincoli sopracitati insistono sull'area in maniera parziale, in oltre la richiesta di ampliare o modificare le NTA cosi da consentire nuovi interventi edificatori non è pertinente a questa fase del procedimento che si riserva di verificare solo la coerenza con strumenti sovraordinati.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1074	57064	Cecchi Giuseppe	Segromigno Monte	Terreno inserito sia nel vigente R.U. che in quello adottato in art. 47 per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
536	55367	Cecchi Ruggero	Lammari	<p>Sull'area è stato rilasciato un permesso di costruire n° P05/0344 relativo al progetto di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione da artigianale a residenziale/commerciale.</p> <p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente</p>	<p>I parcheggi sono gli spazi pubblici definiti dall'art. 3, lettera d) del D.M. 1444/68.</p> <p>Ai fini dell'osservanza dei rapporti di cui all'art. 17 - penultimo comma - della legge n.765, nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente mq 25 di superficie lorda</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>destinazione di servizio -saturazione" (art 22s), parte "area a parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato in, parte "area a prevalente destinazione di servizio -saturazione" (art 22s), parte "area a parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>3) Viene richiesto che la classificazione come area a prevalente destinazione servizio - saturazione venga estesa anche al parcheggio pubblico di previsione.</p>	<p>abitabile (pari a circa mc 80 vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a mq 5 (pari a circa mc 20 vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).</p> <p>Quando gli spazi pubblici non sono individuati graficamente, in luogo della realizzazione diretta delle opere pubbliche può essere consentita la loro conversione monetaria secondo i limiti e le modalità previsti dallo specifico regolamento Comunale.</p> <p>Gli spazi pubblici eventualmente individuati all'interno dell'Ambito Normativo concorrono al soddisfacimento degli standard urbanistici ed hanno valore prescrittivo per la dimensione e indicativo per la forma e l'ubicazione che dovranno essere precisate in sede di progetto.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
49	52382	Cecchini Emilia, Franceschi Franco	Lammari	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento) per la realizzazione di un alloggio.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1122	56431	Cecchini Giovanna Maria	Capannori	Terreno inserito in art. 46 sia del vigente che dell'adottato R.U. per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c per la realizzazione di n. 5 alloggi.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1041	55766	Cecchini Giovanni	Lammari	terreno inserito in art. 20s sia nel vigente R.U. che in quello adottato, per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c per la costruzione di n° 1 alloggio	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
780	57046	Cecchini Mariella	Lammari	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area agricola periurbana" (art. 47)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" (art. 22c) e sottoposto a PU</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno</p> <p>4) Viene dichiarato che l'iter relativo all'approvazione del progetto è stato il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25/01/2007 presentazione del progetto - 29/01/2007 avvio di procedimento - 01/03/2007 (prot. 15229) richiesta integrazioni - 28/06/2007 presentazione PC - 24/09/2007 trasmissione progetto all'ufficio strade e successive integrazioni - 24/06/2008 comunicazione di sospensione di richiesta di PC <p>5) Viene criticata la destinazione agricola dell'area inserita in un contesto fortemente urbanizzato (recentemente sono stati realizzati 2 fabbricati sul terreno confinante)</p>	<p>L'area oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rientra nelle aree a pericolosità idraulica elevata (PI3) contenute nella tav. B4 del Qc adottato. - è interessata da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore di 200 anni (tav. B3 del Qc) e non verifica il 70% di contatto (fattore escludente) - è stata esclusa dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). L'occupazione con un fabbricato dell'area confinante (visibile da foto satellitari del settembre 2008) non costituisce un fattore condizionante le scelte effettuate in quanto il terreno rimane collocato in una posizione periferica rispetto al nucleo insediativo. La sua edificazione risponderebbe pertanto, anche nel contesto rinnovato, ad una logica di espansione e non di completamento. <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area agricola periurbana (art. 47)</p>	Non accolta
29	51145	Cecchini Metella	Lammari	<p>1) Lotto ritenuto idoneo all'edificazione dal vigente RU , dove vi è stata presentata la Domanda di Permesso di Costruire registrata al n° 908/251 del 2008.</p> <p>2) Lotto classificato dal RU adottato come area a verde pubblico attrezzato (art 30)</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della possibilità edificatoria come da vigente RU.</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardanti le aree di frangia (tav F1). Ricade anche su detta area una fascia di rispetto di sorgenti e pozzi che nel tal caso è un vincolo condizionante.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
449	55429	Celli Elena	Segromigno Monte	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente	Non sono presenti elementi escludenti del QC. Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>destinazione residenziale " (art 20c) per n° 1 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 1 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto lo spostamento dell'attuale confine del lotto edificabile verso sud (30m) in un'area ancora di sua proprietà classificata come "area prevalentemente residenziale - saturazione" (atr 20s).</p>	<p>rilevanti. Sono verificati i criteri individuati in sede di redazione del RU adottato, per tanto non si rilevano specifiche alcune per non accogliere la richiesta in questione, senza però aumentare in nessun modo la potenzialità edificatoria di tale area.</p>	
654	57223	Celli Marco	Tassignano	<p>Trattasi di terreno facente parte di complesso industriale inserito:</p> <p>- In art. 21 "Aree produttive in saturazione" del vigente R.U;</p> <p>- In art.43 "Aree boschive e ripariali" del R.U. adottato;</p> <p>1)Con l'osservazione viene richiesto che venga mantenuta la destinazione di cui al R.U. vigente e cioè l'art. 21 al fine di poter eseguire ampliamenti che si rendono necessari visto il forte sviluppo dell'attività.</p> <p>2)Viene inoltre contestata la pericolosità assegnata, perchè l'area di proprietà è alla stessa quota del casello autostradale - uscita Capannori e zone limitrofe, e può essere messa in sicurezza con interventi sul rio Arpino e sul fosso la Morona e rimozione del vincolo per vegetazione boschiva e ripariale.</p>	<p>1) Il terreno di che trattasi è stato inserito in art. 43 in quanto sullo stesso è vigente anche la "normativa di attuazione del Piano Stralcio per la riduzione del Rischio Idraulico nel Bacino del F. Arno - Norma: n. 3 - Disciplina di salvaguardia (aree B)" - DPCM 5 novembre 1999 - che vincola alla inedificabilità tale area per garantire l'attuazione del Piano stesso (v. Variante adottata: TAV. B1 - Pertinenze fluviali), al quale il Comune non può che adeguarsi. Successivamente alle necessarie verifiche di fattibilità tecnica per gli interventi di messa in sicurezza, le aree vincolate dalla presente norma potranno essere svincolate ove non risultino determinanti per gli interventi di riduzione del rischio idraulico.</p> <p>Si conferma per quanto sopra la destinazione del lotto come art. 43 "aree boschive e ripariali"</p> <p>2)Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno e in massima parte già inseriti nel Quadro Conoscitivo dell'attuale RU. Infatti l' area in questione, dagli studi del 2003, risultavano già inserita nelle aree allagabili con tempo di ritorno ventennale. L'aver operato, pertanto, in ambito di Variante (utilizzando quindi quanto già disponibile del QC esistente, a meno di revisioni per prescrizioni sopraggiunte da Enti sovraordinati), e l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari della 26/R (14 Tr= 20 anni) hanno reso inevitabile attribuire al lotto in questione la pericolosità assegnata. In ogni caso sarà cura dell'AC in essere prendere in considerazione la segnalazione presentata riguardante le condizioni topografiche locali nell'ambito di un</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>prossimo aggiornamento degli studi idraulici ed è in dubbio che interventi idraulici sul rio Arpino e il fosso La Morona potranno ridurre la pericolosità dei luoghi. Ma di ciò si potrà prendere atto solo alla conclusione dei lavori e alla formulazione delle relative certificazioni degli enti attuatori. Relativamente all'osservazione in merito alla copertura vegetale, si evidenzia che la perimetrazione in oggetto intende porsi in un'ottica di maggior significato ambientale, che intende porsi, ovviamente, oltre il semplice riconoscimento "di arbusti bassi di insignificante valore", trattandosi di un'operazione mirata alla riqualificazione fluviale (operazione peraltro richiesta all'AC da Enti sovraordinati preposti al governo del territorio): Pertanto per una migliore comprensione del lavoro volto si rimanda alle relazioni del processo della Valutazione integrata.</p>	
187	54432	Celli Rachele	Verciano	<p>Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale "s/c" (art. 20) con la seguente specifica: "necessario per poter edificare fabbricato ad uso abitazione per il proprio nucleo familiare". Si ritiene pertanto che la richiesta tenda ad ottenere un'area a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20c).</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
477	55408	Celoni Elena	Colognora di Compito	<p>Trattasi di area posta a corredo di edificio commerciale (ristorante 'La cantina di Alfredo') ed inserita in art.22 servizi di saturazione nel vigente RU, a seguito di restringimento del perimetro del centro abitato, nella Variante adottata tale area è stata inserita in art.43 aree boschive e ripariali e la richiesta è duplice: 1) che venga ripristinata la cartografia del regolamento vigente, quindi di riportare l'area in oggetto in art.22 2) Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 3 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree di tutela. E' da escludere l'edificabilità oggi prevista in aree inserite all'interno del limite delle zone boscate, individuate nella tavola D.3.. Da una verifica dello stato dei luoghi e dalla visione delle foto aeree del settembre 2008 che mostrano la prevalenza di area boscata sui terreni oggetto di osservazione si è accertato che risultano verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU e non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti per la ridefinizione delle aree suddette. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008. A seguito di un emendamento presentato nella seduta consiliare del 16.03.2009, con il quale è stato richiesto che almeno una parte della pista di pattinaggio venisse</p>	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					classificata diversamente, da area boscata a impianti sportivi, verde sportivo privato, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 ha parzialmente accolto l'osservazione, con la modifica della destinazione urbanistica dell'area occupata dalla pista di pattinaggio da "area boscata" a "verde per impianti sportivi privati".	
1223	56465	Celoni Elena	Colognora di Compito	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area di valore paesaggistico (art. 44)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato con terreni non più coltivati</p>	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è incluso entro la fascia di rispetto della Chiesa di Colognora la cui visibilità risulta parzialmente compromessa dall'intervento edificatorio previsto nel RU vigente - fa parte delle aree a pericolosità sismica elevata (S3) (tav. A3 del Qc adottato) e delle aree a pericolosità geomorfologica elevata (tav. A2 del Qc), fattori entrambi condizionanti l'edificabilità. - è stato escluso dal limite delle aree a carattere urbano definito nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. <p>Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area di valore paesaggistico (art. 44)</p>	Non accolta
1256	56004	Celoni Federigo	S.Leonardo in Treponzio	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "verde pubblico attrezzato" (art 30).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "verde pubblico attrezzato" (art 30).</p> <p>3)Viene richiesto che il lotto i questione venga classificato come "area a prevalente uso residenziale - saturazione" (art 20s).</p>	<p>L'individuazione delle aree resede di tracciati ferroviari dismessi è disciplinato da leggi nazionali, regionali, ed infine comunali.</p> <p>Per quanto riguarda la legge regionale si tratta della L N n° 366 del 10 ottobre 1998 che all'articolo 8 dichiara: si prevede l'utilizzo prioritario dell'area di seme delle ferrovie dismesse per itinerari ciclabili a scopo turistico. Il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità di utilizzo degli argini dei fiumi e dei torrenti per realizzare piste ciclabili.</p> <p>Anche il PIT regione Toscana all'articolo 9 prevede medesima disciplina, come del resto anche il PS del comune.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1163	56170	Celoni	Tassignano	1) Lotto ricadente nella classificazione del	Per quanto concerne il consolidamento delle attività	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Giuliano		<p>vigente RU come "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3)Viene richiesto che il fabbricato venga classificato o con articolo 21b "area a prevalente destinazione produttiva - saturazione" , o articolo 48 "insediamenti nel territorio rurale" .</p>	<p>produttive esistenti viene data la possibilità la dove sia presente un tessuto con tale tipologia e consolidata individuate nella tavola F.</p> <p>La zona in questione è invece inserita in territorio rurale ed esclude a priori la possibilità il cambio di destinazione d'uso a produttivo. Per la richiesta di classificare alternativa in articolo 48 le NTA prevedono:</p> <p>per tutti gli edifici non residenziali sono ammessi gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione delle volumetrie accessorie e secondarie per il loro accorpamento con l'edificio principale, in quest'ultimo caso è ammesso il mutamento della destinazione d'uso del volume recuperato purché non si costituiscano nuove unità immobiliari.</p> <p>In ogni caso in tale insistono elementi escludenti del QC che vanno ad impedire ogni tipo di nuovo intervento; tali elementi sono da ricercarsi nel punto 4 e 16 del cap 5 della valutazione integrata riguardanti esclusa edificabilità nelle aree di pertinenza fluviale - ambiti di assoluta protezione del corso d'acqua - e fasce di rispetto degli elettrodotti relative al valore di 0.2 mT.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
188	54442	Centoni Antonio	Lunata	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che il perimetro dell'area oggetto di osservazione, interessata dai fenomeni di allagamento inferiori a 200 anni, supera il 70% di contatto</p>	<p>L'edificio ad est del lotto oggetto di osservazione non è visibile nella CTR che ha costituito la base di riferimento degli studi e delle scelte adottate dalla Variante. Dai rilevamenti satellitari risalenti al settembre 2008 si verifica tuttavia l'esistenza di detto edificio. Il lotto non verifica comunque il 70% di contatto con il tessuto edificato o con le opere di urbanizzazione (fattore escludente l'edificabilità). Si precisa che, anche in caso di inclusione del terreno entro il C.A., la riduzione dell'area in seguito alla verifica delle distanze dai fabbricati esistenti e dai confini, escluderebbe di fatto l'edificazione.</p> <p>Non si rilevano ulteriori variazioni recenti o potenzialmente rilevanti. Si conferma pertanto la destinazione del lotto ad "area a prevalente uso agricolo" .</p>	Non accolta
1246	56023	Centro Assistenza Cartiere srl	Marlia	<p>viene chiesto che l'area classificata a prevalente destinazione produttiva - satura (art 21), possa essere allargata di 10 metri verso est, così da permettere interventi sui capannoni presenti</p>	<p>Dopo aver analizzato lo stato dei luoghi del contesto oggetto da osservazione, attraverso fotointerpretazione, si evince che il fabbricato non risulta adiacente al perimetro della zona industriale.</p> <p>Inoltre spostare il confine verso est comporterebbe una</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>posizionati proprio sul confine del "limite centro abitato".</p> <p>Si fa presente che era stata già ne 2003 inoltrata un'analoga osservazione tra l'altro accolta ma mai modificata in cartografia.</p>	<p>modifica del limite degli insediamenti, contravvenendo a precise restrizioni dettate da strumenti sovraordinati quali il PIT regionale e la legge 1 del 2005 della regione Toscana, che intendono minimizzare quanto più possibile spreco di suolo libero.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
1236	56493	Cerri Aldo	Colle di Compito	<p>L'osservazione ha per oggetto un complesso costituito da un fabbricato per abitazione con manufatti accessori e area di pertinenza.</p> <p>- Nel R.U. vigente il fabbricato, gli accessori e parte della resede sono inseriti in art. 20s, mentre una porzione di resede posta a NORD è inserita in art. 47.</p> <p>- Nel R.U. adottato il fabbricato, i manufatti e parte della resede sono sempre in art. 20s , viene mantenuta la porzione di resede posta a NORD in art. 47 e anche una porzione di resede posta a EST (nel vigente inserita in art. 20s) è stata inserita in art. 47.</p> <p>Viene richiesto l'inserimento di tutto il complesso in art. 20s.-</p>	<p>Da un confronto tra la cartografia del R.U. vigente e quello adottato emerge che oltre alle porzioni di resede del ricorrente, anche altre aree limitrofe sono state trasformate da art. 20s in art. 47, sono stati addirittura eliminati alcuni terreni edificabili a favore del suddetto art. 47 (sui quali da una verifica d'ufficio non risulta rilasciato permesso di costruire). Pertanto per l'area oggetto di osservazione, che da verifica effettuata con foto satellitari ad oggi risulta prevalentemente agricola con presenza di piante di olivo ecc., non risulta accoglibile la richiesta di inserimento in art. 20s perché andrebbe in contrasto con le scelte di pianificazione previste per questa zona.</p>	Non accolta
788	56995	Cerri Mara, Bagnesi Cinzia	Colle di Compito	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "verde privato di salvaguardia" (art. 33), in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46), in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che l'area edificabile inserita in seguito ad un'osservazione dei proprietari (prot. 48619 del 11/09/2003) è stata riportata in modo errato sulla cartografia</p> <p>5) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro</p>	<p>Da sopralluogo si evince che, concordemente a quanto contestato in sede di osservazione, la costruzione del fabbricato non comprometterebbe (causa dislivello del terreno) la visibilità e la fruibilità del bene storico tutelato.</p> <p>Il lotto risulta tuttavia escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente l'edificabilità). Il terreno presenta caratteri di ruralità non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate .</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				abitato fattore escludente l'edificazione dell'area: il contesto entro cui si collocherebbe il fabbricato è già urbanizzato. Viene dichiarata inoltre l'inconsistenza del vincolo del vicino bene storico: l'intervento edilizio sarebbe ubicato sul versante opposto del dosso stradale esistente e pertanto non risulterebbe visibile		
834	56717	Cerri Maria Grazia	Lammari	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso residenziale di saturazione" (art. 20)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente uso residenziale di completamento" (art.20c)</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità del lotto suddetto per effettuare delle varianti in corso d'opera</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato rilasciato sull'area PC n. P05/0192 - il fabbricato è in fase di ultimazione 	<p>I criteri generali, adottati in sede di valutazione integrata, porterebbero ad escludere l'edificabilità del lotto, inserito in saturazione solo in quanto già visibile al momento della redazione della Variante.</p> <p>Le possibilità di varianti in corso d'opera sono regolate dall'art.68 delle NTA che fa salve "le concessioni, autorizzazioni, dichiarazioni di inizio attività e permessi di costruire rilasciati antecedentemente alla data di adozione della presente variante normativa; possono essere ammesse le varianti che non siano in contrasto con il R.U. e quelle definite all'articolo 83, comma 12 della L.R.T. 1/2005. Per i suddetti titoli autorizzativi, limitatamente al periodo della loro validità, sono ammesse le variazioni che, pur non rispettando i limiti di volume e di superficie prescritti dal R.U., comportino una diminuzione della volumetria e delle superfici utili assentite."</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46).</p>	Non accolta
272	55102	Cerri Nella	Capannori	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n° 1 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree esterne dalle urbane o di frangia (tav F1). E' presente anche un vincolo condizionante nella presenza in tale area di una sorgente.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: aree ricadenti esternamente ad aree urbane o di frangia individuate nella tavola F1, per tanto in tali aree è esclusa l'edificabilità sia a fini residenziali e di servizio.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
789	56691	Cerri Rolando	Badia di Cantignano	premessato che è proprietario di un lotto di terreno inserito in zona art. 35 (aree per	Nonostante l'ampliamento dell'edificio non interessi l'area oggetto dell'osservazione, si confermano le previsioni	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>l'istruzione) contiguo al terreno dove è stato realizzato recentemente l'ampliamento alla scuola elementare di badia di Cantignano.</p> <p>Che l'amm. Comunale non ha intenzioni future di una procedura di esproprio del terreno in questione.</p> <p>Chiede che il proprio lotto sia svincolato dalla destinazione urbanistica di arre per l'istruzione e quindi anche dalla procedura di esproprio.</p> <p>Con l'occasione chiede di poterlo inserire in zona edificabile</p>	<p>urbanistiche in quanto tale spazio è ritenuto essenziale per future attività didattiche e ricreative della scuola da svolgere negli spazi all'aperto</p>	
811	56984	Cesaretti Gino	Camigliano	<p>1) Fabbricato per civile abitazione classificato dal RU adottato come " area a prevalente uso agricolo" (art.46)</p> <p>2) Fabbricato per civile abitazione classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art. 20)</p> <p>3) Viene richiesto l'inserimento dell'area entro il limite del Centro Abitato e la classificazione in art. 20 di saturazione per poter realizzare garage a corredo dell'abitazione</p> <p>4) Viene dichiarato che il fabbricato è stato recentemente oggetto di intervento edilizio per ricavare 2 abitazioni</p>	<p>Il fabbricato oggetto dell'osservazione risulta essere in un contesto prevalentemente rurale (nella tavola F dei "sistemi insediativi" è al di fuori delle aree di margine) . Non si ritiene pertanto coerente con i criteri definiti in sede di Variante riclassificare il lotto come "area a prevalente uso residenziale di saturazione" (art. 20). Si confermano pertanto le destinazioni adottate.</p>	Non accolta
310	55138	Cesaretti Raffaele	Camigliano	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) , in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c). Quest'ultima è parte di un'area con previsione edificatoria di 2 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato la particolare idoneità del terreno per la presenza delle urbanizzazioni e per la vicinanza di altre</p>	<p>Il lotto è stato escluso dal limite delle aree a carattere urbano definito nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Dal sopralluogo effettuato nella zona non emergono cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti delle aree prossime al terreno oggetto dell'osservazione che possano giustificare una modifica delle scelte adottate.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				residenze		
1302	55686	Chelini Aldo	Segromigno Monte	<p>Nella variante è stato previsto lo spostamento della strada privata di collegamento tra la via comunale di Piaggiori basso e le recenti abitazioni esistenti dopo la fabbrica stessa. Detto spostamento è stato richiesto da dalla ditta per meglio organizzare sia il parcheggio dei propri dipendenti sia per poter procedere ad un piccolo ampliamento del fabbricato principale per la realizzazione di servizi agli operai. Viene richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo spostamento della rampa di accesso alla strada privata dalla via comunale - lo spostamento dell'area a parcheggio - la formazione di una piccola area per la realizzazione di servizi agli operai 	<p>La situazione presente sul RU adottato è frutto di una richiesta esplicita del proprietario dell'area. La strada di accesso all'attività lavorativa e alla zona residenziale dietrostante comportava problemi, di congestionamento durante i turni di carico e scarico. Viene confermata la previsione dell'adottato RU, visto che il disegno proposto dal richiedente non è conforme, in quanto la strada andrebbe un'incidenza elevata sull'area di pertinenza fluviale presente. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
344	54558	Chelini Giuseppe	Segromigno Piano	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lotto classificato dal RU adottato come "area agricola periurbana" (art. 47) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Viene dichiarato che sull'area edificabile compresa nel RU vigente fu presentata domanda di rettifica affinché fosse collocata correttamente 	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è interessato da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore a 200 anni (TR200) nella tav. B3 del Qc e non verifica il 70% di contatto (fattore escludente) - non appartiene al limite delle aree a carattere urbano definito dalla tav. F del Qc (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del lotto quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area agricola periurbana (art. 47) 	Non accolta
350	54557	Chelini Giuseppe Antonio	Camigliano	<p>Richiesta di variazione urbanistica per l'inserimento di una corte e relativa area di pertinenza in zona insediamenti nel territorio rurale (art. 48); la schiera è composta da un alloggio e fabbricati rurali di vecchia costruzione. Nel RU vigente e nella variante adottata l'area è classificata di valore paesaggistico (art. 44).</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	
396	54924	Chelini Giuseppe Antonio	Lammari	<p>Trattasi di terreno e soprastante fabbricato con destinazione artigianale (o meglio utilizzato come laboratorio artigianale) inseriti in art.22s servizi saturazione mentre la restante parte del terreno è inserita in art.46 aree a prevalente uso agricolo, sia nel vigente RU sia nella variante adottata.</p> <p>La richiesta è quella di trasformare il fabbricato e l'area a corredo in un'area polivalente da adattare secondo le esigenze del mercato</p>	<p>Secondo quanto riportato sulla prima pagina dell'osservazione e da una attenta lettura della stessa sembra di capire che la richiesta è quella di trasformare l'area inserendola in art.21b, ma le motivazioni sono puramente personali.</p> <p>Non si rilevano pertanto cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti per la ridefinizione delle aree interessate dall'osservazione.</p> <p>Si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
496	56147	Chelini Valentina	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) in parte come "area boschiva e ripariale" (art. 43)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25) e facente parte del P.I.P di Rimortoli</p> <p>3) Viene richiesta:</p> <p>A. la riclassificazione del terreno suddetto come "area per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art. 25)</p> <p>B. di assegnare nuovamente l'edificabilità</p>	<p>A. Le cause escludenti la previsione di ampliamento dell'area industriale in località Rimortoli sono:</p> <p>1) Inadeguatezza dell'accessibilità locale e comprensoriale. Dal Primo Rapporto di Valutazione Integrata si evince che "dal punto di vista dell'accessibilità, l'area presenta notevoli limiti data l'impossibilità di migliorare la situazione attuale, e prestandosi al più alla rilocalizzazione di poche aziende artigiane già presenti nella zona, in modo da non incidere in misura significativa sui flussi del traffico, in particolare su quelli relativi al movimento delle merci".</p> <p>2) Esito debole del Bando pubblico. L'indagine pubblica svolta dall'A.C. sull'area di Rimortoli è stata rivolta alle sole aziende del settore calzaturiero che necessitavano di una ricollocazione e a quelle che non avevano possibilità di</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>all'area di proprietà inserendola nuovamente nelle "aree per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci".</p> <p>4) Viene contestato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il criterio adottato per la eliminazione dell'area PIP loc. Rimortoli, e la inadeguata pubblicità data al bando svolto dall'A.C. allo scopo di sondare le esigenze del settore produttivo calzaturiero. La domanda di interesse doveva essere rivolta non solo alle imprese operanti che intendevano rilocalizzarsi, ma anche alle nuove imprese e non solo del settore calzaturiero. Inoltre l'indagine conoscitiva doveva essere parametrata sull'esigenza di insediarsi nell'area produttiva e non all'interno di un PIP, che per i vincoli ed oneri previsti limita la richiesta. <p>Viene affermato che il ricorso al PIP è una facoltà dell'A.C. che in alternativa può prevedere aree a destinazione produttiva, più appetibili e facilmente attuabili.</p> <p>5) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in sede di pianificazione generale l'A.C. al fine di dimensionare il fabbisogno per spazi produttivi, non può basarsi sull'interesse di aziende a rilocalizzarsi all'interno di un PIP, ma dimensionare dette aree anche su iniziativa privata e non solo pubblica. - lo stralcio dell'area produttiva di S. Colombano è in contrasto con il PS. In quanto viene previsto all'UTOE B2 "il mantenimento di un'area, già prevista nel vigente P.d.F, per insediamenti produttivi in frazione di S. Colombano a servizio del settore calzaturiero e da destinare alla ricollocazione di aziende in ubicazione incongrua" 	<p>ampliamento ove erano insediate, a causa di quanto stabilito dalle previsioni del PS.</p> <p>3) Pericolosità molto elevata dell'area. Dai piani sovraordinati (Piano di bacino del Arno) la zona è risultata inserita entro le aree a pericolosità idraulica molto elevata (PI4)</p> <p>4) Presenza di aree boschive e riparali. Oltre alle motivazioni sopra citate per ragioni di completezza su tale area viene a ricadere (in maniera parziale) il vincolo escludente riguardante le aree boscate.</p> <p>B. Nelle aree che risultano soggette ad allagamenti con 30 anni <Tr =200 anni, e pertanto caratterizzate da una pericolosità idraulica elevata, I3, non sono state contemplate nuove previsioni edificatorie, essendo la relativa attuazione subordinata alla preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza.. Pertanto, solo quando gli interventi di messa in sicurezza sul corso d'acqua responsabile degli allagamenti saranno ultimati (con relativo collaudo e certificazione di conclusione lavori), si potrà procedere ad una revisione delle classi di pericolosità nelle zone limitrofe, fermo restando il parere dell'AdB competente. Una revisione delle classi di pericolosità sarà inoltre possibile anche in occasione di un prossimo aggiornamento degli studi idraulici del QC. In ogni caso si evidenzia che l'area risulta anche essere interessata da "aree di riqualificazione fluviale per presenza di vegetazione ripariale e/o igrofila (v. TAV. B.1 - nord).</p> <p>Per quanto sopra si confermano le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
137	54038	Ciabattari	Segromigno	1) Lotto classificato dal RU adottato come	Il lotto oggetto dell'osservazione:	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Duilio	Piano	"area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio. 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Viene dichiarato che in data 21/11/2007 sull'area è stato rilasciato il PC n. P07/0195	- risulta interessato da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore a 200 anni (fattore condizionante) definiti dalla tav. B3 e non verifica il contatto del 70% (fattore escludente) - è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). L'occupazione dell'area confinante sottoposta a PU da 5 alloggi non costituisce un fattore condizionante le scelte effettuate. L'edificazione del lotto, oggetto dell'osservazione, risponderebbe anche nel contesto rinnovato, ad una logica di espansione e non di completamento. Si conferma pertanto la destinazione del lotto ad "area a prevalente uso agricolo".	
384	54913	Ciabattari Giovanni Mario	Segromigno Piano	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n°3 alloggi. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area agricole periurbane" (art 47). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree a pericolosità idraulica molto elevata I4 (tav B2). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di nuova edificazione ricadenti in zone dove esiste un vincolo di pericolosità idraulica I4 con un tempo di ritorno inferiore a 20 anni (tav B2). Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
305	55245	Ciabattari Moreno	Camigliano	Premesso che il terreno, a seguito di precedente osservazione accolta con esito favorevole alla realizzazione di un alloggio ma per un errore non era mai stato rappresentato graficamente nella cartografia. Che con colloquio con il tecnico il tutto sarebbe stato corretto in fase di nuova variante al R.U. Chiede di poter ottenere la zona edificabile	In riferimento all'accoglimento dell'osservazione n. 1048 il Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 29/03/2006 aveva già adottato un provvedimento di sospensione temporanea delle previsioni edificatorie per alcune aree, nelle quali è stata accertata una difformità tra le controdeduzioni alle osservazioni presentate e la tavola di piano modificata, rinviando a successiva Variante la definizione degli aspetti rilevati. Trattandosi inoltre di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Per quanto sopra si confermano le scelte di pianificazione adottata dalla Variante al R.U.	Non accolta
38	51809	Ciampa Ada	Vorno	1) Lotto ritenuto idoneo all'edificazione dal	Gli elementi escludenti del Qc sono da ricercarsi nel punto	Parzialmente

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>vigente RU , provvisto di un permesso per costruire n° P06/0031 del 2007, per la realizzazione di 5 nuovi alloggi e di un parcheggio, tutto ricadente nel PU n° 45/05 approvato con una DD n° 45/2005.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in aree agricole periurbane (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della possibilità edificatoria come da vigente RU (art 20c).</p>	<p>11 nel punto 7b e 9 del cap. 5 della Valutazione Integrata e cioè lotto confinante con meno del 70% con aree già urbanizzate (vincolo escludente), lotto ricadente in una pericolosità idraulica I3 (vincolo condizionante), presenza di un vincolo paesaggistico (Dlgs 92/2004).</p> <p>Da fotointerpretazione e da sopralluogo diretto si evince che lo stato attuale dei luoghi è totalmente differente rispetto a quando è stato redatto il piano, infatti attualmente su tale lotto sono presenti nuove costruzione.</p> <p>Per tale motivo preso atto della situazione attuale e appurata l'irreversibile modifica dello stato dei luoghi si procede ad una nuova classificazione urbanistica del lotto in questione, secondo la disciplina delle "aree a prevalente uso residenziale - saturazione (art 20s).</p> <p>Vengono confermati i limiti ed i confini riferiti al vigente RU.</p> <p>Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.</p> <p>Rimane invariato il disegno previsto per la dotazione a verde privato e per il parcheggio pubblico.</p>	accolta
179	54344	Ciardella Carla	Lammari	<p>I terreni dell'osservante ricadono nel Vigente Regolamento Urbanistico in zona a prevalente destinazione residenziale disciplinata dall'art. 20c per la realizzazione di n° 3 alloggi;</p> <p>Con DD. 758 del 22.05.2008 è stato approvato il relativo progetto unitario in data 29.05.2008 è stato stipulato l'atto d'obbligo registrato alla Conservatoria di Lucca il 30.05.2008.</p> <p>Nella Variante adottata l'area risulta classificata in area a prevalente uso agricolo art. 46.</p> <p>I proprietari contestano l'esclusione del lotto dal limite del centro abitato e dalle zone di frangia.</p> <p>Inoltre contestano l'aumento della pericolosità idraulica da PI3 PAI ARNO a I4 , senza che siano rappresentati nuovi elementi tali da giustificare una diversa valutazione del rischio idraulico, rispetto a quella già svolta dall'Autorità di Bacino Arno e dall'U.R.T.A.T. di Lucca in sede di</p>	<p>Il lotto è parzialmente interessato dall'ambito a1 di assoluta protezione dei corsi d'acqua (fattore escludente 4 dell'art. 5 "Valutazione di sostenibilità" della Relazione di sintesi della Valutazione Integrata)</p> <p>infatti :viene esclusa l'edificabilità dalle aree di tutela fluviale e individuate nella tavola B.1: " A1 " ambito di assoluta protezione del corso d'acqua"</p> <p>Il lotto è stato classificato in area agricola (art. 46) perché come risulta dalla scheda dei fattori di criticità aree edificabili 78rcD1, è fuori dal centro urbano e dalle aree di frangia, e pertanto soggetto all'applicazione del fattori escludenti di cui agli indirizzi adottati dall'A.C.</p> <p>Il punto 11 dell'art. 5 "Valutazione di sostenibilità" della Relazione di sintesi della Valutazione Integrata, esclude l'edificabilità a fini residenziali o di servizio all'esterno delle aree urbane o di frangia, individuate nella tavola F.1.</p> <p>Il terreno presenta caratteri di ruralità ed, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo.</p> <p>Rispetto al questo aspetto, l'osservazione non introduce elementi di novità o aggiornamenti del quadro conoscitivo, tali da dover ridefinire il limite del centro abitato e le relative</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>approvazione del Piano Attuativo. Chiede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il terreno sia ricompreso nel centro abitato; - sia classificato come zona omogenea a prevalente destinazione residenziale di completamento art. 20 della NTA - in subordine che venga classificato in art 24. 	<p>scelte di pianificazione. Inoltre, l'at. 68 delle NTA della Variante fa salvi i progetti approvati prima dell'adozione, e pertanto non vengono assolutamente pregiudicati gli interventi previsti, e continuano ad applicarsi, per il rilascio dei relativi atti autorizzativi, i parametri urbanistici in essi previsti, per un periodo comunque non superiore a cinque anni dalla data della loro approvazione. Una volta ultimati i fabbricati, e decorso il termine quinquennale, saranno soggetti alla normativa per i fabbricati in zona agricola, che nella sua articolazione prevede interventi di adeguamento anche per i fabbricati di recente formazione, come la gran parte del patrimonio edilizio del Comune di Capannori, ricadente nel territorio rurale.</p> <p>Per gli aspetti di natura idraulica si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno. Tuttavia le elaborazioni cartografiche prodotte e quelle di Bacino del F. Arno non sono comparabili tra loro. La pericolosità del Piano di Bacino considera l'evento idraulico in relazione sia al TR, sia al battente idrico, mentre a livello di Variante, l'evento critico risulta essere descritto - necessariamente per i dettami del regolamento regionale DPGRT 26/ R - solo sulla base del TR. In tal senso è probabile che aree per l'Arno classificate a pericolosità elevata -P13- a livello comunale ricadano in aree a pericolosità molto elevata - I4 (v. criteri di classificazione). <p>Inoltre lo studio approvato dall'URTAT di Lucca è riferito al Piano Attuativo, che al momento non risulta validato nell'ambito del quadro conoscitivo in merito agli aspetti idraulici dall'Autorità di Bacino dell'Arno.</p> <p>Del suddetto studio ne sarà tenuto conto in occasione del prossimo aggiornamento del Q.C. salvo verifica dell'Autorità competente.</p> <p>Si ricorda che il quadro conoscitivo relativo agli aspetti idraulici-idrogeologici e geologici-geomorfologici è stato valutato favorevolmente in data 30.05.2008 prot. n. 2407, dall'Autorità di Bacino dell'Arno.</p> <p>Per quanto sopra si confermano gli indirizzi di pianificazione adottati.</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					Per quanto sopra si confermano gli indirizzi di pianificazione adottati.	
839	56764	Ciardella Carla	Lammari	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposto a PU con previsione edificatoria di 3 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesta: A. la ripermetrazione del Centro abitato e il ripristino della edificabilità di detto terreno. B. In subordine la riclassificazione del lotto come "ambito di perequazione per nuovi insediamenti residenziali" (art.24)</p> <p>4) Viene dichiarato che in data 22/05/2008 con det. Dirig. n. 758 è stato approvato il PU n. 45/06 per realizzazione di 3 alloggi con parcheggio pubblico e verifica da parte del Genio Civile degli interventi di messa in sicurezza</p> <p>5) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro abitato fattore escludente l'edificazione dell'area che si colloca entro un contesto già urbanizzato. Viene inoltre contestata la classe di pericolosità assegnata I4, con 30 =Tr = 200, in quanto non conforme alla pericolosità PI3 attribuita dal PAI.</p>	<p>A.-B. Il lotto oggetto dell'osservazione: - è parzialmente interessato dall'ambito a1 di assoluta protezione dei corsi d'acqua (fattore escludente) - è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento.</p> <p>5) Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno. Tuttavia le elaborazioni cartografiche prodotte e quelle di Bacino del F. Arno non sono comparabili tra loro. La pericolosità del Piano di Bacino considera l'evento idraulico in relazione sia al TR, sia al battente idrico, mentre a livello di Variante, l'evento critico risulta essere descritto - necessariamente per i dettami del regolamento regionale DPGRT 26/ R - solo sulla base del TR. In tal senso è probabile che aree per l'Arno classificate a pericolosità elevata -PI3- a livello comunale ricadano in aree a pericolosità molto elevata - I4 (v. criteri di classificazione). Per quanto sopra si confermano gli indirizzi di pianificazione adottati.</p>	Non accolta
1270	55763	Ciardella Domenico	Lammari	Viene richiesto che un terreno inserito in art. 46 venga inserito in art. 20c per la realizzazione di n° 1 alloggio	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
933	56854	Ciardella Gioconda	Lammari	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardanti le	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 3 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).</p>	<p>aree di frangia (tav F1).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%.</p> <p>Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
899	56786	Ciardella Giovan Battista	Lammari	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area per nuovi insediamenti residenziali" (art. 24) e sottoposto a Piano Attuativo con previsione edificatoria di 7 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesta:</p> <p>A. la ripermetrazione del Centro abitato e il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>B. In subordine la riclassificazione del terreno come ambito di perequazione per nuovi insediamenti residenziali (art.24)</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 20/05/2005 è stata presentata domanda per approvazione del Piano Attuativo (prot. n. 27869) - in data 10/03/2006 è stato presentato un nuovo progetto a fronte di alcune perplessità dell'AC in merito alla collocazione dei parcheggi nella porzione del lotto classificata "area di pertinenza fluviale"(A0) - in data 25/02/2008 è stato ottenuto parere favorevole dell'Uff. Reg. per la Tutela delle Acque e del Territorio di Lucca cui è seguita l'approvazione consiliare <p>5) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro abitato fattore escludente l'edificazione dell'area. Il terreno si colloca entro un</p>	<p>A.-B Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è parzialmente interessato dall'ambito A1 di assoluta protezione dei corsi d'acqua e A0 dell'alveo fluviale ordinario in modellamento attivo definito nella tav. B1 del Qc (fattore escludente) - è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La continuità di tessuto è inoltre interrotta da viabilità esistente. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. <p>5) Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno. Tuttavia le elaborazioni cartografiche prodotte e quelle di Bacino del F. Arno non sono comparabili tra loro. La pericolosità del Piano di Bacino considera l'evento idraulico in relazione sia al TR, sia al battente idrico, mentre a livello di Variante, l'evento critico risulta essere descritto - necessariamente per i dettami del regolamento regionale DPGRT 26/ R - solo sulla base del TR. In tal senso è probabile che aree per l'Arno classificate a pericolosità elevata -PI3- a livello comunale ricadano in aree a pericolosità molto elevata - I4 (v. criteri di classificazione). Per quanto sopra si confermano gli indirizzi di pianificazione adottati.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				contesto già urbanizzato. Viene contestata inoltre la classe di pericolosità assegnata I4, con 30 =Tr = 200, in quanto non conforme alla pericolosità PI3 attribuita dal PAI. Piano Attuativo in corso di istruttoria con parere positivo del Genio Civile per le opere di messa in sicurezza idraulica e parere favorevole della commissione Consiliare n.2 del 30.04.2008		
472	55425	Ciardella Marcello	Lunata	Trattasi di porzione di terreno libero posto a corredo di azienda inserito in art.22s servizi-saturazione nel vigente RU ed in art.20s residenziale-saturazione nella Variante adottata e chiede che sia ripristinata la destinazione vigente art.22s	Visto lo stato dei luoghi ed accertata la vocazione a servizi della zona circostante il terreno in oggetto, nonché preso atto che la saturazione residenziale (20s) è relativa a terreni con soprastante edificio residenziale, che in questo particolare caso è mancante, si ritiene che la richiesta sia accoglibile e si procederà pertanto alla modifica cartografica con trasformazione dell'art.20s in art.22s.	Accolta
463	55428	Ciardella Umberto	Marlia	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n°6 alloggi come da PU. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area agricola periurbana" (art 47). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c), e non venga assoggettato all'attuale PU.	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 e 16 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree di frangia confinanti per non meno del 70% con l'urbanizzato esistente (tav F1), fasce di rispetto degli elettrodotti (0,2mT) tav C1. Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%, le fasce di rispetto degli elettrodotti relative al valore 0,2mT, dove sono escluse le previsioni edificatorie (tav C1), quest'ultimo elemento è condizionante perché parziale. Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
480	55427	Ciardella Umberto	Marlia	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c), per n°1 alloggi. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area agricole periurbane" (art 47). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 16 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree di nuova edificazione nelle fasce di rispetto degli elettrodotti (0,2mT) tav.C1. Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le fasce di rispetto degli elettrodotti relative al valore 0,2mT, dove sono escluse	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				questione come "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c) per più unità abitative oltre a fondi commerciali.	le previsioni edificatorie (tav C1). Anche se in maniera parziale il lotto in questione ricade internamente alla fascia di rispetto degli elettrodotti, togliendo la potenzialità edificatoria vigente. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
1070	57058	Cici Calogero	Segromigno Piano	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n° 2 alloggi, con P di C n° P07/009 e P07/010. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree agricole periurbane" (art 47). 3) viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardante le aree di frangia con pericolosità idraulica I3 (tav B4). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree a pericolosità idraulica elevata (I.3), interessate da eventi esondativi TR compresi tra 30 e 200 anni individuate nella tav. B.4; vengono esclusi gli interventi di nuova costruzione, salvo che non si tratti dell'edificazione di singoli lotti già pienamente inseriti nel tessuto urbanizzato, e quindi confinanti per non meno del 70% del loro perimetro con viabilità e/o aree già edificate; Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
707	57319	Cinelli Luciano	Pieve S.Paolo	Assieme ad altri 41 firmatari dell'osservazione, contestano la scelta del percorso alternativo rispetto al sottopasso alla ferrovia sulla viabilità esistente, visto che rispetto alla soluzione prevista per il passaggio a livello di S.Margherita, esistono minor edifici adiacenti alla sede stradale. Chiedono che sia previsto in alternativa il sottopasso al passaggio a livello su via di Tiglio a Pieve S.Paolo, visto che tale bypass non porterebbe nessun giovamento al paese, in quanto lo stesso si congiungerebbe alla viabilità esistente al centro del paese anziché oltrepassarlo. Criticano l'affermazione che la bretellina servirebbe ad evitare i disagi per la chiusura del traffico a seguito dei lavori, in quanto esistono viabilità alternative, come Via del Marginone, Via Malfatti, Via Corazza e la stessa Via della Madonnina.	L'Amministrazione Comunale con delibera di G.M. n. 333 del 23.12.05 ha approvato alcune linee di indirizzo per le opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello ricadenti nel territorio comunale, nell'ottica del potenziamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia proposto da RFI. Con la citata delibera venivano indicate soluzioni relative ai vari attraversamenti per un approfondimento progettuale da parte di RFI. Per il passaggio a livello sulla via di Tiglio (tratto della Sarzanese-Valdera) in frazione di Pieve S. Paolo è stata proposta l'individuazione di una variazione del tracciato stradale per la realizzazione di un sottovia; ciò ha comportato, nella Variante, l'inevitabile eliminazione dalle previsioni del R.U. di un'area edificabile a destinazione residenziale, secondo il principio che vede prevalente l'interesse pubblico. La soluzione indicata nella citata delibera di G.M., ed assunta all'interno della Variante Generale al R.U., è stata preferita all'ipotesi di realizzazione delle opere per il superamento della linea ferroviaria all'interno della sede stradale esistente, a causa delle difficoltà tecniche determinate dalla sua particolare	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>Continuano la critica, con l'elevata pericolosità idraulica del sito definita dall'Autorità di Bacino e la fragilità della falda freatica, che sarebbe interessata dalle opere.</p> <p>In considerazione dell'elevato calo di traffico a seguito dell'apertura del nuovo casello autostradale, chiedono di rivalutare il progetto con soluzioni più semplici come l'utilizzo di un temporizzatore al passaggio a livello.</p>	<p>ristrettezza e dalla presenza di edifici posti in prossimità o addirittura in fregio alla sede stradale stessa. In particolare sono stati considerati poco sostenibili i disagi derivanti dalla prolungata chiusura al traffico di una viabilità primaria, per la quale non possono, ad oggi, indicarsi adeguati itinerari sostitutivi. Tra le poche ipotesi di tracciato ancora possibili, tutte comunque parzialmente interessate da condizioni di pericolosità idraulica elevata e molto elevata, è stata scelta quella che prevede il minor sviluppo lineare.</p> <p>Comunque la soluzione del sottopasso in asse alla viabilità esistente non è tuttora esclusa, ma soggetta ad eventuale verifica tecnica in sede di progettazione. L'individuazione del corridoio infrastrutturale riportato in cartografia ha lo scopo di preservare una porzione di territorio per la realizzazione dell'opera, qualora sia confermata in fase progettuale come la migliore tra le due soluzioni alternative</p> <p>A causa delle condizioni di pericolosità idraulica sono stati comunque progettati adeguati interventi di messa in sicurezza, compresi quelli riguardanti il non aggravio delle condizioni di pericolosità nelle aree circostanti, peraltro condivisi e validati dall'Ente di controllo sovraordinato (UfficioTecnico del Genio civile di Lucca e Pisa). In ogni caso si riportano alcune precisazioni fornite dall'Ing. Bessi redattore del progetto della messa in sicurezza idraulica dell'opera in questione per meglio comprendere le problematiche sollevate dall'osservazione: La zona di Pieve S. Paolo è soggetta ad esondazione del canale Ozzoretto non come zona di ristagno ma come ampliamento dell'alveo del canale medesimo, siamo, cioè, in presenza ancora di un canale che però non è delimitato da sponde, ma si allarga nella campagna adiacente al corso d'acqua. Ciò significa che il volume di allagamento occupato da un qualsiasi ostacolo provoca un rialzamento del pelo libero solamente a causa del rigurgito da esso provocato, essendo comunque ancora un corso d'acqua. Poiché il rigurgito è funzione dell'entità della sezione dell'ostacolo che si oppone allo scorrimento dell'acqua in rapporto alla sezione di deflusso e della velocità della corrente liquida, si deduce che nel nostro caso è praticamente prossimo a zero in quanto l'entità della sezione che forma ostacolo è piccola rispetto alla sezione di deflusso e la velocità di scorrimento è estremamente bassa. Da queste considerazione si evince l'inutilità di prevedere</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					opere di compenso del tolto all'esondazione."	
761	57309	Cinquini Alessandro	Capannori	Trattasi di terreno libero inserito in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.46 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in una area soggetta a progetto unitario, pertanto in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
41	51960	Cinquini Alessandro, Giannoni Claudia	Capannori	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di un Ambito Normativo che consenta la realizzazione di edifici ad uso residenziale e commerciale.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni territoriali, geologico-idrauliche, paesaggistiche ecc., non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. La richiesta prevede inoltre la realizzazione di un verde pubblico attrezzato su proprietà terze. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
506	56025	Ciocca Claudio	Lunata	Il vigente RU prevede per l'area di proprietà della società una scheda normativa n. 9, Area per nuove strutture ricettive e sportive., nella frazione Lunata. La zonizzazione all'interno dell'ambito normativo della scheda, prevede una zona omogenea con destinazione a servizi, una a parcheggio e la rimanete a verde per impianti sportivi privati. La Variante al RU ha lasciato immutata la scheda normativa ma nella cartografia è stato eliminato l'asterisco sull'area a verde per impianti sportivi; la mancanza dell'asterisco trasforma l'area da verde privato a pubblico, in contraddizione con quanto descritto nella scheda. Viene richiesto il ripristino della destinazione urbanistica vigente , "verde per impianti sportivi privati"	Trattasi un mero errore cartografico, in quanto è volontà dell'A.C. mantenere la destinazione vigente, già oggetto di opportuna valutazione con la Variante approvata dal C.C. 26/06/2007 con deliberazione n° 46 per le aree ricadenti nelle zone ad elevata pericolosità idraulica e nei nodi viari ad elevata intensità di traffico, che in questa sede viene riconfermata. Pertanto si accoglie l'osservazione riportando l'asterisco sull'area a verde per impianti sportivi privati.	Accolta
1053	57087	Ciomei Alessandro	Gragnano	Il richiedente è proprietario di alcuni terreni classificati come "area a prevalente uso agricolo" (art 46). Su detti terreni insiste un lago che ricade	Per rispondere in maniera affermativa a tela richiesta, deve essere fatta da parte dell'amministrazione una valutazione preliminare sullo stato attuale dei luoghi ed una successiva valutazione dell'intervento riguardante l'area.	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>all'interno di una struttura residenziale dove viene svolta attività di Bed & Breakfast e che detto lago ad oggi viene utilizzato per irrigare i terreni adibiti a giardino.</p> <p>Viene richiesto che detto lago e i terreni intorno ad esso vengano classificati come "verde per impianti sportivi privati" per ricreare un'area a parco per lo sport a supporto dell'attività esistente.</p>	<p>Questa fase del procedimento di approvazione del RU prevede come principale finalità rivedere le previsioni attuali con un'ottica di maggiore cautela rispetto alle condizioni di sostenibilità, di correttezza e di certezza delle individuazioni, questa valutazione non riguarda tanto la coerenza tra gli obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto, piuttosto, l'individuazione preliminare delle condizioni e delle modifiche necessarie a rendere il R.U. conforme e coerente con tali atti. Questo accertamento, quindi, comporta conseguentemente la definizione di nuovi obiettivi per l'adeguamento del R.U. alla legge, ai regolamenti di attuazione e, in genere, agli strumenti di pianificazione sovraordinati.</p> <p>Non è da escludere che il materiale contenuto nella presente osservazione venga utilizzato in una nuova fase propositiva, prevista in seguito, una volta conclusa questa fase di controdeduzioni.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
1066	57089	Ciomei Alessandro	Gragnano	<p>1) Edificio di valore storico architettonico (art 15) ricadente nella classificazione del vigente RU come "aree a prevalente uso agricolo" (art 46)</p> <p>2) Edificio di valore storico architettonico (art 15) ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree consolidate nel territorio rurale" (art 48)</p> <p>3) Viene richiesto le due parti esterne dell'edificio vengano svincolata dall'articolo 15 ed inserite in articolo 48 "aree consolidate nel territorio rurale".</p>	<p>L'edificio in questione è inserito nel terzo elenco della legge regionale n° 59 del 21-05-1980, è quindi un edificio vincolato da un'istituto sopraordinato (regione) che pubblica e gestisce tali elenchi attraverso opportuni sopralluoghi di verifica.</p> <p>La richiesta di togliere parte dell'edificio da questo terzo elenco non può essere accolta.</p> <p>Per quanto riguarda la richiesta di inserimento nella disciplina dell'articolo 48 "insediamenti consolidati in territorio rurale" da verifica della tavola F risulta che tale edificio ed il suo contesto circostante è già pianamente inserito e quindi non necessita di opportune modifiche.</p> <p>Rimane salva però in una fase successiva di pianificazione, una revisione organica di tutti gli edifici di questa tipologia, che permetterà un aggiornamento puntuale dell'effettivo stato dei luoghi.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1061	57053	Cioni Manuela	Gragnano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione (art 22s).</p>	<p>La tipologia edilizia presente su tale area anche se in parte dismessa, è considerata a servizio (art 22).</p> <p>La sua conversione in altra tipologia urbanistica andrebbe a modificare profondamente lo stato dei luoghi, ma ancor di</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione (art 22s).</p> <p>3)Viene richiesto che il lotto in questione venga inserito nella classificazione " area a prevalente uso residenziale - saturazione (art 20s), visto che il lotto è inserito in un tessuto urbanizzato di tipo residenziale.</p>	<p>più gli standard urbanistici calcolati per ogni ambito di riferimento.</p> <p>A tale scopo e per la funzione di questa variante generale, atta a verificare eventuali incongruenze territoriali con atti sovraordinati, non è contemplata una modifica così importante che come citato poc'anzi andrebbe a rivedere gli standard urbanistici.</p> <p>Non è intenzione e compito di questa variante attuare degli interventi pianificatori così rilevanti, che non vengono esclusi in una eventuale reinterpretazione di un nuovo procedimento pianificatorio.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
557	56645	Cipollini Fabrizio	S.Giusto di Compito	<p>Chiede che il proprio lotto di terreno attualmente in zona agricola periurbana (e non in verde pubblico attrezzato come dichiarato) ed in parte in zona art. 19 (edifici di interesse tipologico), sia inserito in area edificabile residenziale art. 20c per la realizzazione di un fabbricato monofamiliare in quanto la zona è servita da principali utenze pubbliche</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
1149	56260	Citti Giorgio	Gragnano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 4 alloggi, parte "era a parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 4 alloggi, parte "era a parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>3) Viene richiesta la rettifica dei confini est e sud.</p>	<p>La ctr conferma che l'effettivo stato dei luoghi corrisponde parzialmente con quello indicato in sede di osservazione. La ripermetrazione non comporta modifiche sostanziali riguardanti aree a destinazione pubblica né compromette diritti acquisiti dai soggetti direttamente confinanti con l'area oggetto dell'osservazione. Si ritiene pertanto opportuno prendere in considerazione tale contributo e accogliere la richiesta pervenuta di modifica cartografica per il lato sud del PU, per un'area di circa 96 metri quadri riguardante il mappale n° 123 .</p>	Parzialmente accolta
391	54900	Ciuffardi Marco	Pieve S.Paolo	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 3 alloggi come da PU n°34/2005, con Permesso di Costruire n°P05/0413.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area agricole periurbane" (art 47).</p>	<p>Da un'analisi dello stato attuale dei luoghi attraverso fotointerpretazione, si evidenzia l'irreversibile cambiamento dello stato dei luoghi per quanto riguarda tale lotto.</p> <p>Infatti il PU previsto su tale area è stato realizzato apportando una sostanziale modifica al territorio.</p> <p>Per tali ragioni l'osservazione è accolta in maniera parziale, classificando l'area come "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s).</p>	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				3) Si chiede il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).	Vengono confermati i limiti ed i confini riferiti al vigente RU, compreso il parcheggio ad uso pubblico di 685 mq.	
28	51063	COBEL	Pieve di Compito	<p>1) Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a servizio della mobilità (art. 42) in luogo della destinazione agricola (art. 46) e agricola periurbana (art. 47) stralciando contemporaneamente l'ampliamento della zona a servizio della mobilità (art. 42) sul terreno rappresentato dai map. 235 e 236 che peraltro risulta di proprietà terze.</p> <p>2) Richiesta di cancellazione della fascia di rispetto infrastrutturale di cui alla tavola "Vincoli tecnici" del "Quadro conoscitivo", ricadente sul terreno rappresentato dal map. 246 in quanto a detta degli osservanti è relativa al tracciato di una strada campestre non più esistente.</p>	<p>1) Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Lo stralcio dell'area già destinata a servizio della mobilità (art. 42) ricadente sui mapp.235 e 236 non può essere accolto in quanto la richiesta non è stata fatta dalla proprietà.</p> <p>2) La fascia di rispetto infrastrutturale di cui si chiede la cancellazione risulta essere relativa alla SS Sarzanese Valdera e non, come affermato nell'osservazione, relativa al tracciato di una strada campestre non più esistente. Si ritiene pertanto di confermare le scelte urbanistiche adottate.</p>	Non accolta
1331	56035	Colombini Franco	Vorno	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come "area boschiva e ripariale " (art.43), in parte come "area di valore paesaggistico" (art.44)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposto a PU con previsione edificatoria di 4 alloggi</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area, terrazzata e in passato coltivata ad olivo, si colloca entro un contesto già urbanizzato ed è esterna al perimetro delle aree boscate - in data 17/08/2005 sono state rilasciate le Autorizzazione Paesaggistiche - in data 10/10/2007 è stata presentata domanda per rilascio di PC - in seguito sono state richieste numerose integrazioni al PU mai approvato dalla AC 	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricade entro la perimetrazione delle aree boscate, derivata dall'Inventario Forestale Toscano e aggiornata con l'ausilio delle immagini satellitari. Le foto satellitari aggiornate al settembre 2008 confermano che l'area suddetta è prevalentemente coperta da bosco di vario genere e qualità. Il terreno è quindi da considerarsi a tutti gli effetti un'area boschiva disciplinata pertanto all'art. 43 delle NTA. (fattore escludente) - presenta un'acclività elevata (confermata anche dalle foto del sito allegate come documentazione alla osservazione) condizione che ne esclude l'edificabilità - è interessato da vincolo paesaggistico. Dal cap. 5 punto 9 della Valutazione Integrata si evince che gli interventi di edificazione in zone di tale valore devono essere inoltre di "modesta entità". - è stata esclusa dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad 	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come da RU adottato.	
471	55547	Colombini Giuliano Giovanni	Capannori	chiede che il proprio terreno attualmente ubicato in zona art. 19, prospiciente la via comunale, sia inserito in art. 20c per la realizzazione di 2 unità abitative; chiede in subordine che tale terreno sia inserito in art. 22c (aree a servizio di completamento) mediante l'ampliamento della zona a nord	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1139	56057	Colombini Paola, Colombini Giovanna, Colombini Donatella	Capannori	<p>Gli osservanti relazionano che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in passato la proprietà è stata penalizzata con l'esproprio di circa 12.500,00 mq. Per la realizzazione del nuovo centro residenziale del PEEP di Capannori; - al R.U. adottato in data 20/09/2003 è stata presentata un'osservazione per l'individuazione di un'area di nuova edificazione e l'esclusione dall'ambito normativo, e a causa del mancato accoglimento è stato presentato un ricorso al TAR della Toscana, tuttora pendente; - con l'adozione della Variante è stata ridotta la potenzialità edificatoria, calcolata in proporzione alla proprietà presente all'interno dell'ambito di perequazione da 2,59 alloggi a 1,27 - la realizzazione degli interventi edificatori all'interno dell'ambito perequativo è troppo impegnativa sul profilo economico, considerate le quantità di aree da cedere gratuitamente e i bassi indici di fabbricabilità; <p>Per quanto sopra:</p> <p>1) chiedono l'individuazione di parte del terreno di loro proprietà distinto nel Fg. 72 map. 1350 in area a prevalente</p>	<p>1) in relazione alla richiesta di individuazione di una nuova area edificabile, la variante in oggetto ha come obiettivo la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, nella quale non sono state individuate aree destinate alla nuova edificazione, la presente richiesta è contraria agli obiettivi di pianificazione prefissati. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>2) In merito alla valutazione sulla disciplina della perequazione, si informa che la stessa è prevista dall'art. 60 della L.R. 1/05 ed è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, oltre ad essere sostenuta dalla Regione Toscana per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, avendola espressamente prevista al 2° comma dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T.</p> <p>La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.</p> <p>Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				destinazione residenziale di saturazione per la realizzazione di n° 3 unità abitative 2) l'esclusione dell'area di proprietà dall'ambito di perequazione n. 5 ed inserita in area a prevalente uso agricolo.	<p>della variante subordina alla redazione del piano Attuativo con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in conseguenza della previsione urbanistica.</p> <p>Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le diseguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività.</p> <p>Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel P.S. l'istituto della perequazione assume l'obiettivo di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l'incremento della dotazione di servizi e di attrezzature anche con il contributo privato.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori di criticità tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 5 di Capannori, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati.</p>	
975	56834	Colombini Paolo	Lunata	<p>Nel vigente R.U. l'area di proprietà del ricorrente è classificata parte come area a prevalente destinazione residenziale di completamento per la realizzazione di n° 4 alloggi, disciplinata dall'art. 20 delle NTA e parte come area periurbana art. 47.</p> <p>Con la Variante adottata parte dell'area è stata inserita all'interno dell'ambito di perequazione n. 3 di Capannori e parte in verde di connettività urbana..</p> <p>I terreni posti a sud degli immobili di proprietà sono terreni a corredo della proprietà..</p> <p>Chiedono che venga modificato parzialmente il perimetro dell'ambito perequativo, permutando pari superficie a verde periurbano con altrettanta in ambito perequativo, spostando la superficie interessata da quest'ultimo all'estremo sud dei terreni di proprietà, salvaguardando le aree di pertinenza dell'abitazione e dei</p>	<p>Le aree per le quali viene richiesto il cambio di destinazione urbanistica da A.P.3. a verde perturbano, sono prossime ai fabbricati di proprietà.</p> <p>Lo spostamento all'estremità sud dell'area porterebbe l'ambito a contatto con il complesso residenziale del PEEP di Capannori; con tale modifica verrebbe meno la funzione della fascia di verde di connettività urbana che separa i due complessi edilizi.</p> <p>L'art. 24 della normativa stabilisce come la rappresentazione grafica contenuta negli elaborati del R.U, ha un valore indicativo e non prescrittivo, che pertanto, nel pieno rispetto delle quantità e dei parametri dimensionali stabiliti dalla normativa e ferma restando la delimitazione complessiva dell'Ambito, in sede di Piano Attuativo potrà essere proposta una individuazione delle aree per gli interventi edificatori e per gli spazi pubblici diversa.</p> <p>Si precisa che i titolari del piano in sede di progettazione, oltre che a beneficiare dei vantaggi connessi con la realizzazione di nuovi alloggi, possono partecipare alla distribuzione degli spazi, e con la progettazione del Piano Attuativo, avranno la facoltà di decidere in merito alla</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				fabbricati esistenti.	distribuzione delle aree e dei volumi, al fine di salvaguardare le zone di pertinenza dei rispettivi fabbricati Modificare il perimetro dell'A.P. come richiesto dagli osservanti, produrrebbe un'area eccessivamente disarticolata e non omogenea con difficoltà realizzative. Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che: - la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori escludenti tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 3 di Capannori, - l'ambito perequativo non ha sostanzialmente modificato le previsioni urbanistiche del vigente RU, che prevedeva n. 4 alloggi su un'area aderente alla proprietà; si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati.	
1037	55940	Coltelli Claudia	Lammari	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e facente parte di un'area con previsione edificatoria di 2 alloggi. 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Viene dichiarato che: - in data 13/11/2007 è stato rilasciato PC n. P06/0375 per 2 alloggi - in data 28/02/2008 è stata presentata dichiarazione di inizio lavori (prot. n. 0014100). I fabbricati sono stati realizzati al "grezzo" 5) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro abitato fattore escludente l'edificazione dell'area. Viene dichiarata la particolare idoneità del terreno per la vicinanza di fabbricati di nuova edificazione.	Il lotto oggetto dell'osservazione risulta non appartenere alle aree di frangia definite dalla tavola F "Sistemi insediativi" del Qc adottato (fattore escludente). La recente occupazione del lotto con 2 fabbricati (visibili dalle foto satellitari del settembre 2008) ne ha tuttavia modificato l'originario carattere rurale. Si ritiene pertanto ragionevole inserire il terreno suddetto all'interno del Centro Abitato riclassificandolo come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art. 20). Non si ritiene invece coerente con le scelte del RU adottato il ripristino della edificabilità dell'area.	Parzialmente accolta
643	57220	Coltelli Iole	Lammari	Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU ed in quello adottato come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n°1 alloggio,	Non si rilevano specifiche alcune per non accogliere la richiesta in questione, in quanto non comporta pregiudizio a diritti di terzi.	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20s.		
675	57218	Coltelli Ivo	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 1 alloggi, parte "edifici di interesse tipologico" (art 19).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, come parte "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 1 alloggi, parte "edifici di interesse tipologico" (art 19).</p> <p>3) Si chiede lo spostamento dell'attuale confine del lotto edificabile verso nord (5m) dove è sito un edificio di interesse tipologico (art19).</p>	<p>Visto l'effettivo stato dei luoghi da fotointerpretazione e da sopralluogo diretto, si è verificato l'effettivo inizio dei lavori che hanno cambiato in maniera irreversibile l'aspetto del territorio.</p> <p>La richiesta di spostare il limite del lotto edificabile da n° 2 alloggi non può essere accolta perché in primo luogo l'area è già edificata e lo spostamento del confine andrebbe forse a sanare una situazione non prevista nel vigente e adottato RU.</p> <p>In secondo luogo l'area da 2 alloggi è di due diversi proprietari; lo spostamento del confine andrebbe a modificare anche quello dell'altro proprietario che non ha fatto nessuna richiesta.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1227	56589	Comitato Infrastrutture Camera di Commercio		<p>Il Comitato:</p> <p>1) fa presente che risulta improcrastinabile la revisione del Regolamento Edilizio, in relazione agli indirizzi ambientali, sulla qualità degli interventi, sull'edilizia sostenibile, e l'ingegneria naturalistica di cui agli artt. dal 53 al 57, e alle direttive sui vari sistemi di depurazione, di limitazione di emissioni inquinanti di varia natura, del risparmio energetico, di cui agli artt. 59 e seguenti</p> <p>2) inserire nel RE la definizione della superficie utile lorda, utilizzata negli articoli 19, 20, 21, 22, 48, 58, e nelle schede normative 7, 10, 16, 20, 21, 26, e 36.</p> <p>3) in merito agli aspetti dedicati alla viabilità e al riassetto dei trasporti su gomma all'interno della Piana di Lucca, nella Variante attualmente in adozione:</p> <p>- non risulta quanto definito nel: "Documento di intesa sulle infrastrutture necessarie a migliorare il sistema della mobilità nella Piana di Lucca" del 6 marzo 2008 in cui gli enti partecipanti all'intesa</p>	<p>1) l'obiettivo prossimo all'approvazione della presente Variante, è la revisione generale al R.E. , al fine di aggiornare lo stesso con le novità legislative e quanto previsto in materia di edilizia sostenibile, risparmio energetico e tutela ambientale e paesaggistica.</p> <p>2) la definizione della Superficie Utile Lorda, è avvenuta con delibera di C.C. n. 69 del 27/11/2008 ad integrazione dell'art. 35 del Regolamento Edilizio</p> <p>3) Fatto salvo il contenuto del " Documento di intesa sulle infrastrutture necessarie a migliorare il sistema della mobilità nella Piana di Lucca " si rileva che essendo lo stesso un documento programmatico e non una previsione progettuale, che deve necessariamente trovare i necessari riscontri tecnici nel territorio, non risulta possibile, in questa fase, trasferire i contenuti dell'intesa nel progetto di Variante.</p> <p>4) In località al Frizzone, in corrispondenza con il nuovo casello autostradale è prevista un'area di circa 27.000 mq. da adibire alla realizzazione di attrezzature a servizio della mobilità quali parcheggio per autovetture e mezzi pesanti (vedi Scheda Normativa 18)</p>	vedi risposta NTA

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>concordano " ... di impegnarsi sulla base dei contenuti della presente intesa ad avviare il necessario percorso istituzionale all'interno dei rispettivi consigli per adeguare, là dove necessario, gli strumenti urbanistici degli enti interessati..."</p> <p>Si augura, comunque, che l'attuazione avvenga prima possibile e viene proposto al Comune di Capannori di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere partecipe verso la Provincia della possibilità di miglioramento del viale Europa, soprattutto per quanto riguarda gli innesti laterali di viabilità ordinaria tramite corsie di miscelazione e l'incrocio in località Papao ... ".soprattutto adesso che sullo stesso sta convogliandosi un maggior flusso veicolare determinato dalla recente apertura del Nuovo Casello Autostradale del Frizzone. <p>4) Inoltre sul l'aspetto della viabilità, ritiene necessario programmare l'individuazione di un' area da destinare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> o parcheggio di mezzi pesanti, piattaforma logistica per scambio merci delle aziende presenti sul territorio comunale, per una superficie di circa mq 20.000,00 - strategicamente tale ipotesi dovrebbe trovare risposta sull'asse nord-sud in prossimità del nuovo casello di Frizzone. 		
119	53925	Concioni Andrea	S.Ginese di Compito	<p>1) Parte del lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n° 2 alloggi con Permesso di Costruire n°P07/0271, parte "verde di salvaguardia" (art 33), "aree di valore paesaggistico" (art 44).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree a verde di salvaguardia" (art33), parte "aree di valore paesaggistico" (art 44), parte "area a prevalente destinazione residenziale -</p>	<p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Si mantiene la previsione di n° 2 alloggi come da vigente RU e successiva variante adottata. E' presente in una porzione dell'area una prescrizione dettata dal codice dei beni culturali (Dgls 92/2004) che però non risulta essere rilevante perchè non costituisce un vincolo escludente ma condizionante. E' verificata anche la corretta distanza da edifici di valore storico superiore a 200m. Per tanto non è presente nessuna restrizione rilevante.</p> <p>Viene concesso al richiedente di traslare, a parità di superficie, l'area edificabile di 10 metri verso nord. Tale intervento va ad incidere anche sul verde privato (art 33) che</p>	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				completamento" (art 20c) per n° 2 alloggi. 3) Viene richiesto che il confine nord della sua proprietà venga spostato fino al suo allineamento con il confine dell'articolo 19 sito accanto. 4)Non sono presenti elementi escludenti del Qc. Insiste su una porzione dell'area un vincolo paesaggistico (Dlgs 92/2004).	subisce conseguentemente un aumento di 10 metri lineari.	
1059	57219	Consolati Casali Bernardo	Capannori	Terreno inserito in art. 19 sia del vigente che dell'adottato R.U. per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
333	54578	Conti Umberto	Lammari	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
994	56913	Conventi Renata	Parezzana	Terreno inserito sia nel vigente R.U. che in quello adottato in art. 46 per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
990	56807	Cordi Massimiliano , Cordi Giovanni	Lunata	1) Lotto con fabbricato artigianale classificato dal RU adottato come "area a prevalente destinazione di servizio di saturazione" (art. 22) 2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente destinazione produttiva di saturazione" (art. 21b), in parte come "area agricola periurbana" (art.47) 3) Viene richiesto: A. il ripristino della destinazione dell'area come da RU vigente (ossia art. 21b) B. l'inserimento del lotto nelle aree a pericolosità media (I2)	A. Previa indagine nella tav. E del Qc adottato ("stato di utilizzo delle aree produttive) sono state definite le effettive attività di quelle aree che il RU vigente individuava come produttive. Nella tavola suddetta il fabbricato con pertinenza, oggetto dell'osservazione, è riconosciuto complessivamente come area a servizio, classificazione confermata anche da quanto esposto in sede di osservazione (officina meccanica e riparazione-sostituzione gomme). B.Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici già inseriti in massima parte nel Quadro conoscitivo dell'attuale RU. Infatti l' area in questione con gli studi del 2003 risultava compresa nelle aree allagabili con tempo di ritorno duecentennale. L'aver operato, pertanto, in ambito di Variante (utilizzando quindi quanto già disponibile del QC	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>4) Viene dichiarato che: - attualmente il fabbricato ospita un'attività di riparazione-sostituzione gomme e officina meccanica (la destinazione artigianale esiste da anni)</p> <p>5) Viene criticato l'inserimento del terreno entro le aree con pericolosità elevata (I3): classificazione in contrasto con il Piano di Bacino del fiume Arno (il RU non può imporre restrizioni maggiori del Piano di Bacino)</p>	<p>esistente, a meno di revisioni per prescrizioni sopraggiunte da Enti sovraordinati), e l'entrata in vigore, in corso di redazione della Variante stessa, delle disposizioni regolamentari della 26/R (I3: 30 anni <Tr= 200 anni) hanno reso inevitabile attribuire al lotto in questione la pericolosità assegnata. Ciò non toglie, comunque, che i Piani di bacino di fatto rappresentano piani di ordine superiore, da cui a cascata discendono poi tutte le altre azioni riguardanti il governo del territorio da essi sotteso, tant'è che non possono essere compatibili con essi a livello di pianificazione comunale situazioni a pericolosità minore , mentre invece resta possibile verificare situazioni di maggior dettaglio che possono determinare aggravii delle pericolosità idrauliche, come infatti accaduto per la zona in oggetto. In ogni caso non si esclude che un prossimo aggiornamento del QC comporterà anche una revisione degli studi idraulici utilizzati e quindi una nuova verifica delle relative pericolosità. Per quanto sopra si conferma la destinazione come da Variante.</p>	
964	56901	Cordoni Giovanni	Segromigno Monte	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
1297	56086	Cordoni Giovanni, Sorelli Lara	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione di servizio - completamento " (art 22c), parte "area a parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c).</p>	<p>Premesso che tale area non ricade fuori dalla perimetrazione dei centri urbanizzati, si sottolinea che la perimetrazione delle fasce urbanizzate è dettata da una di logica forma già presente nella struttura profonda del territorio, e che il progettista decodifica e adatta alle diverse esigenze territoriali, altresì si fa presente lo spirito di questa variante che ha il compito di rivedere le previsioni attuali con un'ottica di maggiore cautela rispetto alle condizioni di sostenibilità, di correttezza e di certezza delle individuazioni, questa valutazione non riguarda tanto la coerenza tra gli obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto, piuttosto, l'individuazione preliminare delle condizioni e delle modifiche necessarie a rendere il R.U. conforme e coerente con tali atti.</p> <p>Questo accertamento, quindi, comporta conseguentemente la definizione di nuovi obiettivi per l'adeguamento del R.U. alla legge, ai regolamenti di attuazione e, in genere, agli strumenti di pianificazione sovraordinati.</p> <p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardante le aree di frangia (tav F1).</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
1304	56084	Cordoni Giovanni, Sorelli Lara	Lammari	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato. Viene contestata la legittimità della ripermetrazione del Centro Abitato come fattore escludente l'edificabilità di detto terreno.</p>	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricade parzialmente nella fascia di rispetto degli elettrodotti relativa al valore di 0,2 mT, così come determinata dall'ente proprietario e riportata sulla tavola C del Qc. Le previsioni di nuova edificazione vengono escluse in tali situazioni al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, in coerenza con gli obiettivi di qualità di cui alla LR 39/2005 - è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	Non accolta
1292	56070	Cossu Salvatore	Pieve di Compito	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposto a P.U. con previsione edificatoria di 3 nuovi alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il ripristino della edificabilità di detto terreno - in subordine, la riduzione del numero delle unità da 3 a 2 <p>4) Viene contestata la legittimità della ripermetrazione del Centro Abitato come fattore escludente l'edificabilità di detto terreno. Viene dichiarato che l'area si</p>	<p>Il lotto è stato escluso dal Centro Abitato. Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				colloca entro un contesto già urbanizzato		
220	54781	Cribari Fabio Eduardo	Parezzana	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
323	54841	Cristofani Cesare	Gragnano	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio. 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Viene dichiarato che sul terreno confinante la suddetta area è in corso la realizzazione di 1 fabbricato unifamiliare che inserirebbe il lotto entro un contesto urbanizzato	L'edificabilità del lotto oggetto dell'osservazione è compromessa dalla non appartenenza del terreno alle aree di frangia definite dalla tav. F del Qc (fattore escludente) cui si aggiunge il fattore condizionante dei tempi di ritorno inferiori a 200 anni (TR200) individuati nella tav. B3 del Qc. Il terreno presenta di fatto caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione, (confermata dalle foto satellitari del settembre 2008) dell'area confinante non costituisce un fattore condizionante le scelte effettuate. L'edificazione del lotto, oggetto dell'osservazione, risponderebbe anche nel contesto rinnovato ad una logica di espansione e non di completamento. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46).	Non accolta
929	56706	Da Prato Giovanni	Lammari	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 2 alloggi, con Permesso di Costruire n° P06/0158. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree agricole periurbane" (art 47). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree a pericolosità idraulica molto elevata I4 (tav B2). Da fotointerpretazione e da sopralluogo diretto si evince però, che lo stato attuale dei luoghi è totalmente differente rispetto a quando è stato redatto il piano, infatti attualmente su tale lotto è presente una nuova costruzione. Per tale motivo preso atto della situazione attuale e appurata l'irreversibile modifica dello stato dei luoghi si procede ad una nuova classificazione urbanistica del lotto in questione, secondo la disciplina delle "aree a prevalente uso residenziale - saturazione" (art 20s).	Parzialmente accolta
1039	55961	Da S.Biagio Angelo	Colle di Compito	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "edifici di valore storico-architettonico" (art 16). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "edifici di valore storico-architettonico" (art 16). 3)Viene richiesto che il fabbricato possa essere classificato come "edifici di interesse tipologico" (art 19),	Per quanto riguarda la richiesta di classificazione come "edificio di interesse tipologico" (art 19), dopo un'analisi attraverso fotointerpretazione e visite dirette, risulta essere in contrasto con l'effettivo stato dei luoghi che vede la maggior parte del fabbricato conservare in gran parte morfemi e stilemi di valore storico-architettonico. L'individuazione dell'articolo 19 (come 14-16-17) è complessiva di ambito e non del singolo edificio. Vengono individuati in tale tipologia gli edifici di impianto storico, realizzati anteriormente al 1940, che anche in presenza di	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					interventi di ristrutturazione incongrui, hanno complessivamente mantenuto l'impianto tipologico originario. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
278	55101	Da San Martino Piero	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Vengono richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la revisione del calcolo del contatto di frangia in base alla recente edificazione del lotto confinante a sud - il ripristino della edificabilità di detto terreno. <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 19/03/2008 sull'area è stato rilasciato PC n. P07/0270 - in data 14/06/2008 è stata consegnata la dichiarazione di inizio lavori <p>5) Viene contestata la inaccessibilità dell'area.</p>	Il lotto è stato escluso dall'area di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente) in quanto in posizione periferica rispetto al nucleo insediato contiguo. La realizzazione del fabbricato (confermata da sopralluogo) rende però ragionevole l'inserimento dell'area entro il limite del Centro Abitato. Si propone pertanto la revisione della perimetrazione e la riclassificazione del lotto suddetto come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art.20). Non si ritiene invece coerente con le scelte del RU adottato il ripristino della edificabilità.	Parzialmente accolta
766	57346	Da Tofori Elena	Segromigno Piano	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
527	55762	Da Valle Adelmo	Massa Macinaia	Premesso che il lotto è posto in zona art. 46 (aree agricole) nel R.U. adottato; nel R.U. vigente era inserito in zona art. 47 (arre agricole periurbane). Viene richiesto l'inserimento in zona edificabile "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art. 20c)	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
528	55707	Da Valle Emiliana	S.Leonardo in Treponzio	Premesso che il lotto è posto in zona art.19 (edifici di interesse tipologico) nel R.U. adottato e vigente. Viene richiesto l'inserimento in zona edificabile "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art. 20c)	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
431	55299	Da Valle Gabriella	S.Leonardo in Treponzio	<p>1) Le aree di proprietà dell'osservante, nel vigente RU, risultano classificate come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c).</p> <p>2) Nella Variante al RU adottata, sono state inserite in "aree ambiti di perequazione per nuovi insediamenti residenziali" (art 24 ambito perequativo n. 6).</p> <p>Contestano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione dell'ambito perequativo n. 6 di S.Leonardo, e evidenziano come la necessità di contemperare e soddisfare le esigenze edificatorie dei molti aventi diritto e l'obbligatorietà dell'intervento rendono inattuabili le previsioni urbanistiche. - che l'attuazione delle nuove previsioni edificatorie sono limitate dalla fascia di rispetto del Rio di S.Leonardo, inoltre criticano la zonizzazione all'interno dell'ambito e la morfologia del comparto; - valutazione fatta nella scheda di sostenibilità dell'intervento, che la viabilità di accesso sia inadeguata; ritengono che lo stesso giudizio è incongruente con la previsione dell'ambito di perequazione; <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) e il ripristino del numero di alloggi previsti nel vigente RU.</p>	<p>attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>La disciplina della perequazione è prevista dall'art. 60 della L.R. 1/05 ed è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, oltre ad essere sostenuta dalla Regione Toscana per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, avendola espressamente prevista al 2° comma dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T.</p> <p>La perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.</p> <p>Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa della variante subordina alla redazione del piano Attuativo con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in conseguenza della previsione urbanistica.</p> <p>Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le diseguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività.</p> <p>Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel P.S. l'istituto della perequazione assume l'obiettivo di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l'incremento della dotazione di servizi e di attrezzature anche con il contributo privato.</p> <p>La normativa dell'art. 24 mette in evidenza come la rappresentazione grafica contenuta negli elaborati del R.U., ha un valore indicativo e non prescrittivo, che pertanto, nel pieno rispetto delle quantità e dei parametri dimensionali stabiliti dalla normativa e ferma restando la delimitazione complessiva dell'Ambito, in sede di Piano Attuativo potrà essere proposta una individuazione delle aree per gli interventi edificatori e per gli spazi pubblici diversa.</p> <p>In merito alla viabilità di accesso ai lotti, ritenuta inadeguata, la scelta dell'ambito perequativo, risulta fondamentale per superare i fattori di criticità valutati sui singoli lotti, che</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>all'interno di una progettazione complessiva saranno affrontati attraverso la valutazione degli effetti derivanti dal nuovo insediamento e della previsione di adeguate opere di urbanizzazione, comprese le viabilità.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori escludenti tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 6 di S.Leonardo in T.zio, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizioni giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica.</p>	
1123	56435	Da Valle Luca	S.Leonardo in Treponzio	Terreno inserito in art. 44 sia del vigente che dell'adottato R.U. per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c per la realizzazione di n° 1 alloggio	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
961	56846	Dal Poggetto Marisa, Dal Poggetto Antonella	Capannori	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come "area a prevalente destinazione produttiva di completamento" (art. 21c), in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente destinazione produttiva di completamento" (art. 21c), in parte come "parcheggio pubblico (art. 34), in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) e in parte come "area a prevalente destinazione produttiva di saturazione" (art. 21b)</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della classificazione di almeno una parte del terreno come "area a prevalente</p>	<p>L'area di saturazione produttiva è stata cancellata in seguito alla verifica di sostenibilità rispetto alle condizioni di sicurezza idraulica in quanto la zona è interessata da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore a 200 anni. Inoltre dalle foto satellitari risalenti al settembre 2008 non si rileva l'esistenza né di manufatti, né di recinzioni o perimetrazioni di vario tipo che possano rappresentare degli elementi di limite della resede dell'abitazione esistente. L'osservazione non aggiunge una documentazione fotografica che possa facilitare la comprensione dello stato dei luoghi.</p> <p>Per quanto sopra, si conferma la destinazione del lotto come da RU adottato. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				destinazione produttiva di saturazione" (art. 21b) per permettere la realizzazione di un piazzale a corredo del costruendo fabbricato		
911	56750	Dal Porto Aldemaro	S.Leonardo in Treponzio	<p>1) Le aree di proprietà dell'osservante, nel vigente RU, risultano classificate come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per la realizzazione di n° 1 alloggio</p> <p>2) Nella Variante al RU adottata, sono state inserite in "aree ambiti di perequazione per nuovi insediamenti residenziali" (art. 24 ambito perequativo n. 6 S. Leonardo in Treponzio). Contestano l'inserimento del lotto di proprietà all'interno dell'ambito perequativo, mentre il lotto adiacente sul quale è possibile realizzare 2 alloggi è rimasto escluso.</p> <p>Lamentano che il terreno è stato interessato da una trattativa immobiliare che con la nuova destinazione urbanistica verrebbe compromessa</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c)</p> <p>4) Richiede in subordine l'inserimento del lotto confinante all'interno dell'ambito perequativo.</p>	<p>La disciplina della perequazione è prevista dall'art. 60 della L.R. 1/05 ed è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, oltre ad essere sostenuta dalla Regione Toscana per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, avendola espressamente prevista al 2° comma dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T.</p> <p>La perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.</p> <p>Dalla lettura della scheda n. 23rch2 che evidenzia i fattori di criticità delle aree edificabili, individuate dal vigente R.U. , emerge che il lotto è carente di opere di urbanizzazione e adeguata accessibilità; pertanto l'inserimento dell'area all'interno dell'ambito di perequazione n. 6, trova idonea giustificazione con gli indirizzi contenuti nel P.S., finalizzati a migliorare la qualità degli insediamenti, attraverso l'incremento della dotazione di servizi e di attrezzature anche con il contributo privato.</p> <p>All'interno degli A.P., gli interventi di nuova edificazione sono assoggettati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ai sensi del D.M. 1444/68, con il contributo di tutti i proprietari delle aree incluse nel comparto, sia attraverso la realizzazione diretta di opere che mediante la cessione di aree destinate all'uso pubblico.</p> <p>In merito alle valutazioni sul lotto confinante a sud, si chiarisce che lo stesso non è stato inserito nell'A.P. in quanto con il del Permesso di Costruire n. P06/0185, è stata autorizzata la realizzazione di un nuovo alloggi, che ha comportato una diversa natura giurico-urbanistica dei terreni, tale da doverne confermare le previsioni edificatorie vigenti.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori escludenti tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 6 di S.Leonardo in T.zio, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizioni giuridico-economiche che si determinano tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica.	
716	57366	Dal Porto Augusto	S.Ginese di Compito	<p>1) Resede di un fabbricato classificata dal RU adottato e vigente in parte come "area a prevalente uso residenziale di saturazione" in parte come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Viene richiesto che tutta la resede sia inclusa entro il limite del Centro Abitato e riclassificata in art. 20 di saturazione per ovviare alle restrizioni imposte dalla nuova disciplina dell'art. 46 .</p>	Le foto satellitari risalenti al settembre 2008 rilevano l'occupazione dell'area, oggetto dell'osservazione, come resede (giardino) della abitazione. Risulta pertanto ragionevole inserire la porzione del lotto entro il limite del Centro Abitato riclassificando la porzione a giardino come "verde urbano privato" (art. 33). Non si ritiene invece coerente con le scelte del RU adottato estendere la saturazione all'intera area di proprietà.	Parzialmente accolta
294	55170	Dal Porto Emilio	S.Ginese di Compito	Vedi relazione di sintesi osservazione NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
1024	55918	Dal Porto Francesca Lina Pia	S.Ginese di Compito	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3)Viene richiesto che il lotto venga inserito internamente al perimetro dei centri abitati, si chiede inoltre che l'area venga classificata come "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione" (art 22s).</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
442	55344	Dal Porto Francesca Lina Pia, Lorenzetti Maria Rosa	Massa Macinaia	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
429	55187	Dal Porto Maria Fiorina Leda	S.Ginese di Compito	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area agricola periurbana" (art. 47) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c). Il terreno appartiene ad PU con previsione edificatoria di 5 alloggi. 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Viene contestata la legittimità della ripermetrazione del Centro Abitato come fattore escludente l'edificabilità di detto terreno.	Il lotto è stato escluso dal limite delle aree a carattere urbano definito nella tavola F "Sistemi insediativi" del Qc (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato un'area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno risponderebbe quindi ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area agricola periurbana (art. 47)	Non accolta
521	55722	Dal Porto Renzo	S.Leonardo in Treponzio	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n° 1. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n° 1 3) Viene richiesta che la potenzialità edificatoria passi da n°1 alloggi a n° 2 alloggi, come era previsto dal RU adottato con delibera n°43 del 13-06-2003.	Poiché la principale finalità della variante è rivedere le prescrizioni attuali con un'ottica di maggiore cautela rispetto alle condizioni di sostenibilità, di coerenza e di certezza delle individuazioni, questa valutazione non riguarda tanto la coerenza tra obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto, piuttosto, l'individuazione preliminare delle condizioni e delle modifiche necessarie a rendere il RU conforme e coerente con tali atti. Ragion per cui non è contemplata in tale variante la previsione ne di nuova edificazione, ne di un eventuale aumento nel numero di alloggi per le previsioni confermate in sede di adozione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
1319	56105	D'Antraccoli Morena	Tassignano	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione residenziale -	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardante le aree di frangia (tav F1).	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>completamento" (art 20c) per n°1 alloggi, parte "area a parcheggio pubblico" (art 34), parte "verde urbano privato" (art 33).</p> <p>.2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, interamente in "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino dell'area per n° 1 unità abitative come da vigente RU. Si osservano altresì: i criteri adottati per la redazione della cartografia dei sistemi insediativi, i criteri riguardanti le aree di frangia, troppo limitativa e da considerarsi nell'insieme, i criteri riguardanti la viabilità, ritenuta inadeguata dalla scheda di valutazione dell'area.</p>	<p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%.</p> <p>E' obiettivo della variante generale la revisione del limite dei centri abitati o, più precisamente, il riconoscimento della struttura e dello specifico carattere degli insediamenti, come elementi fondativi per la definizione degli interventi per la loro riqualificazione, consolidamento e integrazione.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p> <p>Tutti gli atti e strumenti "sovraordinati" al R.U. (L.R. n. 1/05, P.T.C. provinciale, P.S.) indicano la necessità di un'articolata definizione dei sistemi insediativi che, al contrario, non trova un adeguato riscontro nelle analisi che costituiscono il quadro conoscitivo del R.U. attuale, se si esclude la semplice classificazione degli edifici per tipologia e per datazione.</p> <p>Il DPGR n°2/R del 09.02.07 (regolamento di attuazione dell'art.37 della L.R. 1/05) definisce "ambiti principali del territorio urbanizzato":</p> <p>a) centri densamente abitati oppure ambiti metropolitani o ambiti caratterizzati da forte urbanizzazione diffusa,</p> <p>b) centri interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale,</p> <p>c) centri con bassa densità di abitanti oppure ambiti montani o rurali,</p> <p>demandando ai comuni il compito di articolare e dettagliare ulteriormente la classificazione.</p> <p>Il P.T.C. della Provincia di Lucca indica la seguente articolazione del sistema insediativo residenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree urbane storiche; - aree urbane a formazione compatta; - aree urbane recenti di impianto compiuto; - aree urbane recenti a progettazione unitaria; - aree urbane recenti di impianto incompiuto; - aree urbane recenti di matrice "rururbana". <p>Queste indicazioni, riprese e adattate alla realtà territoriale del comune di Capannori, costituiscono il riferimento per l'elaborazione di una tavola F dei SISTEMI INSEDIATIVI,</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					allo stesso tempo di analisi e di lettura interpretativa dei caratteri e dell'articolazione degli insediamenti.	
88	53256	Davini Fabio	Lammari	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
806	56981	Davini Ilario	Marlia	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato in parte come art. 19 (edifici di interesse tipologico), in parte come "area agricola periurbana" (art. 47)</p> <p>2) Viene richiesto: A. il cambio di destinazione dell'area da art. 47 ad art. 22s per permettere l'ampliamento dell'esistente attività commerciale, e art 20s per permettere l'ampliamento del fabbricato a civile abitazione posto a sud del lotto B. la confinazione delle aree in art. 19 strettamente alle resedi dei fabbricati di cui sono pertinenza</p> <p>3) Viene dichiarato che: - il lotto confina a nord con un'area a prevalente destinazione di servizio di saturazione (art. 22), a sud e a ovest con aree a prevalente destinazione residenziale di saturazione (art. 20)</p>	<p>A. Dalle foto satellitari, risalenti al settembre 2008, come da quelle allegate all'osservazione, è chiaramente riconoscibile il carattere agricolo dell'area su cui viene richiesto il cambio di destinazione in art. 22. Si tratta infatti di un insieme di terreni diversamente coltivati o comunque liberi da fabbricati, posti all'interno di un'area per lo più urbanizzata e che, come tali, concorrono ad incrementare la qualità complessiva degli insediamenti, valorizzando anche il corso d'acqua che, nel RU adottato (in linea con la tav. D3 dei "Beni ambientali") viene individuato.</p> <p>B. Conseguentemente a quanto detto per l'area in art. 47, non si ritiene coerente con la lettura dello stato dei luoghi la riclassificazione delle restanti porzioni di terreno attualmente in art. 19. Anche in questo caso i terreni di proprietà presentano caratteri agricoli o pertinenziali e sono in relazione funzionale con i vicini fabbricati.</p> <p>Non si ritiene pertanto coerente con gli obiettivi di sostenibilità e tutela accogliere complessivamente tale richiesta. Inoltre non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
840	56757	Davini Stefano		Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
905	56759	Davini Stefano		Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
869	57148	De Marco Marco Giuseppe	Marlia	<p>La richiesta riguarda un'area individuata dall'art.24 (per n°10 alloggi) e corredata da art.30 verde pubblico attrezzato nel vigente RU, e nella Variante adottata la medesima area è stata completamente inserita in art.24 (A.P.2).</p> <p>Tale area è stata individuata da un gruppo di cittadini di Marlia che richiedono la possibilità di prevedere un'area a verde di fronte alla scuola materna, ubicata in Via della Chiesa. Tale area dovrebbe essere inserita stralciando nove villette previste</p>	<p>La disciplina della perequazione è stabilita dall'art. 24 delle NTA. Per la realizzazione delle quantità edilizie sono poste a carico dei proprietari: - la realizzazione di spazi pubblici da destinare a verde attrezzato e parcheggio, da ripartire in parti uguali, di superficie non inferiore a mq. 18 ogni 100 mc., di volume previsto per l'intervento privato; - opere di urbanizzazione necessarie all'attuazione dell'intervento. All'interno del progetto generale riguardante l'intero ambito, le aree per la realizzazione dei parcheggi pubblici e del verde pubblico attrezzato poste a carico dei privati devono costituire parte integrante di un sistema di attrezzature pubbliche complessivamente utile a qualificare sia il nuovo</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				ed avere una dimensione di 20000 mq e dovrebbe essere corredata da un ampio parcheggio di almeno 500 mq	insediamento che quello esistente. Inoltre, è condizione obbligatoria per la realizzazione delle quantità edilizie ammesse la cessione gratuita al Comune di aree comprese all'interno dell'Ambito di Perequazione, per la realizzazione di opere ed attrezzature di interesse pubblico o di edilizia residenziale sociale, nella misura di mq. 1,20 per ogni metrocubo di volume previsto per l'intervento privato, comprensivo della eventuale quantità aggiuntiva subordinata al convenzionamento. quelle da cedere al Comune. La normativa dell'art. 24 mette in evidenza che la rappresentazione grafica contenuta negli elaborati del R.U., ha un valore indicativo e non prescrittivo, che pertanto, nel pieno rispetto delle quantità e dei parametri dimensionali stabiliti dalla normativa e ferma restando la delimitazione complessiva dell'Ambito, in sede di Piano Attuativo potrà essere proposta una individuazione delle aree per gli interventi edificatori e per gli spazi pubblici diversa. Pertanto sarà in sede di elaborazione del Piano Attuativo, la progettazione dei lotti edificabili e delle aree di verde e parcheggio pubblico, di concerto con L'A.C. , che ne verificherà la dislocazione all'interno dell'ambito normativo, secondo le esigenze di pubblico interesse.	
1298	56077	De Toffol Federica	Tassignano	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
1054	57157	Decanini Andrea, Decanini Norberta	Coselli	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione produttiva - saturazione " (art 21s), parte "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione" (art 22s). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione" (art 22s), parte "area a prevalente destinazione produttiva - saturazione (art 21s). 3)Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione produttiva - completamento (art 21c).	La non precisione nella rappresentazione cartografica del vigente RU non è stato motivo di esclusione per quanto riguarda nuove previsioni edificatorie. Sarà nostro compito verificare e aggiornare la cartografia con l'attuale stato dei luoghi. Nel merito dell'osservazione per quanto riguarda la richiesta di completamento, da fotointerpretazione si evince che attualmente è presente in tale area un piazzale pertinenziale all'azienda adiacente, e quindi tale area è considerata come naturale ampliamento delle aziende presenti. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
74	53227	Decanini Fabrizio	Guamo	1) Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a	1) - 2) Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento) per la realizzazione di un alloggio.</p> <p>2) In subordine richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione di servizio di completamento (art. 22 completamento) per la realizzazione di un edificio ad uso commerciale.</p> <p>3) In subordine richiesta di variazione urbanistica dalla vigente destinazione a verde pubblico attrezzato (art. 30) per l'inserimento dell'area in zona agricola conformemente all'uso attuale del terreno.</p>	<p>condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p> <p>3) L'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione dell'area di verde pubblico e pertanto, considerato anche che la destinazione era già prevista nel RU vigente, si confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68, e ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R, secondo il quale, i comuni individuano quale obiettivo strategico l'incremento della qualità del patrimonio insediativo, da perseguire altresì attraverso , la previsione degli standard , individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità.</p>	
1101	56379	Decanini Luigi, Tocchini Tilda Franca	Guamo	terreno inserito in art. 46 sia del vigente che dell'adottato R.U per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c per la realizzazione di n° 1 alloggio	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1237	56486	Del Barba Simone	Capannori	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 08/11/2008 sull'area è stato rilasciato PC n. P07/0055 - in data 09/06/2008 con prot.n. 40268 è stato comunicato l'inizio dei lavori - l'immobile è in corso di costruzione - l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato 	Il lotto è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La recente occupazione del terreno con un cantiere (verificata da sopralluogo) ne ha tuttavia modificato l'originario carattere rurale. Si propone pertanto l'inclusione del lotto suddetto entro il limite del Centro Abitato e la sua riclassificazione come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art.20). Non si ritiene invece coerente con le scelte del RU adottato il ripristino della edificabilità.	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
1282	56079	Del Bianco Duilio, Dal Poggetto Daniela	Pieve di Compito	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione " (art 22s).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46).</p> <p>3)Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione " (art 22s).</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
504	55382	Del Bianco Luciano	Badia di Cantignano	chiede che il proprio terreno attualmente ubicato in zona ed in art. 46 (aree agricole) sia inserito in zona edificabile art. 20c	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1209	56456	Del Carlo Aladino	Lunata	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "verde pubblico attrezzato" (art 30).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "verde pubblico attrezzato" (art 30), parte "parcheggio</p>	<p>Da una verifica geologica ed idraulica si è accertato che il terreno dove è previsto il parcheggio risulta perfettamente idoneo a tale intervento.</p> <p>L'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione dell'area a parcheggio pubblico e pertanto, si confermano le scelte urbanistiche adottate,</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>pubblico" (art 34). 3)Viene richiesta l'eliminazione dell'area a parcheggio pubblico (art 34) e la sua nuova classificazione come verde pubblico attrezzato (art 30). Si precisa che nell'area confluiscono piccoli fossi che scaricano nel rio del Casale. L'area è quindi soggetta ad allagamenti in periodi di forti piogge.</p>	<p>quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per garantire l'obiettivo di incrementare la qualità del patrimonio insediativo, con la previsione degli standard, individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R,. L'area utilizzata per la selezione dei rifiuti, è già impegnata dal comune che ne ha stabilito un vincolo di esproprio. Visto che su tale area il parcheggio non poteva più essere effettuato si è preso in alternativa per la sua realizzazione un altro terreno sempre sottoposto ad esproprio. Il terreno individuato è prospiciente il lotto classificato in articolo 37, il suo posizionamento ha ritenuto più giusto classificare l'area di fianco all'abitazione esistente come verde pubblico attrezzato (art 30) mentre il parcheggio pubblico (art 34) è stato posizionato più a sud, discostandosi dall'abitazione presente. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
608	56594	Del Carlo Anna Maria	Marlia	<p>Trattasi di terreno libero inserito in art.20 residenziale di saturazione nel RU vigente, in art.20s residenziale di saturazione nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
1134	56362	Del Carlo Annibale	S.Gennaro	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area di valore paesaggistico" (art 44). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area di valore paesaggistico" (art 44). 3) osservazione alla cartografia: - Viene richiesto che il fabbricato e il terreno su cui insiste venga inserito in zona "aree consolidate in territorio rurale" (art 48). osservazione al QC: - viene richiesta la modifica del QC della</p>	<p>- cartografia Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni 'insediamenti consolidati' caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato. Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				variante adottata, inserendo l'intera area in oggetto in area a pericolosità geologica G3 e pericolosità sismica S1.	rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata. Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione. Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione. - QC Il movimento franoso segnalato era già individuato nel QC dell'attuale RU, in questa sede secondo i dettami dell'All. 2 delle norme di attuazione del Piano di bacino dell'Arno è stata delimitata sulla base di criteri geometrici la zona d'influenza del movimento franoso in questione; zona d'influenza che potrà essere modificata localmente sulla base di mirati approfondimenti geologici, fermo restando il parere dell'autorità di bacino dell'Arno. In ogni caso si puntualizza che in occasione della presente Variante, i dissesti attivi, ricadenti nel bacino dell'Arno, interessanti viabilità comunale e centri abitati, sono stati tutti oggetto di specifici controlli, per aggiornamenti ed integrazioni del QC, da parte dell'AdB dell'Arno (apposito decreto di aggiornamento al PAI).	
817	57091	Del Carlo Casimiro	Lunata	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
1080	57092	Del Carlo Casimiro	Lunata	Terreno inserito in art. 46 sia del vigente R.U. per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
767	57298	Del Carlo Domenico	Castelvecchio di Compito	Il vigente R.U. classifica l'area oggetto dell'osservazione all'interno della scheda normativa 31 con oggetto : Struttura	L'area oggetto dell'osservazione, che è parte di una più ampia zona regolata originariamente dalla scheda normativa n. 31, è inserita all'interno dell'area a vincolo paesaggistico,	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>turistico ricettiva in frazione di Castelvecchio di Compito, località " alla Badia".</p> <p>Con la Variante la scheda è stata eliminata e l'area risulta classificata parte in zona a prevalente uso agricolo art. 46, parte a zona boschiva e ripariale art. 43 e la rimanente in Aree di valore ecologico ed ambientale art. 45 delle NTA.1</p> <p>La società DELCA spa ha presentato una proposta di progetto pilota di bioedilizia per la realizzazione di un centro sportivo equestre e di ricezione turistica.</p> <p>La proposta è articolata in due parti urbanistiche complementari l'una all'altra:</p> <p>1) parte turistico equestre dotata di un piccolo centro ippico, corredato da campo di gara, tribune, maneggio, stalle, spogliatoi, magazzini, maniscalcheria, selleria, infermeria, bar, ristorante.</p> <p>Con le strutture esistenti sono previsti un centro di accoglienza degli ospiti e dei fruitori del centro ippico, locali amministrativi, sala riunioni, meeting, locali di spaccio dei prodotti tipici e dell'azienda.</p> <p>Sono previsti una piscina e campi da tennis, percorsi ciclo pedonali e a cavallo, un lagho artificiale</p> <p>1) parte turistico-ricettiva residenziale , nella parte sud dell'area, dove sono previsti 10 alloggi ad un solo piano, da realizzarsi con caratteristiche di risparmio energetico e tecniche di bioedilizia, arredi arborei.</p> <p>L'area complessivamente interesserà circa 12/14 ettari di superficie su un'area di 51 ha.</p> <p>A tale scopo viene formulata una proposta di scheda normativa.</p>	<p>ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004., interessa zone boscate e in parte compresa nel S.I.R. B03 Ex alveo del Lago di Bientina . Tale scheda è stata eliminata in coerenza con gli indirizzi di pianificazione del PIT e con le principali misure di conservazione da adottare all'interno dell'area SIR.</p> <p>La Variante ha adottato i criteri di tutela dei beni paesaggistici e ambientali per la limitazione o lo stralcio di previsioni in contrasto con i valori e gli obiettivi indicati nella scheda del paesaggio ambito 14 PIANA DI LUCCA , come previsto dagli Indirizzi, direttive e prescrizioni del PIT.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene elementi utili alla definizione del quadro conoscitivo e degli interventi coerenti con la pianificazione sovraordinata in rapporto alla normativa di riferimento, tali da rivalutare la cancellazione della scheda normativa 31 o l'individuazione di interventi edificatori alternativi, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati.</p>	
1253	56000	Del carlo Emma	S.Margherita	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente	Poiché la principale finalità della variante è rivedere le prescrizioni attuali con un'ottica di maggiore cautela rispetto	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>destinazione di servizi - saturazione " (art 22s).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione " (art 20s).</p> <p>3) Viene richiesto che il lotto in questione venga classificato come "area a prevalente destinazione di servizi - completamento" (art 22c).</p>	<p>alle condizioni di sostenibilità, di coerenza e di certezza delle individuazioni, questa valutazione non riguarda tanto la coerenza tra obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto, piuttosto, l'individuazione preliminare delle condizioni e delle modifiche necessarie a rendere il RU conforme e coerente con tali atti.</p> <p>Ragion per cui non è contemplata in tale variante la previsione di nuova edificazione, (residenziale, servizio, industriale).</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
1251	55703	Del Carlo Francesca	S.Andrea in Caprile	Viene richiesto che un terreno, inserito in art. 44 sia del vigente R.U. che di quello adottato, venga inserito in art. 20c per la realizzazione di n°1 alloggio	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
399	54992	Del Carlo Gina	Segromigno Monte	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n° 1 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a verde pubblico attrezzato" (art 30).</p> <p>3) Si chiede il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7b del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree a pericolosità idraulica elevata (I3) con una superficie di contatto inferiore al 70%.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree a pericolosità idraulica elevata (I.3), interessate da eventi esondativi TR compresi tra 30 e 200 anni individuate nella tav. B.4.</p> <p>Vengono esclusi gli interventi di nuova costruzione, salvo che non si tratti dell'edificazione di singoli lotti già pienamente inseriti nel tessuto urbanizzato, e quindi confinanti per non meno del 70% del loro perimetro con viabilità e/o aree già edificate</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
27	50935	Del Carlo Giulia	Lunata	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente</p>	<p>A. L'area oggetto dell'osservazione:</p> <p>- rientra nelle aree a pericolosità idraulica elevata (PI3) contenute nella tav. B4 del Qc adottato (fattore condizionante)</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>destinazione di servizio di completamento" (art. 22c) e sottoposto a PU</p> <p>3) Viene richiesto:</p> <p>A. il ripristino della edificabilità di detto terreno togliendo il vincolo del PU.</p> <p>B. In subordine viene richiesto di trasferire l'edificabilità su lotto di proprietà a nord.</p>	<p>- è interessata da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore di 200 anni (tav. B3 del Qc) ed ha un perimetro delimitato in misura inferiore al 70% da aree con edificazione esistente e da viabilità (fattore escludente)</p> <p>- è esclusa parzialmente dal limite degli insediamenti produttivi</p> <p>Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate .</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>B. Poiché la principale finalità della variante è rivedere le prescrizioni attuali con un'ottica di maggiore cautela rispetto alle condizioni di sostenibilità, di coerenza e di certezza delle individuazioni, questa valutazione non riguarda tanto la coerenza tra obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto, piuttosto, l'individuazione preliminare delle condizioni e delle modifiche necessarie a rendere il RU conforme e coerente con tali atti.</p> <p>Ragion per cui non è contemplata in tale variante la previsione di nuova edificazione, (residenziale, servizio, industriale).</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
203	54478	Del Carlo Ilaria	Gragnano	<p>Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento). Nel RU vigente e nella variante adottata l'immobile è inserito in area a prevalente uso agricolo (art. 46).</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
1025	55959	Del Carlo Orazio	Colle di Compito	<p>1) Fabbricato classificato dal RU adottato e vigente come "edificio di interesse tipologico" (art.19)</p> <p>2) Viene richiesto:</p> <p>A. la riclassificazione del fabbricato come "area a prevalente uso residenziale di saturazione" (art. 20)</p> <p>B. l'inserimento di una porzione di terreno posto a nord-ovest del fabbricato come resede (sempre art. 20 di saturazione)</p>	<p>A. La documentazione fotografica allegata all'osservazione conferma che il fabbricato, oggetto dell'osservazione, è di recente costruzione e non presenta caratteristiche tipologiche rilevanti. Si ritiene pertanto opportuno riclassificare l'edificio e parte del terreno precedentemente inserito in art. 19 come "area a prevalente uso residenziale di saturazione " (art.20).</p> <p>B. Non si ritiene coerente con gli obiettivi di minor consumo e di suolo e di contenimento dell'estensione dei Centri abitati concedere invece la saturazione nell'area a nord-ovest del</p>	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				3) Viene dichiarato e documentato con foto che il fabbricato non presenta caratteri di valore tipologico	fabbricato esistente essendo un semplice prato inserito in un contesto eminentemente rurale.	
370	54948	Del Corso Maria Ida	Toringo	<p>Nel vigente Regolamento Urbanistico, detto terreno risulta inserito in zona denominata Aree agricole periurbane " e in fascia di rispetto infrastrutturale normata rispettivamente dall' art. 47 e dall'Art. 40 del R.U .</p> <p>Nella variante adottata , l'area risulta inserita in zona denominata 'Aree agricole periurbane " regolata dall'Art. 47 nonché in fascia di salvaguardia delle previsioni P.S. normata dall' Art. 37 del R.U ;</p> <p>Contesta la destinazione d'uso del suddetto terreno, essendo già stata modificata al seguito di opere edili eseguite e della Domanda di Condono Edilizio presentata al comune di Capannori in data 10/12/2004 al protocollo numero 69978, legittimando di fatto trasformazione della zona suddetta da destinazione agricola in destinazione di servizi.</p> <p>Chiede che l'intero mappale 1232 venga inserito in zona di Servizi di cui all'art. 22 del R.U. Si chiede inoltre che per lo stesso lotto di terreno venga eliminata la fascia di salvaguardia delle previsioni P.S. di cui all' art. 37 del R.U.</p>	<p>Considerato che già nel vigente Regolamento Urbanistico l'area era vincolata dalla fascia di rispetto della ferrovia, si confermano le previsioni della Variante in quanto l'obbligo della protezione della Ferrovia Lucca-Pontedera è espressamente previsto dalla Regione Toscana, come riportato all'art. 9 punto 5 del P.I.T (Piano Indirizzi Territoriali). Approvato con delibera DI C.R. n. 72 del 24 luglio 2007 .</p> <p>Anche il Piano Strutturale prevede la salvaguardia del vecchio tracciato della ex linea ferroviaria Lucca - Pontedera, anche se le aree sono state cedute a privati, con una specifica area di rispetto individuata negli elaborati grafici. Il R.U.</p>	Non accolta
207	54492	Del Dotto Luigi, Lorini Annamaria	Segromigno Monte	<p>1)Una parte dei mappali oggetto dell'osservazione dal RU adottato sono classificati come "aree a prevalente uso agricolo" (art. 46), una parte come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art.20c)</p> <p>2) I mappali dal RU vigente sono classificati come "aree a prevalente destinazione residenziale di</p>	<p>A. Area 41rcB2 (esclusa dall'edificabilità nel RU adottato) rientra in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel territorio rurale in quanto escluso dalle aree di frangia definite nella tav. F del Qc (fattore escludente) <p>Area 40rcB2 (con riduzione della edificabilità da 2 a 1 alloggio) rientra in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ambito di assoluta protezione del corso d'acqua (A1) della tav. B1 nella porzione sud (fattore escludente) <p>B. Per i significativi effetti che al momento tale operazione</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				completamento" (art. 20c) 3) Si richiede: A. il ripristino della edificabilità dei terreni B. di eliminare le aree di proprietà dalla classe di pericolosità idraulica I3 come conseguenza del contesto topografico locale che pone il sito a quota + 2.60 m rispetto all'alveo del rio Sanetta e in alto morfologico rispetto alle zone circostanti.	(modifica del modello digitale del terreno) potrebbe comportare anche nei confronti di terzi (aggravio della pericolosità nelle zone circostanti) nell'ambito di una prossima revisione degli studi idraulici, sarà cura dell'AC in essere prendere in considerazione l'osservazione presentata. Si conferma pertanto la destinazione dell'area 40rcB2 ad "area a prevalente uso agricolo" e la riduzione della edificabilità dell'area 41rcB2.	
561	56716	Del Frate Amerigo	Marlia	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "parcheggio pubblico" (art 34). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "parcheggio pubblico" (art 34), parte "verde urbano privato" (art 33). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto come da precedente RU approvato, così da non compromettere un eventuale sviluppo dell'azienda e del suo corretto funzionamento.	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 16 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree di nuova edificazione nelle fasce di rispetto degli elettrodotto (0,2mT) tav.C1. Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le fasce di rispetto di elettrodotti, che nel caso specifico copre solo in maniera parziale l'area interessata da edificabilità. Si osserva per tanto che solo parte della potenzialità edificatoria verrà diminuita. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
621	56713	Del Frate Fabrizio	Marlia	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "parcheggio pubblico" (art 34). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "parcheggio pubblico" (art 34), parte "verde urbano privato" (art 33). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto come da precedente RU approvato, così da non compromettere un eventuale sviluppo dell'azienda e del suo corretto funzionamento.	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 16 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree di nuova edificazione nelle fasce di rispetto degli elettrodotto (0,2mT) tav.C1. Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le fasce di rispetto di elettrodotti, che nel caso specifico copre solo in maniera parziale l'area interessata da edificabilità. Si osserva per tanto che solo parte della potenzialità edificatoria verrà diminuita. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
871	57265	Del Frate Guglielmo	Lammari	Trattasi di terreno libero inserito in parte in art.46 aree a prevalente uso agricolo ed in parte in art.19 edifici di interesse tipologico	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				nel RU vigente, in art.46 e art.19 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
873	57266	Del Frate Guglielmo	Marlia	Trattasi di terreno libero inserito in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.46 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
614	56718	Del Frate Piera	Marlia	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a prevalente destinazione di servizio - completamento" (art 22c), parte "parcheggio pubblico" (art 34), parte "verde urbano privato" (art 33).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto come da precedente RU approvato, così da non compromettere un eventuale sviluppo dell'azienda e del suo corretto funzionamento.</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 16 del capitolo 5 della valutazione integrata, ossia aree di nuova edificazione nelle fasce di rispetto degli elettrodotto (0,2mT) tav.C1.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le fasce di rispetto di elettrodotti, che nel caso specifico copre solo in maniera parziale l'area interessata da edificabilità. Si osserva per tanto che solo parte della potenzialità edificatoria verrà diminuita.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
1255	55995	Del Freo Pietro	S.Gennaro	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area di valore paesaggistico (art. 44)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato fattore escludente l'edificazione dell'area. Viene dichiarato che l'area si</p>	<p>L'edificabilità del lotto oggetto dell'osservazione è compromessa dalla non appartenenza del terreno alle aree di frangia definite dalla tav. F del Qc (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo.</p> <p>L'edificazione del lotto risponderebbe quindi ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area di valore paesaggistico (art. 44).</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				colloca entro un contesto già urbanizzato ed presenta un'adeguata accessibilità		
924	56797	Del Grande Giancarlo, Bertocchi Federico, Brocchini Danilo, Mori Vincenzo	Massa Macinaia	<p>1) Lotti classificati dal RU adottato come aree a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>2) Lotti classificati dal RU vigente come "aree a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e sottoposti a P.U. con previsione edificatoria di 3 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detti terreni</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 24/03/2007 è stata presentata domanda di approvazione del PU (prot. N. 20907) per costruzione di 2 alloggi e parcheggio pubblico - in data 09/05/2008 Det. Dirig. n. 670 è stato approvato PU parziale - in data 26/07/2008 è stata presentata domanda di PC per 2 alloggi <p>5) Viene dichiarato che l'area edificabile nel suo complesso si colloca entro un contesto già urbanizzato</p>	<p>I lotti sono stati esclusi dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). I terreni presentano caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non possono essere considerati aree residuali del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. La continuità di tessuto è infatti interrotta da viabilità esistente. L'edificazione dell'area quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione dei lotti suddetti come aree a prevalente uso agricolo (art. 46)</p> <p>Rimangono comunque salvi i diritti su PU così come definiti dall'art. 68 delle NTA.</p>	Non accolta
321	54579	Del Grande Pietro, Del Grande Rosita, Del Grande Antonella	Massa Macinaia	<p>Chiede che l'area edificabile individuata in art. 22 di completamento sia spostata nella porzione nord del loro lotto di proprietà e modificata in art. 20 di completamento per realizzare una nuova unità abitativa.</p> <p>Nel caso in cui tale richiesta non potesse essere accettata chiede almeno che l'area classificata con destinazione di servizio di completamento sia trasformata in art. 20 di completamento essendo prioritario l'interesse all'edificazione di un unità residenziale</p>	<p>Lo spostamento dell'area edificabile non può essere di fatto realizzabile perché andrebbe a ricadere nella fascia di rispetto di visibilità dei beni storici (chiesa di Massa Macinaia) e pertanto soggetta ai fattori escludenti adottati con la valutazione di sostenibilità allegata alla Variante.</p> <p>Per quanto riguarda la richiesta di variazione urbanistica dell'area, si puntualizza che l'attuale zonizzazione è la conferma di una zona urbanistica già prevista nel Regolamento Urbanistico originario, ed è basata su valutazioni urbanistiche, effettuate a suo tempo, diverse rispetto alla destinazione residenziale che non vengono ridiscusse in questa sede. Considerato che con la presente variante non sono state effettuate valutazioni urbanistiche, ma solo verifiche della sostenibilità delle nuove previsioni edificatorie, si conferma la destinazione a servizi di completamento dell'area in questione, in quanto ritenuta compatibile con i criteri di sostenibilità descritti nella valutazione integrata.</p>	Non accolta
149	54281	Del Gratta	Lunata	Richiesta di ripristino della potenzialità	L'ambito Normativo risulta in parte inserito in fascia di	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Giovannino, Maionchi Pierina		<p>edificatoria del RU vigente che prevede in un ambito normativo soggetto a Progetto Unitario la possibilità di realizzare sei alloggi.</p> <p>La variante adottata ha ridotto la potenzialità edificatoria a quattro alloggi ed ha inserito un'area di verde pubblico (art. 30); le dimensioni e la forma dell'ambito normativo sono rimaste invariate. Si evidenzia che i Ricorrenti, come da loro dichiarato nell'osservazione, sono proprietari di una porzione di ambito normativo a cui corrisponde (nel RU vigente) una potenzialità edificatoria di un alloggio. Alla data attuale non risulta presentata alcuna richiesta di approvazione di Progetto Unitario.</p>	<p>rispetto dell'elettrodotto (Scheda n° 1rcD2). Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 16 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree di nuova edificazione nelle fasce di rispetto degli elettrodotto (0,2mT) tav.C1.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti al fine di una nuova definizione dell'area in quanto risultano verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti le fasce di rispetto degli elettrodotti relative al valore 0,2mT, dove sono escluse le previsioni edificatorie (tav C1).</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
23	50530	Del Libano Tommaso	Tassignano	<p>Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" art. 22 al fine di poter realizzare un'area di sosta per camper. Nel RU vigente il terreno è inserito parte in "verde pubblico" art. 30, parte in "parcheggio pubblico" art. 34 e parte in "area agricola periurbana" art. 47. Nella variante adottata il terreno è inserito parte in "verde pubblico" art. 30, parte in "parcheggio" art. 34 e parte in "corridoio infrastrutturale" art. 40.</p>	<p>L'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione delle aree pubbliche e pertanto, considerato anche che le destinazioni di verde parcheggio erano già previste nel RU vigente, si confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per garantire l'obiettivo di incrementare la qualità del patrimonio insediativo, con la previsione degli standard, individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R. Inoltre, in merito alla richiesta di inserimento del terreno in "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" art. 22 si fa presente che trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p>	Non accolta
541	55924	Del Magro Luigina Emilia	Colle di Compito	<p>Chiede che un fabbricato isolato parte ad uso residenziale parte ad uso ripostigli ed inserito in art. 44 sia del R.U. vigente che di quello adottato venga individuato negli</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo", per i quali si prevede una</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				"insediamenti consolidati nel territorio rurale" come previsto in art. 48 delle NTA	disciplina degli interventi diversa rispetto a quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo, in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e delle attrezzature produttive dimesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato. Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale, anche con un censimento delle strutture agricole dimesse in funzione della loro potenziale trasformabilità, è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della variante al R.U. Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
758	57385	Del Monte Lauro	Marlia	<p>1) RU adottato: fabbricati con terreno di resede classificati in art. 48 ("insediamenti nel territorio rurale"), rimanente parte del terreno classificato come "area a prevalente uso agricolo" (art.46)</p> <p>2) RU vigente: Fabbricati con terreno di resede classificati in art. 19 "edifici di interesse tipologico", rimanente parte del terreno classificato come "area agricola periurbana" (art.47)</p> <p>3) Viene richiesto: A. la riclassificazione dei fabbricati con resede in art. 19 B. l'ampliamento della zona in art. 19 verso sud per intervenire meglio sul fabbricato limitrofo</p> <p>4) Viene dichiarato che i fabbricati oggetto dell'osservazione sono edifici di impianto storico e hanno mantenuto l'impianto tipologico originario anche dopo interventi di ristrutturazione</p>	Le ragioni che hanno determinato la riclassificazione nel RU adottato dei fabbricati, oggetto dell'osservazione, e loro resedi sono da ritrovare nel processo di revisione generale del perimetro dei centri abitati derivante dall'analisi dei sistemi insediativi contenuta nella tav. F del QC che ha collocato tali aree nel territorio rurale, riconoscendo loro tuttavia il carattere di "nucleo consolidato". Parte dell'area disciplinata in art. 19 nel vigente RU è stata inoltre riclassificata in art. 43 in quanto occupata da vegetazione ripariale e igrofila e bosco essendo in prossimità di un rio esistente come confermato dalle foto satellitari risalenti al settembre 2008 e secondo le indicazioni della tav. D2 dei "Beni paesaggistici" e D3 dei "Beni ambientali". Si confermano pertanto le scelte effettuate in sede di Variante.	Non accolta
353	54911	Del Prete Elio	Colognora di Compito	Sia nel vigente RU che nella Variante adottata l'area in oggetto, con soprastanti fabbricati per abitazione, rurali ed agricoli ricade in art.46 aree a prevalente uso agricolo.	Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo" per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				La richiesta riguarda la possibilità di ampliare il perimetro degli insediamenti consolidati nel territorio rurale all'interno della medesima proprietà ricomprendendo al suo interno tutti i fabbricati.	ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato. Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti per la ridefinizione delle aree interessate dall'osservazione. Si fa presente inoltre che il perimetro dei nuclei consolidati (art.48) individua fabbricati aventi determinate caratteristiche di storicità consolidate che potranno essere riconosciute in fase di istruttoria di permessi edilizi. Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
365	54910	Del Prete Elio	Massa Macinaia	Fabbricato per abitazione e parte rurale, oggetto di ristrutturazione per creazione di n°2 unità residenziali, con terreno a corredo (e vincolato con atto unilaterale d'obbligo) il tutto inserito in art.46 del vigente RU e in art.48 insediamenti consolidati nel territorio rurale e art.46, parte della resede, nella Variante adottata. Si tratta della richiesta di ampliamento del perimetro degli insediamenti consolidati nel territorio rurale per poter comprendere anche le porzioni di terreno escluse (porzione sud del mappale 258).	Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato. Si fa presente che il perimetro dei nuclei consolidati (art.48) individua fabbricati, e non aree, aventi determinate caratteristiche di storicità consolidate che potranno essere riconosciute in fase di istruttoria di permessi edilizi. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
532	55764	Del Prete Roberto	Colognora di Compito	Sia nel vigente RU che nella Variante adottata l'area in oggetto, con soprastanti fabbricati per abitazione, rurali ed agricoli ricade in art.46 aree a prevalente uso	Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo" per i quali si prevede una	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>agricolo.</p> <p>La richiesta riguarda la possibilità di ampliare il perimetro degli insediamenti consolidati nel territorio rurale all'interno della medesima proprietà ricomprendendo al suo interno tutti i fabbricati.</p>	<p>disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti per la ridefinizione delle aree interessate dall'osservazione.</p> <p>Si fa presente inoltre che il perimetro dei nuclei consolidati (art.48) individua fabbricati aventi determinate caratteristiche di storicità consolidate che potranno essere riconosciute in fase di istruttoria di permessi edilizi.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p> <p>Si precisa che comunque, a seguito di una modifica sulle norme di attuazione (art.4), sono da considerarsi inclusi negli insediamenti consolidati del territorio rurale gli edifici posizionati, anche parzialmente, a distanza non superiore a 20 mt dai fabbricati situati all'interno del limite individuato in cartografia del R.U., purché costruiti anteriormente al 1940.</p>	
385	54904	Della Corte Anna	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale " (art 20c) per n°3 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a verde pubblico attrezzato" (art 30).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 16 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree di nuova edificazione nelle fasce di rispetto degli elettrodotti (0,2mT) tav.C1.</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le fasce di rispetto degli elettrodotti relative al valore 0,2mT, dove sono escluse le previsioni edificatorie (tav C1).</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
21	50818	Della Lunga Raul, Gai	Petrognano	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
1158	56280	Tina Iole Della Maggiora Alberto, Betti Stefania	S.Martino in Colle	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area di valore paesaggistico" (art 44).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area di valore paesaggistico" (art 44).</p> <p>3) Viene richiesto che la zona in questione sia classificata in termini da poter completare la pratica edilizia e realizzare le opere ed il cambio di destinazione d'uso richiesto. In subordine che il fabbricato di proprietà nonché il terreno su cui insiste sia inserito in zona "aree agricole periurbane" (art 47) o in "insediamenti consolidati nel territorio rurale" (art 48) così da consentire la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare.</p> <p>È stata rilasciata da questa amministrazione una autorizzazione paesaggistica in data 23-04-2008 con n° di protocollo 29825.</p>	<p>Per gli edifici esistenti, pertinenze e aree connesse e per la realizzazione di nuovi edifici rurali anche inseriti in articolo 47 ossia "aree agricole periurbane" si applicano le disposizioni dell'art. 48.</p> <p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni insediamenti consolidati caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati e rispetto agli elaborati della Variante al R.U., non si rilevano novità di rilievo da dover modificare la classificazione adottata.</p> <p>Per quanto sopra l'osservazione non può essere accolta in questa fase della pianificazione.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
351	54942	Della Nina Leonardo	Camigliano	<p>Con la presente osservazione viene richiesto di ripristinare cartograficamente le tre aree a parcheggio previste nel RU vigente nei pressi della chiesa di Camigliano che nella Variante adottata sono state trasformate in art.44 aree di valore paesaggistico. Le tre aree erano così individuate catastalmente:</p> <p>1^ mappale 234 2^ mappale 152</p>	<p>Per quanto riguarda la proprietà si è potuto accertare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i mappali 152 e 302 sono di proprietà della Parrocchia di S.Michele in Camigliano, - il mappale 234 è di proprietà del comune di Capannori - la porzione del mappale 103 su cui era prevista l'area a parcheggio del RU vigente, a seguito di soppressione del mappale stesso ha generato in corrispondenza all'area che si chiede venga ripristinata il 608 e il 609 che risultano di proprietà di terzi. 	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				3^ mappali 608 e 609 (ex mappale 103)	Vediamo nel dettaglio le tre aree: 1^mappale 234: questo terreno è inserito in "G4 pericolosità geomorfologica molto elevata" della Tav. A del Qc, pertanto non è possibile ripristinare l'area a parcheggio in quanto sussiste il motivo escludente della Variante adottata. 2^mappale 152: questo terreno è inserito in "G2 pericolosità geomorfologica media" della Tav. A del Qc, pertanto è possibile ripristinare l'area a parcheggio in quanto non sussistono motivi escludenti ed inoltre lo stesso è di proprietà della Parrocchia di San Michele in Camigliano; 3^ mappali 608 e 609: la realizzazione di un'area a parcheggio andrebbe a stravolgere lo stato dei luoghi creando un forte impatto ambientale. Inoltre, essendo il terreno di proprietà di terzi, andrebbero attivate procedure che non sono compatibili con questa fase di approvazione del R.U.	
73	53230	Della Santa Adelina	Marlia	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c) per n°4 alloggi divisi da una strada secondaria (3+1). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c) per n°4 alloggi uniti senza la presenza della strada. 3) Viene richiesto il ripristino dell'area come da vigente RU ricadente nella classificazione "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c) per n° 4 alloggi (3+1), o 3 alloggi (2+1), con la strada esistente, con la successiva separazione dell'ambito normativo.	Il Progetto Unitario è una elaborazione dettagliata e preventiva alle richieste di permesso di costruire, degli interventi da compiersi sulle aree di completamento inserite in Ambiti Normativi ai fini di un corretto e ordinato sviluppo edilizio. Lo scopo del PU è quello di progettare in modo uniforme e omogeneo consistenti lotti edificabili, al fine di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso una maggior dotazione di opere di urbanizzazione: Separando il PU si va a disgregare questo principio, a discapito di un disegno organico e del suo inserimento sul territorio. Per tali motivi il seguente lotto deve essere realizzato secondo le prescrizioni dimensionali del PU esistente, pensato con un'idea pianificatoria generale. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
863	57225	Della Santa Alessandro	Marlia	1) Lotto classificato dal RU vigente e adottato in parte come "parcheggio pubblico" (art. 34), in parte come "verde pubblico attrezzato" (art. 30) 2) Viene richiesta: A. la riclassificazione del terreno suddetto (1317-1752) come "verde urbano privato" (art. 33)	A. Vista la documentazione allegata all'osservazione, verificato lo stato dei luoghi, attraverso sopralluogo effettuato e rilievo satellitare del 24.09.2008, è stato riscontrato che buona parte dell'area prevista a verde pubblico attrezzato e a parcheggio pubblico trattasi di terreno recintato in muratura con destinazione di giardino di pertinenza di una civile abitazione. Tale destinazione è confermata anche dalle foto satellitari del 2004 e pertanto precede l'entrata in vigore	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>B. la individuazione della strada privata esistente a servizio delle residenze e della attività produttiva esistente</p> <p>3) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una porzione di parcheggio e verde pubblico non sono utilizzabili per la presenza della viabilità di accesso suddetta - la collocazione del verde e del parcheggio è inadeguata. L'area è occupata da un verde privato con muro di recinzione (realizzato con autorizzazione n. 581/93 rilasciata il 24/11/1994) 	<p>del RU vigente che la destinava a parcheggio pubblico. Per effetto delle opere realizzate e considerato che gran parte dell'area a verde pubblico attrezzato non sarebbe compromessa, e che risultano essere verificati comunque gli standard per l'U.T.O.E di riferimento, si propone di adeguare la cartografia allo stato dei luoghi e modificare la destinazione in "verde urbano privato" (art. 33) per quanto attiene alla porzione effettivamente utilizzata a giardino. Si ritiene al contrario che la porzione di proprietà a sud essendo un terreno incolto e di uso non pertinenziale debba mantenere la destinazione come da RU adottato (art.30).</p> <p>B. Il sopralluogo conferma l'esistenza della strada di servizio indicata in sede di osservazione non di proprietà dell'osservante. Pur non ritenendo opportuno individuare la strada sul RU adottato si propone tuttavia la riclassificazione della stessa in art. 20 s.</p>	
671	57184	Della Santina Maria Domenica, Della Santina Fiorina	Lammari	Trattasi di terreno inserito in art.22 destinazione servizio di completamento nel RU vigente, in art.22c di completamento nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	<p>Si fa presente che l'attuale zonizzazione è la conferma di una zona urbanistica già prevista nel Regolamento Urbanistico originario, ed è basata su valutazioni urbanistiche, effettuate a suo tempo, diverse rispetto a quelle fatte per la destinazione residenziale che non vengono ridiscusse in questa sede.</p> <p>Considerato che con la presente variante non sono state effettuate valutazioni urbanistiche, ma solo verifiche della sostenibilità delle nuove previsioni edificatorie, si conferma la destinazione a servizi di completamento dell'area in questione, in quanto ritenuta compatibile con i criteri di sostenibilità descritti nella valutazione integrata.</p>	Non accolta
122	53947	Della Santina Quirico	Pieve S.Paolo	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento) per la realizzazione di due alloggi.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
837	56813	Della Togna Maria Luisa	Pieve S.Paolo	Il terreno di proprietà della scrivente è classificato nel vigente R.U. con area a prevalente destinazione agricola, disciplinata dall'art. 46 delle NTA. La variante adottata prevede sugli stessi	L'Amministrazione Comunale con delibera di G.M. n. 333 del 23.12.05 ha approvato alcune linee di indirizzo per le opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello ricadenti nel territorio comunale, nell'ottica del potenziamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia proposto da RFI. Con la citata	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>terreni un'area destinata a corridoio infrastrutturale (art. 40) per il passaggio della "bretellina con sottopasso alla Via di Tiglio in frazione Pieve S.Paolo"</p> <p>Riferiscono che il nuovo tracciato interessa parzialmente condizioni di pericolosità idraulica elevata e molto elevata, condizionato all'ottenimento delle condizioni di sicurezza individuate nella specifica relazione redatta dall'Ing. Bessi e allegata alla Variante.</p> <p>Secondo il ricorrente la relazione di fattibilità idraulica non considera l'impatto che le stesse opere andrebbero a provocare con riguardo alle arre limitrofe, già soggette ad allagamenti.</p> <p>Temone che il volume idrico, sottratto alla lama d'acqua dalle nuove opere viarie, possa riverberarsi nelle aree di stoccaggio idrico, con notevole ripercussione sugli agglomerati edilizi esistenti.</p> <p>A giustificazione di quanto esposto viene allegata una "Relazione Geologico-Tecnica ed Idrogeologico-idraulica del Geologo. M. Toschi, secondo la quale le aree interessate dalla nuova viabilità sono inibite a trasformazioni morfologiche ecc. ; nuove opere sono possibili se non diversamente localizzabili.</p> <p>Inoltre evidenziano che per superare la linea ferroviaria la nuova viabilità coinvolgerà una zona ad alta densità abitativa con andamento non lineare.</p> <p>Viene richiesto di individuare un percorso alternativo rispetto a quello individuato nella Variante.</p>	<p>delibera venivano indicate soluzioni relative ai vari attraversamenti per un approfondimento progettuale da parte di RFI.</p> <p>Per il passaggio a livello sulla via di Tiglio (tratto della Sarzanese-Valdera) in frazione di Pieve S. Paolo è stata proposta l'individuazione di una variazione del tracciato stradale per la realizzazione di un sottovia; ciò ha comportato, nella Variante, l'inevitabile eliminazione dalle previsioni del R.U. di un'area edificabile a destinazione residenziale, secondo il principio che vede prevalente l'interesse pubblico. La soluzione indicata nella citata delibera di G.M., ed assunta all'interno della Variante Generale al R.U., è stata preferita all'ipotesi di realizzazione delle opere per il superamento della linea ferroviaria all'interno della sede stradale esistente, a causa delle difficoltà tecniche determinate dalla sua particolare ristrettezza e dalla presenza di edifici posti in prossimità o addirittura in fregio alla sede stradale stessa. In particolare sono stati considerati poco sostenibili i disagi derivanti dalla prolungata chiusura al traffico di una viabilità primaria, per la quale non possono, ad oggi, indicarsi adeguati itinerari sostitutivi. Tra le poche ipotesi di tracciato ancora possibili, tutte comunque parzialmente interessate da condizioni di pericolosità idraulica elevata e molto elevata, è stata scelta quella che prevede il minor sviluppo lineare.</p> <p>Comunque la soluzione del sottopasso in asse alla viabilità esistente non è tuttora esclusa, ma soggetta ad eventuale verifica tecnica in sede di progettazione. L'individuazione del corridoio infrastrutturale riportato in cartografia ha lo scopo di preservare una porzione di territorio per la realizzazione dell'opera, qualora sia confermata in fase progettuale come la migliore tra le due soluzioni alternative</p> <p>A causa delle condizioni di pericolosità idraulica sono stati comunque progettati adeguati interventi di messa in sicurezza, compresi quelli riguardanti il non aggravio delle condizioni di pericolosità nelle aree circostanti, peraltro condivisi e validati dall'Ente di controllo sovraordinato (UfficioTecnico del Genio civile di Lucca e Pisa). In ogni caso si riportano alcune precisazioni fornite dall'Ing. Bessi redattore del progetto della messa in sicurezza idraulica dell'opera in questione per meglio comprendere le problematiche sollevate dall'osservazione: La zona di Pieve</p>	

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					S. Paolo è soggetta ad esondazione del canale Ozzoretto non come zona di ristagno ma come ampliamento dell'alveo del canale medesimo, siamo, cioè, in presenza ancora di un canale che però non è delimitato da sponde, ma si allarga nella campagna adiacente al corso d'acqua. Ciò significa che il volume di allagamento occupato da un qualsiasi ostacolo provoca un rialzamento del pelo libero solamente a causa del rigurgito da esso provocato, essendo comunque ancora un corso d'acqua. Poiché il rigurgito è funzione dell'entità della sezione dell'ostacolo che si oppone allo scorrimento dell'acqua in rapporto alla sezione di deflusso e della velocità della corrente liquida, si deduce che nel nostro caso è praticamente prossimo a zero in quanto l'entità della sezione che forma ostacolo è piccola rispetto alla sezione di deflusso e la velocità di scorrimento è estremamente bassa. Da queste considerazioni si evince l'inutilità di prevedere opere di compenso del tolto all'esondazione."	
51	52672	Della Togna, Franceschini Franca	Verciano	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come area a prevalente destinazione residenziale (art 20c) con un Permesso di Costruire n°05/0463 .</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree agricole periurbane" (art 47).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino dell'area come da vigente RU ricadente nella classificazione "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 7 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardante le aree di frangia con pericolosità idraulica I3 (tav B4).</p> <p>Visto però lo stato attuale dei luoghi e fatti dovuti accertamenti attraverso sopralluoghi diretti, si è appurato che il vincolo riguardante il 70% non ha più ragione di essere visto che i lavori su tale lotto sono effettivamente iniziati (scavo e platea di fondazione).</p> <p>L'area perciò assume come classificazione nel RU adottato "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s).</p>	Parzialmente accolta
505	55380	Dell'Agnello Fortuna Franca	Segromigno Monte	<p>Trattasi di complesso immobiliare costituito da un fabbricato di corte recentemente oggetto di ristrutturazione edilizia ed inserito in art. 16 del vigente e adottato R.U. per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 19.</p>	<p>Il complesso immobiliare oggetto dell'osservazione, nella tav. F del Qc adottato (in continuità con le classificazioni della tavola "Sistemi insediativi" del Piano Strutturale) è inserito nel suo insieme nei "complessi rurali di origine storica".</p> <p>Risulta altresì compreso nella fascia di immediata prossimità di edifici inseriti nel 1° e 2° elenco della tav. D1 Beni Storici del Qc adottato.</p> <p>Inoltre, come si vede dalla documentazione fotografica allegata, lo stesso ha mantenuto le caratteristiche storico-architettoniche originarie per tipologia delle aperture, gronde, copertura ecc.</p> <p>Tutto quanto sopra motiva la classificazione dello stesso in art. 16. Si confermano pertanto le scelte effettuate.</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					Si fa presente che un'organica revisione degli immobili di valore storico-architettonico, anche con un adeguato censimento, non è obiettivo dell'attuale processo di revisione del RU. Tale contributo potrà essere invece attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
363	54909	Dell'Aringa Giuliano	Massa Macinaia	Trattasi della richiesta relativa ad un terreno con soprastante fabbricato per abitazione inserito in art.46 aree a prevalente uso agricolo sia nel vigente RU che nella Variante adottata e chiede che sia inserito in art.20s residenziale di saturazione previo ampliamento del centro abitato come mostrato da una 'proposta cartografica'	La richiesta di variazione della zona urbanistica da art.46 ad art.20s comporterebbe l'ampliamento del centro abitato per poter ricomprendere il fabbricato in oggetto. La classificazione di cui alla Variante adottata è stata definita dopo un processo conoscitivo che ha ridefinito nei suoi limiti i centri abitati, secondo un criterio atto a rivedere le previsioni attuali, secondo un'ottica di maggiore cautela e rispetto alle condizioni di sostenibilità, di correttezza e di certezza delle individuazioni, che non riguardano tanto la coerenza tra obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto piuttosto la conformità con gli atti stessi. Si ritiene quindi che in questa fase del procedimento di adozione del RU, non rilevando cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti, rispetto al quadro conoscitivo, non possa essere prevista la modifica dei limiti del centro abitato, che invece potrà essere vagliata con un eventuale lavoro di reinterpretazione. Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
1193	56436	Dell'Aringa Giuliano	Capannori	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "aree a prevalente uso agricolo" (art 46). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "aree a prevalente uso agricolo" (art 46). 3)Viene richiesto di poter classificare tale lotto come "aree a prevalente uso di servizio - completamento" (art 21c).	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.	Non accolta
888	56731	Dell'Aringa Michele	Castelvecchio di Compito	Trattasi di richiesta relativa a fabbricato residenziale con terreno coltivato ad oliveto a corredo inseriti in art.44 aree di valore paesaggistico nel vigente RU, in art.44 in parte e in art.43 aree boschive e ripariali la restante parte nella Variante adottata e chiede che sia consentito	1) Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni 'insediamenti consolidati' caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di 'nucleo' per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>l'ampliamento del suo fabbricato residenziale fino al raggiungimento di 130mq , come consente la norma di riferimento del regolamento vigente.</p> <p>La richiesta molto vaga si può riassumere in due richieste, una di variazione cartografica o una di variazione alla normativa:</p> <p>1) che il fabbricato in oggetto, peraltro non visibile dalle foto satellitari ed aeree in nostro possesso in quanto probabilmente molto piccolo ed inserito nell'area boscata effettivamente esistente come da cartografia adottata, sia inserito all'interno del perimetro dei nuclei consolidati di cui all'art.48,</p> <p>2) modifica alle NTA</p>	<p>tavola F del QC adottato, dove il fabbricato in oggetto non risulta individuato.</p> <p>Inoltre l'inserimento nel perimetro dei nuclei consolidati imporrebbe la modifica cartografica per riportare il fabbricato in art.44 aree di valore paesaggistico, e ciò contrasterebbe con lo stato effettivo dei luoghi giustamente individuato anche nella tavole D3 del QC adottato</p> <p>Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
660	57216	Dell'Immagine e Maria Pia	Pieve S.Paolo	Trattasi di terreno libero inserito in parte in art.19 edifici di interesse tipologico ed in maggior parte in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.19 e art.46 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
663	57214	Dell'Immagine e Maria Pia	Pieve S.Paolo	Trattasi di terreno libero inserito in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.46 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
664	57213	Dell'Immagine e Maria Pia	Toringo	Trattasi di terreno libero inserito in art.46 aree a prevalente uso agricolo nel RU vigente, in art.46 nella Variante adottata e chiede che venga inserito in art.20c residenziale di completamento	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
898	56822	Dell'Immagine e Raffaella	Pieve S.Paolo	<p>Il terreno di proprietà della scrivente è classificato nel vigente R.U. con are a prevalente destinazione agricola, disciplinata dall'art. 46 delle NTA.</p> <p>La variante adottata prevede sugli stessi terreni un'area destinata a corridoio infrastrutturale (art. 40) per il passaggio della "bretellina con sottopasso alla Via di Tiglio in frazione Pieve S.Paolo"</p> <p>Riferiscono che il nuovo tracciato interessa parzialmente condizioni di pericolosità idraulica elevata e molto elevata, condizionato all'ottenimento delle condizioni di sicurezza individuate nella specifica relazione redatta dall'Ing. Bessi e allegata alla Variante.</p> <p>Secondo il ricorrente la relazione di fattibilità idraulica non considera l'impatto che le stesse opere andrebbero a provocare con riguardo alle arre limitrofe, già soggette ad allagamenti.</p> <p>Temone che il volume idrico, sottratto alla lama d'acqua dalle nuove opere viarie, possa riverberarsi nelle aree di stoccaggio idrico, con notevole ripercussione sugli agglomerati edilizi esistenti.</p> <p>A giustificazione di quanto esposto viene allegata una "Relazione Geologico-Tecnica ed Idrogeologico-idraulica del Geologo. M. Toschi, secondo la quale le aree interessate dalla nuova viabilità sono inibite a trasformazioni morfologiche ecc. ; nuove opere sono possibili se non diversamente localizzabili.</p> <p>Inoltre evidenziano che per superare la linea ferroviaria la nuova viabilità coinvolgerà una zona ad alta densità abitativa con andamento non lineare.</p> <p>Viene richiesto di individuare un percorso alternativo rispetto a quello individuato</p>	<p>questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>L'Amministrazione Comunale con delibera di G.M. n. 333 del 23.12.05 ha approvato alcune linee di indirizzo per le opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello ricadenti nel territorio comunale, nell'ottica del potenziamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia proposto da RFI. Con la citata delibera venivano indicate soluzioni relative ai vari attraversamenti per un approfondimento progettuale da parte di RFI.</p> <p>Per il passaggio a livello sulla via di Tiglio (tratto della Sarzanese-Valdera) in frazione di Pieve S. Paolo è stata proposta l'individuazione di una variazione del tracciato stradale per la realizzazione di un sottovia; ciò ha comportato, nella Variante, l'inevitabile eliminazione dalle previsioni del R.U. di un'area edificabile a destinazione residenziale, secondo il principio che vede prevalente l'interesse pubblico. La soluzione indicata nella citata delibera di G.M., ed assunta all'interno della Variante Generale al R.U., è stata preferita all'ipotesi di realizzazione delle opere per il superamento della linea ferroviaria all'interno della sede stradale esistente, a causa delle difficoltà tecniche determinate dalla sua particolare ristrettezza e dalla presenza di edifici posti in prossimità o addirittura in fregio alla sede stradale stessa. In particolare sono stati considerati poco sostenibili i disagi derivanti dalla prolungata chiusura al traffico di una viabilità primaria, per la quale non possono, ad oggi, indicarsi adeguati itinerari sostitutivi. Tra le poche ipotesi di tracciato ancora possibili, tutte comunque parzialmente interessate da condizioni di pericolosità idraulica elevata e molto elevata, è stata scelta quella che prevede il minor sviluppo lineare.</p> <p>Comunque la soluzione del sottopasso in asse alla viabilità esistente non è tuttora esclusa, ma soggetta ad eventuale verifica tecnica in sede di progettazione. L'individuazione del corridoio infrastrutturale riportato in cartografia ha lo scopo di preservare una porzione di territorio per la realizzazione dell'opera, qualora sia confermata in fase progettuale come la migliore tra le due soluzioni alternative</p> <p>A causa delle condizioni di pericolosità idraulica sono stati comunque progettati adeguati interventi di messa in sicurezza, compresi quelli riguardanti il non aggravio delle</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				nella Variante.	condizioni di pericolosità nelle aree circostanti, peraltro condivisi e validati dall'Ente di controllo sovraordinato (UfficioTecnico del Genio civile di Lucca e Pisa). In ogni caso si riportano alcune precisazioni fornite dall'Ing. Bessi redattore del progetto della messa in sicurezza idraulica dell'opera in questione per meglio comprendere le problematiche sollevate dall'osservazione: La zona di Pieve S. Paolo è soggetta ad esondazione del canale Ozzoretto non come zona di ristagno ma come ampliamento dell'alveo del canale medesimo, siamo, cioè, in presenza ancora di un canale che però non è delimitato da sponde, ma si allarga nella campagna adiacente al corso d'acqua. Ciò significa che il volume di allagamento occupato da un qualsiasi ostacolo provoca un rialzamento del pelo libero solamente a causa del rigurgito da esso provocato, essendo comunque ancora un corso d'acqua. Poiché il rigurgito è funzione dell'entità della sezione dell'ostacolo che si oppone allo scorrimento dell'acqua in rapporto alla sezione di deflusso e della velocità della corrente liquida, si deduce che nel nostro caso è praticamente prossimo a zero in quanto l'entità della sezione che forma ostacolo è piccola rispetto alla sezione di deflusso e la velocità di scorrimento è estremamente bassa. Da queste considerazione si evince l'inutilità di prevedere opere di compenso del tolto all'esondazione."	
1028	55971	Dell'Orfanello Lambertino	Segromigno Piano	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area agricola periurbana" (art. 47)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area agricola periurbana" (art. 47), in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Si dichiara che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area oggetto di osservazione non è interessata dai fenomeni di pericolosità idraulica individuati nella tavola B4 del quadro conoscitivo adottato in quanto sono stati effettuati recentemente interventi sul Rio Sana - l'area si colloca entro un contesto già 	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. - è interessato da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore a 20 anni (TR20) definiti nella tav. B3 del Qc adottato (fattore escludente). <p>Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici in massima parte già inseriti nel Quadro Conoscitivo dell'attuale RU. Infatti l'area in questione risultava già inserita nelle aree allagabili con tempo di ritorno duecentennale dagli studi del 2003 . L'aver operato in ambito di Variante (utilizzando quindi quanto già disponibile del QC esistente a meno di revisioni per prescrizioni sopraggiunte da Enti</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				urbanizzato	<p>sovraordinati), e l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari della 26/R, hanno comportato l'integrazione degli studi suddetti con le valutazioni per eventi critici con tempo di ritorno trentennale e reso inevitabile assegnare al lotto in questione, interessato dagli allagamenti suddetti, la pericolosità I4 (Tr = 30 anni) e il regime vincolistico contestato.</p> <p>Relativamente agli interventi di messa in sicurezza, si precisa che il loro riconoscimento, nell'ambito delle ultime integrazioni degli studi esistenti, è stato possibile solo nel caso in cui la conclusione delle stesse opere, con relativa certificazione di regolare esecuzione dei lavori da parte dell'Ente di controllo e/o attuatore, sia avvenuta entro il mese di novembre del 2007, prima data di pubblicazione del Quadro conoscitivo di supporto alla Variante generale; oltre tale termine, sarà necessario un prossimo aggiornamento degli studi idraulici, per introdurre possibili modifiche, fermo restando il parere dell'Autorità di bacino competente. .</p> <p>Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area agricola periurbana (art. 47)</p>	
656	57217	Dell'Orfanelli o Marco	Lammari	Richiesta di poter modificare il tracciato di progetto relativo al collegamento di tra rio Nocella e rio Rametto, dal lato sud al lato nord di via del Chiasso	La scelta del tracciato scaturisce dall'intento di impostare il collegamento in oggetto quanto più possibile in corrispondenza del reticolo idrografico esistente, come infatti ben evidenziato dal catastale dell'area di interesse. Inoltre l'eventuale modifica comporterebbe il coinvolgimento inaspettato di terzi, che di contro potrebbero invece rivendicare una legittima partecipazione alla nuova decisione progettuale.	Non accolta
265	54837	Dell'Osso Alberta	Toringo	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento).	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
372	54927	Dell'Osso Giovanni	Pieve S.Paolo	chiede che il proprio terreno inserito in art. 46 - agricolo- ed in minima parte in art. 30 (verde pubblico attrezzato), venga inserito	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				in zona edificabile art. 20c per un numero adeguato di alloggi in considerazione che il terreno è ubicato in un contesto caratterizzato da interventi edilizi	paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
1012	57121	Dell'Osso Mario	Pieve S.Paolo	Terreno inserito in art. 30 e 34 per il quale viene richiesto l'inserimento, per porzione dello stesso, in art. 20c per la realizzazione di n° 1 alloggio.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
177	54292	Denoth Daniele, Denoth Massimo	Tassignano	Richiesta di modifica del perimetro della SN 16 (ex ILDA a Tassignano) per lo stralcio dalla scheda stessa di un edificio di altra proprietà. Il perimetro della scheda è rimasto invariato dall'adozione del RU del 2003.	Dall'osservazione presentata risulta che l'immobile di cui si chiede lo stralcio dalla scheda normativa n° 16 è di proprietà terze e pertanto la richiesta non può essere accolta.	Non accolta
1156	56174	Desii Domenico	Lammari	1) Lotto classificato dal RU adottato come area a prevalente uso agricolo (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come area a prevalente uso agricolo (art. 46) , in parte come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio. 3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno. 4) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato fattore escludente l'edificazione dell'area. Viene dichiarato che l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato	Il lotto oggetto dell'osservazione: - è interessato da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore a 200 anni (tav. B3 del Qc) ed ha un perimetro delimitato in misura inferiore al 70% da aree con edificazione esistente e da viabilità (fattore escludente) - è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)	Non accolta
432	55189	Di Bene Umberto	Castelvecchio di Compito	1) Lotti classificati dal RU adottato come "aree agricole periurbane" (art. 47) 2) Lotti classificati dal RU vigente in parte come "aree agricole periurbane" (art. 47), in parte come "aree a prevalente	I lotti sono stati esclusi dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" del Qc (fattore escludente). I terreni presentano caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non possono essere considerati aree residuali del territorio	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detti terreni.</p> <p>4) Viene contestata la legittimità della ripermetrazione del Centro Abitato come fattore escludente l'edificabilità dell'area suddetta.</p>	<p>prevalentemente urbanizzato contiguo. La continuità di tessuto è inoltre interrotta da viabilità esistente. L'edificazione del terreno risponderebbe quindi ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione dei lotti suddetti come aree agricole periurbane (art. 47)</p>	
600	56683	Di Cesare Mauro	Gragnano	<p>Viene richiesto che un terreno inserito in art. 20c, facente parte di un lotto per la realizzazione di n° 2 alloggi, venga inserito in art. 20s in quanto sullo stesso non esiste interesse ad edificare.</p>	<p>Non si rilevano specifiche alcune per non accogliere la richiesta in questione, in quanto non comporta pregiudizio a diritti di terzi.</p>	Accolta
1238	56484	Di Gino Angela	Capannori	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n°1 alloggi.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "verde urbano privato" (art 33).</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino dell'area come da vigente RU ricadente nella classificazione "area a prevalente destinazione residenziale - completamento". (art 20c).</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardante le aree di frangia (tav F1).</p> <p>Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
494	56115	Di Gino Fabrizio	Lunata	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "era a parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "era a parcheggio pubblico" (art 34).</p> <p>3) Viene richiesto l'eliminazione del parcheggio pubblico e la classificazione dell'area come "area a prevalente destinazione di servizio - saturazione" (art 22c).</p>	<p>Tale area è classificata come "Fascia di salvaguardia infrastrutturale"</p> <p>Per salvaguardare la possibilità di dare futura attuazione alle indicazioni strategiche in materia di infrastrutture per la mobilità, fino alla definizione di ipotesi progettuali formalmente condivise a livello comprensoriale, il R.U. individua porzioni di territorio all'interno delle quali si applica la disciplina delle zone agricole in cui ricadono con esclusione di ogni possibilità di nuova edificazione, di ampliamento, di ristrutturazione urbanistica o di mutamento della destinazione d'uso.</p> <p>L'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione dell'area a parcheggio pubblico e pertanto, si confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per garantire l'obiettivo di</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					incrementare la qualità del patrimonio insediativo, con la previsione degli standard, individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R,. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
854	56113	Di Gino Fabrizio	Lunata	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
6	49402	Di Girolamo Eugenio, Giannoni Nara Anna	Pieve di Compito	Richiesta di conferma della destinazione urbanistica dell'area di pertinenza a corredo di un fabbricato artigianale già inserita nel RU vigente in "area a prevalente destinazione di servizio saturazione" art. 22 e modificata con la variante in "aree boschive e ripariali" art. 43.	Dalla documentazione allegata all'osservazione risulta che l'area è libera da vegetazione e adibita a piazzale a corredo dell'edificio in quanto occupata da materiali vari. Le foto satellitari (anno 2008 e in modo migliore anno 2006) ne confermano la destinazione e si propone pertanto la destinazione "area a prevalente destinazione di servizio saturazione" art. 22 come nel vigente RU..	Accolta
802	56993	Di Girolamo Giorgina	Pieve di Compito	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) e facente parte di un PU con previsione edificatoria di 4 alloggi. 3) Viene richiesta la riclassificazione del terreno in art. 20c con possibilità edificatoria di 1 alloggio 4) Viene contestata la legittimità della ripermetrazione del Centro Abitato come fattore escludente l'edificabilità di detto terreno. Viene dichiarato che l'intervento edilizio si collocherebbe entro un contesto già urbanizzato	Il lotto oggetto dell'osservazione: - è interessato da vincolo paesaggistico. Dal cap. 5 punto 9 della Valutazione Integrata si evince che gli interventi di edificazione in zone di tale valore devono essere inoltre di "modesta entità". - è stato escluso dalle aree di frangia definite nella tavola F "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno quindi risponderrebbe ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)	Non accolta
4	49403	Di Girolamo Nicoletta	Pieve di Compito	Richiesta di conferma della zona urbanistica art. 20 "zona a prevalente destinazione residenziale di saturazione" rispetto alla nuova destinazione urbanistica assegnata dalla variante al R.U. come art. 44 "aree di valore paesaggistico" (l'immobile è oggetto del P.C. n. P05/0542, lavori non ancora ultimati).	Nell'osservazione non sono stati forniti dati o notizie che possano portare ad una diversa definizione dell'area di osservazione che peraltro non è inserita nei "complessi rurali di origine storica" della Tav F del quadro conoscitivo. Pertanto è considerato che l'edificio è fuori del perimetro del centro abitato se ne conferma l'inserimento in zona "aree di valore paesaggistico".	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
275	55081	Di Grazia Luana	Lunata	Viene richiesto che il proprio lotto di terreno con soprastante fabbricato residenziale, si inserita in zona art. 20s (residenziale di saturazione) anziché in zona agricola	La richiesta di variazione della zona urbanistica da art.46 ad art.20s comporterebbe l'ampliamento del centro abitato per poter ricomprendere il fabbricato in oggetto. La classificazione di cui alla Variante adottata è stata definita dopo un processo conoscitivo che ha ridefinito nei suoi limiti i centri abitati, secondo un criterio atto a rivedere le previsioni attuali, secondo un'ottica di maggiore cautela e rispetto alle condizioni di sostenibilità, di correttezza e di certezza delle individuazioni, che non riguardano tanto la coerenza tra obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto piuttosto la conformità con gli atti stessi. Si ritiene quindi che in questa fase del procedimento di adozione del RU, non rilevando cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti, rispetto al quadro conoscitivo, non possa essere prevista la modifica dei limiti del centro abitato, che invece potrà essere vagliata con un eventuale lavoro di reinterpretazione. Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
732	57348	Di Grazia Raffaello	S.Gennaro	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
555	55968	Di Grazia Sara	S.Ginese di Compito	1) Lotto classificato dal RU adottato come "area di valore paesaggistico" (art.44) 2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio. 3) Vengono richieste l'inclusione del lotto nel limite del Centro Abitato e la sua riclassificazione come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art. 20) 4) Viene dichiarato che: - in data 21/04/2008 è stato rilasciato il PC n. P06/0398 - in data 16/05/08 è stata presentata comunicazione di inizio dei lavori (prot. 34977) iniziati in data 21/05/08 - il fabbricato è in fase di realizzazione - l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato	Il lotto è stato escluso dal limite del Centro urbano definito dalla tav. dei "Sistemi insediativi" (fattore escludente). Il terreno presentava caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non poteva essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'inizio dei lavori per la costruzione del fabbricato (confermato dalle foto satellitari risalenti al settembre 2008) rende tuttavia ragionevole l'inserimento dell'area entro il limite del Centro Abitato. Si propone pertanto la revisione della perimetrazione e la riclassificazione del lotto suddetto come "area a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art.20).	Accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
86	53267	Di Marco I. & C sas	Lappato	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "aree per nuovi insediamenti produttivi, deposito e stoccaggio merci" (art.21).</p> <p>3) Viene richiesto che sia accolta la domanda di PC (n. P05/0191) presentata in data 26/04/2005 (prot. 22449) per realizzare fabbricato industriale ad uso di magazzino</p>	<p>Dalla carta di Piano vigente, contrariamente a quanto dichiarato in sede di osservazione, risulta che il lotto suddetto è stato classificato come "area a prevalente destinazione di servizio di saturazione" (art. 22).</p> <p>Il lotto, nel RU adottato, è stato escluso dal limite del Centro Abitato essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo.</p> <p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato edifici di valore storico-architettonico (disciplinati dall'art. 15, 16, 17) ed alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo" escludendo pertanto, da tale classificazione, quegli insediamenti derivati da un processo di urbanizzazione non omogeneo ed incoerente.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento di tali realtà non è obiettivo dell'attuale processo di revisione del RU. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46).</p> <p>Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione. Si precisa infine che, in ogni modo, alcuni ampliamenti sono consentiti anche in zona agricola (come da art. 48).</p>	Non accolta
3	49397	Di Martella Orsi Fabio, Orsolini Silvana, Di martella Orsi Romano	S.Andrea di Compito	<p>1) Richiesta di variazione urbanistica di un fabbricato per abitazione contrassegnato dalla lettera "A" di recente costruzione (anno 1980), attualmente inserito in "centro storico art. 14". Destinazione richiesta "agricola periurbana" art. 47 o "insediamenti nel territorio rurale" art. 48.</p> <p>2) Richiesta di variazione urbanistica di un fabbricato per abitazione, contrassegnato dalla lettera "B", in corso di ampliamento a seguito di P05/0348 attualmente inserito in "aree di valore paesaggistico" art. 44. Destinazione richiesta "agricola periurbana" art. 47 o "insediamenti nel territorio rurale" art. 48.</p>	<p>1) Dalla documentazione fotografica allegata risulta che il fabbricato contrassegnato dalla lettera "A" è effettivamente di recente costruzione e non presenta le caratteristiche di cui all'art. 14. Si trova inoltre in area marginale rispetto all'abitato e non in prossimità di altri edifici. Si ne propone pertanto l'esclusione dal "centro storico" (art. 14) e l'inserimento in "aree agricole periurbane (art. 47).</p> <p>2) L'area si cui insiste il fabbricato contrassegnato dalla lettera "B" risulta esterna al perimetro del centro abitato sia nel RU vigente che nella variante adottata. Inoltre dalla verifica della documentazione prodotta, l'immobile risulta ubicato all'esterno degli insediamenti consolidati nel territorio rurale così come individuati nella tavola F del quadro conoscitivo adottato. Per quanto sopra, considerato che non sono state evidenziate novità di rilievo tali da dover modificare la classificazione adottata, si confermano le indicazioni del RU adottato.</p>	Parzialmente accolta
543	55922	Di Martella		Vedi relazione di sintesi osservazione alla	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Orsi Marco		NTA		NTA
892	56810	Di MArtella Orsi Marco		Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
127	54043	Di Nardo Vincenzo	Segromigno Monte	Richiesta di variazione urbanistica per l'inserimento in area a prevalente destinazione residenziale di saturazione (art. 20s) di fabbricato artigianale/commerciale di recente costruzione e relativa area di pertinenza. Nel RU vigente e nella variante adottata l'area è inserita in edifici di interesse tipologico (art. 19).	Vista la tipologia del fabbricato e la prevalente destinazione residenziale delle aree limitrofe si ritiene di potere accogliere la richiesta. La foto satellitare evidenzia inoltre che l'area di cui trattasi è ben distinta dal fabbricato posto a nord e inserito in edifici di interesse tipologico (art. 19).	Accolta
582	56668	Di Pego Antonio	Camigliano	chiede che l'intero lotto di sua proprietà sia inserito in zona residenziale edificabile in quanto solamente una piccolissima parte (per lui inutile) è inserita attualmente in tale zona (art. 20c)	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni territoriali, geologico-idrauliche, paesaggistiche ecc., non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1143	56349	Di Puccio Ugo, Di Puccio Amedea, Di Puccio Cherubina, Giovacchini Lida	Pieve S.Paolo	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c) per n° 1 alloggi. 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "aree agricole periurbane" (art 47). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c), non per n°1, ma per n°2 alloggi.	Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della valutazione integrata, riguardante le aree di frangia (tav F1). Non si rilevano cambiamenti recenti o potenzialmente rilevanti. Sono verificati i criteri escludenti individuati in sede di redazione del RU adottato, riguardanti: le aree di frangia dove il perimetro di contatto del lotto con l'urbanizzato esistente è minore del 70%. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
1145	56347	Di Puccio Ugo, Di Puccio Amedea, Di Puccio Cherubina, Giovacchini Lida	Pieve S.Paolo	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte " edifici di interesse tipologico" (art 19), parte "area a prevalente uso agricolo" (art 46). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte " edifici di interesse tipologico" (art 19), parte "area a prevalente uso agricolo" (art 46). 3) nel 1987 gli annessi agricoli sono stati demoliti e ricostruiti grazie ad una	Le foto satellitari risalenti al settembre 2008 confermano che la parte del lotto oggetto dell'osservazione, rappresenta uno spazio in relazione funzionale con il fabbricato esistente. Tuttavia l'inserimento dell'area suddetta in zona di saturazione residenziale non appare coerente con gli indirizzi dettati dagli strumenti sovraordinati quali il PIT regionale e la legge 1 del 2005 della Regione Toscana, che intendono minimizzare quanto più possibile lo spreco di suolo libero. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				concessione edilizia. Successivamente un'altra concessione edilizia n° D/0196 ha permesso la ristrutturazione di annessi agricoli della superficie di 45 mc. 4)Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale" (art 20c).	delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
1164	56348	Di Puccio Ugo, Di Puccio Amedea, Di Puccio Cherubina, Giovacchini Lida	Parezzana	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "verde pubblico attrezzato" (art 30), parte "parcheggio pubblico" (art34), parte "aree a prevalente destinazione produttiva - saturazione" (art 21s). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "verde pubblico attrezzato" (art 30), parte "parcheggio pubblico" (art34), parte "aree a prevalente destinazione produttiva - satura" (art 21a), parte "area a prevalente uso agricolo" (art 46). 3)Viene richiesto lo spostamento dell'area a parcheggio e a verde pubblico attrezzato al limite ovest della proprietà. La trasformazione della rimanente parte ovest del lotto di terreno da area a parcheggio, verde pubblico attrezzato e produttiva in area a prevalente destinazione di servizio - completamento (art 22c).	Poiché la principale finalità della variante è rivedere le prescrizioni attuali con un'ottica di maggiore cautela rispetto alle condizioni di sostenibilità, di coerenza e di certezza delle individuazioni, questa valutazione non riguarda tanto la coerenza tra obiettivi di indirizzo ed i contenuti degli atti sovraordinati, quanto, piuttosto, l'individuazione preliminare delle condizioni e delle modifiche necessarie a rendere il RU conforme e coerente con tali atti. Ragion per cui non è contemplata in tale variante la previsione di nuova edificazione, (residenziale, servizio, industriale). Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
1178	56350	Di Puccio Ugo, Di Puccio Amedea, Di Puccio Cherubina, Giovacchini Lida	Pieve S.Paolo	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area agricola periurbana" (art 47). 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso agricolo" (art 46). 3)Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area agricola periurbana" (art 47). Tale richiesta è motivata dal fatto che è nostra intenzione realizzare una piccola serra per la coltivazione fuori stagione.	Il ruolo di queste aree (aree agricole periurbane), è quello di contribuire al miglioramento della qualità e della vivibilità degli insediamenti, attraverso l'integrazione tra la residenza e l'attività agricola con essa compatibile, anche quando esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali. Oltre a tale definizione attraverso fotointerpretazione (anno 2006 ed anno 2008), si denota il fatto che l'area soggetta ad osservazione non presenta evidenti segni di un uso agricolo recente. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
1239	56505	Di Ricco Giuliano	Segromigno Monte	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente destinazione produttiva - saturazione " (art 21s), parte "area agricola periurbana" (art 47).</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in "area a prevalente uso produttivo - sature" (art 21a), parte "area agricola periurbana" (art 47).</p> <p>3)Viene richiesto di inserire tutto il terreno di proprietà in "aree a prevalente destinazione produttiva" o di saturazione o si completamento (art 21s) (art 21c).</p>	<p>La richiesta di inserire tale lotto in classificazione a prevalente uso industriale di saturazione o di completamento non può essere accolta per i seguenti motivi.</p> <p>Per quanto riguarda la richiesta di completamento e quindi di nuova previsione edificatoria, trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione.</p> <p>Per quanto riguarda invece la richiesta di inserimento in area di saturazione, non è accoglibile perché il rapporto di saturazione internamente al perimetro del tessuto industriale ha raggiunto i limiti dimensionali ammessi dal PS. Si conferma pertanto la classificazione di area industriale satura.</p> <p>Al di fuori di tale perimetro in area classificata in articolo 47 ossia "aree agricole periurbane" la richiesta non è accolta per le motivazioni al punto 12 del capitolo 5 della valutazione integrata che intende evitare l'eccessiva dispersione degli insediamenti produttivi sul territorio e limitare la loro commistione con il tessuto residenziale.</p> <p>Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	Non accolta
963	56949	Di Ricco Rosanna	Marlia	<p>Terreno inserito in art. 47 sia del R.U. vigente che di quello adottato per il quale viene richiesto l'inserimento in art. 20c per la realizzazione di n° 1 alloggio</p>	<p>Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p>	Non accolta
856	56712	Di Santo Vera	Lammari	<p>1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come "area a prevalente destinazione residenziale - completamento " (art 20c) per n° 1 alloggi, con permesso ci costruire n°P06/0261.</p> <p>2) Lotto ricadente nella classificazione del</p>	<p>Gli elementi escludenti del QC sono da ricercarsi nel punto 11 del capitolo 5 della relazione integrata, ossia aree di frangia confinanti per non meno del 70% con l'urbanizzato esistente (tav F).</p> <p>Visto però lo stato attuale dei luoghi e fatti dovuti accertamenti attraverso sopralluoghi diretti, si è appurato</p>	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				RU adottato, in parte "aree agricole periurbane" (art 47). 3) Viene richiesto il ripristino del lotto in questione come da RU vigente, ossia "area a prevalente destinazione residenziale - completamento" (art 20c).	che il vincolo riguardante il 70% non ha più ragione di essere visto che i lavori su tale lotto sono effettivamente iniziati (scavo e platea di fondazione). L'area perciò assume come classificazione nel RU adottato "area a prevalente destinazione residenziale - saturazione" (art 20s).	
570	56684	Di Santoro Dino	Gragnano	Viene richiesto che un terreno inserito in art. 20c, facente parte di un lotto per la realizzazione di n° 2 alloggi, venga inserito in art. 20s in quanto sullo stesso non esiste interesse ad edificare.	Non si rilevano specifiche alcune per non accogliere la richiesta in questione, in quanto non comporta pregiudizio a diritti di terzi.	Accolta
801	56999	Di Vecchhio Bruna	S.Andrea di Compito	1) Fabbricato classificato dal RU adottato e vigente come "centro storico" (art.14) 2) Viene richiesto che il fabbricato con sua resede sia inserito: A. nelle "aree a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art.20) B. o in subordine nelle "aree agricole periurbane" (art.47) 3) Viene dichiarato che il fabbricato è di recente costruzione e non ha alcuna caratteristica architettonica per essere inserito nel Centro storico	A-B. L'inserimento del fabbricato entro il limite del centro storico è confermato da entrambi i regolamenti e dalle individuazioni della tavola dei "Sistemi insediativi" del Piano Strutturale. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte effettuate. Un'organica revisione dei centri storici è comunque da ritenersi necessaria previa studio di maggior dettaglio e alla luce dei nuovi obiettivi di disciplina paesaggistica ai sensi della legge 1/2005. Per quanto sopra non risulta accoglibile la riclassificazione del lotto sia in art. 20 che in art. 47. Si conferma pertanto la classificazione in art.14. Tale contributo sarà tuttavia attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
916	56952	Di Vecchio Lorenzo	S.Andrea di Compito	1) Fabbricato classificato dal RU adottato e vigente come "centro storico" (art.14) 2) Viene richiesto che il fabbricato con sua resede sia inserito: A. nelle "aree a prevalente destinazione residenziale di saturazione" (art.20) B. o in subordine nelle "aree agricole periurbane" (art.47) 3) Viene dichiarato che il fabbricato è di recente costruzione e non ha alcuna caratteristica architettonica per essere inserito nel Centro storico	A.B. L'inserimento del fabbricato entro il limite del centro storico è confermato da entrambi i regolamenti e dalle individuazioni della tavola dei "Sistemi insediativi" del Piano Strutturale. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte effettuate. Un'organica revisione dei centri storici è comunque da ritenersi necessaria previa studio di maggior dettaglio e alla luce dei nuovi obiettivi di disciplina paesaggistica ai sensi della legge 1/2005. Per quanto sopra non risulta accoglibile la riclassificazione del lotto sia in art. 20 che in art. 47. Si conferma pertanto la classificazione in art.14. Tale contributo sarà tuttavia attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1114	56496	Di Vecchio Nila	Pieve di Compito	1)il vigente R.U. classifica l'area del proprietario in zona disciplinata dalla scheda normativa n. 35, nella quale sono ammesse destinazioni di servizio come definite dall'art. 5 punti 1,3 e 4 .	Gli ambiti territoriali disciplinati attraverso Schede Normative sono stati sottoposti alla valutazione di sostenibilità, sulla base degli stessi parametri individuati per le aree di nuova edificazione. Per effetto della valutazione di sostenibilità elaborata	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				<p>2) con la Variante adottata tale scheda è stata eliminata e i terreni sono stati classificati in area a prevalente uso agricolo soggetta alle norme dell'art. 46 delle NTA.</p> <p>Viene richiesto di ripristinare la zona a servizi di completamento, all'interno della scheda normativa 35 e in subordine la conferma dell'area rappresentata al foglio 137 mappale 289, come servizi di completamento, art 22</p>	<p>secondo le direttive elencate all'art. 5 della valutazione integrata, Relazione di sintesi, la Scheda Normativa posta a confine con il complesso immobiliare "Frantoio del Compituzzi" è stata soppressa in quanto considerata non sostenibile gli interventi in esse previsti.</p> <p>In particolare il lotto è stato classificato in area agricola (art. 46) , è fuori dalle centro urbano e dalle aree di frangia, e pertanto soggetto all'applicazione dei fattori escludenti di cui agli indirizzi adottati dall'A.C.</p> <p>Il punto 11 dell'art. 5 "Valutazione di sostenibilità" della Relazione di sintesi della Valutazione Integrata, esclude l'edificabilità a fini residenziali o di servizio all'esterno delle aree urbane o di frangia, individuate nella tavola F.1.</p> <p>Il terreno presenta caratteri di ruralità ed, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati.</p>	
887	56781	Di Vecchio Patrizia, Di Vecchio Laura	S.Ginese di Compito	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come area agricola periurbana (art. 47)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c). Il terreno appartiene ad PU con previsione edificatoria di 5 alloggi.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Viene contestata la legittimità della ripermimetrazione del Centro Abitato come fattore escludente l'edificabilità di detto terreno.</p>	<p>Il lotto oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è interessato da vincolo paesaggistico. Dal cap. 5 punto 9 della Valutazione Integrata si evince che gli interventi di edificazione in zone di tale valore devono essere inoltre di "modesta entità". - è stato escluso dal limite delle aree a carattere urbano definito dalla tavola F del Qc (fattore escludente). Il terreno presenta caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato un'area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del terreno risponderebbe quindi ad una logica di espansione e non di completamento. Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate. Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area agricola periurbana (art. 47) 	Non accolta
435	55347	Di Vecchio Ugo	Lunata	Trattasi di terreno inserito in art.21s produttivo di saturazione nel vigente RU ed in art.47 aree agricole periurbane nella	La Variante adottata si è resa necessaria per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni territoriali, geologico-idrauliche,	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				Variante adottata, e chiede che venga ripristinata la zona del RU vigente art.21b produttivo di saturazione	paesaggistiche ecc., e trattandosi di un'area compresa tra la confluenza di due corsi d'acqua si è ritenuto, alla luce dei fattori di rischio idraulico elevati, di conferire alla piccola porzione di terreno in oggetto una destinazione che lo possa mantenere più possibile inalterato. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	
794	57004	Dinelli Francesca	Guamo	Trattasi di terreni liberi inseriti per la maggior parte in art.46 aree a prevalente uso agricolo, ad eccezione di una piccola porzione che ricade in art.33 verde privato di salvaguardia (ricompreso in un più ampio comparto con destinazione a servizi di completamento) e di un'altra piccola porzione che ricade in art.43 aree boschive e ripariali, nel vigente RU; ricadono altresì in art.46 per la maggior parte ad eccezione di un piccolo tratto di terreno lungo un rio che ricade ancora nell'art.43 della Variante adottata e chiede che vengano tutti inseriti in art.20c residenziale di completamento.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
674	57185	Dinelli Iliano	Marlia	1) Lotto ricadente nella classificazione del vigente RU come parte "area a prevalente uso di servizio - saturazione" (art 21s), parte "area a prevalente uso agricolo" (art 46) . 2) Lotto ricadente nella classificazione del RU adottato, in parte "area a prevalente uso di servizio - saturazione" (art 21s), parte "area a prevalente uso agricolo" (art 46), parte "aree boschive e ripariali" (art 43). 3)Viene richiesto che l'intero lotto sia classificato come "area a prevalente uso di servizio - saturazione" (art 21s).	Dall'esame delle foto satellitari risalenti al settembre 2008 la parte del lotto oggetto dell'osservazione può individuarsi come non facente parte della resede del fabbricato esistente. Pertanto non si ritiene conforme con i criteri adottati in fase di individuazione delle destinazioni urbanistiche, inserire l'intera area in art. 21s. Inoltre l'inserimento dell'area suddetta in zona di saturazione produttiva non appare coerente con gli indirizzi dettati dagli strumenti sovraordinati quali il PIT regionale e la legge 1 del 2005 della Regione Toscana, che intendono minimizzare quanto più possibile lo spreco di suolo libero. Si confermano per tanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.	Non accolta
930	56946	Dinelli Maria Grazia	Segromigno Monte	1) Lotto classificato dal RU adottato e vigente come "verde pubblico attrezzato" (art. 30) 2) Viene richiesta la riclassificazione del lotto come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)	L'osservazione non evidenzia nuovi elementi di contrasto con l'individuazione dell'area di verde pubblico (il terreno è un campo aperto privo di perimetrazioni o recinzioni di alcun tipo) e pertanto, considerato anche che la destinazione era già prevista nel RU vigente, si confermano le scelte urbanistiche adottate, quale dotazione minima dimensionata	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				3) Viene dichiarato che il lotto oggetto dell'osservazione è stato inserito al di fuori dei centri abitati (tav. F del QC adottato)	ai sensi del D.M. 1444/68 e necessaria, per garantire l'obiettivo di incrementare la qualità del patrimonio insediativo, con la previsione degli standard, individuati quali livelli minimi inderogabili e indicatori del livello di qualità, come richiesto dall'art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/05 e dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2R,. Si precisa che privando l'UTOE di riferimento di questa area a verde non sarebbero verificati gli standard di cui sopra. Si confermano pertanto le scelte adottate.	
771	57306	Dini Cesare	Guamo	<p>1) Lotto classificato con piccolo annesso agricolo dal RU adottato e vigente come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Vengono richiesti:</p> <p>A. l'inserimento dell'annesso agricolo all'interno del perimetro degli "insediamenti consolidati nel territorio rurale" (art. 48)</p> <p>B. la modifica dell'art. 48</p> <p>3) Viene dichiarato che il lotto è collocato in prossimità di un complesso immobiliare ex agricolo di 8 unità abitative con cui è in relazione</p>	<p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale) la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo" per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Si confermano le destinazioni come da Variante.</p> <p>Tuttavia tale contributo, debitamente documentato, sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione. Si precisa che comunque, a seguito di una modifica sulle norme di attuazione (art.4), sono da considerarsi inclusi negli insediamenti consolidati del territorio rurale gli edifici posizionati, anche parzialmente, a distanza non superiore a 20 mt dai fabbricati situati all'interno del limite individuato in cartografia del R.U., purché costruiti anteriormente al 1940.</p>	Non accolta
717	57347	Dini Stefano	Massa Macinaia	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
57	53178	Diodati Massimo	Marlia	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento) per la realizzazione di due alloggi.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
58	53177	Diodati Massimo	Marlia	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento (art. 20 completamento) per la realizzazione di due alloggi.	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
1348	56037	Diodati Uliano	Marlia	<p>1) Le aree di proprietà dell'osservante, nel vigente RU, risultano ricadere all'interno di un ambito normativo disciplinato dall'art. 24 delle N.T.A. come "aree per nuovi insediamenti residenziali " per la realizzazione di n° 12 alloggi oltre a opere di urbanizzazione.</p> <p>2) Nella Variante al RU adottata, sono state inserite in "aree ambiti di perequazione per nuovi insediamenti residenziali" (art. 24 ambito perequativo n. 1 Marlia).</p> <p>Per il lotto di proprietà è stata richiesta l'approvazione del Progetto Unitario in data 26.05.2006.</p> <p>All'interno del progetto risultava inserita anche un'area di proprietà comunale, adibita a parcheggio pubblico.</p> <p>Il proprietario osserva che l'inserimento del lotto edificabile nell'ambito perequativo, anziché semplificare l'attuazione la complica con l'inserimento di altri proprietari.</p>	<p>Per il lotto di proprietà è stata richiesta l'approvazione del Progetto Unitario in data 26.05.2006 e acquisito agli atti al n° di prot. 33589, anziché un Piano Attuativo, come prevedeva l'art. 24 della normativa vigente.</p> <p>Con lettera del 23/10/2006 prot. 64397/2006, è stato comunicato il diniego alla richiesta di approvazione del Progetto Unitario, perché in contrasto con il Regolamento Urbanistico vigente, che prevede per l'area in esame, classificata in zona omogenea di espansione residenziale (art. 24 della N.T.A.), l'esecuzione degli interventi previa approvazione di in Piano Attuativo ai sensi dell'art. 69 della L.R. 1/2005.</p> <p>In merito all'individuazione dell'ambito perequativo si informa che la disciplina della perequazione è prevista dall'art. 60 della L.R. 1/05 ed è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R, oltre ad essere sostenuta dalla Regione Toscana per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, avendola espressamente prevista al 2° comma dell'art. 35 della Disciplina del P.I.T.</p> <p>La perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.</p> <p>Per l'attuazione degli ambiti di perequazione, la normativa della variante subordina alla redazione del piano attuativo</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
					<p>con relativo piano di ricomposizione fondiaria, allo scopo di superare le problematiche derivanti dalle diverse potenzialità edificatorie, e dal diverso valore immobiliare dei fondi, in conseguenza della previsione urbanistica.</p> <p>Inoltre, attraverso la sussidiarietà negli interventi da realizzare tra pubblico e privato, sulla base di regole chiare e trasparenti sarà garantita la massima partecipazione, minimizzando le diseguaglianze e aumentando i vantaggi per la collettività.</p> <p>Coerentemente con gli indirizzi contenuti nel P.S. l'istituto della perequazione assume l'obiettivo di migliorare la qualità degli insediamenti attraverso l'incremento della dotazione di servizi e di attrezzature anche con il contributo privato.</p> <p>Preso atto dei contenuti esposti nell'Osservazione, e valutato che la stessa non contiene aggiornamenti utili alla definizione del quadro conoscitivo, con riferimento alla valutazione degli insediamenti, e alla presenza di fattori di criticità tali da rivalutare l'individuazione dell'ambito n° 1 di Marlia, si confermano gli obiettivi ed indirizzi di pianificazione adottati, finalizzati all'incremento della qualità degli insediamenti all'interno delle aree di frangia, e necessari per minimizzare la disuguaglianza delle condizioni giuridico-economiche che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica.</p>	
378	54923	D'Olivo Flora	Gragnano	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente come "area a prevalente destinazione residenziale di completamento" (art. 20c) con previsione edificatoria di 1 alloggio.</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno.</p> <p>4) Vengono contestati i criteri che hanno concorso a definire il limite del Centro Abitato fattore escludente l'edificazione dell'area.</p>	<p>L'edificabilità del lotto oggetto dell'osservazione è compromessa dalla non appartenenza del terreno alle aree di frangia definite dalla tav. F del Qc (fattore escludente). Il terreno presenta di fatto caratteri di ruralità e, essendo in posizione periferica rispetto al nucleo insediativo, non può essere considerato area residuale del territorio prevalentemente urbanizzato contiguo. L'edificazione del lotto risponderebbe quindi ad una logica di espansione e non di completamento.</p> <p>Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46).</p>	Non accolta
326	54545	Don Mario Tolomei	S.Colombano	<p>Trattasi di fabbricato rurale posto nelle immediate vicinanze della chiesa vecchia di S.Colombano (art.15) ed inserito in art.44 sia nel RU vigente che nella Variante adottata e si chiede di inserirlo in art.48 insediamenti consolidati in territorio</p>	<p>Fabbricato non facente parte di un nucleo composto da altri fabbricati, non inserito negli insediamenti della tav.F e i complessi rurali di origine storica più vicini sono a distanze elevate e maggiori di ml.20 rispetto al fabbricato in questione.</p> <p>Al di fuori del perimetro dei centri abitati (nel territorio rurale)</p>	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				rurale	<p>la variante ha individuato alcuni "insediamenti consolidati" caratterizzati da un impianto riconoscibile o da un'organizzazione di "nucleo" per i quali si prevede una disciplina degli interventi diversa da quella relativa alle zone ad uso prettamente agricolo in particolare per quanto attiene la trasformabilità degli annessi agricoli e le attrezzature produttive dismesse. L'individuazione dei suddetti nuclei deriva dall'analisi sugli insediamenti contenuta nella tavola F del QC adottato.</p> <p>Un'organica revisione delle classificazioni all'interno del territorio rurale anche con un censimento delle strutture agricole dismesse in funzione della loro potenziale trasformabilità è un obiettivo delle prossime fasi di pianificazione, come espressamente dichiarato sin dal primo rapporto di valutazione integrata della Variante al RU. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.</p> <p>Si confermano pertanto le indicazioni del RU adottato con delibera CC n° 41 del 16.06.2008.</p>	
255	54801	Don Paolo delle Mura	Segromigno Piano	<p>La Parrocchia della SS. Vergine dei Dolori in Segromigno Piano è proprietaria di un fabbricato costruito nel 1956 ed elevato su tre piani, di cui uno adibito a servizi parrocchiali e altri due a scuola materna. Nel vigente R.U. e nella Variante adottata l'area il fabbricato sono stati inseriti in zona destinata ad Aree per l'istruzione, disciplinata dall'art. 35 delle NTA, comprendono gli asili nido, le scuole materne, elementari e medie. Le suddette aree sono sottoposte a Procedura espropriativa per gli interventi di iniziativa pubblica.</p> <p>Fanno notare all'A.C. che altre scuole materne di proprietà privata, o di enti ecclesiastici sono state classificate in art. 36, dove gli interventi sono di norma di iniziativa pubblica ma possono essere di iniziativa privata.</p> <p>I terreni attorno alla suddetta struttura sono classificati in art. 36</p> <p>Chiedono che venga corretta la</p>	<p>Considerato che gli interventi da realizzare all'interno dell'art. 35 sono interventi solo di iniziativa pubblica, mentre sull'area è presente un fabbricato destinato da più di 50 anni ad attività scolastiche e religiose gestite dalla parrocchia di Segromigno P.</p> <p>Per effetto della norma dell'art. 35 non possono essere realizzati interventi da parte dei legittimi proprietari, aspetto palesemente incongruente con la situazione giuridico edilizia dell'immobile.</p> <p>Per tale motivo la disciplina dell'art. 36 che prevede l'intervento anche da parte del soggetto privato, risulta più coerente allo stato di fatto.</p> <p>Pertanto si propone la modifica della zonizzazione urbanistica in art. 36.</p>	Parzialmente accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
				destinazione urbanistica sull'immobile Fg. 57 mappale 90, con la disciplina dell'art. 36		
307	55140	Donati Carlo	Capannori	<p>1) Lotto classificato dal RU adottato come "area a prevalente uso agricolo" (art. 46)</p> <p>2) Lotto classificato dal RU vigente in parte come "area a prevalente destinazione di servizio di completamento" (art. 22c) e sottoposto a PU</p> <p>3) Viene richiesto il ripristino della edificabilità di detto terreno e l'inclusione dello stesso entro il limite del Centro Abitato</p> <p>4) Viene dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area si colloca entro un contesto già urbanizzato e ha una buona accessibilità - in data 20/10/2005 è stata presentata richiesta per rilascio di PC poi sospesa dalla AC 	<p>L'area oggetto dell'osservazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è interessata da fenomeni di allagamento con frequenza inferiore di 200 anni (tav. B3 del Qc) ed ha un perimetro delimitato in misura inferiore al 70% da aree con edificazione esistente e da viabilità (fattore escludente) - è esclusa parzialmente dal limite degli insediamenti produttivi <p>Non si rilevano variazioni recenti o potenzialmente rilevanti che possano giustificare una modifica delle scelte adottate . Si conferma pertanto la destinazione del lotto suddetto come area a prevalente uso agricolo (art. 46)</p>	Non accolta
309	55139	Donati Carlo	Lunata	<p>Trattasi di terreno con soprastante fabbricato il tutto inserito in art.22s servizi di saturazione, e piccolo tratto di viabilità di accesso dalla Via Vecchia Pesciatina in art.20s residenziale di saturazione.</p> <p>La richiesta è in parte riferita alla cartografia , ed è quella di rivedere il confine est della zona urbanistica art.22 e farlo coincidere con il confine catastale riferito al mappale 887.</p> <p>Inoltre viene richiesta una revisione alla normativa dell'art.22</p>	<p>La zona urbanistica va a tagliare in più punti una strada vicinale con canaletta adiacente presente sul catastale (lato est della proprietà).</p> <p>Richiesta da valutare positivamente, andando a rettificare il confine urbanistico sulla base del catastale, vista anche la medesima richiesta dell'area limitrofa (oss. n°514)</p>	Accolta
24	50608	Donati Pierluigi, Donati Mariangela	Lammari	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a prevalente destinazione residenziale di completamento per la realizzazione di un alloggio (art. 20 completamento).	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	Non accolta
26	50607	Donati Pierluigi,	Lammari	Richiesta di variazione urbanistica per l'individuazione di una nuova zona a	Trattandosi di variante per la verifica della sostenibilità delle scelte operate con il vigente R.U., rispetto alle condizioni di	Non accolta

n.	prot.	nominativo	frazione	relazione	valutazione	esito
		Donati Mariangela		prevalente destinazione residenziale di completamento per la realizzazione di un alloggio (art. 20 completamento).	sicurezza geologica e idraulica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alle esigenze della mobilità, al mantenimento e consolidamento degli assetti insediativi, non sono state individuate aree destinate a nuovi interventi e pertanto la presente richiesta non è coerente con gli obiettivi stabiliti per questa fase della pianificazione. Tuttavia tale contributo sarà attentamente valutato nelle successive fasi di pianificazione.	
972	56940	Dovich Giuseppe	S.Gennaro	Vedi relazione di sintesi osservazione alla NTA	Vedi risposta nella valutazione alle osservazioni alle N.T.A.	vedi risposta NTA
987	56867	Effesei srl	S.Colombano	Viene richiesto di ridurre la pericolosità idraulica molto elevata, I4, sulla base di un rilievo topografico di dettaglio che pone l'area localmente in condizioni di alto morfologico.	Le attuali valutazioni discendono da specifici studi idraulici, peraltro coerenti con quelli del Piano di Bacino del F. Arno e in massima parte già inseriti nel Quadro Conoscitivo dell'attuale RU. Infatti l' area in questione, dagli studi del 2003, risultava già inserita nelle aree allagabili con tempo di ritorno ventennale. L'aver operato, pertanto, in ambito di Variante (utilizzando quindi quanto già disponibile del QC esistente, a meno di revisioni per prescrizioni sopraggiunte da Enti sovraordinati), e l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari della 26/R (I4 Tr= 20 anni) hanno reso inevitabile attribuire al lotto in questione la pericolosità assegnata. In ogni caso sarà cura dell'AC in essere prendere in considerazione la segnalazione presentata riguardante le condizioni topografiche locali nell'ambito di una prossima revisione per l' aggiornamento del QC.	Non accolta
193	54407	Elettric Car snc	Segromigno Piano	1) premesso che è proprietario di un fabbricato ad uso laboratorio artigianale ricadente nel R.U. vigente in art. 20s e resede in art. 33 (verde privato di salvaguardia) 2)nella Variante adottata il fabbricato ricade in art. 47 aree agricole periurbane e la resede in art. 30 (verde pubblico attrezzato) 3)chiede la modifica della destinazione d'uso dell'area in oggetto (fabbricato e resede di pertinenza) da art. 47 e 30 ad art. 21s in modo da poter eseguire modifiche ed adeguamenti necessari allo svolgimento del lavoro come consolidamenti, ampliamenti, pertinenze, volumi tecnici e rendere coerente la destinazione del R.U. con l'attività che è	Vista la dimensione del lotto e la porzione incongrua rispetto all'incrocio, si confermano le scelte urbanistiche adottate con delibera di C.C. n° 41 del 16/06/2008. Si fa presente che per il fabbricato esistente, la disciplina dell'art. 48 delle N.T.A. del R.U. a cui la zona rinvia, prevede intervento di ristrutturazione e adeguamenti funzionali	Non accolta